SERIE GENERALE

Spediz. abb. post. - art. 1, comma 1
Legge 27-02-2004, n. 46 - Filiale di Roma

Anno 152° - Numero 96

GAZZETTA UFFICIALE

DELLA REPUBBLICA ITALIANA

PARTE PRIMA

Roma - Mercoledì, 27 aprile 2011

SI PUBBLICA TUTTI I GIORNI NON FESTIVI

DIREZIONE E REDAZIONE PRESSO IL MINISTERO DELLA GIUSTIZIA - UFFICIO PUBBLICAZIONE LEGGI E DECRETI - VIA ARENULA 70 - 00186 ROMA
AMMINISTRAZIONE PRESSO L'ISTITUTO POLIGRAFICO E ZECCA DELLO STATO - VIA SALARIA 1027 - 00138 ROMA - CENTRALINO 06-85081 - LIBRERIA DELLO STATO
VIA PRINCIPE UMBERTO 4 - 00185 ROMA

La **Gazzetta Ufficiale, Parte Prima,** *oltre alla* **Serie Generale**, *pubblica cinque Serie speciali, ciascuna contraddistinta da autonoma numerazione:*

1ª Serie speciale: *Corte costituzionale (pubblicata il mercoledì)*
2ª Serie speciale: *Comunità europee (pubblicata il lunedì e il giovedì)*
3ª Serie speciale: *Regioni (pubblicata il sabato)*
4ª Serie speciale: *Concorsi ed esami (pubblicata il martedì e il venerdì)*
5ª Serie speciale: *Contratti pubblici (pubblicata il lunedì, il mercoledì e il venerdì)*

La **Gazzetta Ufficiale, Parte Seconda,** "Foglio delle inserzioni", *è pubblicata il martedì, il giovedì e il sabato*

AVVISO ALLE AMMINISTRAZIONI

Al fine di ottimizzare la procedura di pubblicazione degli atti in *Gazzetta Ufficiale,* le Amministrazioni sono pregate di inviare, contemporaneamente e parallelamente alla trasmissione su carta, come da norma, anche copia telematica dei medesimi (in formato word) al seguente indirizzo di posta elettronica certificata: gazzettaufficiale@giustiziacert.it, curando che, nella nota cartacea di trasmissione, siano chiaramente riportati gli estremi dell'invio telematico (mittente, oggetto e data).

Nel caso non si disponga ancora di PEC, e fino all'adozione della stessa, sarà possibile trasmettere gli atti a: gazzettaufficiale@giustizia.it

SOMMARIO

LEGGI ED ALTRI ATTI NORMATIVI

DECRETI PRESIDENZIALI

DECRETI, DELIBERE E ORDINANZE MINISTERIALI

Ministero dell'economia e delle finanze

Ministero dell'interno

Ministero dello sviluppo economico

SUPPLEMENTO ORDINARIO N. 109

Agenzia per la rappresentanza negoziale delle pubbliche amministrazioni

LEGGI ED ALTRI ATTI NORMATIVI

DECRETO LEGISLATIVO 24 marzo 2011, n. **53**.

Attuazione della direttiva 2009/16/CE recante le norme internazionali per la sicurezza delle navi, la prevenzione dell'inquinamento e le condizioni di vita e di lavoro a bordo per le navi che approdano nei porti comunitari e che navigano nelle acque sotto la giurisdizione degli Stati membri.

IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA

Visti gli articoli 76 e 87 della Costituzione;

Vista la legge 4 giugno 2010, n. 96, recante disposizioni per l'adempimento degli obblighi derivanti dall'appartenenza dell'Italia alle Comunità europee - legge comunitaria 2009;

Visto il decreto 13 ottobre 2003, n. 305, del Ministro delle infrastrutture e dei trasporti, pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* 13 novembre 2003, n. 264, recante regolamento recante attuazione della direttiva 2001/106/CE del Parlamento europeo e del Consiglio del 19 dicembre 2001 che abroga e sostituisce il decreto 19 aprile 2000, n. 432, del Ministro delle infrastrutture e dei trasporti, concernente il regolamento di recepimento della direttiva 95/21/CE relativa all'attuazione di norme internazionali per la sicurezza delle navi, la prevenzione dell'inquinamento e le condizioni di vita e di lavoro a bordo, come modificata dalle direttive 98/25/CE, 98/42/CE e 99/97/CE;

Vista la direttiva 2009/16/CE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 23 aprile 2009, relativa all'attuazione di norme internazionali per la sicurezza delle navi, la prevenzione dell'inquinamento e le condizioni di vita a bordo, per le navi che approdano nei porti comunitari e che navigano nelle acque sotto la giurisdizione degli Stati membri, controllo dello Stato d'approdo;

Vista la preliminare deliberazione del Consiglio dei Ministri, adottata nella riunione del 17 dicembre 2010;

Acquisiti i pareri delle competenti commissioni della Camera dei deputati e del Senato della Repubblica;

Vista la deliberazione del Consiglio dei Ministri, adottata nella riunione del 3 marzo 2011;

Sulla proposta del Presidente del Consiglio dei Ministri e del Ministro delle infrastrutture e dei trasporti, di concerto con i Ministri degli affari esteri, della giustizia, dell'economia e delle finanze, dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare e delle politiche agricole alimentari e forestali;

EMANA
il seguente decreto legislativo:

Art. 1.

Finalità

1. Il presente decreto introduce misure per la progressiva riduzione dell'impiego di navi sub standard per il trasporto marittimo mediante:

a) l'instaurazione di efficaci procedure di controllo delle navi non di bandiera italiana che scalano i porti nazionali concernenti l'osservanza della normativa internazionale e comunitaria in materia di sicurezza della navigazione, del trasporto marittimo, dei lavoratori marittimi, delle navi e degli impianti portuali, dell'ambiente marino e costiero e delle risorse biologiche marine, anche ai sensi e per le finalità di cui al regolamento (CE) n. 725/2004 e del capitolo XI-2 della Convenzione SOLAS ed il relativo Codice ISPS sulla sicurezza delle navi e degli impianti portuali;

b) la definizione di criteri e procedure, armonizzate in ambito comunitario, per l'attività ispettiva ed il fermo di navi, come consolidate per effetto delle conoscenze specialistiche e delle esperienze acquisite nell'ambito del Memorandum d'intesa di Parigi;

c) la partecipazione ad un sistema di controlli da parte degli Stati di approdo, basato su ispezioni periodiche, effettuate all'interno della Comunità e della regione del Memorandum d'intesa di Parigi, finalizzato ad ispezionare navi non battenti bandiera italiana con una frequenza proporzionale al profilo di rischio come definito dall'allegato II al presente decreto.

Art. 2.

Definizioni

1. Ai fini del presente decreto si intendono per:

a) convenzioni: quelle di seguito indicate, unitamente ai relativi protocolli ed emendamenti, nonché ai connessi codici, nella loro versione aggiornata:

1) convenzione internazionale sulla linea di massimo carico, LL66, firmata a Londra il 5 aprile 1966, di cui al decreto del Presidente della Repubblica 8 aprile 1968, n. 777;

2) convenzione internazionale sulla salvaguardia della vita umana in mare, SOLAS 74, firmata a Londra il 1° novembre 1974, di cui alla legge 23 maggio 1980, n. 313;

3) convenzione internazionale per la prevenzione dell'inquinamento da navi, MARPOL 73/78, firmata a Londra il 2 novembre 1973, di cui alla legge 29 settembre 1980, n. 662;

4) convenzione internazionale sugli standard per l'addestramento, la certificazione ed il servizio di guardia dei marittimi, STCW 78, firmata a Londra il 5 luglio 1978, di cui alla legge 21 novembre 1985, n. 739;

5) convenzione sul regolamento per prevenire gli abbordi in mare, COLREG 1972, firmata a Londra il 20 ottobre 1972, di cui alla legge 27 dicembre 1977, n. 1085;

6) convenzione internazionale sulla stazzatura delle navi mercantili, ITC 69, firmata a Londra il 23 giugno 1969, di cui alla legge 22 ottobre 1973, n. 958;

7) convenzione sulle norme minime da osservare sulle navi mercantili, ILO n. 147, firmata a Ginevra il 29 ottobre 1976, di cui alla legge 10 aprile 1981, n. 159;

8) convenzione internazionale sulla responsabilità civile per i danni derivanti da inquinamento da idrocarburi, CLC 92, firmata a Londra il 27 novembre 1992, di cui alla legge 27 maggio 1999, n. 177;

b) Memorandum d'intesa di Parigi (Paris *MOU)*: il memorandum d'intesa relativo al controllo delle navi da parte dello Stato d'approdo, firmato a Parigi il 26 gennaio 1982, nella sua versione aggiornata;

c) audit IMO: sistema di verifica e consulenza cui si sottopongono volontariamente gli Stati membri dell'IMO secondo le procedure fissate dalla risoluzione dell'assemblea dell'IMO A.974(24);

d) regione del Memorandum d'intesa di Parigi: la zona geografica in cui i firmatari del MOU di Parigi effettuano ispezioni secondo le procedure concordate;

e) nave: qualsiasi nave mercantile adibita al trasporto marittimo, battente bandiera diversa da quella nazionale, rientrante nel campo di applicazione di una o più delle convenzioni;

f) interfaccia nave/porto: l'ambito spaziale in cui hanno luogo attività che interessano direttamente una nave e che comportano il movimento di persone o merci o la fornitura di servizi tecnico nautici;

g) nave ancorata: una nave, in porto o alla fonda in rada, che staziona in una zona ricadente nell'ambito portuale ma non ormeggiata, interessata da attività proprie dell' interfaccia nave/porto;

h) ispettore: soggetto appartenente unicamente al Corpo delle capitanerie di porto - Guardia costiera, in possesso dei requisiti di cui all'allegato I, del presente decreto, debitamente autorizzato e formalmente incaricato dall'autorità competente centrale, a conclusione del prescritto *iter* formativo, a svolgere le ispezioni dello Stato di approdo;

i) autorità competente centrale: il Ministero delle infrastrutture e dei trasporti - Comando generale del Corpo delle capitanerie di porto - Guardia costiera e, per quanto attiene alle attività di prevenzione dell'inquinamento e di tutela dell'ambiente marino, il Ministero dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare che, per tali fini, si avvale del Corpo delle capitanerie di porto - Guardia costiera;

l) autorità competente locale: gli uffici marittimi periferici retti da ufficiali del Corpo delle capitanerie di porto fino a livello di Ufficio circondariale marittimo;

m) autorità portuale: gli enti di cui all'articolo 6 della legge 28 gennaio1994, n. 84;

n) periodo notturno: l'arco temporale che va dalle ore 22,00 alle ore 5,00 del giorno successivo;

o) ispezione iniziale: la visita a bordo di una nave svolta da un ispettore, per verificare la conformità alle pertinenti convenzioni e regolamenti, che include almeno i controlli previsti all'articolo 16, comma 1;

p) ispezione dettagliata: l'ispezione durante la quale la nave, le dotazioni di bordo e l'equipaggio sono sottoposti, interamente o parzialmente, ad un esame accurato nei casi specificati all'articolo 16, comma 3, degli aspetti concernenti la costruzione, le dotazioni, l'equipaggio, le condizioni di vita e di lavoro ed il rispetto delle procedure operative di bordo;

q) ispezione estesa: un'ispezione che riguarda le voci elencate all'allegato VII e che può comprendere un'ispezione dettagliata quando sussistano i fondati motivi di cui all'articolo 16, comma 3;

r) esposto: un'informazione o rapporto originato da soggetto, associazione o organizzazione, portatore di una qualificata posizione soggettiva, di un interesse diffuso o legittimo comunque legato alla sicurezza della nave, inclusi la sicurezza o la salute dell'equipaggio, le condizioni di vita e di lavoro a bordo e la prevenzione dell'inquinamento;

s) fermo: il formale divieto posto ad una nave di prendere il mare a causa delle deficienze individuate che, da sole o nel complesso, rendono la nave insicura;

t) provvedimento di rifiuto di accesso: la decisione comunicata al comandante di una nave, alla compagnia che ne è responsabile ed allo Stato di bandiera, con la quale si notifica che alla nave sarà rifiutato l'accesso a tutti i porti ed ancoraggi della Comunità;

u) sospensione di un'operazione: il formale divieto posto ad una nave di continuare una qualunque attività operativa tecnica o commerciale a causa delle deficienze individuate che, da sole o nel complesso, renderebbero il proseguimento della predetta attività pericoloso per la sicurezza della navigazione, delle persone a bordo o per l'ambiente;

v) compagnia: il proprietario della nave o qualsiasi altra persona fisica o giuridica, incluso l'armatore o il noleggiatore a scafo nudo, che assume la responsabilità dell'esercizio della nave dal proprietario della stessa e che si fa carico dei doveri e delle responsabilità posti dal codice internazionale di gestione della sicurezza, ISM;

z) organismo riconosciuto: una società di classificazione o altro organismo privato che svolge funzioni amministrative per conto dell'amministrazione dello Stato di bandiera;

aa) certificato obbligatorio: il certificato rilasciato direttamente o a nome di uno Stato di bandiera in conformità alle convenzioni;

bb) certificato di classe: il documento che conferma la conformità alla SOLAS 74, capitolo II-1, parte A-1, regola 3-1;

cc) banca dati delle ispezioni: il sistema informatico che contribuisce all'attuazione del sistema di controllo da parte dello Stato di approdo all'interno della Comunità e che riguarda i dati relativi alle ispezioni effettuate nella Comunità e nella regione del MOU di Parigi.

Art. 3.

Campo di applicazione

1. Il presente decreto si applica alle navi di bandiera non italiana ed ai relativi equipaggi che fanno scalo o ancoraggio in un porto nazionale per effettuare attività proprie dell'interfaccia nave/porto. L'ispezione di una nave eseguita in acque soggette alla giurisdizione nazionale è considerata, ai fini del presente decreto, equivalente a quella svolta nell'ambito di un porto.

2. Per le navi di stazza lorda inferiore alle 500 GT (gross tonnage), si applicano i requisiti previsti dalle convenzioni applicabili. Qualora nessuna convenzione sia applicabile, si adottano le procedure di cui all'allegato I del MOU di Parigi, per garantire che le navi non presentino evidenti pericoli per la sicurezza della navigazione, la salute o l'ambiente.

3. Nell'ispezionare una nave battente bandiera di uno Stato che non ha sottoscritto una delle convenzioni di cui al comma 1 dell'articolo 2, l'Autorità competente locale accerta che la nave e il relativo equipaggio non godano di un trattamento più favorevole di quello riservato alle navi battenti bandiera di uno Stato firmatario di tale convenzione.

4. Il presente articolo non pregiudica i diritti di intervento che uno Stato membro può far valere in forza delle pertinenti convenzioni.

5. Il presente decreto non si applica alle navi da pesca, alle navi da guerra, alle navi ausiliarie, alle imbarcazioni in legno di costruzione rudimentale, alle navi dello Stato utilizzate a fini non commerciali ed alle unità da diporto non adibite a traffici commerciali.

Art. 4.

Poteri ispettivi

1. L'autorità competente centrale, mediante ispettori qualificati, dipendenti funzionalmente dalla stessa, assicura il controllo ed il coordinamento dell'attività ispettiva nei porti nazionali, l'analisi dei dati statistici relativi alle ispezioni, nonché la trasmissione costante delle informazioni acquisite al Ministero dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare.

Art. 5.

Profilo professionale degli ispettori

1. Ciascun ispettore, previa verifica della sussistenza dei requisiti professionali indicati nell'allegato I del presente decreto ad opera dell'autorità competente centrale, è autorizzato ad eseguire i controlli dello stato di approdo a seguito del rilascio, da parte della predetta autorità, di un documento autorizzativo e di identità personale, conforme al modello previsto dal decreto del Ministro dei trasporti e della navigazione del 14 novembre 1997, pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana n. 275 del 25 novembre 1997.

2. Il documento di cui al comma 1 è soggetto a rinnovo e deve essere esibito ai fini dell'accesso alla nave.

3. L'ispettore può farsi motivatamente assistere da ausiliari muniti di competenze professionali specialistiche, ai fini dello svolgimento di particolari compiti di ispezione, senza nuovi o maggiori oneri a carico della finanza pubblica.

4. Gli ispettori e gli ausiliari di cui al comma 3, non possono avere alcun interesse, personale o economico, nell'area portuale in cui avviene l'ispezione, né in relazione all'esercizio delle navi ispezionate o in relazione all'esecuzione dei contratti di trasporto o di altre attività proprie dell'interfaccia nave/porto. Il personale ausiliario di cui al comma 3 non può essere dipendente, né intraprendere attività per conto di organismi riconosciuti che rilasciano i certificati per conto dello Stato di bandiera, inclusi quelli di classe, o che svolgono gli accertamenti necessari per il rilascio di tali certificati.

5. Per quanto non espressamente indicato nel presente comma, si applicano, quali cause di incompatibilità, i motivi di astensione previsti per il giudice dall'articolo 51 del codice di procedura civile.

6. Gli ispettori ricevono una formazione appropriata in relazione alle modifiche apportate al sistema del controllo da parte dello Stato di approdo ed agli emendamenti delle convenzioni.

7. La competenza degli ispettori e la rispondenza del percorso formativo seguito ai criteri minimi di cui all'allegato I sono verificate, con frequenza periodica, alla luce del programma comunitario armonizzato per la formazione e la valutazione delle competenze degli ispettori incaricati del controllo dello Stato di approdo.

8. Al personale ispettivo del Corpo delle capitanerie di porto - Guardia costiera compete il trattamento economico ordinario ed accessorio previsto dalla legislazione vigente in ragione del proprio status senza alcun ulteriore compenso aggiuntivo discendente dall'attività ispettiva prestata.

Art. 6.

Profilo di rischio della nave

1. Alle navi che fanno scalo in un porto o ancoraggio di uno Stato facente parte della Comunità europea è attribuito, dalla banca dati delle ispezioni di cui all'articolo 26, un profilo di rischio che determina il livello di priorità, la frequenza e l'entità delle ispezioni cui la nave deve essere sottoposta.

2. Il profilo di rischio di una nave è determinato dalla combinazione dei parametri di seguito elencati:

a) parametri generici: tipo, età, bandiera, organismi riconosciuti interessati e grado di affidabilità della compagnia conformemente all'allegato II ed all'allegato III, parte I, punto 1;

b) parametri storici: numero di deficienze e di fermi registrati in un determinato periodo conformemente all'allegato II ed all'allegato III, parte I, punto 2.

Art. 7.

Selezione delle navi ai fini dell'ispezione

1. L'autorità competente locale provvede affinché, ai fini della programmazione dell'attività ispettiva, le navi siano selezionate in base al profilo di rischio, in conformità all'allegato III, parte I, ed in presenza di fattori di priorità assoluta o imprevisti conformemente all'allegato III, parte II, punti 2A e 2B.

2. L'autorità competente locale:

a) seleziona le navi che devono essere sottoposte ad ispezione obbligatoria, qualificate navi a «priorità 1», secondo il regime di selezione di cui all'allegato III, parte II, punto 3A;

b) può selezionare le navi che possono essere sottoposte ad ispezione, qualificate navi a «priorità 2», conformemente all'allegato III, parte II, punto 3B.

Art. 8.

Frequenza delle ispezioni

1. L'autorità competente locale provvede a sottoporre le navi che fanno scalo nei porti o negli ancoraggi nazionali ad ispezioni periodiche o ad ispezioni supplementari secondo i seguenti criteri:

a) ispezioni periodiche ad intervalli di tempo prestabiliti a seconda del rispettivo profilo di rischio conformemente all'allegato III, parte I. La frequenza delle ispezioni periodiche diminuisce con il diminuire del rischio. Per le navi ad alto rischio tale intervallo non supera i sei mesi;

b) ispezioni supplementari, indipendentemente dal periodo intercorso dalla loro ultima ispezione periodica, nei confronti di:

1) navi alle quali si applicano i fattori di priorità assoluta enumerati nell'allegato III, parte II, punto 2A;

2) navi alle quali si applicano i fattori imprevisti enumerati nell'allegato III, parte II, punto 2B, a seguito della valutazione professionale dell'autorità competente locale.

Art. 9.

Sistema di ispezione ed impegno ispettivo annuale

1. Le ispezioni sono effettuate conformemente al regime di selezione descritto all'articolo 7 e al disposto dell'allegato III.

2. L'autorità competente locale provvede, annualmente, ad ispezionare:

a) le navi di priorità I, di cui all'articolo 7, comma 2, lettera *a)*, che fanno scalo nei suoi porti e ancoraggi;

b) un numero di navi di priorità I e II, di cui all'articolo 7, comma 2, lettere *a)* e *b)*, corrispondente almeno alla percentuale annuale di ispezioni assegnata.

Art. 10.

Modalità del rispetto dell'impegno di ispezione

1. L'obbligo di effettuare le ispezioni di cui all'articolo 9, comma 2, lettera *a)*, è rispettato se le ispezioni mancate non superano:

a) il 5 per cento del totale delle navi di priorità I con un profilo di rischio elevato che hanno fatto scalo nei porti ed ancoraggi nazionali;

b) il 10 per cento del totale delle navi di priorità I diverse da quelle con un profilo di rischio elevato approdate nei porti ed ancoraggi nazionali.

2. Ferme le percentuali di cui al comma 1, l'Autorità competente locale ispeziona, in via prioritaria, le navi che, secondo le informazioni fornite dalla banca dati delle ispezioni, fanno scalo raramente in porti o ancoraggi ubicati all'interno della Comunità.

Art. 11.

Attribuzione di una percentuale di ispezioni equilibrata tra gli Stati membri

1. Nel caso in cui il totale delle navi di priorità I che hanno fatto scalo supera la percentuale nazionale di ispezioni assegnata, di cui all'articolo 9, comma 2, lettera *b)*, l'obbligo di ispezione è rispettato se il numero di ispezioni effettuato su navi di priorità I corrisponde almeno a detta percentuale e se le ispezioni mancate non superano il 30 per cento del totale di navi di priorità I che hanno fatto scalo nei porti ed ancoraggi nazionali.

2. Nel caso in cui il totale delle navi di priorità I e II che hanno fatto scalo è inferiore alla percentuale nazionale di ispezione assegnata di cui all'articolo 9, comma 2, lettera *b)*, l'obbligo di ispezione è rispettato se sono effettuate le ispezioni su navi di priorità I di cui all'articolo 9, comma 2, lettera *a)*, ed ispezioni su almeno l'85 per cento del totale delle navi di priorità II che hanno fatto scalo nei porti ed ancoraggi nazionali.

Art. 12.

Rinvio delle ispezioni - Casi di mancata effettuazione

1. L'autorità competente locale può decidere di rinviare l'ispezione di una nave di priorità I nelle seguenti circostanze:

a) quando l'ispezione può essere effettuata al successivo scalo nazionale della nave, a condizione che la nave non effettui scali intermedi in nessun altro porto della Comunità o della regione del MOU di Parigi e che il rinvio non sia superiore a quindici giorni;

b) quando l'ispezione può essere effettuata in altro porto di scalo della Comunità o della regione del MOU di Parigi entro quindici giorni, a condizione che lo Stato in cui si trova tale porto abbia anticipatamente accettato di eseguire l'ispezione stessa.

2. In caso di ispezione rinviata ai sensi della lettera *a)* o *b)*, ed inserita nella banca dati delle ispezioni, la predetta ispezione mancata non è conteggiata come tale. Qualora l'ispezione di una nave di priorità I non sia effettuata, la nave non è esentata dall'essere ispezionata nel porto di scalo successivo all'interno della Comunità, ai sensi del presente decreto.

3. L'ispezione di una nave di priorità I, non effettuata per motivi operativi, non è conteggiata come ispezione mancata, purché il motivo per cui non è stata effettuata sia inserito nella banca dati sulle ispezioni e ricorra una delle seguenti circostanze eccezionali:

a) l'autorità competente locale ritiene che l'esecuzione dell'ispezione comporti un rischio per la sicurezza degli ispettori, della nave, dell'equipaggio o del porto ovvero per l'ambiente marino;

b) la nave fa scalo soltanto durante il periodo notturno. L'autorità competente locale adotta le misure necessarie per garantire che, se necessario, le navi che fanno regolarmente scalo durante il periodo notturno siano ispezionate.

4. L'ispezione non effettuata su una nave ancorata non è conteggiata come ispezione mancata se ricorre una delle seguenti condizioni:

a) la nave è ispezionata, entro quindici giorni, in altro porto o ancoraggio della Comunità o della regione del MOU di Parigi ai sensi dell'allegato III;

b) la nave fa scalo soltanto durante il periodo notturno o la durata dello scalo è troppo breve perché l'ispezione possa essere effettuata in modo soddisfacente, e il motivo dell'ispezione mancata sia inserito nella banca dati sulle ispezioni;

c) l'autorità competente locale ritiene che l'esecuzione dell'ispezione comporti un rischio per la sicurezza degli ispettori, della nave, dell'equipaggio o del porto ovvero per l'ambiente marino, e il motivo dell'ispezione mancata sia inserito nella banca dati sulle ispezioni.

Art. 13.

Comunicazione preventiva di arrivo delle navi

1. L'armatore, l'agente o il comandante di una nave diretta verso un porto o ancoraggio nazionale, che ai sensi dell'articolo 17 sia assoggettabile ad ispezione estesa, provvede a dare comunicazione all'autorità competente locale dell'arrivo della stessa, possibilmente utilizzando strumenti elettronici, in conformità delle disposizioni di cui all'allegato IV.

2. Le procedure e i formati sviluppati dall'autorità competente locale ai fini dell'allegato IV del presente decreto sono conformi alle pertinenti disposizioni di cui al decreto legislativo 19 agosto 2005, n. 196, e successive modifiche,in materia di avvisi originati dalle navi.

Art. 14.

Rapporti dei piloti

1. I piloti che operano su navi in arrivo o in partenza da un porto nazionale o che operano su navi dirette o in transito all'interno delle acque di giurisdizione, informano immediatamente l'autorità competente locale, qualora nell'esercizio delle loro normali funzioni, vengano comunque a conoscenza di anomalie che possono costituire un rischio per la sicurezza della navigazione o rappresentare una minaccia per l'ambiente marino.

2. Le informazioni di cui al comma 1, trasmesse possibilmente in formato elettronico, devono contenere:

a) nome, numero di identificazione IMO, nominativo internazionale e bandiera della nave;

b) ultimo porto di scalo e porto di destinazione della nave;

c) descrizione delle anomalie apparenti riscontrate a bordo.

3. L'autorità competente locale informa immediatamente il Ministero dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare, qualora le anomalie di cui al comma 1 rappresentino una minaccia per l'ambiente marino.

4. L'autorità competente locale provvede ad intraprendere, a seguito della segnalazione dei piloti, le azioni ritenute appropriate, in conformità a quanto prescritto dall'allegato III, 2 b.

Art. 15.

Esposti

1. Tutti gli esposti sono soggetti ad una rapida valutazione iniziale da parte dell'autorità competente locale allo scopo di determinarne la fondatezza. Nel caso in cui, sulla base delle verifiche iniziali, se ne ravvisi la fondatezza, l'autorità competente locale adotta le misure necessarie a dare seguito, nel modo più appropriato, all'esposto, assicurando che i soggetti direttamente interessati siano in grado di far valere le loro osservazioni. Se, a conclusione degli accertamenti svolti, l'esposto viene considerato motivatamente infondato, l'autorità competente locale informa il soggetto che lo ha originato della decisione e della relativa motivazione.

2. L'ispettore assicura il mantenimento di garanzie di riservatezza durante i colloqui con i membri dell'equipaggio. L'autorità competente locale informa, tramite l'autorità competente centrale, l'amministrazione dello Stato di bandiera, eventualmente estendendone copia all'Organizzazione internazionale del lavoro (OIL), degli esposti non infondati pervenuti e del seguito che vi è stato dato.

Art. 16.

Ispezioni iniziali e dettagliate

1. Le navi selezionate ai fini dell'ispezione ai sensi dell'articolo 7 sono sottoposte ad un'ispezione iniziale nel corso della quale l'ispettore provvede almeno a:

a) controllare i certificati e i documenti elencati nell'allegato V, che devono essere conservati a bordo conformemente alla normativa marittima comunitaria e alle convenzioni in materia di sicurezza;

b) verificare, se necessario, se le deficienze emerse nel corso della precedente ispezione effettuata da uno Stato membro o da uno Stato firmatario del MOU di Parigi siano state corrette;

c) verificare che le condizioni generali della nave, compresi gli aspetti igienici della stessa, la sala macchine e gli alloggi siano soddisfacenti dal punto di vista della sicurezza della navigazione, dell'igiene e della sicurezza delle condizioni di lavoro e della tutela ambientale.

2. Quando, dopo un'ispezione iniziale, le deficienze riscontrate sono state inserite nella banca dati sulle ispezioni e ne è prescritta l'eliminazione nel porto di scalo nazionale successivo, l'ispettore del successivo scalo, in sede di verifica dell'avvenuta eliminazione delle deficienze, può decidere di non procedere alle verifiche di cui al comma 1, lettere *a)* e *c)*.

3. Se, a seguito dell'ispezione di cui al comma 1, l'ispettore ritiene che ricorra uno dei casi di cui all'allegato VI del presente regolamento ovvero altri fondati motivi circa la non rispondenza delle condizioni della nave, delle relative dotazioni o dell'equipaggio, ai requisiti previsti

dalle convenzioni, procede ad un'ispezione dettagliata che comprende un'ulteriore verifica della conformità ai requisiti operativi di bordo.

4. Quando le condizioni generali della nave sono palesemente sub standard, l'ispettore sospende l'ispezione e dispone il fermo della nave finché la compagnia non adotti tutte le misure necessarie per garantire l'ottemperanza ai pertinenti requisiti fissati dalle convenzioni.

Art. 17.

Ispezioni estese

1. Le seguenti categorie di navi sono assoggettabili ad ispezione estesa in conformità dell'allegato III, parte II, punti 3A e 3B:

a) navi a profilo di rischio elevato;

b) navi passeggeri, petroliere, gasiere, chimichiere o portarinfusa di età superiore a dodici anni;

c) navi a profilo di rischio elevato o navi passeggeri, petroliere, gasiere, chimichiere o portarinfusa di età superiore a dodici anni, in caso di fattori di priorità assoluta o imprevisti;

d) navi sottoposte a nuove ispezioni a seguito di un provvedimento di rifiuto di accesso emesso in conformità dell'articolo 20.

2. L'armatore o il comandante della nave provvede affinché, nel piano operativo di bordo, venga destinato un tempo sufficiente per consentire lo svolgimento dell'ispezione estesa. Ferme restando le misure di controllo necessarie per motivi di sicurezza, la nave resta nel porto fino al completamento dell'ispezione.

3. Dopo aver ricevuto il preavviso di arrivo di una nave assoggettabile ad ispezione periodica estesa, l'autorità competente locale comunica alla nave se l'ispezione estesa non sarà effettuata.

4. Le finalità di un'ispezione estesa, compresa l'indicazione dei settori a rischio da controllare, sono fissate dall'allegato VII.

Art. 18.

Ispezioni ai sensi del regolamento (CE) n. 725/2004

1. Gli ispettori, nell'espletamento delle attività di controllo dello Stato di approdo in materia di sicurezza, come definita dall'articolo 1, lettera *a)*, osservano le procedure e le linee guida specificate nell'allegato VIII per tutte le navi di cui all'articolo 3, paragrafi 1, 2 e 3, del regolamento (CE) n. 725/2004 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 31 marzo 2004, che fanno scalo nei porti nazionali.

Art. 19.

Ispezioni a traghetti ro-ro ed unità veloci da passeggeri di cui al decreto legislativo 2 febbraio 2001, n. 28

1. Le disposizioni dell'articolo 17 relative alle ispezioni estese si applicano anche ai traghetti roll-on/roll-off ed alle unità veloci da passeggeri di cui all'articolo 1, comma 1, lettere *a)* e *b)*, del decreto legislativo 2 febbraio 2001, n. 28.

2. La visita effettuata ai sensi degli articoli 6 e 8 del decreto legislativo 2 febbraio 2001, n. 28, è inserita, a seconda dei casi, come ispezione dettagliata o estesa nella banca dati dell'attività ispettiva da calcolarsi ai fini dell'osservanza della percentuale di navi da ispezionare.

3. Si applicano le disposizioni del presente decreto in materia di correzione delle deficienze, fermo, rifiuto di accesso, senza che ciò rilevi ai fini dell'eventuale emanazione del divieto di esercizio previsto dal decreto legislativo 2 febbraio 2001, n. 28, nei confronti di traghetti roll-on / roll-off o di unità veloci da passeggeri.

Art. 20.

Provvedimenti di rifiuto di accesso

1. È rifiutato l'accesso ai porti nazionali alle navi che:

a) battono bandiera di uno Stato la cui percentuale di fermi ne comporta l'inclusione nella lista nera adottata conformemente al MOU di Parigi;

b) nel corso dei trentasei mesi precedenti in un porto di uno Stato membro o di uno Stato firmatario del MOU di Parigi, sono state fermate o sono state destinatarie due volte di divieto di esercizio, ai sensi del decreto legislativo 2 febbraio 2001, n. 28; oppure;

c) battono bandiera di uno Stato la cui percentuale di fermi rientra nella lista grigia adottata conformemente al MOU di Parigi;

d) nel corso dei ventiquattro mesi precedenti in un porto di uno Stato membro o di uno Stato firmatario del MOU di Parigi sono state fermate o sono state destinatarie due volte di un divieto di esercizio, ai sensi del decreto legislativo 2 febbraio 2001, n. 28.

2. Il rifiuto di accesso si applica dal momento in cui la nave lascia il porto o l'ancoraggio in cui è stata destinataria del terzo fermo e in cui è stato emesso il provvedimento di rifiuto di accesso. Le disposizioni di cui al comma 1 non si applicano nei casi previsti dall'articolo 24, comma 4, del presente decreto.

3. Il provvedimento di rifiuto di accesso è revocato trascorsi tre mesi dalla data in cui esso è stato emesso e quando sono soddisfatte le condizioni di cui all'allegato IX, punti da 3 a 9. Se la nave è sottoposta ad un secondo rifiuto di accesso, il predetto provvedimento non è revocato prima che siano trascorsi 12 mesi.

4. Ogni fermo successivo in un porto o ancoraggio all'interno della Comunità determina il rifiuto di accesso della nave a qualsiasi porto o ancoraggio all'interno della Comunità. Tale terzo provvedimento di rifiuto di accesso è revocato dopo un periodo di ventiquattro mesi dalla sua emanazione e soltanto se:

a) la nave batte la bandiera di uno Stato la cui percentuale di fermi non rientra né nella lista nera né nella lista grigia di cui al comma 1;

b) i certificati obbligatori e di classe della nave sono rilasciati da uno o più organismi riconosciuti a norma del regolamento (CE) n. 391/2009 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 23 aprile 2009, relativo alle disposizioni ed alle norme comuni per gli organismi che effettuano le ispezioni e le visite di controllo delle navi;

c) la nave è gestita da una compagnia con prestazioni elevate conformemente all'allegato III, parte I, punto 1, e se

d) sono soddisfatte le condizioni di cui all'allegato IX, punti da 3 a 9.

5. Ad ogni nave che non soddisfi i criteri specificati nel comma 4, dopo un periodo di ventiquattro mesi dall'emanazione del provvedimento, è imposto un rifiuto di accesso permanente a qualsiasi porto o ancoraggio all'interno della Comunità.

6. Ogni fermo successivo in un porto o ancoraggio all'interno della Comunità dopo il terzo rifiuto di accesso determina il rifiuto permanente di accesso della nave a qualsiasi porto o ancoraggio all'interno della Comunità.

7. Ai fini del presente articolo, saranno osservate le procedure di cui all'allegato IX concernente «Disposizioni relative al rifiuto di accesso nei porti e ancoraggi all'interno della Comunità».

Art. 21.

Rapporto di ispezione per il comandante

1. Al termine di un'ispezione, di un'ispezione dettagliata o di un'ispezione estesa, l'ispettore redige un rapporto a norma dell'allegato X, consegnandone una copia al comandante della nave ed all'autorità competente locale.

Art. 22.

Accertamento di deficienze e fermo della nave

1. In tutti i casi in cui dall'ispezione emergono o vengono confermate deficienze l'autorità competente locale accerta, tramite l'ispettore, che le deficienze siano eliminate in conformità alle convenzioni.

2. L'ispettore che rileva, nell'attività della nave, deficienze tali che, individualmente o nel complesso, rendano le operazioni svolte a bordo pericolose per la sicurezza, la salute dei passeggeri o dell'equipaggio o l'ambiente, informa l'autorità competente locale che deve disporre la sospensione delle operazioni.

3. La sospensione delle operazioni si protrae fino all'eliminazione del pericolo o fino a che l'ispettore, sulla base di ulteriori accertamenti, determina le condizioni alle quali l'operazione può continuare senza rischi per la sicurezza della navigazione, per la salute delle persone a bordo o per l'ambiente.

4. Se l'ispezione rivela che la nave non è equipaggiata con dispositivi di registrazione dei dati di navigazione, VDR, quando il loro uso è previsto dal decreto legislativo 19 agosto 2005, n. 196, e successive modifiche e integrazioni, l'ispettore provvede affinché la nave sia sottoposta a fermo.

5. L'ispettore, in conformità a quanto prescritto dal comma 4 sopracitato nonché nel caso in cui abbia riscontrato deficienze nella nave che rappresentano un pericolo per la sicurezza, la salute o l'ambiente, nell'esercizio del proprio potere discrezionale e nel rispetto dei criteri da applicare per il fermo delle navi, di cui all'allegato XI del presente decreto, notifica il provvedimento di fermo al comandante della nave e informa immediatamente l'autorità competente locale, ai fini del diniego delle spedizioni ai sensi dell'articolo 181 del codice della navigazione, nonché l'autorità portuale ove presente.

6. Nel caso in cui, a seguito di un' ispezione, è disposto il fermo della nave, l'autorità competente locale ne informa immediatamente, allegando il rapporto d'ispezione, l'Amministrazione dello Stato di bandiera o, quando ciò non sia possibile, il console o, in sua assenza, la più vicina rappresentanza diplomatica di tale Stato, nonché gli ispettori nominati o gli organismi riconosciuti responsabili del rilascio dei certificati relativi alla nave.

7. Il fermo della nave è revocato a seguito dell'accertata eliminazione delle deficienze di cui al comma 5, ovvero qualora siano determinate, sulla base di ulteriori accertamenti dell'ispettore, le condizioni alle quali la nave può riprendere il mare senza pericolo per le altre navi e senza rischi per la sicurezza della navigazione, per la salute delle persone a bordo o per l'ambiente marino.

8. Il proprietario o l'armatore hanno diritto ad un indennizzo per eventuali perdite o danni subiti se la nave è indebitamente sottoposta a fermo o ne vengono ritardate le operazioni portuali o la partenza. In tutti i casi in cui si afferma che la nave sia stata indebitamente sottoposta a fermo o abbia subito ritardo, l'onere della prova incombe al proprietario o all'armatore della nave.

9. Al fine di razionalizzare l'impiego delle banchine senza pregiudicare l'efficienza e l'operatività portuale, il comandante del porto autorizza, nell'esercizio delle prerogative di cui all'articolo 62 del codice della navigazione, che una nave sottoposta a fermo sia spostata in un'altra parte del porto se ciò è possibile in condizioni di sicurezza. Il rischio di limitare l'operatività portuale non pregiudica di per sé l'adozione del provvedimento di fermo.

10. Le autorità portuali cooperano con il comandante del porto al fine di agevolare l'ubicazione delle navi sottoposte a fermo.

Art. 23.

Sviluppi dell'attività ispettiva e conseguenze del fermo

1. Qualora le deficienze di cui all'articolo 22, comma 4, non possano essere prontamente eliminate presso il porto in cui è stato disposto il fermo, l'autorità competente locale può autorizzare la nave a raggiungere il cantiere navale idoneo più vicino, ai fini dell'eliminazione delle stesse, o può imporre che le suddette deficienze siano eliminate entro un termine massimo di trenta giorni.

2. Quando la decisione di inviare la nave in un cantiere navale per riparazioni è dovuta alla non conformità alla risoluzione IMO A.744 (18), per quanto riguarda la documentazione della nave o per quanto riguarda sue insufficienze e deficienze strutturali, l'autorità competente locale può disporre le misurazioni di spessore delle lamiere nel porto di fermo, prima che la nave sia autorizzata a riprendere il mare.

3. Nel caso in cui le deficienze di cui all'articolo 22, comma 5, non possono essere eliminate nel porto in cui é avvenuta l'ispezione, l'autorità competente locale può autorizzare la nave a raggiungere il più vicino cantiere navale adeguatamente attrezzato, scelto dal comandante

della nave congiuntamente all'autorità competente locale ed alle competenti autorità dello Stato di bandiera, previo assenso dell'autorità competente dello Stato in cui si trova il cantiere. Per le deficienze che rappresentano un pericolo per l'ambiente marino, la predetta autorizzazione é rilasciata anche in base agli indirizzi della competente direzione generale del Ministero dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare.

4. L'autorizzazione di cui al comma 3 é concessa nel rispetto delle condizioni indicate dall'amministrazione dello Stato di bandiera ed approvate dall'autorità competente locale: tali condizioni assicurano che la nave possa riprendere il mare senza rischi per la sicurezza e la salute dei passeggeri o dell'equipaggio, per le altre navi e senza rappresentare un potenziale grave pregiudizio per l'ambiente marino, in conformità agli eventuali indirizzi della competente direzione generale del Ministero dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare.

5. L'autorità competente locale, nel caso in cui il cantiere di riparazione si trovi in altro Stato informa l'autorità competente di tale Stato, le parti menzionate all'articolo 22, comma 6, e ogni altro organismo competente, delle condizioni alle quali é stata autorizzata la navigazione e chiede la successiva comunicazione delle azioni intraprese al riguardo.

Art. 24.

Divieto d'accesso ai porti

1. L'accesso ai porti dello Stato è negato alle navi che hanno ripreso il mare senza rispettare le condizioni stabilite nel corso di un'ispezione o che hanno rifiutato di ottemperare alle prescrizioni imposte non recandosi nel previsto cantiere di riparazione, finché il proprietario o l'armatore dell'unità non abbia dimostrato inequivocabilmente all'autorità competente dello Stato membro della Comunità europea in cui sono state riscontrate le deficienze, la piena rispondenza ai pertinenti requisiti delle convenzioni.

2. Nel caso in cui una nave riprenda il mare da un porto dello Stato, senza rispettare le condizioni stabilite nel corso dell'ispezione, ovvero ometta di recarsi presso il previsto cantiere di riparazione, situato in uno Stato non facente parte del MOU di Parigi, l'autorità competente locale informa tempestivamente tutti gli altri Stati membri.

3. Nel caso in cui l'autorità competente di un altro Stato membro autorizzi una nave a raggiungere un porto nazionale per effettuare le necessarie riparazioni e tale nave non si rechi nel predetto porto, l'autorità competente locale informa tempestivamente tutti gli altri Stati membri.

4. In deroga alle disposizioni di cui al comma 1, l'accesso ad un porto dello Stato è consentito dal comandante del porto in casi di forza maggiore, per motivi di sicurezza, per ridurre o minimizzare il rischio di inquinamento o per eliminare deficienze, a condizione che il proprietario, l'armatore o il comandante della nave abbiano adottato provvedimenti adeguati per garantire un accesso sicuro secondo le valutazioni dell'autorità competente locale.

Art. 25.

Diritto di ricorso

1. Fatte salve le procedure di reclamo previste ai sensi del Memorandum d'intesa di Parigi, avverso i provvedimenti di fermo di cui all'articolo 22 ovvero di rifiuto di accesso nei porti di cui all'articolo 24 è esperibile ricorso giurisdizionale al tribunale amministrativo regionale competente per territorio o straordinario al Presidente della Repubblica, da presentarsi nelle forme e con le modalità previste. A tal fine, nei provvedimenti in parola, notificati al proprietario, all'armatore della nave ovvero al suo rappresentante nello Stato membro per il tramite del comandante della nave, è indicato il termine entro il quale è possibile ricorrere e l'autorità cui proporre ricorso. La presentazione del ricorso non determina l'automatica sospensione dell'efficacia del provvedimento opposto.

2. Quando, in conseguenza di un ricorso o di una richiesta presentati dal proprietario o armatore di una nave o dal suo rappresentante, un provvedimento di fermo o di rifiuto di accesso è revocato o modificato, l'autorità competente centrale aggiorna la banca dati sulle ispezioni, provvedendo, entro ventiquattro ore dalla suddetta decisione, alla rettifica dell'informazione presente nella banca dati di cui all'articolo 26 del presente decreto.

Art. 26.

Banca dati delle ispezioni

1. L'autorità competente locale provvede a fornire, al più presto possibile, le informazioni sull'ora effettiva di arrivo e sull'ora effettiva di partenza di ogni nave che fa scalo nei porti e ancoraggi di giurisdizione, insieme all'identificativo del porto in questione, alla banca dati sulle ispezioni, comprendente le funzionalità di cui all'allegato XII, tramite il sistema comunitario per lo scambio di dati SafeSeaNet. La fornitura di tali informazioni alla banca dati sulle ispezioni tramite SafeSeaNet, esenta dalla fornitura di dati ai sensi del punto 1.2 e del punto 2, lettere *a)* e *b)*, dell'allegato XIII del presente decreto.

2. L'autorità competente locale provvede a fornire alla banca dati sulle ispezioni le informazioni relative alle ispezioni effettuate in conformità del presente decreto non appena è ultimato il rapporto sull'ispezione o il fermo è revocato. Entro 72 ore l'autorità competente locale provvede alla convalida, ai fini della pubblicazione, delle informazioni fornite alla banca dati sulle ispezioni.

3. L'autorità competente locale ha accesso a tutte le informazioni registrate nella banca dati sulle ispezioni rilevanti ai fini dell'applicazione delle procedure di ispezione del presente decreto, nonché a qualsiasi dato registrato dalla stessa ed ai dati relativi alle navi di bandiera.

4. Dall'attuazione del presente articolo non devono derivare nuovi o maggiori oneri a carico della finanza pubblica.

Art. 27.

Scambio di informazioni, cooperazione e pubblicazione di notizie

1. L'autorità competente locale provvede ad acquisire i seguenti tipi di informazioni:

a) informazioni notificate in conformità dell'articolo 13 e dell'allegato IV;

b) informazioni relative alle navi che hanno omesso di notificare informazioni conformemente al disposto del presente decreto e dei decreti legislativi 24 giugno 2003, n. 182, e 19 agosto 2005, n. 196, nonché, se del caso, al regolamento (CE) n. 725/2004;

c) informazioni relative a navi che hanno preso il mare senza essersi conformate all'articolo 7 o all'articolo 10 del decreto legislativo 24 giugno 2003, n. 182;

d) informazioni relative a navi alle quali è stato negato l'accesso o che sono state espulse da un porto per motivi di sicurezza;

e) informazioni su anomalie apparenti conformemente all'articolo 14.

2. L'autorità competente centrale fornisce alla Commissione UE le informazioni elencate nell'allegato XIII con la frequenza in esso specificata.

3. Le informazioni relative ad ispezioni, fermi e rifiuti d'accesso, in conformità dell'allegato XIV, sono messe a disposizione ed aggiornate sul sito internet della Commissione UE.

Art. 28.

Rimborso delle spese

1. Le spese inerenti alle ispezioni di cui agli articoli 16 e 17, qualora queste accertino o confermino deficienze che giustifichino il fermo della nave, ed alle ispezioni eseguite in conformità all'articolo 19 ed all'articolo 23, comma 1, sono poste a carico dell'armatore, del raccomandatario marittimo o di altro suo rappresentante nello Stato, in solido con il proprietario, in conformità alle tariffe stabilite con decreto del Ministro delle infrastrutture e dei trasporti, di concerto con il Ministro dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare e con il Ministro dell'economia e delle finanze, del 28 ottobre 2009, pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* 3 novembre 2009, n. 256.

2. Sono altresì poste in solido a carico del proprietario, o dell'armatore o di un suo rappresentante nello Stato i costi relativi alla sosta in porto della nave sottoposta al provvedimento di fermo.

3. Il fermo della nave non può essere revocato finché non si sia provveduto al completo pagamento o non sia stata data garanzia sufficiente per il rimborso delle spese.

Art. 29.

Sanzioni

1. L'armatore, l'agente o il comandante della nave, che viola gli obblighi previsti dall'articolo 13, comma 1, è punito con la sanzione amministrativa pecuniaria da duecentocinquanta euro ad millecinquecento euro.

2. Il pilota che viola l'obbligo di cui all'articolo 14 è punito con la sanzione amministrativa pecuniaria da cinquecento euro a tremila euro.

Art. 30.

Disposizioni abrogative e di coordinamento

1. È abrogato il decreto del Ministro delle infrastrutture e dei trasporti 13 ottobre 2003, n. 305. Conseguentemente i rinvii del decreto del medesimo Ministro in data 28 ottobre 2009, pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* n. 256 del 3 novembre 2009, in tema di «determinazione delle tariffe per l'attività ispettiva condotta a bordo delle unità mercantili» agli articoli 5, 6, 10 e 11, comma 1, del decreto del 13 ottobre 2003, n. 305, sono da intendersi rispettivamente agli articoli 16, 17, 28 e 24, comma 1, del presente decreto.

Art. 31.

Disposizioni finanziarie

1. Dall'attuazione del presente decreto non devono derivare nuovi o maggiori oneri per la finanza pubblica.

2. Le Amministrazioni interessate provvedono all'adempimento dei compiti derivanti dal presente decreto con le risorse umane, strumentali e finanziarie disponibili a legislazione vigente.

Il presente decreto, munito del sigillo dello Stato, sarà inserito nella Raccolta ufficiale degli atti normativi della Repubblica italiana. È fatto obbligo a chiunque spetti di osservarlo e di farlo osservare.

Dato a Roma, addì 24 marzo 2011

NAPOLITANO

BERLUSCONI, *Presidente del Consiglio dei Ministri*

MATTEOLI, *Ministro delle infrastrutture e dei trasporti*

FRATTINI, *Ministro degli affari esteri*

ALFANO, *Ministro della giustizia*

TREMONTI, *Ministro dell'economia e delle finanze*

PRESTIGIACOMO, *Ministro dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare*

ROMANO, *Ministro delle politiche agricole alimentari e forestali*

Visto, *il Guardasigilli:* ALFANO

ALLEGATO *I*

CRITERI MINIMI PER I REQUISITI PROFESSIONALI DEGLI ISPETTORI
(Articolo 5, commi 1 e 7)

1. Gli ispettori, appartenenti unicamente al Corpo delle capitanerie di porto, in possesso dello status giuridico di ufficiale in servizio permanente effettivo ovvero della qualifica di sottufficiale in servizio permanente effettivo, devono:

a) avere adeguata conoscenza teorica ed esperienza pratica in materia di navi e del loro esercizio;

b) essere competenti nell'applicazione delle convenzioni e delle procedure relative al controllo da parte dello Stato di approdo;

c) aver acquisito competenza nell'applicazione della normativa internazionale e comunitaria attraverso programmi di formazione predisposti dall'autorità competente centrale avvalendosi del proprio nucleo didattico-formativo con sede a Genova.

2. Gli ufficiali/sottufficiali ispettori di cui al punto 1 devono essere in possesso almeno di uno dei seguenti requisiti:

a) diploma di scuola secondaria di II livello ad indirizzo trasporti e logistico, ovvero diploma di laurea triennale in scienze nautiche, unitamente al certificato di competenza rilasciato ai sensi della convenzione STCW 78/95 II/2 o III/2, senza le limitazioni legate alla area di navigazione, alla potenza dell'apparato motore ed alla stazza;

b) diploma di laurea in ingegneria navale o meccanica, o altro titolo riconosciuto equipollente dal Ministero dell'istruzione, dell'università e della ricerca scientifica e aver esercitato la professione cui da titolo la laurea per almeno cinque anni;

c) diploma di laurea in ingegneria conseguita ai sensi dell'ordinamento antecedente al decreto ministeriale 4 agosto 2000 del Ministro dell'università e ricerca scientifica e tecnologica, oppure laurea di primo livello in ingegneria industriale o in scienze e tecnologie della navigazione marittima ed aerea ovvero altro titolo riconosciuto equipollente, dal Ministero dell'istruzione, dell'università e della ricerca;

d) diploma di laurea quinquennale in scienze del governo e dell'amministrazione del mare, oppure laurea triennale in scienze organizzative e gestionali marittime e navali, ovvero scienze e gestione delle attività marittime con indirizzo «gestione dell'ambiente marino»;

e) aver svolto il servizio di addetto alla Sezione sicurezza della navigazione per almeno quattro anni nell'ultimo quinquennio;

f) rivestire status di ufficiale in servizio permanente effettivo del ruolo speciale del Corpo delle capitanerie di porto.

3. Il personale, in possesso di uno dei requisiti indicati al punto 2, dopo aver frequentato un corso di formazione PSC presso l'Autorità competente centrale - Nucleo didattico - formativo di Genova , al fine di conseguire, previo superamento di esame finale, la qualifica di ispettore, deve, altresì, alternativamente:

a) prestare almeno un anno di servizio presso le Capitanerie di porto - Sezione sicurezza della navigazione come ispettore dello Stato di bandiera effettuando controlli e certificazioni conformemente alle convenzioni oppure vigilando sulle attività svolte dagli organismi riconosciuti;

b) prestare almeno un anno di formazione pratica presso le autorità competenti locali partecipando all'attività ispettiva sotto la guida di Ufficiali/Sottufficiali ispettori già esperti.

4. Il personale di cui al punto 2, lettera *a)* del presente allegato, deve aver maturato un'esperienza marittima di almeno cinque anni, inclusi i periodi di imbarco, rispettivamente come ufficiale di coperta o ufficiale di macchina ovvero come ispettore dello Stato di bandiera o ausiliario di un ispettore PSC. Tale esperienza comprende un periodo di almeno due anni d'imbarco come ufficiale di coperta o di macchina.

5. Gli ispettori devono essere in grado di comunicare oralmente e per iscritto con i marittimi nella lingua più comunemente usata in navigazione.

6. Sono riconosciuti idonei gli ufficiali ispettori PSC che, pur non in possesso dei requisiti di cui al punto 2, siano già in possesso dell'autorizzazione rilasciata dall'Autorità competente alla data di entrata in vigore del presente decreto.

7. Le ispezioni sul rispetto della normativa internazionale e comunitaria concernente la prevenzione di azioni illecite intenzionale (port/ship security) sono eseguite da ufficiali/sottufficiali ispettori PSC, in possesso di un documento autorizzativo personale, conforme al modello previsto dal decreto del Ministro delle infrastrutture e dei trasporti del 19 dicembre 2003, rilasciato dall'Autorità competente centrale, a seguito di della frequenza di un corso specifico ed al superamento di un esame finale, attestante l'avvenuto raggiungimento di una sufficiente esperienza teorico/pratica in materia di security marittima, comprendente:

a) una buona conoscenza della materia e delle procedure applicative;

b) una buona conoscenza pratica delle tecnologie in materia di security;

c) una adeguata conoscenza di principi, procedure e tecniche di ispezione.

ALLEGATO *II*

MODELLO DI PROFILO DI RISCHIO DELLA NAVE
(articolo 6, comma 2)

				Profilo			
				Nave a rischio elevato (HRS)		Nave a rischio medio (SRS)	Nave a rischio modesto (LRS)
Parametri generici				Criteri	Punteggio ponderato	Criteri	Criteri
1	Tipo di nave			Chimichiera Gasiera Petroliera Portarinfusa Nave passeggeri	2	nave a rischio né elevato né modesto	Tutti i tipi
2	Età della nave			Tutti i tipi > 12 anni	1		Qualsiasi età
3a	Bandiera	Lista BGW (nera, grigia, bianca)		Nera – rischio molto elevato (VH), elevato (da medio (M) a elevato	2		Bianca
3b		Audit IMO		–	–		Si
4a	Organismo riconosciuto	Prestazione	H	_	_		Elevata
			M	_	_		–
			L	Scarsa	1		–
			VL	Scarsissima			–
4b		Riconosciuto dall'UE		_	_		Si
5	Compagnia	Prestazione	H	_	_		Elevata
			M	_	_		_
			L	Scarsa	2		_
			VL	Scarsissima			_
Parametri storici							
6	N. di deficienze registrate in ogni ispezione nei 36 mesi precedenti			Deficienze Non applicabile	_		≤ 5 (e almeno un'ispezione effettuata nei 36 mesi precedenti
7	N. di fermi nei 36 mesi precedenti			Fermi ≥ 2 fermi	1		Nessun fermo

HRS: le navi che soddisfano i criteri totalizzando un punteggio ponderato pari a 5 o più.

LRS: le navi che soddisfano tutti i criteri dei parametri relativi a un rischio modesto.

SRS: tutte le navi che non rientrano nelle suddette categorie.

ALLEGATO *III*

SISTEMA COMUNITARIO DI ISPEZIONE
DA PARTE DELLO STATO DI APPRODO
(Articoli 6, comma 2, 9 e 17)

I seguenti elementi sono inclusi nel sistema comunitario di ispezione da parte dello Stato di approdo.

I. *Profilo di rischio della nave.*

Il profilo di rischio della nave è determinato dalla combinazione dei seguenti parametri generici e storici.

1. Parametri generici:

a) tipo di nave: le navi passeggeri, le petroliere e le chimichiere, le navi gasiere e portarinfuse sono considerate a rischio maggiore;

b) età della nave: le navi che hanno più di dodici anni sono considerate a rischio maggiore;

c) prestazione dello Stato di bandiera:

1) le navi battenti bandiera di uno Stato con una elevata percentuale di fermi all'interno della Comunità e della regione del MOU di Parigi sono considerate a rischio maggiore;

2) le navi battenti bandiera di uno Stato con una modesta percentuale di fermi all'interno della Comunità e della regione del MOU di Parigi sono considerate a rischio minore;

3) le navi battenti bandiera di uno Stato per cui è stato completato un controllo ed è stato eventualmente presentato un piano d'azione correttivo, conformemente sia al quadro che alle procedure per il sistema di audit volontario degli Stati membri dell'IMO, sono considerate a rischio minore. Non appena adottate le misure di cui all'articolo 10, comma 3 della direttiva 2009/16/CE del 23 aprile 2009, lo Stato di bandiera di una tale nave deve dimostrare di aver rispettato il codice per l'applicazione degli strumenti IMO obbligatori;

d) organismi riconosciuti:

1) le navi dotate di certificati rilasciati da organismi riconosciuti con un livello di prestazione basso o molto basso in relazione alle loro percentuali di fermi all'interno della Comunità e della regione del MOU di Parigi sono considerate a rischio maggiore;

2) le navi dotate di certificati rilasciati da organismi riconosciuti con un livello di prestazione elevato in relazione alle loro percentuali di fermi all'interno della Comunità e della regione del MOU di Parigi sono considerate a rischio minore;

3) le navi dotate di certificati rilasciati da organismi riconosciuti ai sensi del regolamento (CE) n. 391/2009 sono considerate a rischio minore;

e) performance della compagnia:

1) le navi di una compagnia con livello di performance basso o molto basso, stabilita sulla base delle deficienze delle sue navi e delle percentuali di fermi all'interno della Comunità e della regione del MOU di Parigi, sono considerate a rischio maggiore;

2) le navi di una compagnia con performance elevata, stabilita sulla base delle deficienze delle sue navi e delle percentuali di fermi all'interno della Comunità e della regione del MOU di Parigi, sono considerate a rischio minore.

2. Parametri storici:

a) le navi che sono state sottoposte a fermo più di una volta sono considerate a rischio maggiore;

b) le navi sulle quali, durante l'ispezione o le ispezioni effettuate nel periodo di cui all'allegato II, sono state constatate meno deficienze di quelle ivi indicate, sono considerate a rischio minore;

c) le navi che non sono state sottoposte a fermo nel periodo di cui all'allegato II sono considerate a rischio minore.

I parametri di rischio sono combinati utilizzando una ponderazione che rispecchia l'influenza relativa di ogni parametro sul rischio complessivo della nave, allo scopo di stabilire i seguenti profili di rischio della nave:

rischio elevato;

rischio medio;

rischio modesto.

Nel determinare i suddetti profili di rischio è attribuita maggiore importanza ai parametri relativi a tipo di nave, prestazione dello Stato di bandiera, organismi riconosciuti e prestazione della compagnia.

II. *Ispezione delle navi.*

1. Ispezioni periodiche: le ispezioni periodiche sono effettuate a intervalli di tempo prestabiliti. La loro frequenza è determinata dal profilo di rischio della nave. L'intervallo tra le ispezioni periodiche per le navi a rischio elevato non supera i sei mesi. La frequenza delle ispezioni periodiche per le navi con altri profili di rischio diminuisce con il diminuire del rischio.

L'autorità competente locale effettua un'ispezione periodica su:

ogni nave con un profilo di rischio elevato che non è stata sottoposta a ispezione in un porto o ancoraggio nell'ambito della Comunità o della regione del MOU di Parigi nel corso degli ultimi sei mesi. Le navi a rischio elevato possono essere sottoposte ad ispezione a partire dal quinto mese;

ogni nave con un profilo di rischio medio che non è stata sottoposta a ispezione in un porto o ancoraggio nell'ambito della Comunità o della regione del MOU di Parigi nel corso degli ultimi dodici mesi. Le navi a rischio medio possono essere sottoposte ad ispezione a partire dal decimo mese;

ogni nave con un profilo di rischio modesto che non è stata sottoposta a ispezione in un porto o ancoraggio all'interno della Comunità o della regione del MOU di Parigi nel corso degli ultimi trentasei mesi. Le navi a rischio modesto possono essere sottoposte ad ispezione a partire dal ventiquattresimo mese.

2. Ispezioni supplementari: le navi alle quali si applicano i seguenti fattori di priorità assoluta o imprevisti sono sottoposte ad ispezione indipendentemente dal periodo intercorso dalla loro ultima ispezione periodica. La decisione sulla necessità di effettuare un'ispezione supplementare sulla scorta di fattori imprevisti è tuttavia lasciata alla valutazione professionale dell'ispettore.

2A. Fattori di priorità assoluta: le navi alle quali si applicano i seguenti fattori di priorità assoluta sono sottoposte ad ispezione indipendentemente dal periodo intercorso dalla loro ultima ispezione periodica:

navi che sono state sospese o ritirate dalla loro classe per ragioni di sicurezza dopo l'ultima ispezione effettuata nella Comunità o nella regione del MOU di Parigi;

navi che sono state oggetto di segnalazione o notifica da parte di un altro Stato membro;

navi che non possono essere identificate nella banca dati sulle ispezioni;

navi che:

sono state coinvolte in collisioni o si sono arenate o incagliate durante l'avvicinamento al porto;

sono state oggetto di un'accusa di presunta violazione delle norme sullo scarico di sostanze o effluenti pericolosi, oppure

hanno eseguito manovre errate o pericolose, non rispettando le misure adottate dall'IMO in materia o le pratiche e procedure per la sicurezza della navigazione.

2B. Fattori imprevisti: le navi alle quali si applicano i seguenti fattori imprevisti possono essere sottoposte ad ispezione indipendentemente dal periodo intercorso dalla loro ultima ispezione periodica. La decisione di effettuare tale ispezione supplementare è lasciata alla valutazione professionale dell'autorità competente locale:

navi che non si sono conformate alla versione applicabile della raccomandazione IMO sulla navigazione di avvicinamento al Mar Baltico;

navi con certificati rilasciati da un organismo precedentemente riconosciuto il cui riconoscimento è stato ritirato dopo l'ultima ispezione effettuata nella Comunità o nella regione del MOU di Parigi;

navi che, su segnalazione di piloti o autorità o enti portuali, risultano avere anomalie apparenti tali da non permettere loro di navigare in condizioni di sicurezza o che costituiscono un rischio per l'ambiente ai sensi dell'articolo 14 del presente decreto;

navi che non si sono attenute ai requisiti di notifica pertinenti di cui all'articolo 13 del presente decreto, alla direttiva 2000/59/CE, recepita con decreto legislativo n. 182/2003 del 24 giugno 2003, alla direttiva 2002/59/CE, recepita con decreto legislativo n. 196/2005 del 19 agosto 2005 e, se del caso, al regolamento (CE) n. 725/2004;

navi che sono state oggetto di rapporto o esposto da parte del comandante, di un membro dell'equipaggio o di persone o organismi aventi un interesse legittimo alla sicurezza di esercizio della nave, alle condizioni di vita o di lavoro a bordo o alla prevenzione dell'inquinamento, sempre che l'autorità competente locale in questione ritenga che il rapporto o l'esposto non siano manifestamente infondati;

navi che in precedenza sono state sottoposte a fermo oltre tre mesi prima;

navi per le quali sono segnalate deficienze non corrette, ad eccezione di quelle per cui le deficienze dovevano essere corrette entro quattordici giorni dalla partenza e delle deficienze che dovevano essere corrette prima della partenza;

navi per le quali sono segnalati problemi relativi al tipo di carico, in particolare carichi nocivi o pericolosi;

navi che sono state gestite in modo da costituire un pericolo per le persone, le cose o l'ambiente;

navi per le quali sono giunte da fonte attendibile informazioni secondo cui i parametri di rischio non corrispondono a quelli registrati, con la conseguenza che il livello di rischio risulta maggiore.

3. Regime di selezione.

3A. Le navi di priorità I sono ispezionate come segue:

a) un'ispezione estesa è effettuata su:

ogni nave con un profilo di rischio elevato non ispezionata negli ultimi sei mesi;

ogni nave passeggeri, petroliera, gasiera, chimichiera o portarinfusa di oltre dodici anni e con un profilo di rischio medio, non ispezionata negli ultimi dodici mesi;

b) un'ispezione iniziale o più dettagliata, a seconda dei casi, è effettuata su:

ogni nave diversa da una nave passeggeri, da una petroliera, gasiera, chimichiera o portarinfusa di oltre dodici anni e con un profilo di rischio medio, non ispezionata negli ultimi dodici mesi;

c) in caso di fattore di priorità assoluta:

un'ispezione più dettagliata o estesa, a seconda della valutazione professionale dell'ispettore, è effettuata su ogni nave con un profilo di rischio elevato e su ogni nave passeggeri, petroliera, gasiera, chimichiera o portarinfusa di oltre dodici anni;

un'ispezione più dettagliata è effettuata su ogni nave diversa da una nave passeggeri, da una petroliera, gasiera, chimichiera o portarinfusa di oltre dodici anni.

3B. Qualora l'autorità competente decida di ispezionare una nave di priorità II, si applica quanto segue:

a) un'ispezione estesa è effettuata su:

ogni nave con un profilo di rischio elevato non ispezionata negli ultimi cinque mesi;

ogni nave passeggeri, petroliera, gasiera, chimichiera o portarinfusa di oltre dodici anni e con un profilo di rischio medio, non ispezionata negli ultimi dieci mesi;

ogni nave passeggeri, petroliera, gasiera, chimichiera o portarinfusa di oltre dodici anni e con un profilo di rischio modesto, non ispezionata negli ultimi ventiquattro mesi;

b) un'ispezione iniziale o più dettagliata, a seconda dei casi, è effettuata su:

ogni nave diversa da una nave passeggeri, da una petroliera, gasiera, chimichiera o portarinfusa di oltre dodici anni e con un profilo di rischio medio, non ispezionata negli ultimi dieci mesi;

ogni nave diversa da una nave passeggeri, da una petroliera, gasiera, chimichiera o portarinfusa di oltre dodici anni e con un profilo di rischio modesto, non ispezionata negli ultimi ventiquattro mesi;

c) in caso di fattore imprevisto:

un'ispezione più dettagliata o estesa, a seconda della valutazione professionale dell'ispettore, è effettuata su ogni nave con un profilo di rischio elevato o su ogni nave passeggeri, petroliera, gasiera, chimichiera o portarinfusa di oltre dodici anni;

un'ispezione più dettagliata è effettuata su ogni nave diversa da una nave passeggeri, da una petroliera, gasiera, chimichiera o portarinfusa di oltre dodici anni.

ALLEGATO *IV*

COMUNICAZIONE PREVENTIVA D'ARRIVO
(Articolo 13, comma 1)

Informazioni da comunicare in conformità dell'articolo 13, comma 1:

le informazioni sotto elencate sono trasmesse all'autorità competente locale almeno tre giorni prima dell'ora prevista di arrivo nel porto o ancoraggio ovvero prima di lasciare il porto precedente, se si ritiene che il viaggio debba durare meno di tre giorni:

a) elementi di identificazione della nave (nome, nominativo internazionale, numero di identificazione IMO o numero MMSI);

b) durata prevista dello scalo;

c) per le navi cisterna:

1) configurazione: monoscafo, monoscafo con SBT, doppio scafo;

2) condizioni delle cisterne di carico e di zavorra: piene, vuote, altro;

3) volume e natura del carico;

d) operazioni programmate nel porto o ancoraggio di destinazione (carico, scarico, altro);

e) ispezioni obbligatorie, lavori di manutenzione e riparazione, programmate da eseguire nel porto di destinazione;

f) data dell'ultima ispezione estesa nella regione del MOU di Parigi.

ALLEGATO *V*

ELENCO DEI CERTIFICATI E DOCUMENTI
(Articolo 16, comma 1, lettera a)

1) Certificato internazionale di stazza (1969);

2) certificato di sicurezza per nave passeggeri;

certificato di sicurezza di costruzione per nave da carico;

certificato di sicurezza per le dotazioni di nave da carico;

certificato di sicurezza radio per nave da carico;

certificato di esenzione, compreso, se del caso, l'elenco dei carichi;

certificato di sicurezza per nave da carico;

3) certificato internazionale di sicurezza marittima (ISSC);

4) registro sinottico (Continuous Synopsis Record);

5) certificato internazionale di idoneità per il trasporto alla rinfusa di gas liquefatti;

certificato di idoneità per il trasporto alla rinfusa di gas liquefatti;

6) certificato internazionale di idoneità per il trasporto alla rinfusa di prodotti chimici pericolosi;

certificato di idoneità per il trasporto alla rinfusa di prodotti chimici pericolosi;

7) certificato internazionale per la prevenzione dell'inquinamento da olio minerale;

8) certificato internazionale per la prevenzione dell'inquinamento per il trasporto alla rinfusa di prodotti chimici liquidi pericolosi;

9) certificato internazionale di bordo libero (1966);

certificato internazionale di esenzione di bordo libero;

10) registro degli idrocarburi, parti I e II;

11) registro del carico;

12) tabella minima di armamento;

13) certificati o altri documenti necessari in conformità delle disposizioni della STCW 78/95;

14) certificati medici (*cfr.* convenzione ILO n. 73 concernente l'esame medico dei marittimi);

15) tabella delle disposizioni di lavoro a bordo (convenzione OIL n. 180 e STCW 78/95);

16) registro delle ore di lavoro e di riposo dei marittimi (convenzione OIL n. 180);

17) informazioni sulla stabilità;

18) copia del documento di conformità e del certificato di gestione della sicurezza rilasciati in conformità del codice internazionale di gestione della sicurezza delle navi e della prevenzione dell'inquinamento (codice *ISM)* (SOLAS 74, capitolo *IX)*;

19) certificati sulla robustezza dello scafo della nave e i macchinari, rilasciati dall'organismo riconosciuto in questione (richiesti solo se la nave mantiene la classe con un organismo riconosciuto);

20) documento di conformità con i requisiti specifici previsti per le navi che trasportano merci pericolose;

21) certificato di sicurezza delle unità veloci e autorizzazione all'esercizio per unità veloci;

22) elenco speciale o manifesto delle merci pericolose o piano dettagliato di stivaggio;

23) giornale di bordo contenente le registrazioni di prove ed esercitazioni, incluse le esercitazioni di sicurezza, e registro dei verbali di ispezione e manutenzione della dotazione di salvataggio e relative disposizioni, nonché delle attrezzature e disposizioni antincendio;

24) certificato di sicurezza per navi adibite a servizi speciali;

25) certificato di sicurezza di unità mobili di trivellazione off-shore;

26) per le petroliere,il registro relativo al monitoraggio della discarica di idrocarburi e il suo sistema di controllo dell'ultimo viaggio in zavorra;

27) ruolo d'appello, piano di lotta antincendio e, per le navi passeggeri, piano antiavaria;

28) piano di emergenza per inquinamento da olio minerale;

29) documentazione sui rapporti di ispezione (in caso di portarinfuse e petroliere);

30) rapporti delle precedenti ispezioni da parte dello Stato di approdo;

31) per le navi passeggeri ro-ro, informazioni sul rapporto massimo A/A;

32) documento di autorizzazione per il trasporto di granaglie;

33) manuale di rizzaggio del carico;

34) piano di gestione dei rifiuti e registro dei rifiuti;

35) sistema di supporto decisionale per i comandanti delle navi passeggeri;

36) piano di cooperazione SAR (Servizio di ricerca e salvataggio) per navi passeggeri in servizio su rotte fisse;

37) elenco dei limiti operativi per navi passeggeri;

38) libretto per portarinfuse;

39) piano di carico e scarico per portarinfuse;

40) certificato di assicurazione o altra garanzia finanziaria relativa alla responsabilità civile per i danni da inquinamento da idrocarburi (convenzione internazionale sulla responsabilità civile per i danni derivanti da inquinamento da idrocarburi, 1992);

41) certificati richiesti ai sensi della direttiva 2009/20/CE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 23 aprile 2009, sull'assicurazione degli armatori per i crediti marittimi (1);

42) certificati richiesti ai sensi del regolamento (CE) n. 392/2009 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 23 aprile 2009, relativo alla responsabilità dei vettori che trasportano passeggeri via mare in caso di incidente;

43) certificato internazionale per la prevenzione dell'inquinamento atmosferico (IAPP - EIAPP);

44) certificato internazionale per la prevenzione dell'inquinamento da acque reflue.

ALLEGATO *VI*

ESEMPI DI «FONDATI MOTIVI»
(Articolo 16, comma 3)

A. Esempi di fondati motivi per un'ispezione più dettagliata:

1) navi contemplate nell'allegato I, punti 2A e 2B;

2) inadeguata tenuta del registro degli idrocarburi;

3) rilevamento di imprecisioni durante l'esame dei certificati e di altra documentazione;

4) indicazioni che i membri dell'equipaggio non sono in grado di soddisfare le condizioni relative alla comunicazione a bordo di cui all'articolo 18 della direttiva 2008/106/CE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 19 novembre 2008, concernente i requisiti minimi di formazione per la gente di mare, così come decretato dall'articolo 17 del decreto del Presidente della Repubblica 9 maggio 2001, n. 324, e successivi emendamenti;

5) un certificato è stato ottenuto con la frode o il titolare di un certificato non è la persona alla quale tale certificato è stato rilasciato in origine;

6) la nave ha un comandante, un ufficiale o un marinaio titolare di un certificato rilasciato da un Paese che non ha ratificato la STCW 78/95;

7) prove a dimostrazione che le operazioni di carico e scarico e altre operazioni non sono effettuate in condizioni di sicurezza o in conformità degli orientamenti dell'IMO: ad esempio, il contenuto di ossigeno nella condotta principale di gas inerte delle cisterne di carico supera i livelli massimi prescritti;

8) impossibilità del comandante di una petroliera di mostrare il registro relativo al monitoraggio della discarica di idrocarburi e il suo sistema di controllo dell' ultimo viaggio in zavorra;

9) mancanza di un ruolo d'appello aggiornato o scarsa conoscenza, da parte dei membri dell'equipaggio, dei rispettivi compiti in caso di incendio o di abbandono della nave;

10) emissione di falsi allarmi per soccorso non seguiti da idonee procedure di cancellazione;

11) mancanza delle principali dotazioni o delle sistemazioni richieste dalle convenzioni;

12) condizioni di eccessiva insalubrità a bordo della nave;

13) prove tratte da osservazioni o dall'impressione generale dell'ispettore secondo cui esistono serie deficienze o grave deterioramento della carena o delle strutture atti a pregiudicare l'integrità strutturale della nave, la sua tenuta stagna all'acqua o la sua tenuta stagna alle intemperie;

14) informazioni o prove che il comandante o l'equipaggio non ha dimestichezza con operazioni di bordo essenziali relative alla sicurezza della nave o alla prevenzione dell'inquinamento o che tali operazioni non sono state effettuate.

15) assenza di una tabella delle disposizioni di lavoro a bordo o di registri delle ore di lavoro o di riposo dei marittimi;

16) violazione degli obblighi di informazione previsti dall'articolo 25 del decreto legislativo n. 196 del 2005 e successive modificazioni ed integrazioni (recepimento della direttiva 2002/59/CE, come modificata dalla direttiva 2009/17/CE).

B. Esempi di fondati motivi per il controllo delle navi su aspetti relativi alla sicurezza:

1) l'ispettore può individuare fondati motivi per avviare ulteriori misure di controllo sulla sicurezza nel

corso dell'ispezione iniziale del controllo da parte dello Stato di approdo se:

1.1) il certificato ISSC non è valido o è scaduto;

1.2) il livello di sicurezza della nave è inferiore a quello del porto;

1.3) le esercitazioni riguardanti la sicurezza della nave non sono state effettuate;

1.4) le registrazioni delle ultime dieci interfacce nave/porto o nave/nave non sono complete;

1.5) vi è la prova o è stato osservato che i membri del personale della nave che svolgono ruoli chiave non sono in grado di comunicare fra loro;

1.6) sono rilevate prove basate su osservazioni che sussistono gravi deficienze nei dispositivi di sicurezza;

1.7) esistono informazioni provenienti da terzi, come un rapporto o un esposto, riguardanti questioni di sicurezza;

1.8) la nave detiene un certificato di sicurezza internazionale (ISSC) provvisorio rilasciato successivamente e, in base al giudizio professionale dell'ispettore, uno dei motivi della nave o compagnia per richiedere tale certificato consiste nell'evitare di dover conformarsi pienamente alla regola della SOLAS 74 capitolo XI-2 e alla parte A del codice ISPS, oltre il periodo del certificato provvisorio iniziale. La parte A del codice ISPS specifica le circostanze nelle quali può essere rilasciato un certificato provvisorio;

2) ove siano accertati i fondati motivi sopradescritti, o motivi diversi da quelli sopraelencati, l'ispettore decide, quindi, quali ulteriori misure di controllo siano necessarie tenendo conto del livello di sicurezza conformemente alla regola 9 della convenzione SOLAS 74, capitolo XI.

ALLEGATO *VII*

ISPEZIONE ESTESA
(Articolo 17)

Un'ispezione estesa concerne in particolare le condizioni generali dei seguenti settori a rischio:

documentazione;

condizioni strutturali;

tenuta stagna alle intemperie;

sistemi di emergenza;

comunicazioni radio;

operazioni di carico;

sicurezza antincendio;

allarmi;

condizioni di vita e di lavoro;

apparecchiature di navigazione;

mezzi di salvataggio;

merci pericolose;

motori principali e ausiliari;

prevenzione dell'inquinamento.

Inoltre ferma restando la loro fattibilità materiale o eventuali limitazioni connesse alla sicurezza delle persone, della nave o del porto, un'ispezione estesa include la verifica di specifiche voci di settori a rischio a seconda del tipo di navi ispezionate, come stabilito in conformità dell'articolo 16, comma 4.

ALLEGATO *VIII*

PROCEDURE DI CONTROLLO DELLE NAVI
(Articolo 18)

Allegato 1 «Procedure di controllo dello Stato di approdo» (PSCOs) del MOU di Parigi e seguenti istruzioni dello stesso, nella loro versione aggiornata:

Instruction 33/2000/02: Operational Control on Ferries and Passenger Ships (Istruzione 33/2000/02: Controllo operativo sulle navi traghetto e passeggeri);

Instruction 35/2002/02: Guidelines for PSCOs on Electronic Charts [Istruzione 35/2002/02: Orientamenti per gli ispettori responsabili del controllo da parte dello Stato di approdo (PSCO) in materia di carte elettroniche];

Instruction 36/2003/08: Guidance for Inspection on Working and Living Conditions (Istruzione 36/2003/08: Orientamenti per l'ispezione delle condizioni di lavoro e di vita);

Instruction 37/2004/02: Guidelines in Compliance with STCW 78/95 Convention as Amended (Istruzione 37/2004/02: Orientamenti ai sensi della convenzione STCW 78/95 modificata);

Instruction 37/2004/05: Guidelines on the Inspection of Hours of Work/Rest (Istruzione 37/2004/05: Orientamenti per l'ispezione concernente le ore di lavoro/riposo);

Instruction 37/2004/10: Guidelines for Port State Control Officers on Security Aspects (Istruzione 37/2004/10: Orientamenti per gli ispettori responsabili del controllo da parte dello Stato di approdo sugli aspetti relativi alla sicurezza);

Instruction 38/2005/02: Guidelines for PSCO's Checking a Voyage Data Recorder (VDR) [Istruzione 38/2005/02: Orientamenti per la verifica, da parte degli PSCO, dei dispositivi di registrazione dei dati di navigazione (VDR)];

Instruction 38/2005/05: Guidelines on MARPOL 73/78 Annex I (Istruzione 38/2005/05: Orientamenti sull'allegato I della convenzione MARPOL 73/78);

Instruction 38/2005/07: Guidelines on the Control of the Condition Assessment Scheme (CAS) of Single Hull Oil Tankers [Istruzione 38/2005/07: Orientamenti sul controllo del regime di valutazione delle condizioni delle navi (CAS) delle petroliere motoscafo];

Instruction 39/2006/01: Guidelines for the Port State Control Officer on on the ISM Code (Istruzione 39/2006/01: Orientamenti per gli ispettori responsabili del controllo da parte dello Stato di approdo sul codice internazionale di gestione della sicurezza (ISM)];

Instruction 39/2006/02: Guidelines for Port State Control Officers on Control of GMDSS (Istruzione

39/2006/02: Orientamenti per gli ispettori responsabili del controllo da parte dello Stato di approdo sul controllo del sistema globale di sicurezza e soccorso in mare (GMDSS)];

Instruction 39/2006/03: Optimisation of Banning and Notification Checklist (Istruzione 39/2006/03 Ottimizzazione della lista di controllo delle messe al bando e delle notifiche);

Instruction 39/2006/10: Guidlines for PSCOs for the Examination of Ballast Tanks and Main Power Failure Simulation (black-out test) (Istruzione 39/2006/10: Orientamenti per gli PSCO per l'esame delle cisterne di zavorra e la simulazione di guasto del generatore principale (black-out test)];

Instruction 39/2006/11: Guidance for Checking the Structure of Bulk Carriers (Istruzione 39/2006/11 Orientamenti per le verifiche concernenti la struttura delle navi portarinfuse);

Instruction 39/2006/12: Code of Good Practice for Port State Control Officers (Istruzione 39/2006/12 Codice di buone pratiche per gli ispettori responsabili del controllo da parte dello Stato di approdo);

Instruction 40/2007/04: Criteria for Responsibility Assessment of Recognised Organisations (R/O) (Istruzione 40/2007/04: Criteri per la valutazione della responsabilità degli organismi riconosciuti);

Instruction 40/2007/09: Guidelines for Port State Control Inspections for Compliance with Annex VI of MARPOL 73/78 (Istruzione 40/2007/09: Orientamenti per gli ispettori responsabili del controllo da parte dello Stato di approdo per conformarsi all'allegato VI della convenzione MARPOL 73/78).

ALLEGATO *IX*

RIFIUTO DI ACCESSO A PORTI ED ANCORAGGI ALL'INTERNO DELLA COMUNITÀ EUROPEA (Articolo 20)

1. In presenza delle condizioni di cui all'articolo 19, comma 1, l'autorità competente locale del porto nel quale è deciso il terzo fermo della nave informa per iscritto il comandante della nave del fatto che sarà emesso un provvedimento di rifiuto di accesso che sarà immediatamente applicabile dopo che la nave avrà lasciato il porto. Il provvedimento di rifiuto di accesso diventa immediatamente applicabile dopo che la nave ha lasciato il porto una volta che le deficienze che hanno portato al fermo siano state corrette.

2. L'autorità competente locale invia copia del provvedimento di rifiuto di accesso all'Amministrazione dello Stato di bandiera, all'organismo riconosciuto interessato, agli altri Stati membri e agli altri firmatari del MOU di Parigi, alla Commissione e al segretariato del MOU di Parigi. L'autorità competente locale aggiorna inoltre tempestivamente la banca dati sulle ispezioni con le informazioni relative al rifiuto di accesso.

3. Per la revoca del provvedimento di rifiuto di accesso il proprietario o l'armatore rivolge domanda formale all'autorità competente locale che ha emanato il provvedimento. La domanda è corredata di un documento dell'Amministrazione dello Stato di bandiera, rilasciato in seguito ad una visita a bordo da parte di un ispettore da essa debitamente autorizzato, attestante che la nave è pienamente conforme alle disposizioni applicabili delle convenzioni. L'Amministrazione dello Stato di bandiera fornisce all'autorità competente locale la prova dell'avvenuta visita a bordo.

4. La domanda di revoca del provvedimento di rifiuto di accesso deve essere altresì corredata, eventualmente, di un documento della società di classificazione della nave, in seguito ad una visita a bordo da parte di un suo ispettore, attestante che la nave è conforme alle norme di classificazione specificate dalla società in questione. La società di classificazione fornisce all'autorità competente locale la prova dell'avvenuta visita a bordo.

5. Il provvedimento di rifiuto di accesso può essere revocato soltanto trascorso il periodo di cui all'articolo 18 del presente decreto, a seguito di una nuova ispezione della nave effettuata in un porto concordato. Se il porto concordato si trova in uno Stato membro, l'autorità competente di tale Stato, su richiesta dell'autorità competente locale che ha emanato il provvedimento di rifiuto di accesso, può autorizzare la nave ad entrare nel porto concordato affinché possa essere effettuata la nuova ispezione. In tali casi, non possono essere effettuate operazioni di carico nel porto fino a che il provvedimento di rifiuto di accesso sia stato revocato.

6. Se il fermo che ha portato al provvedimento di rifiuto di accesso era conseguente anche a deficienze nella struttura della nave, l'autorità competente locale che lo ha emanato può esigere che taluni spazi, fra i quali gli spazi di carico e le cisterne, siano resi disponibili per un esame nel corso della nuova ispezione.

7. La nuova ispezione è effettuata dall'autorità competente locale che ha emanato il provvedimento di rifiuto di accesso o dall'autorità competente del porto di destinazione con l'accordo dell'autorità competente locale che ha emanato il provvedimento di rifiuto di accesso. L'autorità competente locale può esigere un preavviso fino a quattordici giorni per la nuova ispezione. Sono fornite tutte le prove richieste dallo Stato membro in questione che la nave è pienamente conforme ai requisiti applicabili delle convenzioni.

8. La nuova ispezione consiste in un'ispezione estesa che riguardi quantomeno gli elementi pertinenti di cui all'allegato VII.

9. I costi derivanti da detta ispezione estesa sono totalmente a carico del proprietario o dell'armatore.

10. Se i risultati dell'ispezione estesa soddisfano l'autorità competente locale a norma dell'allegato VII, il provvedimento di rifiuto di accesso è revocato e la compagnia di appartenenza della nave ne è informata per iscritto.

11. L'autorità competente locale informa per iscritto della sua decisione anche l'Amministrazione dello Stato di bandiera, la società di classificazione interessata, gli altri Stati membri, gli altri firmatari del MOU di Parigi, la Commissione e il segretariato del MOU di Parigi. L'autorità competente locale deve inoltre aggiornare tempe-

stivamente la banca dati sulle ispezioni con le informazioni relative alla revoca del provvedimento di rifiuto di accesso.

12. Le informazioni relative alle navi cui è stato rifiutato l'accesso nei porti all'interno della Comunità sono rese disponibili nella banca dati sulle ispezioni e rese pubbliche ai sensi delle disposizioni dell'articolo 26 della direttiva 2009/16/CE dell'allegato XIII alla stessa.

ALLEGATO *X*

RAPPORTO DI ISPEZIONE
(Articolo 21)

Il rapporto di ispezione comprende quantomeno i seguenti elementi:

I. informazioni generali:

1) autorità competente che ha redatto il rapporto;

2) data e luogo dell'ispezione;

3) nome della nave ispezionata;

4) bandiera;

5) tipo di nave (come indicato nel certificato di gestione di sicurezza);

6) numero di identificazione IMO;

7) nominativo internazionale;

8) stazza (GT);

9) portata lorda (eventuale);

10) anno di costruzione, determinato in base alla data indicata nei certificati di sicurezza della nave;

11) la o le società di classificazione e altri organismi, ove pertinente, che hanno eventualmente rilasciato alla nave i certificati di classe;

12) l'organismo o gli organismi riconosciuti e/o altre parti che hanno rilasciato alla nave certificati conformemente alle convenzioni applicabili in nome dello Stato di bandiera;

13) nome ed indirizzo della compagnia di navigazione o dell'armatore della nave;

14) nome ed indirizzo del noleggiatore responsabile della scelta della nave e tipo di noleggio per le navi portarinfuse liquide o secche;

15) data finale di stesura del rapporto di ispezione;

16) indicazione dell'eventualità che informazioni dettagliate relative a un'ispezione o a un fermo siano pubblicate.

II. Informazioni relative all'ispezione:

1) certificati rilasciati in applicazione delle pertinenti convenzioni, autorità od organismo che ha rilasciato il certificato o i certificati con indicazione delle date di rilascio e di scadenza;

2) parti o elementi della nave che sono stati sottoposti ad ispezione (nel caso di ispezione dettagliata o estesa);

3) porto e data dell'ultima visita di controllo intermedia o annuale oppure di rinnovo e nome dell'organismo che l'ha effettuata;

4) tipo di ispezione (ispezione, ispezione più dettagliata, ispezione estesa);

5) natura delle deficienze;

6) misure adottate.

III. Informazioni supplementari in caso di fermo:

1) data del provvedimento di fermo;

2) data della revoca del provvedimento di fermo;

3) natura delle deficienze che hanno motivato il provvedimento di fermo (eventuali riferimenti alle convenzioni);

4) se pertinente, indicazione dell'eventuale responsabilità dell'organismo riconosciuto o di qualsiasi altro organismo privato che ha effettuato la visita di controllo relativamente alla carenza che, da sola o in combinazione con altri fattori, ha determinato il fermo;

5) misure adottate.

ALLEGATO *XI*

CRITERI PER IL FERMO DI UNA NAVE
(Articolo 22, comma 5)

Introduzione.

Per stabilire se le deficienze rilevate durante un'ispezione giustificano il fermo della nave, l'ispettore si conforma ai criteri menzionati nei punti 1) e 2) in appresso.

Nel punto 3) è riportato un elenco di deficienze che possono di per sé giustificare il fermo della nave (*cfr.* articolo 21, comma 4).

Quando il motivo del fermo deriva da un'avaria accidentale subita nel viaggio della nave verso un porto, il provvedimento di fermo non è emanato sempreché:

a) sia stato tenuto debito conto degli obblighi di cui alla regola I/11, lettera *c)*, della SOLAS 74 concernente la notifica all'Amministrazione dello Stato di bandiera, all'ispettore nominato o all'organismo riconosciuto competente per il rilascio del certificato pertinente;

b) prima dell'ingresso nel porto, il comandante o il proprietario della nave abbia trasmesso all'autorità competente dello Stato di approdo informazioni sulle circostanze dell'avaria accidentale e del danno subito ed informazioni sulla notifica obbligatoria all'amministrazione dello Stato di bandiera;

c) sia stata intrapresa dalla nave un'idonea azione intesa ad ovviare alla carenza e sufficiente a soddisfare l'autorità;

d) l'autorità, dopo aver ricevuto notifica del completamento dei lavori intesi ad ovviare alla carenza, abbia constatato che le deficienze chiaramente pericolose per la sicurezza, la salute o l'ambiente sono state eliminate.

1. Criteri principali.

Nell'esprimere il suo giudizio professionale sull'opportunità di sottoporre una nave a fermo, l'ispettore deve attenersi ai seguenti criteri:

determinazione dei tempi.

Le navi che presentano un rischio per la navigazione devono essere sottoposte a fermo subito dopo la prima

ispezione, a prescindere dal periodo di tempo in cui la nave rimane nel porto;

criterio.

La nave deve essere sottoposta a fermo se le deficienze sono sufficientemente gravi da giustificare il fatto che l'ispettore ritorni sulla nave stessa per verificare che vi sia stato posto rimedio prima che essa salpi.

La necessità che l'ispettore ritorni sulla nave qualifica la gravità delle deficienze. Tuttavia ciò non impone tale obbligo in ogni caso. Ciò implica che l'autorità deve verificare in un modo o nell'altro, preferibilmente mediante un'ulteriore visita, che si sia posto rimedio alle deficienze prima della partenza.

2. Applicazione dei criteri principali.

Nel decidere se le deficienze riscontrate in una nave sono sufficientemente gravi da giustificare il fermo, l'ispettore deve porsi i seguenti quesiti:

1) la nave ha la pertinente e valida documentazione?

2) la nave dispone dell'equipaggio richiesto nel documento sulla composizione minima degli equipaggi?

Durante l'ispezione l'ispettore deve inoltre verificare se, nel corso di tutto il successivo viaggio, la nave e/o l'equipaggio siano in grado di:

3) navigare in maniera sicura;

4) effettuare in sicurezza le operazioni di carico e di trasporto e controllarne le condizioni;

5) far funzionare la sala macchine in maniera sicura;

6) mantenere propulsione e governo adeguati;

7) disporre di efficaci attrezzature antincendio in ogni parte della nave, se necessario;

8) abbandonare la nave velocemente e in maniera sicura e effettuare salvataggi, se necessario;

9) prevenire l'inquinamento dell'ambiente;

10) mantenere un'adeguata stabilità;

11) mantenere un'adeguata tenuta stagna;

12) comunicare in situazioni di pericolo, se necessario;

13) provvedere affinché vi siano condizioni di sicurezza e di igiene a bordo;

14) fornire tutte le informazioni possibili in caso di incidente.

Se la risposta a uno di questi quesiti è negativa, tenuto conto di tutte le deficienze riscontrate, è assolutamente necessario prendere in considerazione il fermo della nave. Anche una combinazione di deficienze di tipo meno grave può dar luogo al fermo della nave.

3. Per agevolare l'ispettore nell'applicazione dei presenti orientamenti, segue un elenco di deficienze, in base alle diverse convenzioni e/o codici, che, per la loro gravità, possono giustificare il fermo della nave. L'elenco non vuole essere completo.

3.1. Aspetti generali:

mancanza dei certificati e documenti validi richiesti dagli strumenti pertinenti. Tuttavia, le navi battenti bandiera di uno Stato che non è parte di una convenzione pertinente o che non ha attuato un altro strumento pertinente non devono recare a bordo i certificati previsti da detta convenzione o altro strumento pertinente. La mancanza dei certificati richiesti non potrebbe quindi costituire in sé motivo per sottoporre a fermo tali navi; applicando tuttavia la clausola che esclude un trattamento più favorevole, è necessario assicurare la conformità sostanziale con le disposizioni in questione prima della partenza della nave.

3.2. Ambito di pertinenza della SOLAS 74:

1) mal funzionamento dell'apparato motore, di altri apparati essenziali nonché degli impianti elettrici;

2) pulizia insufficiente della sala macchine, eccessiva presenza di miscele di acque oleose nelle sentine, isolamento dei tubi, inclusi i tubi di scarico motore nella sala macchine contaminati da olio, uso improprio del sistema di pompaggio della sentina;

3) mancato funzionamento o funzionamento imperfetto del generatore di emergenza, delle illuminazioni, delle batterie e degli interruttori;

4) mal funzionamento del sistema di governo principale ed ausiliario;

5) assenza, quantità insufficiente o serio deterioramento dei mezzi individuali di salvataggio, mezzi di salvataggio e relativi sistemi di ammaino;

6) mancanza, mancata conformità o deterioramento sostanziale — nella misura in cui non è conforme all'uso destinato — del sistema per il rilevamento di incendi, degli allarmi antincendio, dei mezzi antincendio, degli estintori fissi, delle valvole di ventilazione, delle serrande tagliafuoco, dei dispositivi di chiusura rapida;

7) mancanza, sostanziale deterioramento o funzionamento imperfetto della protezione antincendio sul ponte di carico delle navi cisterna;

8) mancanza, non conformità o sostanziale deterioramento dei fanali, delle sagome o dei segnali sonori;

9) mancanza o funzionamento imperfetto delle apparecchiature radio per comunicazioni di pericolo e di sicurezza;

10) mancanza o funzionamento imperfetto delle apparecchiature di navigazione, tenuto conto delle disposizioni della SOLAS 74, regola V/16.2;

11) mancanza di carte nautiche corrette e/o di altre pubblicazioni nautiche pertinenti necessarie per il viaggio previsto, tenendo presente la possibilità di sostituirle con un sistema informatico e indicatore di carta elettronica omologato (ECDIS) operante sui dati ufficiali;

12) assenza di estrattori antiscintille per il locale pompe di carico;

13) gravi deficienze a livello dei requisiti operativi, come indicato nella sezione 5.5 dell'allegato 1 del MOU di Parigi;

14) numero, composizione o certificati dell'equipaggio non conformi al documento di composizione minima degli equipaggi;

15) mancata esecuzione del programma di ispezioni estese previste dalla regola 2 del capitolo XI della SOLAS.

3.3. Ambito di pertinenza del codice IBC:

1) trasporto di sostanze non menzionate nel certificato di idoneità o scarse informazioni sul carico;

2) dispositivi di sicurezza ad alta pressione mancanti o danneggiati;

3) impianti elettrici non intrinsecamente sicuri o che non soddisfano i requisiti del codice;

4) sorgenti di ignizione ubicate in luoghi pericolosi;

5) infrazione di requisiti specifici;

6) superamento del volume massimo ammissibile del carico per cisterna;

7) insufficiente protezione termica per i prodotti sensibili.

3.4. Ambito di pertinenza del codice IGC:

1) trasporto di sostanze non menzionante nel certificato di idoneità o scarse informazioni sul carico;

2) mancanza dei dispositivi di chiusura degli alloggi o dei locali di servizio;

3) paratie non stagne al gas;

4) camere di equilibrio difettose;

5) valvole a chiusura rapida mancanti o difettose;

6) valvole di sicurezza mancanti o difettose;

7) impianti elettrici non intrinsecamente sicuri o che non soddisfano i requisiti del codice;

8) mancato funzionamento dei ventilatori dei vani carico.

9) mancato funzionamento degli allarmi di pressione nelle cisterne di carico;

10) impianto per il rilevamento di gas e/o impianto per il rilevamento di gas tossici difettoso;

11) trasporto di sostanze con inibitori, senza certificato valido.

3.5. Ambito di pertinenza della LL 66:

1) vaste superfici danneggiate o corrose oppure vaiolatura del fasciame, unita ad un irrigidimento dei ponti di coperta e dello scafo, che incidono sulla navigabilità o sulla resistenza a carichi locali, a meno che non siano state effettuate adeguate riparazioni temporanee in vista del trasferimento in un porto in cui si proceda alle riparazioni definitive;

2) insufficiente stabilità riconosciuta;

3) mancanza di informazioni sufficienti e affidabili, con un formulario approvato, che consenta, in maniera rapida e semplice, al comandante di effettuare il carico e lo zavorramento della nave in modo tale da mantenere un sicuro margine di stabilità in tutte le fasi e nelle varie condizioni del viaggio e da evitare intollerabili sollecitazioni nella struttura della nave;

4) mancanza, deterioramento sostanziale o difetti nei dispositivi di chiusura, nei dispositivi di chiusura dei boccaporti e nelle porte a chiusura stagna;

5) sovraccarico;

6) assenza o impossibilità di lettura dei pescaggi.

3.6. Ambito di pertinenza della MARPOL 73/78, allegato I:

1) mancanza, grave deterioramento o mal funzionamento del sistema di filtraggio delle acque oleose, del sistema di monitoraggio della discarica di idrocarburi e il suo sistema di controllo, o del dispositivo di allarme del 15 ppm;

2) insufficiente capacità delle casse slop e/o morchie a contenere miscele di idrocarburi per il previsto viaggio;

3) mancata disponibilità del registro idrocarburi (O.R.B.);

4) installazione di una deviazione di scarico non autorizzata;

5) mancanza o inadeguatezza della documentazione di conformità alla regola 13G, paragrafo 3, lettera *b)*, della MARPOL 73/78.

3.7. Ambito di pertinenza della MARPOL 73/78, allegato II:

1) assenza del manuale P&A;

2) carico non classificato;

3) mancata disponibilità del registro del carico;

4) trasporto di sostanze simili ad oli (oil-like) senza che siano soddisfatte le relative prescrizioni o senza un certificato adeguatamente modificato;

5) discarica non autorizzata attraverso l'istallazione di un by-pass.

3.8. Ambito di pertinenza della MARPOL 73/78, allegato V:

1) assenza del piano di gestione dei rifiuti;

2) mancata disponibilità del registro dei rifiuti;

3) il personale di bordo non ha familiarità sulla gestione della raccolta e della discarica dei rifiuti di bordo come previsto dal piano di gestione dei rifiuti.

3.9. Ambito di pertinenza della STCW 78/95 e direttiva 2008/106/CE:

1) mancato possesso da parte del marittimo di un appropriato certificato, di un valido certificato di dispensa o prova documentale di richiesta di vidimazione dell'appropriato certificato all'Amministrazione dello Stato di bandiera della nave;

2) prova che un certificato è stato ottenuto con la frode o che il titolare di un certificato non è la persona alla quale esso è stato originariamente rilasciato;

3) non conformità con gli obblighi di composizione minima dell'equipaggio applicabili dell'amministrazione dello Stato di bandiera;

4) mancata conformità delle disposizioni di navigazione o di guardia in macchina per conformarsi ai requisiti specificati dall' Amministrazione dello Stato di bandiera della nave;

5) assenza, nella guardia, di una persona qualificata ad operare le apparecchiature essenziali per la sicurezza della navigazione, per la sicurezza delle comunicazioni radio o per la prevenzione dell'inquinamento marino;

6) mancata produzione della prova di idoneità professionale per i compiti assegnati ai marittimi per quanto riguarda la sicurezza della nave e la prevenzione dell'inquinamento;

7) incapacità di disporre, per la prima guardia all'inizio di un viaggio e per i successivi cambi della guardia, di persone che siano sufficientemente riposate o altrimenti idonee al servizio.

3.10. Ambito di pertinenza delle convenzioni dell'OIL:

1) insufficienza di generi alimentari per il viaggio fino al porto successivo;

2) insufficienza di acqua potabile per il viaggio fino al porto successivo;

3) condizioni sanitarie non soddisfacenti a bordo;

4) mancanza di riscaldamento negli alloggi di una nave che naviga in zone in cui le temperature possono essere eccessivamente basse;

5) insufficienza di ventilazione negli alloggi di una nave;

6) eccesiva presenza di rifiuti, ostruzioni da equipaggiamenti o carico o altre condizioni non sicure nei passaggi/alloggi;

7) chiara evidenza che il personale di guardia o altri lavori, della prima guardia e delle successive guardie, sono indeboliti dal lavoro.

3.11. Aree in cui non si giustifica il fermo, ma in cui debbono, ad esempio, essere sospese le operazioni di carico:

la mancanza di un corretto funzionamento (o manutenzione) del sistema di gas inerte, dei dispositivi di carico o delle macchine è considerata un motivo sufficiente per sospendere le operazioni di carico.

ALLEGATO *XII*

BANCA DATI DELL'ATTIVITA' ISPETTIVA
(Articolo 26)

1. La banca dati sulle ispezioni comprende almeno le seguenti funzioni:

includere i dati sulle ispezioni degli Stati membri e di tutti i firmatari del MOU di Parigi;

fornire dati sul profilo di rischio delle navi e sulle navi da sottoporre a ispezione;

calcolare l'impegno di ispezione di ciascuno Stato membro;

elaborare le liste bianca, grigia e nera degli Stati di bandiera di cui all'articolo 19, comma 1;

fornire dati sulla performance delle compagnie;

identificare gli elementi delle aree a rischio da controllare ad ogni ispezione.

2. La banca dati sulle ispezioni è in grado di adattarsi agli sviluppi futuri e di interfacciarsi con altre banche dati comunitarie sulla sicurezza marittima, incluso SafeSeaNet, che forniscono dati sugli effettivi scali delle navi nei porti degli Stati membri e, se necessario, con i pertinenti sistemi d'informazione nazionali.

3. È previsto un deep hyperlink (collegamento profondo) dalla banca dati sulle ispezioni al sistema informatico Equasis. Gli ispettori consultano le banche dati pubbliche e private relative alle ispezioni di navi, accessibili attraverso Equasis.

ALLEGATO *XIII*

DATI SULL'ATTIVITA' ISPETTIVA DA RENDERE ALLA COMMISSIONE UE
(Articolo 27, comma 2)

1. Ogni anno l'autorità competente centrale fornisce alla Commissione i seguenti dati relativi all'anno precedente entro e non oltre il 1° aprile.

1.1. Numero di ispettori incaricati del controllo da parte dello Stato di approdo:

le informazioni sono trasmesse alla Commissione conformandosi alla seguente tabella tipo (1) (2):

Porto/Zona

numero di ispettori a tempo pieno (A)

numero di ispettori a tempo parziale (B)

conversione di (B) in tempo pieno (C)

Totale :(A + C)

Porto X/o Zona X …

Porto Y/o Zona Y …

TOTALE

1.2. Numero totale di singole navi entrate nei loro porti a livello nazionale. La cifra è costituita dal numero di navi disciplinate dal presente regolamento entrate nei porti a livello nazionale, contate una sola volta.

2. L'autorità competente centrale deve fornire alla Commissione:

a) con cadenza semestrale la lista dei singoli approdi, ad eccezione dei traghetti passeggeri e merci in servizio di linea, che sono entrate nei porti nazionali o che hanno notificato all'autorità competente locale il loro arrivo in un ancoraggio, specificando, per ogni movimento della nave, numero di identificazione IMO, la data di arrivo e il porto. L'elenco è fornito sotto forma di programma a fogli elettronici che consente il recupero e l'elaborazione automatici delle informazioni. L'elenco è fornito entro 4 mesi dalla fine del periodo al quale i dati si riferiscono;

b) elenchi separati dei traghetti passeggeri e merci in servizio di linea di cui alla lettera *a)*, entro sei mesi dalla data di attuazione del regolamento e successivamente ogniqualvolta siano apportate variazioni a detti servizi. L'elenco specifica per ogni nave il numero di identificazione IMO, il nome e la rotta coperta. L'elenco è fornito sotto forma di programma a fogli elettronici che consente il recupero e l'elaborazione automatici delle informazioni.

---

(1) Quando le ispezioni effettuate nel quadro del regime di controllo da parte dello Stato di approdo costituiscono soltanto una parte dei compiti affidati agli ispettori, il numero totale degli ispettori deve essere convertito in numero di ispettori a tempo pieno. Quando lo stesso ispettore lavora in più di un porto o zona geografica, deve essere calcolato in ogni porto l'equivalente in tempo parziale applicabile.

(2) Queste informazioni sono fornite su scala nazionale per ciascuno dei porti. Ai fini del presente allegato, con il termine porto si intende un porto singolo o la zona geografica coperta da un ispettore o da un gruppo di ispettori, che comprende eventualmente vari porti singoli.

ALLEGATO *XIV*

PUBBLICAZIONE DI INFORMAZIONI CONNESSE ALLE ISPEZIONI, AI FERMI E AI PROVVEDIMENTI DI RIFIUTO DI ACCESSO NEI PORTI E ANCORAGGI DEGLI STATI MEMBRI (articolo 27).

1. Le informazioni pubblicate a norma dell'articolo 27, devono comprendere i seguenti dati:

a) nome della nave;

b) numero di identificazione IMO;

c) tipo di nave;

d) stazza (GT);

e) anno di costruzione indicato nei certificati di sicurezza;

f) nome ed indirizzo della compagnia della nave;

g) per le navi portarinfuse liquide o secche, nome e indirizzo del noleggiatore responsabile della scelta della nave e tipo di noleggio;

h) Stato di bandiera;

i) certificati di classe e certificati obbligatori rilasciati in conformità delle convenzioni e autorità od organismo che ha rilasciato ognuno dei certificati in questione, inclusa la data di emissione e di scadenza;

j) porto e data dell'ultima visita intermedia o annuale per i certificati di cui alla lettera *i)* e indicazione dell'autorità od organismo che ha effettuato la visita di controllo;

k) data, Paese, porto di fermo.

2. Per le navi che sono state sottoposte a fermo, le informazioni pubblicate ai sensi dell'articolo 27 devono includere anche:

a) numero di fermi durante i trentasei mesi precedenti;

b) data alla quale il fermo è stato revocato;

c) durata del fermo, in giorni;

d) motivi del fermo, illustrati in modo chiaro ed esplicito;

e) indicazione delle eventuali responsabilità dell'organismo riconosciuto che ha effettuato la visita di controllo relativamente alla carenza che, da sola o in combinazione con altri elementi, ha determinato il fermo;

f) descrizione delle misure adottate nel caso in cui una nave sia stata autorizzata a recarsi al più vicino cantiere di riparazione appropriato;

g) nel caso di una nave cui è stato rifiutato l'accesso a tutti i porti o ancoraggi della Comunità, indicazione dei motivi di tale misura, illustrati in modo chiaro ed esplicito.

———

NOTE

AVVERTENZA:

Il testo delle note qui pubblicato è stato redatto dall'amministrazione competente per materia ai sensi dell'art. 10, comma 3 del testo unico delle disposizioni sulla promulgazione delle leggi, sull'emanazione dei decreti del Presidente della Repubblica e sulle pubblicazioni ufficiali della Repubblica italiana, approvato con D.P.R. 28 dicembre 1985, n. 1092, al solo fine di facilitare la lettura delle disposizioni di legge alle quali è operato il rinvio. Restano invariati il valore e l'efficacia degli atti legislativi qui trascritti.

— Per le direttive CEE vengono forniti gli estremi di pubblicazione nella *Gazzetta Ufficiale* delle Comunità europee (GUCE).

Note alle premesse:

— L'art. 76 della Costituzione stabilisce che l'esercizio della funzione legislativa non può essere delegato al Governo se non con determinazione di principi e criteri direttivi e soltanto per tempo limitato e per oggetti definiti.

— L'art. 87 della Costituzione conferisce, tra l'altro, al Presidente della Repubblica il potere di promulgare le leggi e di emanare i decreti aventi valore di legge ed i regolamenti.

— La legge 4 giugno 2010, n. 96, è pubblicata nella *Gazzetta Ufficiale* 25 giugno 2010, n. 146, supplemento ordinario.

— La direttiva 2001/106/CE è pubblicata nella G.U.C.E. 22 gennaio 2002, n. L 19.

— Il decreto 19 aprile 2000, n. 432, del Ministro delle infrastrutture e dei trasporti è pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* 25 gennaio 2001, n. 20.

— La direttiva 95/21/CE è pubblicata nella G.U.C.E. 7 luglio 1995, n. L 157

— La direttiva 98/25/CE è pubblicata nella G.U.C.E. 30 giugno 1994, n. L 164.

— La direttiva 98/42/CE è pubblicata nella G.U.C.E. 27 giugno 1998, n. L 184.

— La direttiva 99/97/CE è pubblicata nella G.U.C.E. 23 dicembre 1999, n. L 331.

— La direttiva 2009/16/CE è pubblicata nella G.U.U.E. 28 maggio 2009, n. L 131.

Note all'art. 1:

— Il regolamento (CE) n. 725/2004 è pubblicato nella G.U.U.E. 29 aprile 2004, n. L 129.

Note all'art. 2:

— Il decreto del Presidente della Repubblica 8 aprile 1968, n. 777, è pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* 13 luglio 1968, n. 176, supplemento ordinario.

— La legge 23 maggio1980, n. 313, è pubblicata nella *Gazzetta Ufficiale* 12 luglio 1980, n. 190, supplemento ordinario.

— La legge 29 settembre 1980, n. 662, è pubblicata nella *Gazzetta Ufficiale* 23 ottobre 1980, n. 292, supplemento ordinario.

— La legge 21 novembre 1985, n. 739, è pubblicata nel supplemento ordinario *Gazzetta Ufficiale* 16 dicembre 1985, n. 295.

— La legge 27 dicembre 1977, n. 1085, è pubblicata nella *Gazzetta Ufficiale* 17 febbraio 1978, n. 48, supplemento ordinario.

— La legge 22 ottobre 1973, n. 958, è pubblicata nel supplemento ordinario alla *Gazzetta Ufficiale* 28 gennaio 1974, n. 26.

— La legge 10 aprile 1981, n. 159, è pubblicata nel supplemento ordinario alla *Gazzetta Ufficiale* 29 aprile 1981, n. 116.

— La legge 27 maggio 1999, n. 177, è pubblicata nella *Gazzetta Ufficiale* 18 giugno 1999, n. 141.

— L'art. 6 della legge 28 gennaio 1994, n. 84, pubblicata nella *Gazzetta Ufficiale* 4 febbraio 1994, n. 28, supplemento ordinario, così recita:

«Art. 6 *(Autorità portuale)*. — 1. Nei porti di Ancona, Bari, Brindisi, Cagliari, Catania, Civitavecchia, Genova, La Spezia, Livorno, Manfredonia, Marina di Carrara, Messina, Napoli, Palermo, Ravenna, Savona, Taranto, Trieste e Venezia è istituita l'autorità portuale con i seguenti compiti, in conformità agli obiettivi di cui all'art. 1:

a) indirizzo, programmazione, coordinamento, promozione e controllo delle operazioni portuali di cui all'art. 16, comma 1, e delle altre attività commerciali ed industriali esercitate nei porti, con poteri di regolamentazione e di ordinanza, anche in riferimento alla sicurezza rispetto a rischi di incidenti connessi a tali attività ed alle condizioni di igiene del lavoro in attuazione dell'art. 24;

b) manutenzione ordinaria e straordinaria delle parti comuni nell'ambito portuale, ivi compresa quella per il mantenimento dei fondali, previa convenzione con il Ministero dei lavori pubblici che preveda l'utilizzazione dei fondi all'uopo disponibili sullo stato di previsione della medesima amministrazione;

c) affidamento e controllo delle attività dirette alla fornitura a titolo oneroso agli utenti portuali di servizi di interesse generale, non coincidenti né strettamente connessi alle operazioni portuali di cui all'art. 16, comma 1, individuati con decreto del Ministro dei trasporti e della navigazione, da emanarsi entro trenta giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge.

2. L'autorità portuale ha personalità giuridica di diritto pubblico ed è dotata di autonomia amministrativa salvo quanto disposto dall'art. 12, nonché di autonomia di bilancio e finanziaria nei limiti previsti dalla presente legge. Ad essa non si applicano le disposizioni di cui alla legge 20 marzo 1975, n. 70 , e successive modificazioni, nonché le disposizioni di cui al decreto legislativo 3 febbraio 1993, n. 29, e successive modificazioni ed integrazioni, fatta eccezione per quanto specificamente previsto dal comma 2 dell'art. 23 della presente legge.

3. La gestione patrimoniale e finanziaria dell'autorità portuale è disciplinata da un regolamento di contabilità approvato dal Ministro dei trasporti e della navigazione, di concerto con il Ministro del tesoro. Il conto consuntivo delle autorità portuali è allegato allo stato di previsione del Ministero dei trasporti e della navigazione per l'esercizio successivo a quello nel quale il medesimo è approvato.

4. Il rendiconto della gestione finanziaria dell'autorità portuale è soggetto al controllo della Corte dei conti.

5. L'esercizio delle attività di cui al comma 1, lettere *b)* e *c)*, è affidato in concessione dall'autorità portuale mediante gara pubblica.

6. Le autorità portuali non possono esercitare, né direttamente né tramite la partecipazione di società, operazioni portuali ed attività ad esse strettamente connesse. Le autorità portuali possono costituire ovvero partecipare a società esercenti attività accessorie o strumentali rispetto ai compiti istituzionali affidati alle autorità medesime, anche ai fini della promozione e dello sviluppo dell'intermodalità, della logistica e delle reti trasportistiche.

7. Il Ministro dei trasporti e della navigazione, con proprio decreto, individua entro sessanta giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge i limiti della circoscrizione territoriale di ciascuna autorità portuale.

8. Nei limiti delle disponibilità finanziarie di cui all'art. 13, decorsi tre anni dalla data di entrata in vigore della presente legge, con decreto del Presidente della Repubblica, su proposta del Ministro dei trasporti e della navigazione, ai sensi della legge 23 agosto 1988, n. 400, possono essere istituite ulteriori autorità in porti di categoria II, classi I e II, non compresi tra quelli di cui al comma 1, che nell'ultimo triennio abbiano registrato un volume di traffico di merci non inferiore a tre milioni di tonnellate annue al netto del 90 per cento delle rinfuse liquide o a 200.000 Twenty Feet Equivalent Unit (TEU). A decorrere dal 1° gennaio 1995 può essere disposta l'istituzione, previa verifica dei requisiti, di autorità portuali nei porti di Olbia, Piombino e Salerno.

9. Il Ministro dei trasporti e della navigazione può formulare la proposta di cui al comma 8 anche su richiesta di regioni, comuni o camere di commercio, industria, artigianato e agricoltura.

10. Le autorità portuali di cui al comma 8 sono soppresse, con la procedura di cui al medesimo comma, quando, in relazione al mutato andamento dei traffici, vengano meno i requisiti previsti nel suddetto comma. Con la medesima procedura, decorsi dieci anni dalla data di entrata in vigore della presente legge, sono soppresse le autorità portuali di cui al comma 1 quando risulti che le stesse non corrispondono ai requisiti di cui al comma 8.

11. In sede di prima applicazione della presente legge, le autorità sprovviste di sede propria possono essere ubicate presso le sedi delle locali autorità marittime.

12. È fatta salva la disciplina vigente per i punti franchi compresi nella zona del porto franco di Trieste. Il Ministro dei trasporti e della navigazione, sentita l'autorità portuale di Trieste, con proprio decreto stabilisce l'organizzazione amministrativa per la gestione di detti punti franchi.».

Note all'art. 13:

— Il decreto legislativo 19 agosto 2005, n. 196, è pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* 23 settembre 2005, n. 222.

Note all'art. 18:

— Per il regolamento (CE) n. 725/2004 si veda nelle note all'art. 1.

Note all'art. 19:

— Gli articoli 1, comma 1, lettere *a)* e *b)*, 6 e 8 del decreto legislativo 2 febbraio 2001, n. 28, pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* 1° marzo 2001, n. 50, così recitano:

«Art. 1 *(Definizioni)* — 1. Ai fini del presente decreto e dei suoi allegati, si intende per:

a) "traghetto ro-ro": una nave marittima da passeggeri avente dispositivi che consentono di caricare e scaricare direttamente i veicoli (stradali o ferroviari) e che trasporta più di dodici passeggeri;

b) "unità veloce da passeggeri": un'unità veloce come definita dalla regola I del capitolo X della "Convenzione Solas del 1974", che trasporti più di dodici passeggeri;».

«Art. 6 *(Visite specifiche iniziali)*. — 1. Prima che un'unità sia adibita a un servizio di linea, oppure entro il 1° dicembre 2001, nel caso in cui alla data del 1° dicembre 2000 l'unità stessa sia già adibita a un servizio di linea, dopo l'esecuzione delle verifiche di cui all'art. 5, l'autorità marittima sottopone l'unità stessa a una visita specifica iniziale secondo le modalità indicate nell'allegato III ed accerta la sussistenza dei requisiti specifici di cui all'allegato I nonché la conformità dell'unità ai requisiti necessari per l'effettuazione di un servizio di linea in condizioni di sicurezza.

2. Qualora debba sottoporsi a visita specifica iniziale un'unità ancora non in esercizio, l'autorità marittima provvede entro un mese dalla data di deposito della documentazione necessaria, a norma dell'art. 4, comma 2.».

«Art. 8 *(Visite specifiche periodiche e altre visite)*. — 1. Ogni dodici mesi decorrenti dalla data di una visita specifica iniziale ai sensi dell'art. 6, l'autorità marittima effettua:

a) una visita specifica periodica secondo le modalità di cui all'allegato III;

b) una visita specifica periodica di esercizio durante il servizio di linea, intesa a prendere in esame un sufficiente numero di elementi elencati negli allegati I, III e IV, per accertarsi che l'unità continui a soddisfare tutti i necessari requisiti per operare in condizioni di sicurezza.

2. L'autorità marittima esegue una visita specifica occasionale in conformità all'allegato III ogni volta che le unità:

a) subiscono riparazioni o modificazioni rilevanti; ovvero

b) sia intervenuto un cambiamento di gestione o di bandiera o di organismo di classifica, a meno che l'autorità marittima, valutate le precedenti verifiche e visite dell'unità, stimi che non siano state compromesse le condizioni di sicurezza di esercizio della stessa.».

Note all'art. 20:

— Per i riferimenti del decreto legislativo 2 febbraio 2001, n. 28, si veda nelle note all'art. 19.

— Il regolamento (CE) n. 391/2009 è pubblicato nella G.U.U.E. 28 maggio 2009, n. L 131.

Note all'art. 22:

— Per i riferimenti del decreto legislativo 19 agosto 2005, n. 196, si veda nelle note all'art. 13.

— L'art. 181 del codice della navigazione, così recita:

«Art. 181 *(Rilascio delle spedizioni)*. — La nave non può partire se non ha ricevuto le spedizioni da parte del comandante del porto o dell'autorità consolare.

Il rilascio delle spedizioni si effettua mediante apposizione del visto, con indicazione dell'ora e della data, sulla dichiarazione integrativa di partenza che viene consegnata in copia, o trasmessa con mezzi elettronici, al comandante della nave, il quale è tenuto a conservarla tra i documenti di bordo fino al successivo approdo.

Le spedizioni non possono essere rilasciate qualora risulti che l'armatore o il comandante della nave non ha adempiuto agli obblighi imposti dalle norme di polizia, da quelle per la sicurezza della navigazione, nonché agli obblighi relativi alle visite ed alle prescrizioni impartite dalle competenti autorità. Del pari le spedizioni non possono essere rilasciate qualora risulti che l'armatore o il comandante della nave non ha compiuto gli adempimenti sanitari, fiscali e doganali ovvero non ha provveduto al pagamento dei diritti portuali, al versamento delle cauzioni eventualmente richieste a norma delle vigenti disposizioni di legge o regolamentari, nonché in tutti gli altri casi previsti da disposizioni di legge.».

Note all'art. 27:

— L'art. 7 e l'art. 10 del decreto legislativo 24 giugno 2003, n. 182, pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* 22 luglio 2003, n. 168, così recitano:

«Art. 7 *(Conferimento dei rifiuti prodotti dalla nave).* — 1. Il comandante della nave, ogniqualvolta lascia il porto di approdo, conferisce i rifiuti prodotti dalla nave all'impianto portuale di raccolta prima di lasciare il porto. Detta disposizione non si applica alle navi in servizio di linea con scali frequenti e regolari.

2. In deroga alle disposizioni di cui al comma 1, la nave può proseguire verso il successivo porto di scalo senza avere adempiuto alle disposizioni di cui allo stesso comma 1, previa autorizzazione dell'Autorità marittima, che avvalendosi dell'Autorità sanitaria marittima e del chimico del porto, ove presenti, ha accertato, sulla base delle informazioni fornite a norma dell'art. 6 e dell'allegato III, che la stessa nave ha una capacità di stoccaggio sufficiente per i rifiuti già prodotti e accumulati e per quelli che saranno prodotti fino al momento dell'arrivo presso il successivo porto di conferimento. L'autorità competente, qualora ritiene che nel porto di conferimento previsto non sono disponibili impianti adeguati o nel caso in cui detto porto non è conosciuto e sussiste il rischio che i rifiuti vengano scaricati in mare, richiede alla nave di conferire i rifiuti prodotti prima di lasciare il porto.

3. Sono fatte salve le prescrizioni più rigorose in materia di conferimento adottate in base al diritto internazionale.

4. Ai rifiuti sanitari ed ai rifiuti alimentari prodotti a bordo di mezzi di trasporto che effettuano tragitti internazionali si applicano le disposizioni vigenti in materia.

5. Il conferimento dei rifiuti prodotti dalle navi è considerato immissione in libera pratica ai sensi dell'art. 79 del regolamento (CEE) n. 2913/92 del 12 ottobre 1992, che istituisce un codice doganale comunitario. Le autorità doganali non esigono la presentazione della dichiarazione sommaria di cui all'art. 45 del codice doganale comunitario.».

«Art. 10 *(Conferimento dei residui del carico).* — 1. Il comandante della nave che fa scalo nel porto conferisce i residui del carico ad un impianto di raccolta di cui all'art. 2, comma 1, lettera *e)*, in base alle disposizioni della convenzione Marpol 73/78.

2. I residui del carico sono in via prioritaria avviati al riciclaggio ed al recupero nel rispetto della normativa vigente.

3. Le tariffe per il conferimento dei residui del carico, di cui all'art. 2, comma 1, lettera *d)*, sono poste a carico esclusivamente delle navi che utilizzano gli impianti ed i servizi di raccolta e sono determinate dall'autorità competente in conformità alle disposizioni di cui all'allegato IV.

4. Il conferimento dei residui del carico è considerato come immissione in libera pratica ai sensi dell'art. 79 del regolamento (CEE) n. 2913/92 del 12 ottobre 1992, del Consiglio, che istituisce un codice doganale comunitario. Le autorità doganali non esigono la presentazione della dichiarazione sommaria di cui all'art. 45 del codice doganale comunitario.».

— Per i riferimenti del decreto legislativo 19 agosto 2005, n. 196, si veda nelle note all'art. 13.

— Per il regolamento (CE) n. 725/2004, si veda nelle note all'art. 1.

Note all'art. 30:

— Il decreto ministeriale 28 ottobre 2009, è pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* 3 novembre 2009, n. 256.

— Per i riferimenti al decreto 13 ottobre 2003, n. 305, si veda nelle note alle premesse.

11G0092

DECRETO LEGISLATIVO 11 aprile 2011, n. **54**.

Attuazione della direttiva 2009/48/CE sulla sicurezza dei giocattoli.

IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA

Visti gli articoli 76 e 87 della Costituzione;

Vista la direttiva 2009/48/CE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 18 giugno 2009, sulla sicurezza dei giocattoli;

Vista la legge 4 giugno 2010, n. 96, recante disposizioni per l'adempimento di obblighi derivanti dall'appartenenza dell'Italia alle Comunità europee – Legge comunitaria 2009, ed in particolare gli articoli 1, 2, 3, 4 e 36, nonché l'allegato B;

Visto il regolamento (CE) n. 765/2008 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 9 luglio 2008, che pone norme in materia di accreditamento e vigilanza del mercato per quanto riguarda la commercializzazione dei prodotti e che abroga il regolamento (CEE) n. 339/93;

Vista la decisione (CE) n. 768/2008/CE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 9 luglio 2008, relativa ad un quadro comune per la commercializzazione dei prodotti e che abroga la decisione 93/465/CEE;

Visto il regolamento (CE) n. 1223/2009 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 30 novembre 2009, sui prodotti cosmetici;

Visto il regolamento (CE) n. 1272/2008 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 16 dicembre 2008, relativo alla classificazione, all'etichettatura e all'imballaggio delle sostanze e delle miscele che modifica e abroga le direttive 67/548/CEE e 1999/45/CE e che reca modifica al regolamento (CE) n. 1907/2006;

Visto il regolamento (CE) n. 1907/2006 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 18 dicembre 2006, concernente «la registrazione, la valutazione, l'autorizzazione e la restrizione delle sostanze chimiche (REACH), che istituisce un'Agenzia europea per le sostanze chimiche, che modifica la direttiva 1999/45/CE e che abroga il regolamento (CEE) n. 793/93 del Consiglio e il regolamento (CE) n. 1488/94 della Commissione, nonché la direttiva 76/769/CEE del Consiglio e le direttive della Commissione 91/155/CEE, 93/67/CEE, 93/105/CE e 2000/21/CE»;

Visto il regolamento (CE) n. 1935/2004 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 27 ottobre 2004, riguardante i materiali e gli oggetti destinati a venire in contatto con i prodotti alimentari e che abroga le direttive 80/590/CEE e 89/109/CEE;

Vista la direttiva 76/768/CEE del Consiglio, del 27 luglio 1976, concernente il ravvicinamento delle legislazioni degli Stati membri relative ai prodotti cosmetici;

Vista la legge 6 febbraio 1996, n. 52, recante disposizioni per l'adempimento di obblighi derivanti dall'appartenenza dell'Italia alle Comunità europee - Legge comunitaria 1994, ed in particolare l'articolo 47 che disciplina gli aspetti finanziari relativi alle attività amministrative finalizzate alla marcatura CE;

Visto il decreto legislativo 27 settembre 1991, n. 313, attuativo della direttiva n. 88/378/CEE relativa al ravvicinamento delle legislazioni degli Stati membri concernenti la sicurezza dei giocattoli;

Vista la preliminare deliberazione del Consiglio dei Ministri, adottata nella riunione dell'11 gennaio 2011;

Acquisiti i pareri delle competenti Commissioni della Camera dei deputati e del Senato della Repubblica;

Vista la deliberazione del Consiglio dei Ministri, adottata nella riunione del 10 marzo 2011;

Sulla proposta del Presidente del Consiglio dei Ministri e del Ministro dello sviluppo economico, di concerto con i Ministri della salute, della giustizia, degli affari esteri e dell'economia e delle finanze;

EMANA

il seguente decreto legislativo:

Capo I

DISPOSIZIONI GENERALI

Art. 1.

Campo d'applicazione

1. Il presente decreto si applica ai prodotti progettati o destinati, in modo esclusivo o meno, a essere utilizzati per fini di gioco da bambini di età inferiore a 14 anni. Non sono considerati giocattoli i prodotti elencati nell'allegato I.

2. Il presente decreto non si applica:

a) alle attrezzature per aree da gioco per uso pubblico;

b) alle macchine da gioco automatiche, a moneta o no, per uso pubblico;

c) ai veicoli-giocattolo con motore a combustione;

d) alle macchine a vapore giocattolo;

e) alle fionde e alle catapulte.

Art. 2.

Definizioni

1. Ai fini del presente decreto legislativo si intende per:

a) messa a disposizione sul mercato: la fornitura di un giocattolo per la distribuzione, il consumo o l'uso sul mercato comunitario nel corso di un'attività commerciale, a titolo oneroso o gratuito;

b) immissione sul mercato: la prima messa a disposizione di un giocattolo sul mercato comunitario;

c) fabbricante: persona fisica o giuridica che fabbrica un giocattolo, oppure lo fa progettare o fabbricare, e lo commercializza apponendovi il proprio nome o marchio;

d) rappresentante autorizzato: una persona fisica o giuridica stabilita nella Comunità che ha ricevuto da un fabbricante un mandato scritto che la autorizza ad agire per suo conto in relazione a determinati compiti;

e) importatore: una persona fisica o giuridica stabilita nella Comunità che immette sul mercato comunitario un giocattolo proveniente da un Paese terzo;

f) distributore: una persona fisica o giuridica nella catena di fornitura, diversa dal fabbricante o dall'importatore, che mette a disposizione sul mercato un giocattolo;

g) operatori economici: il fabbricante, il rappresentante autorizzato, l'importatore e il distributore;

h) norma armonizzata: una norma adottata da uno degli organismi europei di normalizzazione indicati nell'allegato I della direttiva 98/34/CE sulla base di una richiesta presentata dalla Commissione conformemente all'articolo 6 di tale direttiva;

i) normativa comunitaria di armonizzazione: la normativa comunitaria che armonizza le condizioni di commercializzazione dei prodotti;

l) accreditamento: lo stesso significato di cui al regolamento (CE) n. 765/2008;

m) valutazione della conformità: il processo atto a dimostrare se i requisiti specifici relativi a un giocattolo siano stati rispettati;

n) organismo di valutazione della conformità: un organismo che svolge attività di valutazione della conformità, fra cui tarature, prove, certificazioni e ispezioni;

o) richiamo: qualsiasi provvedimento volto ad ottenere la restituzione di un giocattolo che è già stato messo a disposizione dell'utilizzatore finale;

p) ritiro: qualsiasi provvedimento volto a impedire la messa a disposizione sul mercato di un giocattolo nella catena della fornitura;

q) vigilanza del mercato: le attività svolte e i provvedimenti adottati dalle autorità competenti per garantire che i giocattoli siano conformi ai requisiti applicabili stabiliti nella normativa comunitaria di armonizzazione e non pregiudichino la salute, la sicurezza o qualsiasi altro aspetto della protezione del pubblico interesse;

r) marcatura CE: una marcatura mediante cui il fabbricante indica che il giocattolo è conforme ai requisiti applicabili stabiliti nella normativa comunitaria di armonizzazione che ne prevede l'apposizione;

s) prodotto funzionale: un prodotto che svolge la stessa funzione e viene impiegato nello stesso modo di un prodotto, un apparecchio o un impianto destinato ad essere utilizzato da adulti, e che può essere un modello in scala di tale prodotto, apparecchio o impianto;

t) giocattolo funzionale: un giocattolo che svolge la stessa funzione e viene impiegato nello stesso modo di un prodotto, un apparecchio o un impianto destinato ad essere utilizzato da adulti, e che può essere un modello in scala di tale prodotto, apparecchio o impianto;

u) giocattolo acquatico: un giocattolo destinato a essere usato in acque poco profonde e che è in grado di reggere o sostenere il bambino sull'acqua;

v) velocità di progetto: tipica velocità operativa potenziale determinata dalla progettazione del giocattolo;

z) gioco di attività: un gioco per uso domestico nel quale la struttura di supporto resta ferma durante l'attività e che è destinato a permettere a un bambino di svolgere una delle seguenti attività: arrampicarsi, saltare, dondolare, scivolare, cullarsi, avvitarsi, gattonare o strisciare o qualsiasi combinazione di esse;

aa) giocattolo chimico: un giocattolo destinato alla manipolazione diretta di sostanze chimiche e destinato ad essere utilizzato da bambini di uno specifico gruppo di età e sotto la supervisione di un adulto;

bb) gioco olfattivo da tavolo: un giocattolo il cui scopo è quello di aiutare il bambino ad imparare a riconoscere diversi odori o profumi;

cc) kit cosmetico: un giocattolo il cui scopo è quello di aiutare il bambino a imparare a creare prodotti come profumi, saponi, creme, shampoo, bagnoschiuma, lucidalabbra, rossetti, e altri trucchi, dentifrici e balsami;

dd) gioco gustativo: un gioco il cui scopo è quello di permettere al bambino di preparare dolci o piatti che comportano l'uso di ingredienti alimentari, come dolci, liquidi, polveri e aromi;

ee) danno: le lesioni fisiche o qualsiasi altro danno alla salute inclusi effetti sulla salute a lungo termine;

ff) pericolo: una fonte potenziale di danno;

gg) rischio: la probabilità di insorgenza di un pericolo fonte di danni e la gravità dei danni;

hh) destinato a essere utilizzato da: indicazione atta a permettere a un genitore o a un supervisore di valutare se il giocattolo, in base alle sue funzioni, dimensioni e caratteristiche, è destinato ad essere utilizzato da bambini della fascia di età indicata.

Capo II

OBBLIGHI DEGLI OPERATORI ECONOMICI

Art. 3.

Obblighi dei fabbricanti

1. All'atto dell'immissione dei loro giocattoli sul mercato, i fabbricanti garantiscono che essi siano stati progettati e fabbricati conformemente ai requisiti di cui all'articolo 9 e all'allegato II.

2. I fabbricanti preparano la documentazione tecnica prescritta dall'articolo 18 ed eseguono o fanno eseguire la procedura di valutazione della conformità applicabile a norma dell'articolo 16. Qualora la conformità di un giocattolo alle prescrizioni applicabili sia stata dimostrata da tale procedura, i fabbricanti redigono, a norma dell'articolo 13, una dichiarazione CE di conformità, e appongono la marcatura CE di cui all'articolo 14.

3. I fabbricanti conservano la documentazione tecnica e la dichiarazione CE di conformità per un periodo di dieci anni dopo che il giocattolo è stato immesso sul mercato.

4. I fabbricanti garantiscono che siano predisposte le procedure necessarie affinché la produzione in serie continui a essere conforme. Tengono debitamente conto delle modifiche della progettazione o delle caratteristiche del giocattolo, nonché delle modifiche delle norme armonizzate con riferimento alle quali si dichiara la conformità di un giocattolo.

5. Laddove ritenuto necessario in considerazione dei rischi presentati da un giocattolo, i fabbricanti eseguono, per proteggere la salute e la sicurezza dei consumatori, prove a campione dei giocattoli commercializzati, svolgono indagini e, se del caso, tengono un registro dei reclami, dei giocattoli non conformi e dei richiami di giocattoli e informano i distributori di tale monitoraggio.

6. I fabbricanti garantiscono che sui loro giocattoli sia apposto un numero di tipo, di lotto, di serie, di modello oppure un altro elemento che consenta la loro identificazione, oppure, qualora le dimensioni o la natura del giocattolo non lo consentano, che le informazioni prescritte siano fornite sull'imballaggio o in un documento di accompagnamento del giocattolo.

7. I fabbricanti indicano sul giocattolo il loro nome, la loro denominazione commerciale registrata o il loro marchio registrato e l'indirizzo dove possono essere contattati oppure, ove ciò non sia possibile, sull'imballaggio o in un documento di accompagnamento del giocattolo. L'indirizzo indica un unico punto in cui il fabbricante può essere contattato.

8. I fabbricanti garantiscono che il giocattolo sia accompagnato da istruzioni e informazioni sulla sicurezza fornite almeno in lingua italiana.

9. I fabbricanti che ritengono o hanno motivo di credere che un giocattolo che hanno immesso sul mercato non sia conforme alla pertinente normativa comunitaria di armonizzazione prendono immediatamente le misure correttive necessarie per rendere conforme tale giocattolo, per ritirarlo o richiamarlo, a seconda dei casi. Inoltre, qualora il giocattolo presenti un rischio, i fabbricanti ne informano immediatamente il Ministero dello sviluppo economico, indicando in particolare i dettagli relativi alla non conformità e qualsiasi misura correttiva adottata.

10. I fabbricanti, a seguito di una richiesta motivata delle autorità competenti forniscono tutte le informazioni e la documentazione necessarie per dimostrare la conformità del giocattolo, in lingua italiana o inglese. Essi collaborano con tale autorità, ove richiesto dalle medesime, in ordine alle azioni intraprese per eliminare i rischi presentati dai giocattoli che essi hanno immesso sul mercato, compresi il ritiro e il richiamo dei giocattoli non conformi.

Art. 4.

Rappresentanti autorizzati

1. Il fabbricante può nominare, mediante mandato scritto, un rappresentante autorizzato.

2. Gli obblighi di cui all'articolo 3, comma 1, e la stesura della documentazione tecnica non rientrano nel mandato del rappresentante autorizzato.

3. Il rappresentante autorizzato esegue i compiti specificati nel mandato ricevuto dal fabbricante. Il mandato consente al rappresentante autorizzato di eseguire almeno i seguenti compiti:

a) mantenere a disposizione dell'autorità di vigilanza la dichiarazione CE di conformità e la documentazione tecnica per un periodo di dieci anni dopo l'immissione sul mercato del giocattolo;

b) a seguito di una richiesta motivata dell'autorità competente, fornire tutte le informazioni e la documentazione necessarie per dimostrare la conformità di un giocattolo;

c) cooperare, su richiesta, con l'autorità competente, in ordine a qualsiasi azione intrapresa per eliminare i rischi presentati dai giocattoli che rientrano nel loro mandato.

Art. 5.

Obblighi degli importatori

1. Gli importatori immettono sul mercato comunitario solo giocattoli conformi.

2. Prima di immettere un giocattolo sul mercato gli importatori assicurano che il fabbricante abbia eseguito l'appropriata procedura di valutazione della conformità. Essi assicurano che il fabbricante abbia preparato la documentazione tecnica, che la marcatura di conformità prescritta sia apposta sul giocattolo, che il giocattolo sia accompagnato dai documenti prescritti e che il fabbricante abbia rispettato le prescrizioni di cui all'articolo 3, commi 6 e 7.

3. L'importatore, se ritiene o ha motivo di credere che un giocattolo non sia conforme ai requisiti di cui all'articolo 9 e all'allegato II, non immette sul mercato il giocattolo fino a quando esso non è stato reso conforme. Inoltre, quando un giocattolo presenta un rischio, l'importatore ne informa il fabbricante e l'autorità di vigilanza del mercato.

4. Gli importatori indicano sul giocattolo il loro nome, la loro denominazione commerciale registrata o il loro marchio registrato e l'indirizzo a cui possono essere contattati oppure, ove ciò non sia possibile, sull'imballaggio o in un documento di accompagnamento del giocattolo.

5. Gli importatori assicurano che il giocattolo sia accompagnato da istruzioni e informazioni sulla sicurezza almeno in lingua italiana. Sono fatti salvi gli oneri informativi relativi alla conformità dei processi di lavorazione alle norme in materia di lavoro, con particolare riguardo al lavoro minorile, e in materia di tutela ambientale.

6. Gli importatori garantiscono che mentre un giocattolo è sotto la loro responsabilità, le condizioni di immagazzinamento o di trasporto non mettano a rischio la conformità ai requisiti di cui all'articolo 9 e all'allegato II.

7. Ove ritenuto opportuno alla luce dei rischi presentati da un giocattolo, gli importatori, per proteggere la salute e la sicurezza dei consumatori, eseguono prove a campione dei giocattoli commercializzati, svolgono indagini e, se del caso, tengono un registro dei reclami, nonché dei giocattoli non conformi e dei richiami di giocattoli e informano i distributori di tale monitoraggio.

8. Gli importatori che ritengono o hanno motivo di credere che un giocattolo che hanno immesso sul mercato non sia conforme alla pertinente normativa comunitaria di armonizzazione adottano immediatamente le misure correttive necessarie per rendere conforme tale giocattolo, per ritirarlo o richiamarlo, a seconda dei casi. Inoltre, qualora il giocattolo presenti un rischio, gli importatori ne informano immediatamente il Ministero dello sviluppo economico, indicando in particolare i dettagli relativi alla non conformità e qualsiasi misura correttiva adottata.

9. Gli importatori conservano per un periodo di dieci anni dopo l'immissione sul mercato del giocattolo la dichiarazione CE di conformità a disposizione dell'autorità di vigilanza del mercato; garantiscono inoltre che, su richiesta, la documentazione tecnica possa essere resa disponibile a tale autorità.

10. Gli importatori, a seguito di una richiesta motivata delle autorità competenti, forniscono tutte le informazioni e la documentazione necessarie per dimostrare la conformità del giocattolo, in lingua italiana o inglese. Essi collaborano con tali autorità, ove richiesto dalle medesime, in ordine alle azioni intraprese per eliminare i rischi presentati dai giocattoli che essi hanno immesso sul mercato, compresi il ritiro e il richiamo dei giocattoli non conformi.

Art. 6.

Obblighi dei distributori

1. Quando mettono un giocattolo a disposizione sul mercato, i distributori agiscono con la dovuta attenzione in relazione alle prescrizioni applicabili.

2. Prima di mettere un giocattolo a disposizione sul mercato, i distributori verificano che il giocattolo in questione rechi la marcatura prescritta, che sia accompagnato dai documenti prescritti e da istruzioni e informazioni sulla sicurezza almeno in lingua italiana, e che il fabbricante e l'importatore si siano conformati alle prescrizioni di cui all'articolo 3, commi 6, 7 e 8, e all'articolo 5, commi 3 e 4.

3. Il distributore, se ritiene o ha motivo di credere che un giocattolo non sia conforme ai requisiti di cui all'articolo 9 e all'allegato II, non mette il giocattolo a disposizione sul mercato fino a quando non sia stato reso conforme. Inoltre, quando un giocattolo presenta un rischio, il distributore ne informa il fabbricante o l'importatore, nonché il Ministero dello sviluppo economico.

4. I distributori garantiscono che, mentre un giocattolo è sotto la loro responsabilità, le condizioni di immagazzinamento o di trasporto non mettano a rischio la conformità alle prescrizioni di cui all'articolo 9 e all'allegato II.

5. I distributori che ritengono o hanno motivo di credere che un giocattolo che hanno messo a disposizione sul mercato non sia conforme alla pertinente normativa comunitaria di armonizzazione si assicurano che siano adottate le misure correttive necessarie per rendere conforme tale giocattolo, per ritirarlo o richiamarlo, a seconda dei casi. Inoltre, qualora il giocattolo presenti un rischio, i distributori ne informano immediatamente il Ministero dello sviluppo economico, indicando in particolare i dettagli relativi alla non conformità e qualsiasi misura correttiva adottata.

6. I distributori, a seguito di una richiesta motivata delle autorità competenti, forniscono tutte le informazioni e la documentazione necessarie per dimostrare la conformità del prodotto e collaborano con tali autorità, ove richiesto dalle medesime, in ordine alle azioni intraprese per eliminare i rischi presentati dai giocattoli che essi hanno messo a disposizione compresi il ritiro e il richiamo dei giocattoli non conformi.

Art. 7.

Casi in cui gli obblighi dei fabbricanti sono applicati agli importatori e ai distributori

1. Un importatore o distributore è ritenuto un fabbricante ai fini del presente decreto, ed è soggetto agli obblighi del fabbricante di cui all'articolo 3, quando immette sul mercato un giocattolo con il proprio nome, denominazione commerciale o marchio o modifica un giocattolo già immesso sul mercato, in modo tale che la conformità alle prescrizioni previste dal presente decreto potrebbe esserne condizionata.

Art. 8.

Identificazione degli operatori economici

1. Gli operatori economici forniscono, su richiesta, all'autorità di vigilanza le informazioni relative agli operatori economici che abbiano fornito loro un giocattolo e agli operatori economici cui lo abbiano fornito.

2. Gli operatori economici conservano le informazioni di cui al comma 1 per un periodo di dieci anni dopo l'immissione sul mercato del giocattolo, nel caso del fabbricante, e per un periodo di dieci anni dopo la fornitura del giocattolo, nel caso di altri operatori economici.

Capo III

CONFORMITÀ DEI GIOCATTOLI

Art. 9.

Requisiti essenziali di sicurezza

1. I giocattoli immessi sul mercato devono essere conformi ai requisiti essenziali di sicurezza prescritti dal comma 2 del presente articolo, nonché ai requisiti specifici di sicurezza di cui all'allegato II.

2. I giocattoli, comprese le sostanze chimiche che contengono, non devono compromettere la sicurezza o la salute dell'utilizzatore o dei terzi, quando sono utilizzati conformemente alla loro destinazione o quando ne è fatto un uso prevedibile in considerazione del comportamento abituale dei bambini. Si deve tenere conto dell'abilità degli utilizzatori e, se del caso, di chi effettua la sorveglianza, in particolare per quanto riguarda i giocattoli che sono destinati ai bambini di età inferiore a 36 mesi o ad altri gruppi di età.

3. Le avvertenze di cui all'articolo 10, nonché le istruzioni per l'uso di cui i giocattoli sono corredati, richiamano l'attenzione degli utilizzatori o di chi effettua la sorveglianza sui pertinenti pericoli e sui rischi di danno che l'uso dei giocattoli comporta e sul modo di evitare tali rischi e pericoli.

4. I giocattoli immessi sul mercato devono essere conformi ai requisiti essenziali di sicurezza per tutta la durata di impiego prevedibile e normale dei giocattoli stessi.

Art. 10.

Avvertenze

1. Laddove ciò risulti opportuno per la sicurezza dell'uso, le avvertenze indicano, conformemente alle prescrizioni di cui all'articolo 9, comma 2, le opportune restrizioni relative agli utilizzatori, conformemente all'allegato V, parte A. Per quanto riguarda le categorie di giocattoli di cui all'allegato V, parte B, vanno utilizzate le avvertenze ivi elencate. Le avvertenze di cui ai punti da 2 a 10 della parte B dell'allegato V vanno utilizzate nella versione ivi figurante.

2. I giocattoli non devono recare una o più delle avvertenze specifiche di cui alla parte B dell'allegato V, qualora esse contraddicano l'uso al quale è destinato il giocattolo, quale determinato in base alla sua funzione, alle sue dimensioni e alle sue caratteristiche.

3. Il fabbricante appone le avvertenze in modo chiaramente visibile e facilmente leggibile, facilmente comprensibile ed accurato sul giocattolo, su un'etichetta o sull'imballaggio, nonché, se del caso, sulle istruzioni per l'uso di cui è corredato. Per i giocattoli di piccole dimensioni venduti senza imballaggio, le avvertenze appropriate sono apposte sul giocattolo stesso.

4. Le avvertenze, che determinano la decisione di acquistare il giocattolo, quali quelle che precisano l'età minima e l'età massima degli utilizzatori e le altre avvertenze applicabili di cui all'allegato V, devono figurare sull'imballaggio destinato al consumatore o essere altrimenti chiaramente visibili al consumatore prima dell'acquisto, anche nelle ipotesi di acquisto per via telematica.

5. Le avvertenze e le istruzioni di sicurezza devono essere redatte almeno in lingua italiana. Le avvertenze sono precedute dalla parola: «Attenzione» o dalla parola: «Avvertenza» o: «Avvertenze» a seconda dei casi.

Art. 11.

Presunzione di conformità

1. I giocattoli che sono conformi alle norme armonizzate o a parti di esse, i cui riferimenti sono stati pubblicati nella *Gazzetta Ufficiale* dell'Unione europea, sono considerati conformi alle prescrizioni di cui all'articolo 9 e all'allegato II contemplate da tali norme o da parte di esse.

Art. 12.

Obiezione formale ad una norma armonizzata

1. Il Ministero dello sviluppo economico, qualora ritenga che, anche a seguito di segnalazione di altri Ministeri o di parti interessate, una norma armonizzata non soddisfi pienamente i requisiti essenziali di sicurezza di cui all'articolo 9 e dei requisiti specifici di sicurezza di cui all'allegato II, sottopone la questione al comitato istituito ai sensi dell'articolo 5 della direttiva 98/34/CE presentando le proprie motivazioni.

Art. 13.

Dichiarazione CE di conformità

1. Con la dichiarazione CE di conformità il fabbricante si assume la responsabilità della conformità del giocattolo all'articolo 9 e all'allegato II.

2. La dichiarazione CE di conformità contiene almeno gli elementi specificati nell'allegato III del presente decreto e dei pertinenti moduli della decisione 768/2008/CE ed è continuamente aggiornata.

3. La dichiarazione CE di conformità viene redatta in italiano o in inglese conformemente all'allegato III.

Art. 14.

Marcatura CE

1. I giocattoli prima di essere immessi sul mercato devono recare la marcatura CE. I giocattoli che recano la marcatura CE si presumono conformi al presente decreto.

2. La marcatura CE è soggetta ai principi generali di cui all'articolo 30 del regolamento (CE) n. 765/2008.

3. I giocattoli che non recano la marcatura CE o che non sono altrimenti conformi al presente decreto possono essere presentati ed utilizzati in occasione di fiere ed esposizioni, purché un'indicazione chiara precisi che il giocattolo non è conforme al presente decreto e che non saranno messi a disposizione sul mercato comunitario prima di essere resi conformi.

4. La marcatura CE è apposta in modo visibile, leggibile e indelebile sul giocattolo o su un'etichetta affissa o sull'imballaggio. Nel caso di giocattoli di piccole dimensioni o costituiti da piccole parti la marcatura CE può essere apposta su un'etichetta oppure su un foglio informativo. Qualora ciò risulti tecnicamente impossibile, nel caso di giocattoli venduti in espositori e a condizione che l'espositore sia stato inizialmente utilizzato come imballaggio per i giocattoli, la marcatura CE deve essere affissa sull'espositore stesso. Qualora non sia visibile dall'esterno dell'imballaggio, la marcatura CE va apposta almeno sull'imballaggio.

5. La marcatura CE può essere seguita da un pittogramma o da qualsiasi altro marchio che indichi un rischio o un impiego particolare.

Capo IV

VALUTAZIONE DELLA CONFORMITÀ

Art. 15.

Valutazione della sicurezza

1. Prima di immettere un giocattolo sul mercato i fabbricanti effettuano un'analisi dei pericoli chimici, fisico-meccanici ed elettrici, di infiammabilità, di igiene e di radioattività che lo stesso può presentare, e effettuano una valutazione della potenziale esposizione a tali pericoli.

Art. 16.

Procedure di valutazione della conformità

1. Prima di immettere un giocattolo sul mercato, allo scopo di dimostrare che il giocattolo è conforme ai requisiti prescritti dall'articolo 9 e dall'allegato II, i fabbricanti applicano le procedure di valutazione della conformità di cui ai commi 2 e 3.

2. Il fabbricante, qualora abbia applicato le norme armonizzate i cui riferimenti sono stati pubblicati nella *Gazzetta Ufficiale* dell'Unione europea riguardanti tutti i requisiti di sicurezza del giocattolo, segue la procedura di controllo interno della produzione di cui al modulo A dell'allegato II della decisione n. 768/2008/CE.

3. Il giocattolo è sottoposto ad esame CE del tipo, di cui all'articolo 17, congiuntamente alla procedura di conformità al tipo prevista dal modulo C dell'allegato II della decisione n. 768/2008/CE nei seguenti casi:

a) qualora non esistano norme armonizzate, i cui riferimenti siano stati pubblicati nella *Gazzetta Ufficiale* dell'Unione europea, riguardanti tutti i requisiti di sicurezza del giocattolo;

b) quando esistono le norme armonizzate di cui alla lettera *a)*, ma il fabbricante non le ha applicate o le ha applicate solo in parte;

c) quando una o più norme armonizzate di cui alla lettera *a)* sono state pubblicate con una limitazione;

d) quando il fabbricante ritiene che la natura, la progettazione, la costruzione o la destinazione del giocattolo richiedono il ricorso alla verifica di parti terze, così come individuate ai sensi dell'articolo 19, comma 1.

Art. 17.

Esame CE del tipo

1. La richiesta di esame CE del tipo, l'esecuzione dell'esame e il rilascio dell'attestato d'esame CE del tipo sono effettuati conformemente alle procedure di cui al modulo B dell'allegato II della decisione n. 768/2008/CE. L'esame CE del tipo è effettuato secondo le modalità specificate al paragrafo 2, secondo trattino, di tale modulo B. In aggiunta a tali disposizioni sono applicati i requisiti di cui ai commi da 2 a 6.

2. La richiesta di esame CE del tipo include una descrizione del giocattolo e l'indicazione del luogo di fabbricazione, incluso l'indirizzo.

3. Quando un organismo di valutazione della conformità notificato conformemente al capo V del presente decreto effettua l'esame CE del tipo valuta, unitamente al fabbricante, l'analisi dei pericoli che il giocattolo può presentare effettuata dal fabbricante stesso conformemente all'articolo 15.

4. Il certificato d'esame CE del tipo include un riferimento alla direttiva 2009/48/CE, un'immagine a colori e una descrizione chiara del giocattolo comprensiva delle dimensioni, nonché l'elenco delle prove eseguite con un riferimento ai pertinenti rapporti di prova.

5. Il certificato d'esame CE del tipo è rivisto in qualsiasi momento se ne presenti la necessità, in particolare qualora si verifichino modifiche nel processo di fabbricazione, nelle materie prime o nei componenti del giocattolo, e in ogni caso ogni cinque anni. Il certificato di esame CE del tipo è revocato se il giocattolo non è conforme ai requisiti prescritti dall'articolo 9 e dall'allegato II.

6. La documentazione tecnica e la corrispondenza riguardanti le procedure di esame CE del tipo sono redatti in una lingua ufficiale dello Stato membro in cui è stabilito l'organismo notificato o in una lingua accettata da quest'ultimo.

Art. 18.

Documentazione del prodotto

1. La documentazione tecnica di cui all'articolo 3, comma 2, contiene tutti i dati necessari o i dettagli relativi agli strumenti utilizzati dal fabbricante per garantire la conformità del giocattolo ai requisiti di cui all'articolo 9 e all'allegato II. Essa contiene in particolare i documenti elencati nell'allegato IV.

2. Fermo restando quanto disposto dall'articolo 17, comma 6, la documentazione tecnica è redatta in una delle lingue ufficiali della Comunità.

3. In seguito a una richiesta motivata da parte dell'autorità di vigilanza del mercato, il fabbricante fornisce una traduzione delle parti pertinenti della documentazione tecnica in italiano o in inglese. Qualora a un fabbricante sia richiesta la documentazione tecnica o la traduzione di parti di

essa dall'autorità di vigilanza del mercato, questa può fissare un termine pari a trenta giorni, a meno che rischi gravi e imminenti non giustifichino una scadenza più breve.

4. Nel caso in cui il fabbricante non osservi gli obblighi di cui ai commi 1, 2 e 3, l'autorità di vigilanza del mercato può richiedere che il fabbricante faccia effettuare a proprie spese una prova, entro un termine determinato, da parte di un organismo notificato per verificare la conformità alle norme armonizzate e ai requisiti essenziali di sicurezza.

Capo V

NOTIFICA DEGLI ORGANISMI DI VALUTAZIONE DELLA CONFORMITÀ

Art. 19.

Autorità di notifica e Organismo nazionale di accreditamento

1. Il Ministero dello sviluppo economico è l'autorità competente per l'autorizzazione e la notifica alla Commissione europea e agli altri Stati membri degli Organismi autorizzati a svolgere i compiti di valutazione della conformità (CE) di cui al presente decreto.

2. La valutazione e la vigilanza sugli Organismi di valutazione della conformità CE è svolta dall'Organismo nazionale italiano di accreditamento ai sensi dell'articolo 4, comma 2, della legge 23 luglio 2009, n. 99, e in conformità del regolamento (CE) n. 765/2008. L'accreditamento da parte dell'Organismo nazionale italiano costituisce presupposto dell'autorizzazione di cui al comma 1. Il Ministero dello sviluppo economico è responsabile per i compiti svolti dall'Organismo nazionale italiano di accreditamento nei termini e secondo il citato regolamento (CE) n. 765/2008 e le disposizioni nazionali di attuazione.

3. Entro novanta giorni dalla data di entrata in vigore del presente decreto le modalità di svolgimento dell'attività di cui al comma 2 da parte dell'Organismo nazionale italiano di accreditamento sono regolate per mezzo di apposita convenzione, protocollo di intesa o altro analogo strumento bilaterale stipulato con il Ministero dello sviluppo economico.

Art. 20.

Autorizzazione degli Organismi notificati

1. La valutazione di conformità alla direttiva 2009/48/CE e al presente decreto è effettuata dagli Organismi a tale fine autorizzati e notificati dall'Ufficio competente del Ministero dello sviluppo economico. L'autorizzazione è rilasciata previa presentazione di apposita domanda corredata della documentazione di cui al comma 2.

2. La domanda di cui al comma 1 è accompagnata da una descrizione delle attività di valutazione della conformità, del modulo o dei moduli di valutazione della conformità e del giocattolo o dei giocattoli per i quali tale organismo dichiara di essere competente, nonché da un certificato di accreditamento che attesti che l'organismo di valutazione della conformità è conforme alle prescrizioni di cui all'articolo 21.

3. Alle spese concernenti le procedure finalizzate all'autorizzazione anche provvisoria degli organismi, alla notifica e ai successivi rinnovi della notifica degli organismi di cui al comma 1 ed ai successivi controlli sugli stessi, si applicano le disposizioni dell'articolo 47 della legge 6 febbraio 1996, n. 52. Con decreto del Ministro dello sviluppo economico, di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze, da adottarsi entro novanta giorni dalla data di entrata in vigore del presente decreto, sono determinate le tariffe e le relative modalità di versamento, tenuto conto del costo effettivo del servizio e senza determinare duplicazioni rispetto alle tariffe da corrispondersi ai fini dell'accreditamento di cui all'articolo 19, comma 2. Le predette tariffe sono aggiornate sulla base del costo effettivo del servizio e con le stesse modalità, almeno ogni due anni.

Art. 21.

Prescrizioni relative agli organismi notificati

1. Ai fini della notifica a norma del presente decreto l'organismo di valutazione della conformità rispetta le prescrizioni di cui al presente articolo.

2. L'organismo di valutazione della conformità è stabilito a norma del presente decreto legislativo e ha la personalità giuridica.

3. L'organismo di valutazione della conformità è un organismo terzo indipendente dall'organizzazione o dal giocattolo che valuta. Un organismo appartenente a un'associazione d'imprese o a una federazione professionale che rappresenta imprese coinvolte nella progettazione, nella fabbricazione, nella fornitura, nell'assemblaggio, nell'utilizzo o nella manutenzione di giocattoli che esso valuta può essere ritenuto un organismo del genere, a condizione che siano dimostrate la sua indipendenza e l'assenza di qualsiasi conflitto di interesse.

4. L'organismo di valutazione della conformità, i suoi alti dirigenti e il personale addetto alla valutazione della conformità non sono né il progettista, né il fabbricante, né il fornitore, né l'installatore, né l'acquirente, né il proprietario, né l'utente o il responsabile della manutenzione dei giocattoli sottoposti alla sua valutazione, né il rappresentante autorizzato di uno di questi soggetti. Ciò non preclude l'uso dei giocattoli valutati che sono necessari per il funzionamento dell'organismo di valutazione della conformità o l'uso di tali giocattoli per scopi privati. L'organismo di valutazione della conformità, i suoi alti dirigenti e il personale addetto alla valutazione della conformità non intervengono direttamente nella progettazione o nella fabbricazione, nella commercializzazione, nell'installazione, nell'utilizzo o nella manutenzione di tali giocattoli, né rappresentano i soggetti impegnati in tali attività. Non intraprendono alcuna attività che possa essere in conflitto con la loro indipendenza di giudizio o la loro integrità per quanto riguarda le attività di valutazione della conformità per cui sono notificati. Ciò vale in particolare per i servizi di consulenza. Gli organismi di valutazione della conformità garantiscono che le attività delle loro affiliate o dei loro subappaltatori non si ripercuotano sulla riservatezza, sull'obiettività o sull'imparzialità delle loro attività di valutazione della conformità.

5. Gli organismi di valutazione della conformità e il loro personale eseguono le operazioni di valutazione della conformità con il massimo dell'integrità professionale

e della competenza tecnica e sono liberi da qualsivoglia pressione e incentivo, soprattutto di ordine finanziario, che possa influenzare il loro giudizio o i risultati delle loro attività di valutazione, in particolare da persone o gruppi di persone interessati ai risultati di tali attività.

6. L'organismo di valutazione della conformità è in grado di eseguire tutti i compiti di valutazione della conformità assegnatigli in base all'articolo 17 e per cui è stato notificato, indipendentemente dal fatto che siano eseguiti dall'organismo stesso o per suo conto e sotto la sua responsabilità. L'organismo di valutazione della conformità dispone dei mezzi necessari per eseguire i compiti tecnici e amministrativi connessi alle attività di valutazione della conformità in modo appropriato e ha accesso a tutti gli strumenti o impianti occorrenti. In ogni momento, per ogni procedura di valutazione della conformità e per ogni tipo o categoria di giocattoli per i quali è stato notificato, l'organismo di valutazione della conformità ha a sua disposizione:

a) personale con conoscenze tecniche ed esperienza sufficiente e appropriata per eseguire i compiti di valutazione della conformità;

b) le necessarie descrizioni delle procedure in conformità delle quali avviene la valutazione della conformità, garantendo la trasparenza e la capacità di riproduzione di tali procedure. Predispone una politica e procedure appropriate che distinguano i compiti che svolge in qualità di organismo notificato dalle altre attività;

c) procedure per svolgere le attività che tengano debitamente conto delle dimensioni di un'impresa, del settore in cui opera, della sua struttura, del grado di complessità della tecnologia del giocattolo in questione e della natura seriale o di massa del processo produttivo.

7. Il personale responsabile dell'esecuzione delle attività di valutazione della conformità dispone di:

a) una formazione tecnica e professionale solida che includa tutte le attività di valutazione della conformità in relazione a cui l'organismo di valutazione della conformità è stato notificato;

b) soddisfacenti conoscenze delle prescrizioni relative alle valutazioni che esegue e un'adeguata autorità per eseguire tali valutazioni;

c) una conoscenza e una comprensione adeguate delle prescrizioni fondamentali, delle norme armonizzate applicabili e della pertinente normativa comunitaria di armonizzazione, nonché dei suoi regolamenti di attuazione;

d) la capacità di elaborare certificati, registri e rapporti atti a dimostrare che le valutazioni sono state eseguite.

8. È assicurata l'imparzialità degli organismi di valutazione della conformità, dei loro alti dirigenti e del personale addetto alle valutazioni. La remunerazione degli alti dirigenti e del personale addetto alle valutazioni di un organismo di valutazione della conformità non dipende dal numero di valutazioni eseguite o dai risultati di tali valutazioni.

9. Gli organismi di valutazione della conformità sottoscrivono un contratto di assicurazione per la responsabilità civile. Le caratteristiche minime di tale contratto possono essere disciplinate da un decreto del Ministro dello sviluppo economico. Fino all'adozione di tale eventuale decreto si applicano le disposizioni al riguardo previste dalla direttiva del Ministro delle attività produttive in data 19 dicembre 2002, pubblicata nella *Gazzetta Ufficiale* n. 77 del 2 aprile 2003.

10. Il personale di un organismo di valutazione della conformità è tenuto al segreto professionale per tutto ciò di cui viene a conoscenza nell'esercizio delle sue funzioni a norma dell'articolo 17 del presente decreto, tranne nei confronti delle autorità competenti. Sono tutelati i diritti di proprietà.

11. Gli organismi di valutazione della conformità partecipano alle attività di normalizzazione pertinenti e alle attività del gruppo di coordinamento degli organismi notificati, istituito a norma dell'articolo 38 della direttiva 2009/48/CE, o garantiscono che il loro personale addetto alle valutazioni ne sia informato, e applicano come guida generale le decisioni ed i documenti amministrativi prodotti da tale gruppo.

Art. 22.

Affiliate e subappaltatori degli organismi notificati

1. Un organismo notificato, qualora subappalti compiti specifici connessi alla valutazione della conformità oppure ricorra a un'affiliata, garantisce che il subappaltatore o l'affiliata rispettino le prescrizioni di cui all'articolo 21 e ne informa di conseguenza l'autorità di notifica e l'Organismo nazionale italiano di accreditamento.

2. Gli organismi notificati si assumono la completa responsabilità delle mansioni eseguite da subappaltatori o affiliate, ovunque questi siano stabiliti.

3. Le attività possono essere subappaltate o eseguite da un'affiliata solo con il consenso del cliente.

4. Gli organismi notificati mantengono a disposizione dell'autorità di notifica i documenti pertinenti riguardanti la valutazione delle qualifiche del subappaltatore o dell'affiliata e del lavoro eseguito da questi ultimi a norma dell'articolo 17.

Art. 23.

Procedura di notifica

1. Il Ministero dello sviluppo economico notifica gli organismi di valutazione della conformità, anche ai fini dell'assegnazione di un numero di identificazione, alla Commissione e agli altri Stati membri utilizzando lo strumento elettronico di notifica elaborato e gestito dalla Commissione europea denominato: «NANDO» (New Approach Notified and Designated Organisations).

2. La notifica include tutti i dettagli riguardanti le attività di valutazione della conformità, il modulo o i moduli di valutazione della conformità, il giocattolo o i giocattoli interessati, nonché la relativa attestazione di competenza.

3. Il Ministero dello sviluppo economico pubblica sul proprio sito l'elenco delle notifiche effettuate, provvedendo ad aggiornarlo periodicamente.

4. L'organismo interessato può eseguire le attività di un organismo notificato solo se non sono sollevate obiezioni da parte della Commissione o degli altri Stati membri entro due settimane dalla notifica. Solo tale organismo è considerato un organismo notificato ai fini del presente decreto.

5. Eventuali modifiche pertinenti successive riguardanti la notifica sono comunicate dal Ministero dello sviluppo economico alla Commissione e agli altri Stati membri.

Art. 24.

Modifiche delle notifiche

1. Qualora il Ministero dello sviluppo economico, accerti o sia informato che un organismo notificato non è più conforme alle prescrizioni di cui all'articolo 21 o non adempie ai suoi obblighi, limita, sospende o ritira la notifica, a seconda dei casi, in funzione della gravità del mancato rispetto di tali prescrizioni o dell'inadempimento di tali obblighi. Il Ministero dello sviluppo economico informa immediatamente la Commissione e gli altri Stati membri.

2. Nel caso di limitazione, sospensione o ritiro della notifica, oppure di cessazione dell'attività dell'organismo notificato, il Ministero dello sviluppo economico adotta le misure appropriate per garantire che le pratiche di tale organismo siano evase da un altro organismo notificato.

Art. 25.

Contestazione della competenza degli organismi notificati

1. Anche nell'ambito delle indagini che la Commissione svolge su tutti i casi in cui abbia dubbi o vengano portati alla sua attenzione dubbi sulla competenza di un organismo notificato o sull'ottemperanza di un organismo notificato alle prescrizioni e responsabilità cui è sottoposto, il Ministero dello sviluppo economico fornisce alla Commissione, su richiesta, tutte le informazioni relative alla base della notifica o del mantenimento della competenza dell'organismo in questione.

2. Il Ministero dello sviluppo economico prende le misure correttive necessarie, incluso all'occorrenza il ritiro della notifica, qualora la Commissione accerti che un organismo notificato non soddisfa o non soddisfa più le prescrizioni per la sua notificazione.

Art. 26.

Obblighi operativi degli organismi notificati

1. Gli organismi notificati eseguono le valutazioni della conformità conformemente alla procedura di valutazione della conformità di cui all'articolo 17.

2. Le valutazioni della conformità sono eseguite in modo proporzionale, evitando oneri superflui per gli operatori economici. Gli organismi di valutazione della conformità svolgono le loro attività tenendo debitamente conto delle dimensioni di un'impresa, del settore in cui opera, della sua struttura, del grado di complessità della tecnologia del giocattolo in questione e della natura seriale o di massa del processo di produzione. Nel fare ciò rispettano tuttavia il grado di rigore e il livello di protezione necessari per la conformità del giocattolo al presente decreto.

3. Qualora un organismo notificato riscontri che le prescrizioni di cui all'articolo 9 e all'allegato II, o alle norme armonizzate corrispondenti non siano state rispettate da un fabbricante, chiede a tale fabbricante di prendere le misure correttive appropriate e non rilascia l'attestato d'esame CE del tipo di cui all'articolo 17.

4. Un organismo notificato che nel corso del monitoraggio della conformità successivo al rilascio di un certificato di esame CE del tipo riscontri che un giocattolo non è più conforme chiede al fabbricante di prendere le misure correttive opportune e all'occorrenza sospende o ritira il certificato di esame CE del tipo.

5. Qualora non siano prese misure correttive o non producano il risultato richiesto, l'organismo notificato limita, sospende o ritira i certificati di esame CE del tipo, a seconda dei casi.

6. Un organismo notificato non rilascia certificati di esame CE del tipo in relazione a giocattoli per i quali sia stato rifiutato o ritirato un certificato.

Art. 27.

Obbligo di informazione a carico degli organismi notificati

1. Gli organismi notificati informano il Ministero dello sviluppo economico:

a) di qualunque rifiuto, limitazione, sospensione o ritiro di certificati d'esame CE del tipo;

b) di qualunque circostanza che possa influire sull'ambito e sulle condizioni della notifica;

c) di eventuali richieste di informazioni che abbiano ricevuto dall'autorità di vigilanza del mercato in relazione alle attività di valutazione della conformità;

d) su richiesta, delle attività di valutazione della conformità eseguite nell'ambito della loro notifica e di qualsiasi altra attività, incluse quelle transfrontaliere e di subappalto.

2. Gli organismi notificati forniscono agli altri organismi notificati a norma del presente decreto, le cui attività di valutazione della conformità sono simili e coprono gli stessi giocattoli, informazioni pertinenti sulle questioni relative ai risultati negativi e, su richiesta, positivi, delle valutazioni della conformità.

Art. 28.

Istruzioni all'organismo notificato

1. L'autorità di vigilanza del mercato può richiedere a un organismo notificato di fornire informazioni in merito a qualsiasi attestato d'esame CE del tipo di cui esso abbia effettuato il rilascio o il ritiro, o in merito al rifiuto del rilascio di tale attestato, nonché alle relazioni relative alle prove e alla documentazione tecnica.

2. Qualora l'autorità di vigilanza del mercato riscontri che un giocattolo non sia conforme ai requisiti di cui all'articolo 9 e all'allegato II, essa richiede, se del caso, all'organismo notificato di ritirare l'attestato d'esame CE del tipo relativo a tale giocattolo.

3. L'autorità di vigilanza del mercato, all'occorrenza, e in particolare nei casi specificati all'articolo 17, comma 5, richiede all'organismo notificato di rivedere l'attestato d'esame CE del tipo.

Capo VI

VIGILANZA E SANZIONI

Art. 29.

Autorità di vigilanza del mercato e controlli alle frontiere esterne

1. Le funzioni di autorità di vigilanza per il controllo della conformità dei giocattoli alle disposizioni del presente decreto legislativo sono svolte dal Ministero dello sviluppo economico il quale si avvale, in particolare, della collaborazione delle Camere di Commercio, ai sensi dell'articolo 20 del decreto legislativo 31 marzo 1998, n. 112, e dell'articolo 2 della legge 29 dicembre 1993, n. 580, e successive modificazioni, e della Guardia di finanza ai sensi dell'articolo 2, comma 2, lettera *m)*, e dell'articolo 3, comma 1, del decreto legislativo 19 marzo 2001, n. 68.

2. Le funzioni di controllo alle frontiere esterne sono svolte dall'Agenzia delle Dogane conformemente agli articoli da 27 a 29 del regolamento (CE) n. 765/2008.

3. Il Ministero della salute svolge le funzioni di autorità di vigilanza anche attraverso l'adozione dei provvedimenti di cui all'articolo 30, limitatamente agli aspetti di specifica competenza ed in particolare in merito ai rischi sulla salute connessi alle proprietà chimiche dei giocattoli di cui all'allegato II, parte III, e ai rischi di infezione o malattia connessi a contaminazione microbiologica di cui all'allegato II, parte V. A tale fine si avvale del Comando Carabinieri per la tutela della salute e dell'Istituto superiore di sanità.

4. Il Ministero della salute dà immediata notizia al Ministero dello sviluppo economico dell'adozione di uno dei provvedimenti di cui al comma 2.

5. Le modalità di coordinamento delle funzioni di vigilanza assegnate al Ministero dello sviluppo economico e al Ministero della salute e delle funzioni di controllo attribuite ad altre amministrazioni pubbliche sono definite in apposito regolamento da emanare ai sensi dell'articolo 17, comma 1, della legge 23 agosto 1988, n. 400, su proposta del Ministro dello sviluppo economico entro novanta giorni dalla data di entrata in vigore del presente decreto.

6. Restano ferme le competenze attribuite al Ministero dell'interno dall'articolo 14 del decreto legislativo 30 luglio 1999, n. 300, in materia di tutela della sicurezza pubblica, della salvaguardia della pubblica incolumità e della prevenzione incendi.

Art. 30.

Controlli

1. L'autorità di vigilanza del mercato effettua la sorveglianza sulla sicurezza dei giocattoli conformemente agli articoli da 15 a 29 del regolamento (CE) n. 765/2008 ed in particolare, controlla in modo appropriato e su scala adeguata le caratteristiche dei giocattoli attraverso verifiche documentarie e, se del caso, verifiche fisiche e di laboratorio, sulla base di adeguato campionamento. In tale attività tengono conto di principi consolidati di valutazione del rischio, dei reclami e di altre informazioni.

2. L'autorità di vigilanza del mercato, quando accerta che un giocattolo rischia di pregiudicare la sicurezza o la salute delle persone, ne vieta l'immissione sul mercato o la circolazione sul territorio nazionale e ne ordina il ritiro o il richiamo dal mercato.

3. L'autorità di vigilanza, quando accerta la contemporanea mancanza della marcatura CE e della documentazione tecnica di cui all'allegato IV, vieta l'immissione del giocattolo sul mercato o la sua circolazione sul territorio nazionale e ne ordina il ritiro o il richiamo.

4. L'autorità di vigilanza, quando la documentazione tecnica di cui all'allegato IV non è disponibile o è incompleta, ordina al fabbricante o all'importatore di far cessare l'infrazione entro un termine perentorio non superiore a trenta giorni, disponendo se del caso il divieto temporaneo di circolazione. Decorso inutilmente tale termine, vieta l'immissione del giocattolo sul mercato o la sua circolazione sul territorio nazionale e ne ordina il ritiro o il richiamo.

5. L'autorità di vigilanza, quando accerta la mancanza della marcatura CE oppure la mancanza o l'incompletezza delle avvertenze di cui all'articolo 10, ordina al fabbricante o all'importatore di far cessare l'infrazione entro un termine perentorio non superiore a 30 giorni, disponendo se del caso il divieto temporaneo di circolazione. Decorso inutilmente tale termine, vieta l'immissione del giocattolo sul mercato o la sua circolazione sul territorio nazionale e ne ordina il ritiro o il richiamo.

6. L'autorità di vigilanza, quando accerta l'irregolare apposizione della marcatura CE, oppure la mancanza o incompletezza della dichiarazione CE di conformità, ordina al fabbricante o all'importatore di conformare il giocattolo entro un termine perentorio non superiore a trenta giorni. Decorso inutilmente tale termine, vieta l'immissione del giocattolo sul mercato o la sua circolazione sul territorio nazionale.

7. Le misure di cui ai commi da 2 a 6 sono adottate con provvedimento motivato e notificato all'interessato con l'indicazione dei mezzi di impugnativa e del termine entro cui è possibile ricorrere.

8. I costi relativi alle misure di cui ai commi da 2 a 6 sono a carico dei fabbricanti e degli importatori e, ove ciò non sia in tutto o in parte possibile, a carico dei distributori.

Art. 31.

Sanzioni

1. Salvo che il fatto costituisca più grave reato, il fabbricante o l'importatore che immette sul mercato prodotti in violazione degli articoli 3, comma 1, e 5, comma 2, è punito con l'arresto fino a un anno e con l'ammenda da 10.000 a 50.000 euro.

2. Salvo che il fatto costituisca più grave reato, il fabbricante, l'importatore o il distributore che non ottempera ai provvedimenti emanati ai sensi dell'articolo 30, comma 2, è punito con l'arresto da sei mesi a un anno e con l'ammenda da 10.000 a 50.000 euro.

3. Salvo che il fatto costituisca reato, il fabbricante o l'importatore che immette sul mercato un giocattolo privo della documentazione tecnica di cui all'allegato IV è soggetto alla sanzione amministrativa da 2.500 a 40.000 euro.

4. Salvo che il fatto costituisca reato, il fabbricante o l'importatore che immette sul mercato un giocattolo privo della marcatura CE è soggetto alla sanzione amministrativa da 2.500 a 30.000 euro.

5. Salvo che il fatto costituisca reato, la sanzione amministrativa di cui al comma 4 si applica anche al fabbricante o all'importatore che immette sul mercato un giocattolo privo delle avvertenze di cui all'articolo 10.

6. Salvo che il fatto costituisca reato, il fabbricante o l'importatore che non ottempera al provvedimento di divieto emanato ai sensi dell'articolo 30, comma 6, è soggetto alla sanzione amministrativa da 2.500 a 10.000 euro.

7. Salvo che il fatto costituisca reato, il distributore che mette a disposizione sul mercato un giocattolo privo di marcatura CE o delle avvertenze di cui all'articolo 10 è soggetto alla sanzione amministrativa da 1.500 a 10.000 euro.

8. Salvo che il fatto costituisca reato, il fabbricante, l'importatore o il distributore che non ottempera agli obblighi di cui all'articolo 8 è soggetto alla sanzione amministrativa da 2.500 a 10.000 euro.

9. Salvo che il fatto costituisca reato, la sanzione amministrativa di cui al comma 8 si applica anche al rappresentante autorizzato che non ottempera agli obblighi di cui all'articolo 4, comma 3.

10. Le sanzioni amministrative di cui al presente articolo sono irrogate dalla Camera di commercio, industria, artigianato e agricoltura territorialmente competente.

Art. 32.

Aggiornamento

1. All'aggiornamento e alla modifica delle disposizioni degli allegati al presente decreto legislativo derivanti da aggiornamenti e modifiche della direttiva 2009/48/CE si provvede con decreto del Ministro dello sviluppo economico ai sensi dell'articolo 11, comma 5, della legge 4 febbraio 2005, n. 11.

Art. 33.

Abrogazioni

1. Il decreto legislativo 27 settembre 1991, n. 313, è abrogato, ad eccezione dell'articolo 2, comma 1, e dell'allegato II, parte II, punto 3, a decorrere dal 20 luglio 2011. L'articolo 2, comma 1, e l'allegato II, parte III, sono abrogati a decorrere dal 20 luglio 2013.

Art. 34.

Norme transitorie e finali

1. Per un periodo transitorio di sei mesi gli organismi di valutazione della conformità che presentano domanda di autorizzazione ai sensi dell'articolo 20 e che non sono in grado di fornire un certificato di accreditamento vengono autorizzati in via provvisoria, previo diretto accertamento da parte del Ministero dello sviluppo economico del possesso dei requisiti di cui all'articolo 21, con l'obbligo di ottenere l'accreditamento entro 12 mesi dalla data di entrata in vigore del presente decreto.

2. Gli organismi di valutazione della conformità che alla data di entrata in vigore del presente decreto siano già titolari di autorizzazione ai sensi del decreto legislativo 27 settembre 1991, n. 313, devono dimostrare, ai fini dell'autorizzazione provvisoria di cui al comma 1, il possesso dei requisiti di cui all'articolo 21, ad esclusione dei requisiti già accertati ai fini del rilascio della precedente autorizzazione.

Art. 35.

Disposizione finanziaria

1. Dall'attuazione del presente decreto non devono derivare nuovi o maggiori oneri a carico della finanza pubblica.

2. Le amministrazioni pubbliche competenti provvedono agli adempimenti previsti dal presente decreto con le risorse umane, strumentali e finanziarie disponibili a legislazione vigente.

Il presente decreto, munito del sigillo dello Stato, sarà inserito nella Raccolta ufficiale degli atti normativi della Repubblica italiana. È fatto obbligo a chiunque spetti di osservarlo e di farlo osservare.

Dato a Roma, addì 11 aprile 2011

NAPOLITANO

BERLUSCONI, *Presidente del Consiglio dei Ministri*

ROMANI, *Ministro dello sviluppo economico*

FAZIO, *Ministro della salute*

ALFANO, *Ministro della giustizia*

FRATTINI, *Ministro degli affari esteri*

TREMONTI, *Ministro dell'economia e delle finanze*

Visto, *il Guardasigilli:* ALFANO

ALLEGATO I

(di cui all’articolo 1, comma 1)

Elenco dei prodotti espressamente non considerati giocattoli

1. Decorazioni e addobbi per festività e celebrazioni.

2. Prodotti destinati a collezionisti adulti, purché il prodotto o il suo imballaggio rechino un’indicazione chiara e leggibile che si tratta di un prodotto destinato a collezionisti di età 14 anni e superiore. Esempi di questa categoria:

a) modelli in scala fedeli e dettagliati,

b) kit di montaggio di dettagliati modelli in scala,

c) bambole folcloristiche e decorative e altri articoli analoghi,

d) repliche storiche di giocattoli, e

e) riproduzioni di armi da fuoco reali;

3. Attrezzature sportive, compresi pattini a rotelle, pattini in linea e skateboard destinati a bambini aventi una massa corporea superiore a 20 kg.

4. Biciclette con un’altezza massima alla sella di oltre 435 mm, misurata in verticale dal suolo alla superficie superiore della sella con la sella in posizione orizzontale e regolata con il tubo reggisella posizionato alla profondità.

5. Monopattini e altri mezzi di trasporto progettati per lo sport o che sono destinati a essere utilizzati per spostamenti sulla pubblica via o su percorsi pubblici.

6. Veicoli elettrici destinati a essere utilizzati per spostamenti sulla pubblica via, su percorsi pubblici o sui marciapiedi degli stessi.

7. Attrezzature nautiche da utilizzare in acque profonde e dispositivi per imparare a nuotare destinati ai bambini, come salvagenti a mutandine e ausili per il nuoto.

8. Puzzle di oltre 500 pezzi.

9. Fucili e pistole a gas compresso – eccetto i fucili ad acqua e le pistole ad acqua – e gli archi per il tiro con l’arco di lunghezza superiore a 120 cm.

10. Fuochi d’artificio comprese le capsule a percussione non progettate specificamente per i giocattoli.

11. Prodotti e giochi con dardi appuntiti, quali giochi di freccette con punte metalliche.

12. Prodotti educativi funzionali, quali forni, ferri da stiro o altri prodotti funzionali elettrici alimentati con tensione nominale superiore a 24 volt venduti esclusivamente per essere utilizzati a fini didattici, sotto la sorveglianza di un adulto.

13. Prodotti destinati a essere utilizzati per scopi educativi nelle scuole e in altri contesti pedagogici sotto la sorveglianza di un educatore adulto, come ad esempio le apparecchiature scientifiche.

14. Apparecchiature elettroniche quali PC e console di gioco usate per accedere a software interattivi e le relative periferiche, qualora le apparecchiature elettroniche o le relative periferiche non siano espressamente concepite per i bambini e ad essi destinate e non abbiano in sé un valore ludico come PC, tastiere, joystick o volanti appositamente progettati.

15. Software interattivi destinati al tempo libero e all'intrattenimento, come giochi elettronici per PC e i relativi supporti di memorizzazione quali i CD.

16. Succhietti per neonati e bambini piccoli.

17. Apparecchi di illuminazione attrattivi per i bambini.

18. Trasformatori per giocattoli.

19. Accessori moda per bambini non destinati ad essere usati a scopo ludico.

ALLEGATO II

(di cui all'articolo 9, comma 1)

REQUISITI PARTICOLARI DI SICUREZZA

I. Proprietà fisico-meccaniche

1. I giocattoli e le loro parti e, nel caso dei giochi fissi, i relativi ancoraggi devono avere la resistenza meccanica e, se del caso, la stabilità necessarie per sopportare – senza rompersi o deformarsi con il rischio di provocare lesioni fisiche – le sollecitazioni cui sono sottoposti durante l'uso.

2. I bordi, le sporgenze, le corde, i cavi e gli elementi di fissaggio dei giocattoli che siano accessibili debbono essere progettati e costruiti in modo da ridurre per quanto possibile i rischi per l'incolumità fisica dovuti al contatto con essi.

3. I giocattoli devono essere progettati e costruiti in modo da non presentare alcun rischio se non il rischio minimo intrinseco all'uso del giocattolo, che potrebbero essere causati dal movimento delle sue parti.

4. a) I giocattoli e le loro parti non devono comportare un rischio di strangolamento;

b) I giocattoli e le loro parti non devono presentare alcun rischio di asfissia per blocco del flusso d'aria a causa di un'ostruzione delle vie aeree all'esterno della bocca e del naso;

c) I giocattoli e le loro parti devono avere dimensioni tali da non comportare alcun rischio di asfissia per interruzione del flusso d'aria a seguito dell'ostruzione interna delle vie aeree causata da corpi incastrati nella bocca o nella faringe o introdotti all'ingresso delle vie respiratorie inferiori;

d) I giocattoli chiaramente destinati ad essere utilizzati da bambini di età inferiore a 36 mesi, i loro componenti e le eventuali parti staccabili devono avere dimensioni tali da prevenirne l'ingestione o inalazione. Questo requisito si applica anche agli altri giocattoli destinati a essere portati alla bocca, ai loro componenti e alle loro eventuali parti staccabili;

e) L'imballaggio in cui i giocattoli sono contenuti per la vendita al dettaglio non deve comportare un rischio di strangolamento o di asfissia conseguente all'ostruzione delle vie aeree all'esterno della bocca e del naso;

f) I giocattoli contenuti in alimenti o incorporati ad essi devono avere un loro imballaggio. L'imballaggio – come fornito – deve essere di dimensioni tali da impedirne l'ingestione e/o inalazione;

g) L'imballaggio dei giocattoli di cui alle lettere e) ed f) avente forma sferica, ovoidale o ellissoidale e ogni parte staccabile dell'imballaggio stesso o degli imballaggi cilindrici con estremità arrotondate, devono essere di dimensioni tali da non provocare l'ostruzione delle vie aeree causata da corpi incastrati nella bocca o nella faringe o introdotti all'ingresso delle vie respiratorie inferiori;

h) Sono vietati i giocattoli che sono solidamente attaccati al prodotto alimentare al momento del consumo, tanto da richiedere la consumazione del prodotto alimentare perché si possa accedere direttamente al giocattolo. Le parti dei giocattoli direttamente attaccate a un prodotto alimentare in altro modo soddisfano i requisiti di cui alle lettere c) e d).

5. I giocattoli nautici devono essere progettati e costruiti in modo da ridurre per quanto possibile, tenuto conto dell'uso raccomandato del giocattolo, ogni rischio che vengano meno la galleggiabilità del giocattolo e il sostegno dato al bambino.

6. I giocattoli nei quali è possibile entrare e che costituiscono uno spazio chiuso per gli occupanti debbono essere muniti di un'uscita che l'utilizzatore cui il giocattolo è destinato possa aprire facilmente dall'interno.

7. I giocattoli che permettono all'utilizzatore di muoversi debbono, per quanto possibile, possedere un sistema di frenatura adatto al tipo di giocattolo e adeguato all'energia cinetica da essi generata. Tale sistema deve essere di facile uso per l'utilizzatore senza il rischio che quest'ultimo venga sbalzato dal veicolo o metta a repentaglio l'incolumità propria o dei terzi. La velocità massima di progetto dei giocattoli cavalcabili elettrici deve essere limitata in modo da ridurre al minimo il rischio di lesioni.

8. La forma e la composizione dei proiettili e l'energia cinetica che questi possono generare all'atto del lancio da un giocattolo avente questa finalità devono essere tali da non comportare – tenuto conto della natura del giocattolo – alcun rischio per l'incolumità dell'utilizzatore o dei terzi.

9. I giocattoli devono essere costruiti in modo da garantire che:

a) la temperatura minima e massima di ogni superficie accessibile non provochi lesioni in caso di contatto; e

b) i liquidi e i gas contenuti nel giocattolo non raggiungano temperature e pressioni tali che la loro fuoriuscita dal giocattolo – salvo che ciò sia indispensabile al buon funzionamento del giocattolo – possa provocare ustioni, scottature o altre lesioni.

10. I giocattoli destinati a produrre un suono devono essere progettati e costruiti considerando i valori massimi del rumore, sia impulsivo, sia prolungato, in modo che il suono da essi emesso non possa danneggiare l'udito dei bambini.

11. I giochi di attività devono essere costruiti in modo da ridurre, per quanto possibile, il rischio di schiacciare parti del corpo, intrappolare parti del corpo o indumenti, nonché di cadute, di urti e di annegamento. In particolare, ogni superficie di tale giocattolo accessibile a uno o più bambini che vi giochino sopra, deve essere progettata in modo da sopportarne il peso.

II. Infiammabilità

1. I giocattoli non debbono costituire un pericoloso elemento infiammabile nell'ambiente del bambino. Devono pertanto essere costituiti da materiali conformi a una o più delle seguenti condizioni:

a) non bruciano se direttamente esposti all'azione di una fiamma, a una scintilla o a qualsiasi altra potenziale fonte di incendio;

b) non sono facilmente infiammabili (la fiamma si spegne non appena è rimossa la causa di incendio);

c) qualora prendano fuoco, bruciano lentamente, con una bassa velocità di propagazione della fiamma;

d) indipendentemente dalla composizione chimica del giocattolo, sono progettati in modo da ritardare meccanicamente il processo di combustione.

Tali materiali combustibili non debbono comportare rischi di accensione per altri materiali usati nel giocattolo.

2. I giocattoli che, per ragioni indispensabili al loro funzionamento, contengono sostanze o miscele rispondenti ai criteri di classificazione di cui alla Sezione 1 dell'Appendice B, in particolare materiali e attrezzature per esperimenti chimici, modellistica, modellamento di plastilina o argilla, smaltatura, fotografia o per altre attività analoghe, non debbono contenere, in quanto tali, sostanze o miscele che possono divenire infiammabili a seguito della perdita di componenti volatili non infiammabili.

3. I giocattoli diversi dalle capsule a percussione per giocattoli non debbono essere esplosivi né contenere elementi o sostanze che possano esplodere qualora l'utilizzo avvenga conformemente a quanto prevede l'articolo 9, comma 2.

4. I giocattoli, in particolare i giochi e i giocattoli chimici, non devono contenere, in quanto tali, sostanze o miscele che:

a) in caso di miscelazione tra loro possano esplodere per reazione chimica o per riscaldamento;

b) possano esplodere se miscelate con sostanze ossidanti; oppure

c) contengano componenti volatili infiammabili a contatto con l'aria e tali da formare miscele di aria/vapore infiammabili o esplosive.

III. Proprietà Chimiche

1. I giocattoli devono essere progettati e costruiti in modo che non ci siano rischi di effetti nocivi sulla salute dell'uomo dovuti all'esposizione alle sostanze o alle miscele chimiche di cui i giocattoli sono costituiti o che sono in essi contenuti, ove i giocattoli vengono utilizzati conformemente a quanto prevede l'articolo 9, comma 2.

I giocattoli devono essere conformi alla pertinente legislazione comunitaria concernente determinate categorie di prodotti o attenersi alle restrizioni applicabili ad alcune sostanze e miscele.

2. I giocattoli che siano essi stessi sostanze o miscele devono inoltre essere conformi alla direttiva 67/548/CEE del Consiglio, del 27 giugno 1967, concernente il ravvicinamento delle disposizioni legislative, regolamentari e amministrative relative alla classificazione, all'imballaggio e all'etichettatura delle sostanze pericolose[1] , della direttiva 1999/45/CE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 31 maggio 1999, concernente il ravvicinamento delle disposizioni legislative, regolamentari e amministrative degli Stati membri relative alla classificazione, all'imballaggio e all'etichettatura dei preparati pericolosi[2] e del regolamento (CE) n. 1272/2008, del Parlamento

[1] GU 196 del 16.8.1967, pag. 1.

[2] GU L 200 del 30.7.1999, pag. 1.

europeo e del Consiglio, ove applicabile, relativo alla classificazione, imballaggio ed etichettatura di certe sostanze e miscele.[3]

3. Fatte salve le restrizioni di cui al paragrafo 2 del punto 1, prima frase, è vietato l'impiego nei giocattoli, in loro componenti o in parti degli stessi distinte a livello microstrutturale, di sostanze classificate come cancerogene, mutagene o tossiche per la riproduzione (CMR) delle categorie 1A, 1B o 2 di cui al regolamento (CE) n. 1272/2008.

4. In deroga al punto 3, le sostanze o miscele classificate come CMR delle categorie di cui alla Sezione 3 dell'Appendice B possono essere utilizzate nei giocattoli, nei loro componenti o in parti degli stessi distinte a livello microstrutturale, purché sia rispettata una o più delle seguenti condizioni:

a) tali sostanze e miscele sono contenute in una concentrazione singola pari o inferiore alle pertinenti concentrazioni stabilite negli atti giuridici comunitari menzionati nella sezione 2 dell'Appendice B per la classificazione delle miscele contenenti tali sostanze;

b) tali sostanze e miscele non sono in alcun modo accessibili ai bambini, anche mediante inalazione, quando il giocattolo è utilizzato come indicato all'articolo 9, comma 2; o

c) è stata adottata una decisione ex articolo 46, paragrafo 3, della direttiva 2009/48/CE, per autorizzare la sostanza o miscela e il suo utilizzo, e la sostanza o miscela e il suo uso consentito sono stati elencati nell'Appendice A.

Tale decisione può essere adottata se si rispettano le seguenti condizioni:

i) l'uso della sostanza o miscela è stato valutato dal comitato scientifico competente ed è risultato sicuro, in particolare riguardo all'esposizione;

ii) non sono disponibili sostanze o miscele alternative idonee, come attestato dall'analisi delle alternative; e

iii) la sostanza o miscela non è vietata per impieghi in articoli di consumo a norma del regolamento (CE) n. 1907/2006.

La Commissione incarica il comitato scientifico competente di eseguire una nuova valutazione di tali sostanze o miscele non appena emergano preoccupazioni in merito alla sicurezza e al più tardi ogni cinque anni dalla data dell'adozione di una decisione a norma dell'articolo 46, paragrafo 3, della direttiva 2009/48/CE.

5. In deroga al punto 3 le sostanze o miscele classificate come CMR delle categorie di cui alla sezione 4 dell'Appendice B possono essere utilizzate nei giocattoli, in loro componenti o in parti degli stessi distinte a livello microstrutturale, purché sia rispettata una delle seguenti condizioni:

a) tali sostanze e miscele siano contenute in una concentrazione singola pari o inferiore alle pertinenti concentrazioni stabilite negli atti giuridici comunitari menzionati nella sezione 2 dell'Appendice B per la classificazione delle miscele contenenti tali sostanze;

[3] GU L 353 del 31.12.2008, pag. 1.

b) tali sostanze e miscele non siano in alcun modo accessibili ai bambini, anche mediante inalazione, quando il giocattolo è utilizzato come indicato all'articolo 9, comma 2; o

c) sia stata adottata una decisione ex articolo 46, paragrafo 3, per autorizzare la sostanza o miscela e il suo utilizzo, e la sostanza o miscela e il suo uso consentito sono stati elencati nell'Appendice A.

Tale decisione può essere adottata se si rispettano le seguenti condizioni:

i) l'uso della sostanza o miscela è stato valutato dal comitato scientifico competente ed è risultato sicuro, in particolare riguardo all'esposizione, e

ii) la sostanza o miscela non è vietata per impieghi in articoli di consumo a norma del regolamento (CE) n. 1907/2006.

La Commissione incarica il comitato scientifico competente di eseguire una nuova valutazione di tali sostanze o miscele non appena emergano preoccupazioni in merito alla sicurezza e comunque ogni cinque anni dalla data dell'adozione di una decisione a norma dell'articolo 46, paragrafo 3, della direttiva 2009/48/CE.

6. I punti 3, 4 e 5 non si applicano al nichel nell'acciaio inossidabile.

7. I punti 3, 4 e 5 non si applicano ai materiali che rispettano i valori limite specifici di cui all'Appendice C oppure - fin quando non saranno determinate le relative norme e comunque al più tardi il 20 luglio 2017 - ai materiali oggetto delle e conformi alle disposizioni relative ai materiali destinati a venire a contatto con gli alimenti di cui al regolamento (CE) n. 1935/2004, nonché alle relative misure specifiche per materiali particolari.

8. Fatta salva l'applicazione dei punti 3 e 4, è vietato l'uso di nitrosammine e di sostanze nitrosabili nei giocattoli destinati ai bambini di età inferiore a 36 mesi o in altri giocattoli destinati ad essere portati alla bocca, qualora la migrazione di tali sostanze sia pari o superiore a 0,05 mg/kg. per le nitrosammine e a 1 mg./kg per le sostanze nitrosabili.

9. La Commissione valuta sistematicamente e periodicamente la presenza di sostanze o materiali pericolosi nei giocattoli. Tali valutazioni tengono conto delle relazioni degli organismi di sorveglianza del mercato e delle preoccupazioni espresse dagli Stati membri e dalle parti interessate.

10. I giocattoli cosmetici, come i cosmetici per le bambole, devono rispettare le prescrizioni in materia di composizione e di etichettatura fissate dalla direttiva 76/768/CEE del Consiglio, del 27 luglio 1976, concernente il ravvicinamento delle legislazioni degli Stati membri relative ai prodotti cosmetici [4].

---

[4] GU L 262 del 27.9.1976, pag. 169.

11. I giocattoli non devono contenere le seguenti fragranze allergizzanti:

N.	Denominazione della fragranza allergizzante	Numero CAS
(1)	Olio di radice di enula (Inula helenium)	97676-35-2
(2)	allil isotiocianato	57-06-7
(3)	cianuro di benzile	140-29-4
(4)	4-terz-butilfenolo	98-54-4
(5)	olio di chenopodio	8006-99-3
(6)	ciclaminalcol	4756-19-8
(7)	maleato di dietile	141-05-9
(8)	diidrocumarina	119-84-6
(9)	2,4-diidrossi-3-metil-benzaldeide	6248-20-0
(10)	3,7-dimetil-2-octen-1-olo (6,7-diidrogeraniolo)	40607-48-5
(11)	4,6-dimetil-8-terz-butil-cumarina	17874-34-9
(12)	citraconato di dimetile	617-54-9
(13)	7,11-dimetil-4,6,10-dodecatrien-3-one	26651-96-7
(14)	6.10-dimetil-3.50.9-undecatrien-2-one	141-10-6
(15)	difenilammina	122-39-4
(16)	acrilato di etile	140-88-5
(17)	foglia di fico, fresca e in preparati;	68916-52-9
(18)	trans-2-eptenale	18829-55-5
(19)	trans-2-esenale-dietilacetale	67746-30-9
(20)	trans-2-esenale-dimetilacetale	18318-83-7
(21)	alcol idroabietilico	13393-93-6
(22)	4-etossifenolo	622-62-8
(23)	6-isopropil-2-decaidronaftalenolo	34131-99-2
(24)	7-metossicumarina	531-59-9
(25)	4-metossifenolo	150-76-5
(26)	4-(p-metossifenil)-3-butene-2-one	943-88-4
(27)	1-(p-metossifenil)-1-penten-3-one	104-27-8
(28)	metil-trans-2-butenoato	623-43-8
(29)	6-metilcumarina	92-48-8
(30)	7-metilcumarina	2445-83-2
(31)	5-metil-2,3-esandione	13706-86-0
(32)	olio di radice di costo (Saussurea lappa Clarke)	8023-88-9
(33)	7-etossi-4-metilcumarina	87-05-8
(34)	esaidrocumarina	700-82-3
(35)	balsamo del Perù grezzo (Essudato di Myroxylon pereirae Royle Klotzsch)	8007-00-9
(36)	2-pentilidencicloesanone	25677-40-1
(37)	3,6,10-trimetil-3,5,9-undecatrien-2-one	1117-41-5
(38)	essenza di verbena (Lippia citriodora Kunth)	8024-12-2
(39)	Muschio di ambretta (4-tert-butil-3-metossi-2,6-dinitrotoluene)	83-66-9
(40)	4-fenil-3-buten-2-one	122-57-6
(41)	amil cinnamal	122-40-7
(42)	alcol amilcinnamico	101-85-9
(43)	alcole benzilico	100-51-6

(44)	salicilato di benzile	118-58-1
(45)	alcol cinnamico	104-54-1
(46)	cinnamal	104-55-2
(47)	citrale	5392-40-5
(48)	cumarina	91-64-5
(49)	eugenolo	97-53-0
(50)	geraniolo	106-24-1
(51)	idrossicitronellale	107-75-5
(52)	idrossimetilpentilcicloesencarbossaldeide	31906-04-4
(53)	isoeugenolo	97-54-1
(54)	estratti di Evernia prunastri	90028-68-5
(55)	estratti di Evernia furfuracea.	90028-67-4

La presenza di tracce di queste fragranze è tuttavia consentita purché tecnicamente inevitabile in base alle norme di buona fabbricazione e non superi i 100 mg/kg.

Sul giocattolo, sull'etichetta, sull'imballaggio e nelle istruzioni allegate al giocattolo devono essere elencate le denominazioni delle seguenti fragranze allergizzanti eventualmente aggiunte in quanto tali nel giocattolo in concentrazioni superiori a100 mg/kg nel del giocattolo o delle sue componenti:

N.	Denominazione della fragranza allergizzante	Numero CAS
(1)	alcol anisilico	105-13-5
(2)	benzoato di benzile	120-51-4
(3)	cinnamato di benzile	103-41-3
(4)	citronellolo	106-22-9
(5)	farnesolo	4602-84-0
(6)	esilcinnamaldeide	101-86-0
(7)	liliale	80-54-6
(8)	d-limonene	5989-27-5
(9)	linaiolo	78-70-6
(10)	metileptin carbonato	111-12-6
(11)	3-metil-4-(2,6,6-trimetil-2-cicloesen-1-il)-3-buten-2-one.	127-51-5

12. L'uso delle fragranze di cui ai punti da 41 a 55 dell'elenco di cui al primo comma del punto 11 e delle fragranze di cui ai punti da 1 a 11 dell'elenco di cui al terzo comma di tale punto è consentito nei giochi olfattivi da tavolo, nei kit cosmetici e nei giochi gustativi, a condizione che:
i) tali fragranze siano chiaramente etichettate sulla confezione e l'imballaggio contenga l'avvertenza di cui al punto 10, parte B, dell'allegato V;
ii) se applicabile, i prodotti che ne risultano realizzati dai bambini in conformità con le istruzioni siano conformi ai requisiti della direttiva 76/768/CEE; e
iii) se applicabile, tali fragranze siano conformi alla normativa in materia di alimenti.

Tali giochi olfattivi da tavolo, kit cosmetici e giochi gustativi non devono essere usati da parte dei bambini di età inferiore ai 36 mesi e devono rispettare il punto 1, parte B, dell'allegato V.

13. Fatti salvi i punti 3, 4 e 5, non devono essere superati i seguenti limiti di migrazione degli elementi sotto indicati dai giocattoli o dai loro componenti:

Elemento	mg/kg di materiale per giocattoli secco, fragile, in polvere o flessibile	mg/kg di materiale per giocattoli liquido o colloso	mg/kg di materiale rimovibile dal giocattolo mediante raschiatura
alluminio	5625	1406	70000
antimonio	45	11,3	560
arsenico	3,8	0,9	47
bario	4500	1125	56000
boro	1200	300	15000
cadmio	1,9	0,5	23
cromo (III)	37,5	9,4	460
cromo (VI)	0,02	0,005	0,2
cobalto	10,5	2,6	130
rame	622,5	156	7700
piombo	13,5	3,4	160
manganese	1200	300	15000
mercurio	7,5	1,9	94
nickel	75	18,8	930
selenio	37,5	9,4	460
stronzio	4500	1125	56000
stagno	15000	3750	180000
stagno organico	0,9	0,2	12
zinco	3750	938	46000

Detti valori limite non si applicano ai giocattoli o ai loro componenti per i quali – in ragione della loro accessibilità, funzione, volume o massa – è escluso chiaramente qualsiasi pericolo dovuto alle azioni di succhiare, leccare, ingerire o al contatto prolungato con la cute ove l'uso avvenga conformemente a quanto prevede l'articolo 9, comma 2.

IV. Proprietà Elettriche

1. La tensione di alimentazione nominale dei giocattoli non deve essere superiore a 24 volt in corrente continua (c.c.) o corrente alternata equivalente (c.a.) e nessuna parte accessibile deve superare i 24 volt in c.c. o c.a. equivalente.

La tensione interna nominale non deve superare i 24 volt di c.c. o c.a. equivalente salvo sia garantito che il voltaggio e la combinazione di corrente prodotta non determini alcun rischio o shock elettrico dannoso, anche nel caso in cui il giocattolo sia rotto.

2. Le parti dei giocattoli che sono collegate a una sorgente elettrica in grado di provocare uno shock elettrico o che possono venire a contatto con una tale sorgente elettrica, nonché i cavi o gli altri conduttori attraverso i quali l'elettricità viene trasmessa a dette parti, debbono essere adeguatamente isolati e meccanicamente protetti per prevenire il rischio di shock elettrici.

3. I giocattoli elettrici debbono essere progettati e costruiti in modo da garantire che le temperature massime raggiunte da tutte le superfici direttamente accessibili non siano tali da provocare ustioni da contatto.

4. Nei casi di guasto prevedibili, i giocattoli devono garantire protezione contro i pericoli elettrici derivanti da una fonte di alimentazione elettrica.

5. I giocattoli elettrici devono garantire adeguata protezione contro i pericoli di incendio.

6. I giocattoli elettrici devono essere progettati e costruiti in modo tale che i campi elettrici, magnetici ed elettromagnetici e le altre radiazioni generate dall'apparecchio siano limitate a quanto necessario per il funzionamento del giocattolo, e devono funzionare a un livello di sicurezza conforme allo stato dell'arte generalmente riconosciuto, tenuto conto delle specifiche misure comunitarie.

7. I giocattoli dotati di un sistema di controllo elettronico devono essere progettati e fabbricati in modo che il giocattolo funzioni in modo sicuro anche nel caso di malfunzionamento o malfunzionamento del sistema elettronico dovuti a un'avaria del sistema stesso o a un fattore esterno.

8. I giocattoli devono essere progettati e costruiti in modo da non comportare pericoli per la salute o rischi di lesioni agli occhi o alla cute derivanti da laser, diodi emettitori di luce (LED) o da qualsiasi altro tipo di radiazione.

9. Il trasformatore elettrico di un giocattolo non deve essere una parte integrante del giocattolo.

V. Igiene

1. I giocattoli devono essere progettati e fabbricati in modo da soddisfare i requisiti di igiene e di pulizia, così da evitare rischi di infezione, malattia e contaminazione.

2. I giocattoli destinati a bambini di età inferiore ai 36 mesi devono essere progettati e fabbricati in modo da permetterne la pulizia. I giocattoli di stoffa devono, pertanto, essere lavabili, salvo che contengano meccanismi che subirebbero danni se lavati per immersione. I giocattoli devono soddisfare i requisiti di sicurezza anche dopo la pulizia effettuata conformemente al presente paragrafo e alle istruzioni del fabbricante.

VI. Radioattività

I giocattoli devono essere conformi alle pertinenti disposizioni adottate a norma del Capo III del trattato che istituisce la Comunità europea dell'energia atomica.

Appendice A

Elenco delle sostanze CMR e dei loro impieghi consentiti secondo i punti 4, 5 e 6 della parte III dell'allegato II

Sostanza	Classificazione	Uso consentito
nickel	CMR 2	nell'acciaio inossidabile

Appendice B

CLASSIFICAZIONE DELLE SOSTANZE E DELLE MISCELE

Considerati i tempi di applicazione del regolamento (CE) n. 1272/2008, vi sono modalità equivalenti di riferimento a una data classificazione da adottare a seconda del periodo.

1. Criteri di classificazione delle sostanze e delle miscele ai fini del punto 2 della parte II.

A. Criteri applicabili a decorrere dal 20 luglio 2011 fino al 31 maggio 2015:

Sostanze

La sostanza corrisponde ai criteri relativi a una delle seguenti classi o categorie di pericolo di cui all'allegato I del regolamento (CE) n. 1272/2008:

a) classi di pericolo da 2.1 a 2.4, 2.6 e 2.7, 2.8 tipi A e B, 2.9, 2.10, 2.12, 2.13 categorie 1 e 2, 2.14 categorie 1 e 2, 2.15 tipi da A ad F;

b) classi di pericolo da 3.1 a 3.6, 3.7 effetti nocivi sulla funzione sessuale e la fertilità o sullo sviluppo, 3.8 effetti diversi dagli effetti narcotici, 3.9 e 3.10;

c) classe di pericolo 4.1;

d) classe di pericolo 5.1.

Miscele

La miscela è pericolosa secondo la definizione di cui alla direttiva 67/548/CEE.

B. Criteri applicabili a decorrere dal 1° giugno 2015.

La sostanza o la miscela corrisponde ai criteri relativi a una delle seguenti classi o categorie di pericolo di cui all'allegato I del regolamento (CE) n. 1272/2008:

a) classi di pericolo da 2.1 a 2.4, 2.6 e 2.7, 2.8 tipi A e B, 2.9, 2.10, 2.12, 2.13 categorie 1 e 2, 2.14 categorie 1 e 2, 2.15 tipi da A a F;

b) classi di pericolo da 3.1 a 3.6, 3.7 effetti nocivi sulla funzione sessuale e la fertilità o sullo sviluppo, 3.8 effetti diversi dagli effetti narcotici, 3.9 e 3.10;

c) classe di pericolo 4.1;

d) classe di pericolo 5.1.

2. Atti giuridici della Comunità relativi all'uso di determinate sostanze ai fini dei punti 4, lettera a), e 5, lettera a), della parte III.

Dal 20 luglio 2011 al 31 maggio 2015 le pertinenti concentrazioni per la classificazione delle miscele contenenti le sostanze sono stabilite a norma della direttiva 1999/45/CE.

Dal 1° giugno 2015 le pertinenti concentrazioni per la classificazione delle miscele contenenti le sostanze sono stabilite a norma del regolamento (CE) n. 1272/2008.

3. Categorie di sostanze e miscele classificate come cancerogene, mutagene o tossiche per la riproduzione (CMR) ai fini del punto 4 della parte III.

Sostanze

Il punto 4 della parte III riguarda sostanze classificate come CMR delle categorie 1A e 1B secondo il regolamento (CE) n. 1272/2008.

Miscele

Dal 20 luglio 2011 al 31 maggio 2015 il punto 4 della parte III riguarda miscele classificate come CMR delle categorie 1 e 2 secondo le pertinenti disposizioni della direttiva 1999/45/CE e della direttiva 67/548/EEC.

Dal 1° giugno 2015, il punto 4 della parte III riguarda miscele classificate come CMR delle categorie 1A e 1B secondo il regolamento (CE) n. 1272/2008.

4. Categorie di sostanze e miscele classificate come cancerogene, mutagene o tossiche per la riproduzione (CMR) ai fini del punto 5 della parte III.

Sostanze

Il punto 5 della parte III riguarda sostanze classificate come CMR della categoria 2 secondo il regolamento (CE) n. 1272/2008.

Miscele

Dal 20 luglio 2011 al 31 maggio 2015, il punto 5 della parte III riguarda miscele classificate come CMR di categoria 3 secondo le pertinenti disposizioni della direttiva 1999/45/CE e della direttiva 67/548/EEC.

Dal 1° giugno 2015 il punto 5 della parte III riguarda miscele classificate come CMR di categoria 2 secondo il regolamento (CE) n. 1272/2008.

5. Categorie di sostanze o miscele classificate come cancerogene, mutagene o tossiche per la riproduzione (CMR) ai fini dell'articolo 46, paragrafo 3, della direttiva 2009/48/CE.

Sostanze

L'articolo 46, paragrafo 3, della direttiva 2009/48/CE riguarda sostanze classificate come CMR delle categorie 1A, 1B e 2 secondo il regolamento (CE) n. 1272/2008.

Miscele

Dal 20 luglio 2011 al 31 maggio 2015 l'articolo 46, paragrafo 3, della direttiva 2009/48/CE riguarda miscele classificate come CMR delle categorie 1, 2 e 3 secondo le pertinenti disposizioni della Direttiva 1999/45/CE e della Direttiva 67/548/EEC.

A decorrere dal 1° giugno 2015, l'articolo 46, paragrafo 3, della direttiva 2009/48/CE riguarda le miscele classificate come CMR delle categorie 1A, 1B e 2 secondo il regolamento (CE) n. 1272/2008.

Appendice C

Valori limite specifici per i prodotti chimici utilizzati nei giocattoli destinati ai bambini di età inferiore ai 36 mesi o in altri giocattoli destinati ad essere messi in bocca, adottati a norma dell'articolo 46, paragrafo 2, della direttiva 2009/48/CE.

ALLEGATO III

(di cui all'articolo 13)

DICHIARAZIONE CE DI CONFORMITÀ

1. N. … (identificazione unica del giocattolo/dei giocattoli).

2. Nome ed indirizzo del fabbricante o del suo rappresentante autorizzato.

3. La presente dichiarazione di conformità è rilasciata sotto l'esclusiva responsabilità del fabbricante.

4. Oggetto della dichiarazione (identificazione del giocattolo che ne consenta la rintracciabilità). È inclusa un'immagine a colori di chiarezza sufficiente a permettere l'identificazione del giocattolo).

5. L'oggetto della dichiarazione di cui al punto 4 è conforme alla pertinente normativa comunitaria di armonizzazione.

6. Riferimento alle pertinenti norme armonizzate utilizzate o riferimento alle specifiche in relazione alle quali viene dichiarata la conformità.

7. Se del caso, l'organismo notificato …: (denominazione, numero) … ha effettuato (descrizione dell'intervento) … e rilasciato il certificato.

8. Informazioni supplementari:

Firmato a nome e per conto di:

(luogo e data di emissione)

(nome e cognome, funzione) (firma)

ALLEGATO IV

(di cui all'articolo 18)

DOCUMENTAZIONE TECNICA

La documentazione tecnica di cui all'articolo 18 deve in particolare contenere, nella misura in cui sia rilevante per la valutazione, la documentazione seguente:

a) una descrizione dettagliata della progettazione e della fabbricazione, compreso un elenco dei componenti e dei materiali utilizzati nei giocattoli, nonché le schede di sicurezza relative alle sostanze chimiche utilizzate da richiedere ai fornitori delle sostanze medesime;

b) la o le valutazioni di sicurezza effettuate a norma dell'articolo 15;

c) una descrizione della procedura di valutazione della conformità seguita;

d) una copia della dichiarazione CE di conformità;

e) l'indirizzo dei luoghi di fabbricazione e di immagazzinamento;

f) copie dei documenti che il fabbricante ha presentato all'organismo notificato se coinvolto;

g) relazioni delle prove e descrizione dei mezzi mediante i quali il fabbricante ha garantito la conformità della produzione alle norme armonizzate nel caso in cui il fabbricante si sia avvalso della procedura controllo interno della produzione di cui all'articolo 16, comma 2; e

h) una copia del certificato d'esame CE del tipo, una descrizione dei mezzi mediante i quali il fabbricante ha garantito la conformità della produzione al tipo descritto in detto attestato, nonché copia dei documenti presentati dal fabbricante all'organismo notificato, nel caso in cui il fabbricante abbia sottoposto il giocattolo alla procedura di esame CE del tipo ed abbia seguito la procedura di dichiarazione di conformità del tipo di cui all'articolo 16, comma 3.

ALLEGATO V

(di cui all'articolo 10)

AVVERTENZE

PARTE A

AVVERTENZE GENERALI

Le restrizioni relative agli utilizzatori di cui all'articolo 10, commi 1 e 2, devono comprendere perlomeno l'età minima o massima dell'utilizzatore e, se del caso, le abilità dell'utilizzatore, il peso massimo o minimo dell'utilizzatore e la necessità che l'utilizzo del giocattolo avvenga solamente sotto la sorveglianza di un adulto.

PARTE B

AVVERTENZE SPECIFICHE E INDICAZIONI IN MERITO ALLE PRECAUZIONI DA SEGUIRE NELL'UTILIZZO DI ALCUNE CATEGORIE DI GIOCATTOLI

1. Giocattoli non destinati a bambini di età inferiore a 36 mesi

I giocattoli potenzialmente pericolosi per i bambini di età inferiore a 36 mesi devono recare un'avvertenza quale: "Non adatto a bambini di età inferiore a 36 mesi" oppure "Non adatto a bambini di età inferiore a tre anni" oppure un'avvertenza nella forma del seguente pittogramma:

Queste avvertenze devono essere accompagnate da una breve indicazione, che può essere contenuta nelle istruzioni per l'uso, del pericolo specifico che impone tale precauzione.

Il presente punto non si applica ai giocattoli che, per funzioni, dimensioni, caratteristiche, proprietà o altri ragioni cogenti, sono manifestamente inadatti a bambini di età inferiore a 36 mesi.

2. Giochi di attività

I giochi di attività devono recare la seguente avvertenza:

"Solo per uso domestico".

I giochi di attività fissati a un elemento trasversale e altri giochi di attività, se del caso, devono essere muniti di istruzioni che richiamino l'attenzione sulla necessità di effettuare un controllo e una manutenzione periodici delle parti fondamentali (mezzi di sospensione, attacchi, ancoraggi, ecc.) e che precisino che l'omissione di detti controlli può comportare rischi di caduta o rischi di ribaltamento del giocattolo.

Debbono inoltre essere fornite istruzioni per il corretto montaggio del giocattolo, precisando le parti che possono presentare pericoli qualora non correttamente montate. Vanno fornite informazioni specifiche circa la superficie idonea per l'installazione del giocattolo.

3. Giocattoli funzionali

I giocattoli funzionali devono recare l'avvertenza:

"Da usare sotto la diretta sorveglianza di un adulto".

Questi giocattoli devono essere inoltre corredati delle istruzioni operative e delle precauzioni cui l'utilizzatore deve attenersi, con l'avvertenza che il mancato rispetto di dette precauzioni esporrebbe l'utilizzatore ai pericoli (da precisare) propri dell'apparecchio o del prodotto di cui il giocattolo costituisce un modello in scala o un'imitazione. Va, altresì, indicato che il giocattolo deve essere tenuto fuori dalla portata dei bambini al di sotto di una certa età, che deve essere stabilita dal fabbricante.

4. Giocattoli chimici

Ferma restando l'applicazione delle disposizioni previste dalla legislazione comunitaria applicabile relativa alla classificazione, all'imballaggio e all'etichettatura di determinate sostanze o miscele, le istruzioni per l'uso dei giocattoli contenenti sostanze o miscele intrinsecamente pericolose devono recare un'avvertenza circa la natura pericolosa di dette sostanze o miscele, e indicare le precauzioni che l'utilizzatore deve adottare per evitare i relativi pericoli che vanno brevemente precisati per ogni tipo di giocattolo. È anche indicato quali sono le prime cure urgenti da dare in caso di incidenti gravi dovuti all'utilizzo di questo tipo di giocattoli. Va, altresì, indicato che il giocattolo deve essere tenuto fuori dalla portata dei bambini al di sotto di una certa età, che deve essere specificata dal fabbricante.

Oltre alle istruzioni di cui al primo comma, i giocattoli chimici devono recare sull'imballaggio la seguente avvertenza:

"Non adatto a bambini di età inferiore a ([*] anni. Da usare sotto la sorveglianza di un adulto".

Sono in particolare considerati giocattoli chimici: i set per esperimenti chimici, i set di inclusione, i laboratori in miniatura di ceramica, di smaltatura o fotografia e i giocattoli analoghi che danno luogo a reazioni chimiche o ad analoghe trasformazioni della sostanza durante l'uso.

5. Pattini, pattine a rotelle, pattini in linea, skateboard, monopattini e biciclette giocattolo destinati ai bambini

Questi giocattoli, quando sono posti in vendita come tali, devono recare la seguente avvertenza:

"Si raccomanda di indossare un dispositivo di protezione. Non usare nel traffico".

Le istruzioni per l'uso devono inoltre ricordare che il giocattolo va usato con prudenza in quanto è richiesta particolare abilità per evitare cadute e collisioni con conseguenti lesioni dell'utilizzatore e di terzi. Vanno anche fornite indicazioni sui dispositivi di protezione raccomandati (caschi, guanti, ginocchiere, gomitiere, ecc.).

6. Giocattoli nautici

I giocattoli nautici devono recare la seguente avvertenza:

"Da utilizzare unicamente in acqua dove il bambino tocca il fondo con i piedi e sotto la sorveglianza di un adulto".

7. Giocattoli contenuti nei prodotti alimentari

I giocattoli contenuti nei prodotti alimentari o ad essi incorporati devono recare la seguente avvertenza:

"Contiene giocattolo. Si raccomanda la sorveglianza di un adulto".

8. Imitazioni di maschere e caschi di protezione

Le imitazioni di maschere e caschi di protezione devono recare la seguente avvertenza:

"Questo giocattolo non fornisce protezione".

9. Giocattoli destinati ad essere appesi ad una culla, a un lettino o ad una carrozzina per mezzo di lacci, corde, elastici o nastri

I giocattoli destinati ad essere appesi ad una culla, a un lettino o ad una carrozzina per mezzo di lacci, corde, cavi, elastici o nastri devono recare la seguente avvertenza sull'imballaggio; l'avvertenza deve figurare in modo permanente anche sul giocattolo:

"Per evitare eventuali lesioni da impigliamento, rimuovere questo giocattolo quando il bambino comincia a tentare di alzarsi sulle mani e sulle ginocchia in posizione di gattonamento".

10. Imballaggio delle fragranze nei giochi olfattivi da tavolo, nei kit cosmetici e nei giochi gustativi

L'imballaggio per le fragranze nei giochi olfattivi da tavolo, nei kit cosmetici e nei giochi gustativi che contengono le fragranze di cui ai punti da 41 a 55 dell'elenco di cui all'allegato II, parte III, punto 11, primo comma, e di cui ai punti da 1 a 11 dell'elenco di cui al terzo comma di detto punto, deve recare l'avvertenza:

"Contiene fragranze potenzialmente allergizzanti".

[*] L'età deve essere specificata dal fabbricante.

NOTE

AVVERTENZA

Il testo delle note qui pubblicato è stato redatto dall'amministrazione competente per materia ai sensi dell'art. 10, commi 2 e 3 del testo unico delle disposizioni sulla promulgazione delle leggi, sull'emanazione dei decreti del Presidente della Repubblica e sulle pubblicazioni ufficiali della Repubblica italiana, approvato con decreto del Presidente della Repubblica 28 dicembre 1985, n. 1092, al solo fine di facilitare la lettura delle disposizioni di legge modificate o alle quali è operato il rinvio. Restano invariati il valore e l'efficacia degli atti legislativi qui trascritti.

Per le direttive CEE vengono forniti gli estremi di pubblicazione nella *Gazzetta Ufficiale* delle Comunità europee (GUCE)

Note alle premesse:

L'art. 76 della Costituzione stabilisce che l'esercizio della funzione legislativa non può essere delegato al Governo se non con determinazione di princìpi e criteri direttivi e soltanto per tempo limitato e per oggetti definiti.

L'art. 87 della Costituzione conferisce, tra l'altro, al Presidente della Repubblica il potere di promulgare le leggi e di emanare i decreti aventi valore di legge ed i regolamenti

La direttiva 2009/48/CE è pubblicata nella G.U.U.E. 30 giugno 2009, n. L 170.

Il testo degli articoli 1, 2, 3, 4 e 36 e dell'allegato B della legge 4 giugno 2010, n. 96, «Disposizioni per l'adempimento di obblighi derivanti dall'appartenenza dell'Italia alle Comunità europee - legge comunitaria 2009» pubblicata nella *Gazzetta Ufficiale* 25 giugno 2010, n. 146, S.O., così recita:

«Art. 1 *(Delega al Governo per l'attuazione di direttive comunitarie)* — 1. Il Governo è delegato ad adottare, entro il termine di recepimento indicato in ciascuna delle direttive elencate negli allegati A e B, i decreti legislativi recanti le norme occorrenti per dare attuazione alle medesime direttive. Per le direttive elencate negli allegati A e B, il cui termine di recepimento sia già scaduto ovvero scada nei tre mesi successivi alla data di entrata in vigore della presente legge, il Governo è delegato ad adottare i decreti legislativi di attuazione entro tre mesi dalla data di entrata in vigore della medesima legge. Per le direttive elencate negli allegati A e B, che non prevedono un termine di recepimento, il Governo è delegato ad adottare i decreti legislativi entro dodici mesi dalla data di entrata in vigore della presente legge.

2. I decreti legislativi sono adottati, nel rispetto dell' art. 14 della legge 23 agosto 1988, n. 400, su proposta del Presidente del Consiglio dei ministri o del Ministro per le politiche europee e del Ministro con competenza istituzionale prevalente per la materia, di concerto con i Ministri degli affari esteri, della giustizia, dell'economia e delle finanze e con gli altri Ministri interessati in relazione all'oggetto della direttiva.

3. Gli schemi dei decreti legislativi recanti attuazione delle direttive elencate nell' allegato B, nonché, qualora sia previsto il ricorso a sanzioni penali, quelli relativi all'attuazione delle direttive elencate nell' allegato A, sono trasmessi, dopo l'acquisizione degli altri pareri previsti dalla legge, alla Camera dei deputati e al Senato della Repubblica affinché su di essi sia espresso il parere dei competenti organi parlamentari. Decorsi quaranta giorni dalla data di trasmissione, i decreti sono emanati anche in mancanza del parere. Qualora il termine per l'espressione del parere parlamentare di cui al presente comma ovvero i diversi termini previsti dai commi 4 e 8 scadano nei trenta giorni che precedono la scadenza dei termini previsti dai commi 1 o 5 o successivamente, questi ultimi sono prorogati di novanta giorni.

4. Gli schemi dei decreti legislativi recanti attuazione delle direttive che comportino conseguenze finanziarie sono corredati della relazione tecnica di cui all' art. 17, comma 3, della legge 31 dicembre 2009, n. 196. Su di essi è richiesto anche il parere delle Commissioni parlamentari competenti per i profili finanziari. Il Governo, ove non intenda conformarsi alle condizioni formulate con riferimento all'esigenza di garantire il rispetto dell' art. 81, quarto comma, della Costituzione, ritrasmette alle Camere i testi, corredati dei necessari elementi integrativi di informazione, per i pareri definitivi delle Commissioni parlamentari competenti per i profili finanziari, che devono essere espressi entro venti giorni.

5. Entro ventiquattro mesi dalla data di entrata in vigore di ciascuno dei decreti legislativi di cui al comma 1, nel rispetto dei princìpi e criteri direttivi fissati dalla presente legge, il Governo può adottare, con la procedura indicata nei commi 2, 3 e 4, disposizioni integrative e correttive dei decreti legislativi emanati ai sensi del citato comma 1, fatto salvo quanto previsto dal comma 6.

6. I decreti legislativi, relativi alle direttive elencate negli allegati A e B, adottati, ai sensi dell' art. 117, quinto comma, della Costituzione, nelle materie di competenza legislativa delle regioni e delle province autonome, si applicano alle condizioni e secondo le procedure di cui all' art. 11, comma 8, della legge 4 febbraio 2005, n. 11.

7. Il Ministro per le politiche europee, nel caso in cui una o più deleghe di cui al comma 1 non risultino esercitate alla scadenza del termine previsto, trasmette alla Camera dei deputati e al Senato della Repubblica una relazione che dà conto dei motivi addotti a giustificazione del ritardo dai Ministri con competenza istituzionale prevalente per la materia. Il Ministro per le politiche europee, ogni sei mesi, informa altresì la Camera dei deputati e il Senato della Repubblica sullo stato di attuazione delle direttive da parte delle regioni e delle province autonome nelle materie di loro competenza, secondo modalità di individuazione delle stesse da definire con accordo in sede di Conferenza permanente per i rapporti tra lo Stato, le regioni e le province autonome di Trento e di Bolzano.

8. Il Governo, quando non intende conformarsi ai pareri parlamentari di cui al comma 3, relativi a sanzioni penali contenute negli schemi di decreti legislativi recanti attuazione delle direttive elencate negli allegati A e B, ritrasmette con le sue osservazioni e con eventuali modificazioni i testi alla Camera dei deputati e al Senato della Repubblica. Decorsi venti giorni dalla data di ritrasmissione, i decreti sono emanati anche in mancanza di nuovo parere.»

«Art. 2 *(Princìpi e criteri direttivi generali della delega legislativa)* — 1. Salvi gli specifici princìpi e criteri direttivi stabiliti dalle disposizioni di cui ai capi II e III, e in aggiunta a quelli contenuti nelle direttive da attuare, i decreti legislativi di cui all' art. 1 sono informati ai seguenti princìpi e criteri direttivi generali:

a) le amministrazioni direttamente interessate provvedono all'attuazione dei decreti legislativi con le ordinarie strutture amministrative, secondo il principio della massima semplificazione dei procedimenti e delle modalità di organizzazione e di esercizio delle funzioni e dei servizi;

b) ai fini di un migliore coordinamento con le discipline vigenti per i singoli settori interessati dalla normativa da attuare, sono introdotte le occorrenti modificazioni alle discipline stesse, fatti salvi i procedimenti oggetto di semplificazione amministrativa ovvero le materie oggetto di delegificazione;

c) al di fuori dei casi previsti dalle norme penali vigenti, ove necessario per assicurare l'osservanza delle disposizioni contenute nei decreti legislativi, sono previste sanzioni amministrative e penali per le infrazioni alle disposizioni dei decreti stessi. Le sanzioni penali, nei limiti, rispettivamente, dell'ammenda fino a 150.000 euro e dell'arresto fino a tre anni, sono previste, in via alternativa o congiunta, solo nei casi in cui le infrazioni ledono o espongono a pericolo interessi costituzionalmente protetti. In tali casi sono previste: la pena dell'ammenda alternativa all'arresto per le infrazioni che espongono a pericolo o danneggiano l'interesse protetto; la pena dell'arresto congiunta a quella dell'ammenda per le infrazioni che recano un danno di particolare gravità. Nelle predette ipotesi, in luogo dell'arresto e dell'ammenda, possono essere previste anche le sanzioni alternative di cui agli articoli 53 e seguenti del decreto legislativo 28 agosto 2000, n. 274, e la relativa competenza del giudice di pace. La sanzione amministrativa del pagamento di una somma non inferiore a 150 euro e non superiore a 150.000 euro è prevista per le infrazioni che ledono o espongono a pericolo interessi diversi da quelli indicati nei periodi precedenti. Nell'ambito dei limiti minimi e massimi previsti, le sanzioni indicate nella presente lettera sono determinate nella loro entità, tenendo conto della diversa potenzialità lesiva dell'interesse protetto che ciascuna infrazione presenta in astratto, di specifiche qualità personali del colpevole, comprese quelle che impongono particolari doveri di prevenzione, controllo o vigilanza, nonché del vantaggio patrimoniale che l'infrazione può recare al colpevole ovvero alla persona o all'ente nel cui interesse egli agisce. Entro i limiti di pena indicati nella presente lettera sono previste sanzioni identiche a quelle eventualmente già comminate dalle leggi vigenti per violazioni omogenee e di pari offensività rispetto alle infrazioni alle disposizioni dei decreti legislativi. Nelle materie di cui all' art. 117, quarto comma, della Costituzione, le sanzioni amministrative sono determinate dalle regioni;

d) eventuali spese non contemplate da leggi vigenti e che non riguardano l'attività ordinaria delle amministrazioni statali o regionali possono essere previste nei decreti legislativi recanti le norme necessarie per dare attuazione alle direttive, nei soli limiti occorrenti per

l'adempimento degli obblighi di attuazione delle direttive stesse; alla relativa copertura, nonché alla copertura delle minori entrate eventualmente derivanti dall'attuazione delle direttive, in quanto non sia possibile farvi fronte con i fondi già assegnati alle competenti amministrazioni, si provvede a carico del fondo di rotazione di cui all' art. 5 della legge 16 aprile 1987, n. 183;

e) all'attuazione di direttive che modificano precedenti direttive già attuate con legge o con decreto legislativo si procede, se la modificazione non comporta ampliamento della materia regolata, apportando le corrispondenti modificazioni alla legge o al decreto legislativo di attuazione della direttiva modificata;

f) nella predisposizione dei decreti legislativi si tiene conto delle eventuali modificazioni delle direttive comunitarie comunque intervenute fino al momento dell'esercizio della delega;

g) nella predisposizione dei decreti legislativi, relativi alle direttive elencate negli allegati Ae B, si tiene conto delle esigenze di coordinamento tra le norme previste nelle direttive medesime e quanto stabilito dalla legislazione vigente, con particolare riferimento alla normativa in materia di lavoro e politiche sociali, per la cui revisione è assicurato il coinvolgimento delle parti sociali interessate, ai fini della definizione di eventuali specifici avvisi comuni e dell'acquisizione, ove richiesto dalla complessità della materia, di un parere delle stesse parti sociali sui relativi schemi di decreto legislativo;

h) quando si verificano sovrapposizioni di competenze tra amministrazioni diverse o comunque sono coinvolte le competenze di più amministrazioni statali, i decreti legislativi individuano, attraverso le più opportune forme di coordinamento, rispettando i princìpi di sussidiarietà, differenziazione, adeguatezza e leale collaborazione e le competenze delle regioni e degli altri enti territoriali, le procedure per salvaguardare l'unitarietà dei processi decisionali, la trasparenza, la celerità, l'efficacia e l'economicità nell'azione amministrativa e la chiara individuazione dei soggetti responsabili;

i) quando non sono di ostacolo i diversi termini di recepimento, sono attuate con un unico decreto legislativo le direttive che riguardano le stesse materie o che comunque comportano modifiche degli stessi atti normativi.»

«Art. 3 *(Delega al Governo per la disciplina sanzionatoria di violazioni di disposizioni comunitarie)* — 1. Al fine di assicurare la piena integrazione delle norme comunitarie nell'ordinamento nazionale, il Governo, fatte salve le norme penali vigenti, è delegato ad adottare, entro due anni dalla data di entrata in vigore della presente legge, disposizioni recanti sanzioni penali o amministrative per le violazioni di obblighi contenuti in direttive comunitarie attuate in via regolamentare o amministrativa, ai sensi delle leggi comunitarie vigenti, o in regolamenti comunitari pubblicati alla data di entrata in vigore della presente legge, per i quali non sono già previste sanzioni penali o amministrative.

2. La delega di cui al comma 1 è esercitata con decreti legislativi adottati ai sensi dell' art. 14 della legge 23 agosto 1988, n. 400, su proposta del Presidente del Consiglio dei ministri o del Ministro per le politiche europee e del Ministro della giustizia, di concerto con i Ministri competenti per materia. I decreti legislativi si informano ai princìpi e criteri direttivi di cui all' art. 2, comma 1, lettera *c)*.

3. Gli schemi dei decreti legislativi di cui al presente articolo sono trasmessi alla Camera dei deputati e al Senato della Repubblica per l'espressione del parere da parte dei competenti organi parlamentari con le modalità e nei termini previsti dai commi 3 e 8 dell' art. 1.»

«Art. 4 *(Oneri relativi a prestazioni e a controlli)* — 1.In relazione agli oneri per prestazioni e per controlli, si applicano le disposizioni dell' art. 9, commi 2 e 2-*bis*, della legge 4 febbraio 2005, n. 11.»

«Art. 36 *(Delega al Governo per l'attuazione della direttiva 2009/48/CEsulla sicurezza dei giocattoli)* — 1. Nella predisposizione del decreto legislativo di attuazione della direttiva 2009/48/CE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 18 giugno 2009, sulla sicurezza dei giocattoli, il Governo è tenuto a seguire, oltre ai princìpi e criteri direttivi di cui all' art. 2 della presente legge, in quanto compatibili, anche i seguenti princìpi e criteri direttivi:

a) prevedere il coordinamento delle disposizioni attuative della delega con quelle previste dal decreto legislativo 27 settembre 1991, n. 313, recante attuazione della direttiva 88/378/CEErelativa al ravvicinamento delle legislazioni degli Stati membri concernenti la sicurezza dei giocattoli, prevedendo in particolare che il Ministero dello sviluppo economico eserciti la vigilanza sui controlli sulla sicurezza dei giocattoli;

b) prevedere, anche allo scopo di ottemperare al disposto dell'articolo 18, paragrafo 5, del regolamento (CE) n. 765/2008del Parlamento europeo e del Consiglio, del 9 luglio 2008, che il Ministero dello sviluppo economico si avvalga, per lo svolgimento delle attività di controllo e di vigilanza, delle camere di commercio, industria, artigianato e agricoltura, nell'ambito delle funzioni attribuite dall' art. 20 del decreto legislativo 31 marzo 1998, n. 112, nonché della collaborazione del Corpo della guardia di finanza, conformemente al dettato dell' art. 2, comma 2, lettera *m)*, e dell' art. 3, comma 1, del decreto legislativo 19 marzo 2001, n. 68;

c) prevedere che, con regolamento da adottare entro novanta giorni dalla data di entrata in vigore del decreto legislativo attuativo della delega di cui al presente articolo, su proposta del Ministro dello sviluppo economico, vengano impartite le necessarie disposizioni atte a garantire il coordinamento tra le funzioni assegnate in fase di attuazione della delega al suddetto Ministero dello sviluppo economico e quelle attribuite alle altre amministrazioni preposte alla vigilanza del mercato in materia di sicurezza dei giocattoli, per gli aspetti di specifica competenza;

d) prevedere, in sede di attuazione dell' art. 50 della direttiva 2009/48/CE, le fattispecie di divieto di immissione sul mercato, nonché quelle di richiamo e di ritiro del prodotto, per le ipotesi di giocattoli privi di documentazione tecnica idonea a provare la sicurezza del prodotto, nonché mancanti di marcatura CE, e la relativa disciplina di notifica immediata alla parte interessata, con l'indicazione dei mezzi di ricorso previsti dall'ordinamento.

2. All'attuazione della delega di cui al comma 1 si provvede nell'ambito delle risorse umane, finanziarie e strumentali disponibili a legislazione vigente e, comunque, senza nuovi o maggiori oneri per la finanza pubblica.»

«Allegato B

(Art. 1, commi 1 e 3)

2005/47/CE del Consiglio, del 18 luglio 2005, concernente l'accordo tra la Comunità delle ferrovie europee (CER) e la Federazione europea dei lavoratori dei trasporti (ETF) su taluni aspetti delle condizioni di lavoro dei lavoratori mobili che effettuano servizi di interoperabilità transfrontaliera nel settore ferroviario;

2007/59/CE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 23 ottobre 2007, relativa alla certificazione dei macchinisti addetti alla guida di locomotori e treni sul sistema ferroviario della Comunità;

2008/6/CE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 20 febbraio 2008, che modifica la direttiva 97/67/CE per quanto riguarda il pieno completamento del mercato interno dei servizi postali comunitari;

2008/92/CE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 22 ottobre 2008, concernente una procedura comunitaria sulla trasparenza dei prezzi al consumatore finale industriale di gas e di energia elettrica (rifusione);

2008/95/CE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 22 ottobre 2008, sul ravvicinamento delle legislazioni degli Stati membri in materia di marchi d'impresa (Versione codificata);

2008/96/CE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 19 novembre 2008, sulla gestione della sicurezza delle infrastrutture stradali;

2008/99/CE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 19 novembre 2008, sulla tutela penale dell'ambiente;

2008/101/CE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 19 novembre 2008, che modifica la direttiva 2003/87/CE al fine di includere le attività di trasporto aereo nel sistema comunitario di scambio delle quote di emissioni dei gas a effetto serra;

2008/104/CE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 19 novembre 2008, relativa al lavoro tramite agenzia interinale;

2008/105/CE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 16 dicembre 2008, relativa a standard di qualità ambientale nel settore della politica delle acque, recante modifica e successiva abrogazione delle direttive del Consiglio 82/176/CEE, 83/513/CEE, 84/156/CEE, 84/491/CEE e 86/280/CEE, nonché modifica della direttiva 2000/60/CE del Parlamento europeo e del Consiglio;

2008/110/CE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 16 dicembre 2008, che modifica la direttiva 2004/49/CE relativa alla sicurezza delle ferrovie comunitarie;

2008/112/CE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 16 dicembre 2008, che modifica le direttive del Consiglio 76/768/CEE, 88/378/CEE, 1999/13/CE e le direttive del Parlamento europeo e del Consiglio 2000/53/CE, 2002/96/CE e 2004/42/CE, allo scopo di ade-

guarle al regolamento (CE) n. 1272/2008 relativo alla classificazione, all'etichettatura e all'imballaggio delle sostanze e delle miscele;

2008/114/CE del Consiglio, dell'8 dicembre 2008, relativa all'individuazione e alla designazione delle infrastrutture critiche europee e alla valutazione della necessità di migliorarne la protezione;

2008/122/CE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 14 gennaio 2009, sulla tutela dei consumatori per quanto riguarda taluni aspetti dei contratti di multiproprietà, dei contratti relativi ai prodotti per le vacanze di lungo termine e dei contratti di rivendita e di scambio;

2009/4/CE della Commissione, del 23 gennaio 2009, sulle contromisure volte a prevenire e rilevare la manipolazione delle registrazioni dei tachigrafi, che modifica la direttiva 2006/22/CE del Parlamento europeo e del Consiglio sulle norme minime per l'applicazione dei regolamenti (CEE) n. 3820/85 e (CEE) n. 3821/85 del Consiglio relativi a disposizioni in materia sociale nel settore dei trasporti su strada e che abroga la direttiva 88/599/CEE del Consiglio;

2009/5/CE della Commissione, del 30 gennaio 2009, che modifica l'allegato III della direttiva 2006/22/CE del Parlamento europeo e del Consiglio sulle norme minime per l'applicazione dei regolamenti (CEE) n. 3820/85 e (CEE) n. 3821/85 del Consiglio relativi a disposizioni in materia sociale nel settore dei trasporti su strada;

2009/12/CE del Parlamento europeo e del Consiglio, dell'11 marzo 2009, concernente i diritti aeroportuali;

2009/13/CE del Consiglio, del 16 febbraio 2009, recante attuazione dell'accordo concluso dall'Associazione armatori della Comunità europea (ECSA) e dalla Federazione europea dei lavoratori dei trasporti (ETF) sulla convenzione sul lavoro marittimo del 2006 e modifica della direttiva 1999/63/CE;

2009/14/CE del Parlamento europeo e del Consiglio, dell'11 marzo 2009, recante modifica della direttiva 94/19/CE relativa ai sistemi di garanzia dei depositi per quanto riguarda il livello di copertura e il termine di rimborso;

2009/16/CE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 23 aprile 2009, relativa al controllo da parte dello Stato di approdo (rifusione);

2009/17/CE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 23 aprile 2009, recante modifica della direttiva 2002/59/CE relativa all'istituzione di un sistema comunitario di monitoraggio del traffico navale e d'informazione;

2009/18/CE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 23 aprile 2009, che stabilisce i princìpi fondamentali in materia di inchieste sugli incidenti nel settore del trasporto marittimo e che modifica la direttiva 1999/35/CE del Consiglio e la direttiva 2002/59/CE del Parlamento europeo e del Consiglio;

2009/21/CE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 23 aprile 2009, relativa al rispetto degli obblighi dello Stato di bandiera;

2009/28/CE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 23 aprile 2009, sulla promozione dell'uso dell'energia da fonti rinnovabili, recante modifica e successiva abrogazione delle direttive 2001/77/CE e 2003/30/CE;

2009/29/CE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 23 aprile 2009, che modifica la direttiva 2003/87/CE al fine di perfezionare ed estendere il sistema comunitario per lo scambio di quote di emissione di gas a effetto serra;

2009/30/CE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 23 aprile 2009, che modifica la direttiva 98/70/CE per quanto riguarda le specifiche relative a benzina, combustibile diesel e gasolio nonché l'introduzione di un meccanismo inteso a controllare e ridurre le emissioni di gas a effetto serra, modifica la direttiva 1999/32/CE del Consiglio per quanto concerne le specifiche relative al combustibile utilizzato dalle navi adibite alla navigazione interna e abroga la direttiva 93/12/CEE;

2009/31/CE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 23 aprile 2009, relativa allo stoccaggio geologico di biossido di carbonio e recante modifica della direttiva 85/337/CEE del Consiglio, delle direttive del Parlamento europeo e del Consiglio 2000/60/CE, 2001/80/CE, 2004/35/CE, 2006/12/CE, 2008/1/CE e del regolamento (CE) n. 1013/2006 del Parlamento europeo e del Consiglio;

2009/33/CE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 23 aprile 2009, relativa alla promozione di veicoli puliti e a basso consumo energetico nel trasporto su strada;

2009/44/CE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 6 maggio 2009, che modifica la direttiva 98/26/CE concernente il carattere definitivo del regolamento nei sistemi di pagamento e nei sistemi di regolamento titoli e la direttiva 2002/47/CE relativa ai contratti di garanzia finanziaria per quanto riguarda i sistemi connessi e i crediti;

2009/48/CE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 18 giugno 2009, sulla sicurezza dei giocattoli;

2009/49/CE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 18 giugno 2009, che modifica le direttive 78/660/CEE e 83/349/CEE del Consiglio per quanto riguarda taluni obblighi di comunicazione a carico delle società di medie dimensioni e l'obbligo di redigere conti consolidati;

2009/53/CE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 18 giugno 2009, che modifica le direttive 2001/82/CE e 2001/83/CE per quanto concerne le modifiche dei termini delle autorizzazioni all'immissione in commercio dei medicinali;

2009/54/CE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 18 giugno 2009, sull'utilizzazione e la commercializzazione delle acque minerali naturali;

2009/69/CE del Consiglio, del 25 giugno 2009, che modifica la direttiva 2006/112/CE relativa al sistema comune d'imposta sul valore aggiunto in relazione all'evasione fiscale connessa all'importazione;

2009/71/EURATOM del Consiglio, del 25 giugno 2009, che istituisce un quadro comunitario per la sicurezza nucleare degli impianti nucleari;

2009/72/CE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 13 luglio 2009, relativa a norme comuni per il mercato interno dell'energia elettrica e che abroga la direttiva 2003/54/CE;

2009/73/CE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 13 luglio 2009, relativa a norme comuni per il mercato interno del gas naturale e che abroga la direttiva 2003/55/CE;

2009/81/CE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 13 luglio 2009, relativa al coordinamento delle procedure per l'aggiudicazione di taluni appalti di lavori, di forniture e di servizi nei settori della difesa e della sicurezza da parte delle amministrazioni aggiudicatrici/degli enti aggiudicatori, e recante modifica delle direttive 2004/17/CE e 2004/18/CE;

2009/90/CE della Commissione, del 31 luglio 2009, che stabilisce, conformemente alla direttiva 2000/60/CE del Parlamento europeo e del Consiglio, specifiche tecniche per l'analisi chimica e il monitoraggio dello stato delle acque;

2009/101/CE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 16 settembre 2009, intesa a coordinare, per renderle equivalenti, le garanzie che sono richieste, negli Stati membri, alle società a mente dell'art. 48, secondo comma, del trattato per proteggere gli interessi dei soci e dei terzi;

2009/102/CE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 16 settembre 2009, in materia di diritto delle società, relativa alle società a responsabilità limitata con un unico socio (Versione codificata);

2009/107/CE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 16 settembre 2009, recante modifica della direttiva 98/8/CE, relativa all'immissione sul mercato dei biocidi, per quanto riguarda l'estensione di determinati periodi di tempo;

2009/111/CE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 16 settembre 2009, che modifica le direttive 2006/48/CE, 2006/49/CE e 2007/64/CE per quanto riguarda gli enti creditizi collegati a organismi centrali, taluni elementi dei fondi propri, i grandi fidi, i meccanismi di vigilanza e la gestione delle crisi;

2009/119/CE del Consiglio, del 14 settembre 2009, che stabilisce l'obbligo per gli Stati membri di mantenere un livello minimo di scorte di petrolio greggio e/o di prodotti petroliferi;

2009/123/CE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 21 ottobre 2009, che modifica la direttiva 2005/35/CE relativa all'inquinamento provocato dalle navi e all'introduzione di sanzioni per violazioni;

2009/125/CE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 21 ottobre 2009, relativa all'istituzione di un quadro per l'elaborazione di specifiche per la progettazione ecocompatibile dei prodotti connessi all'energia (rifusione);

2009/131/CE della Commissione, del 16 ottobre 2009, che modifica l'allegato VII della direttiva 2008/57/CE del Parlamento europeo e del Consiglio relativa all'interoperabilità del sistema ferroviario comunitario;

2009/138/CE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 25 novembre 2009, in materia di accesso ed esercizio delle attività di assicurazione e di riassicurazione (solvibilità *II)* (rifusione);

2009/148/CE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 30 novembre 2009, sulla protezione dei lavoratori contro i rischi connessi con un'esposizione all'amianto durante il lavoro (Versione codificata);

2009/149/CE della Commissione, del 27 novembre 2009, che modifica la direttiva 2004/49/CE del Parlamento europeo e del Consiglio per quanto riguarda gli indicatori comuni di sicurezza e i metodi comuni di calcolo dei costi connessi agli incidenti;

2010/12/UE del Consiglio, del 16 febbraio 2010, recante modifica delle direttive 92/79/CEE, 92/80/CEE e 95/59/CE per quanto concerne la struttura e le aliquote delle accise che gravano sui tabacchi lavorati e della direttiva 2008/118/CE»

Il regolamento (CE) n.765/2008 è pubblicato nella G.U.U.E. 13 agosto 2008, n. L 218.

Il regolamento (CEE) n.339/93 è pubblicato nella G.U.C.E. 17 febbraio 1993, n. L 40.

La decisione (CE) n.768/2008/CE è pubblicata nella G.U.U.E. 13 agosto 2008, n. L 218.

La decisione 93/465/CEE è pubblicata nella G.U.C.E. 30 agosto 1993, n. L 220.

Il regolamento (CE) n.1223/2009 è pubblicato nella G.U.U.E. 22 dicembre 2009, n. L 342.

Il regolamento (CE) n.1272/2008 è pubblicato nella G.U.U.E. 31 dicembre 2008, n. L 353.

La direttiva 67/548/CEE è pubblicata nella G.U.C.E. 16 agosto 1967, n. 196.

La direttiva 1999/45/CE è pubblicata nella G.U.C.E. 30 luglio 1999, n. L 200.

Il regolamento (CE) n.1907/2006 è pubblicato nella G.U.U.E. 30 dicembre 2006, n. L 396.

Il regolamento (CEE) n.793/93 è pubblicata nella G.U.C.E. 5 aprile 1993, n. L 84.

Il regolamento (CE) n.1488/94 è pubblicato nella G.U.C.E. 29 giugno 1994, n. 161.

La direttiva 76/769/CEE è pubblicata nella G.U.C.E. 27 settembre 1976, n. L 262.

La direttiva 91/155/CEE è pubblicata nella G.U.C.E. 22 marzo 1991, n. L 76.

La direttiva 93/67/CEE è pubblicata nella G.U.C.E. 8 settembre 1993, n. L 227.

La direttiva 93/105/CE è pubblicata nella G.U.C.E. 30 novembre 1993, n. L 294.

La direttiva 2000/21/CE è pubblicata nella G.U.C.E. 28 aprile 2000, n. L 103.

Il regolamento (CE) n.1935/2004 è pubblicato nella G.U.U.E. 13 novembre 2004, n. L 338.

La direttiva 80/590/CEE è pubblicata nella G.U.C.E. 19 giugno 1980, n. L 151.

La direttiva 89/109/CEE è pubblicata nella G.U.C.E. 11 febbraio 1989, n. 40.

La direttiva 76/768/CEE è pubblicata nella G.U.C.E. 27 settembre 1976, n. L 262.

Il testo dell'art. 47 della legge del 6 febbraio 1996 n. 52 recante «Disposizioni per l'adempimento di obblighi derivanti dall'appartenenza dell'Italia alle Comunità europee - legge comunitaria 1994», pubblicata nella *Gazzetta Ufficiale* 10 febbraio 1996, n. 34, S.O., così recita:

«Art. 47 *(Procedure di certificazione e/o attestazione finalizzate alla marcatura* CE). — 1. Le spese relative alle procedure di certificazione e/o attestazione per l'apposizione della marcatura CE, previste dalla normativa comunitaria, nonché quelle conseguenti alle procedure di riesame delle istanze presentate per le stesse finalità, sono a carico del fabbricante o del suo rappresentante stabilito nell'Unione europea.

2. Le spese relative alle procedure finalizzate all'autorizzazione degli organismi ad effettuare le procedure di cui al comma 1 sono a carico dei richiedenti. Le spese relative ai successivi controlli sugli organismi autorizzati sono a carico di tutti gli organismi autorizzati per la medesima tipologia dei prodotti. I controlli possono avvenire anche mediante l'esame a campione dei prodotti certificati.

3. I proventi derivanti dalle attività di cui al comma 1, se effettuate da organi dell'amministrazione centrale o periferica dello Stato, e dall'attività di cui al comma 2, sono versati all'entrata del bilancio dello Stato per essere successivamente riassegnati, con decreto del Ministro del tesoro, agli stati di previsione dei Ministeri interessati sui capitoli destinati al funzionamento dei servizi preposti, per lo svolgimento delle attività di cui ai citati commi e per l'effettuazione dei controlli successivi sul mercato che possono essere effettuati dalle autorità competenti mediante l'acquisizione temporanea a titolo gratuito dei prodotti presso i produttori, i distributori ed i rivenditori.

4. Con uno o più decreti dei Ministri competenti per materia, di concerto con il Ministro del tesoro, sono determinate ed aggiornate, almeno ogni due anni, le tariffe per le attività autorizzative di cui al comma 2 e per le attività di cui al comma 1 se effettuate da organi dell'amministrazione centrale o periferica dello Stato, sulla base dei costi effettivi dei servizi resi, nonché le modalità di riscossione delle tariffe stesse e dei proventi a copertura delle spese relative ai controlli di cui al comma 2. Con gli stessi decreti sono altresì determinate le modalità di erogazione dei compensi dovuti, in base alla vigente normativa, al personale dell'amministrazione centrale o periferica dello Stato addetto alle attività di cui ai medesimi commi 1 e 2, nonché le modalità per l'acquisizione a titolo gratuito e la successiva eventuale restituzione dei prodotti ai fini dei controlli sul mercato effettuati dalle amministrazioni vigilanti nell'ambito dei poteri attribuiti dalla normativa vigente. L'effettuazione dei controlli dei prodotti sul mercato, come disciplinati dal presente comma, non deve comportare ulteriori oneri a carico del bilancio dello Stato.

5. Con l'entrata in vigore dei decreti applicativi del presente articolo, sono abrogate le disposizioni incompatibili emanate in attuazione di direttive comunitarie in materia di certificazione CE.

6. I decreti di cui al comma 4 sono emanati entro sessanta giorni dalla data di entrata in vigore dei provvedimenti di recepimento delle direttive che prevedono l'apposizione della marcatura CE; trascorso tale termine, si provvede con decreto del Presidente del Consiglio dei ministri, di concerto con il Ministro del tesoro, del bilancio e della programmazione economica; le amministrazioni inadempienti sono tenute a fornire i dati di rispettiva competenza.»

Il decreto legislativo 27 settembre 1991, n.313, è pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* 5 ottobre 1991, n. 234.

La direttiva 88/378/CEE è pubblicata nella G.U.C.E. 16 luglio 1988, n. L 187.

Note all'art. 2:

La direttiva 98/34/CE del 22 giugno 1998 del Parlamento europeo e del Consiglio è pubblicata nella G.U.C.E. 21 luglio 1998, n. L 204.

Per i riferimenti del regolamento (CE) n.765/2008 si vedano le note alle premesse.

Note all'art. 12:

Per i riferimenti della direttiva 98/34/CE si vedano le note all'art. 2.

Note all'art. 13:

Per i riferimenti della decisione 768/2008/CE si vedano le note alle premesse.

Note all'art. 14:

Per i riferimenti del regolamento (CE) n.765/2008 si vedano le note alle premesse.

Note all'art. 16:

Per i riferimenti della decisione 768/2008/CE si vedano le note alle premesse.

Note all'art. 17:

Per i riferimenti della decisione 768/2008/CE e della direttiva 2009/48/CE si vedano le note alle premesse.

Note all'art. 19:

Il testo dell'art. 4, comma 2, della legge 23 luglio 2009, n.99, (Disposizioni per lo sviluppo e l'internazionalizzazione delle imprese, nonché in materia di energia), pubblicata nella *Gazzetta Ufficiale* 31 luglio 2009, n. 176, S.O., così recita:

«Art. 4. *(Attuazione del capo II del regolamento (CE) n. 765/2008del Parlamento europeo e del Consiglio, che pone norme in materia di accreditamento e vigilanza del mercato per la commercializzazione dei prodotti).* — (*Omissis*).

2. Il Ministro dello sviluppo economico, di concerto con i Ministri interessati, provvede con decreto di natura non regolamentare, entro tre mesi dalla data di adozione del decreto di cui al comma 1, alla designazione dell'unico organismo italiano autorizzato a svolgere attività di accreditamento. Il Ministero dello sviluppo economico, per il tramite del competente ufficio, è autorità nazionale referente per le attività di accreditamento, punto nazionale di contatto con la Commissione europea ed assume le funzioni previste dal capo II del citato regolamento non assegnate all'organismo nazionale di accreditamento.»

Per i riferimenti del regolamento (CE) n.765/2008 si vedano le note alle premesse.

Note all'art. 20:

Per i riferimenti della direttiva 2009/48/CE si vedano le note alle premesse.

L'art. 47 della legge 6 febbraio 1996, n. 52 (Disposizioni per l'adempimento di obblighi derivanti dall'appartenenza dell'Italia alle Comunità europee - legge comunitaria 1994), pubblicata nella *Gazzetta Ufficiale* 10 febbraio 1996, n. 34, S.O., così recita:

«47 *(Procedure di certificazione e/o attestazione finalizzate alla marcatura* CE). — 1. Le spese relative alle procedure di certificazione e/o attestazione per l'apposizione della marcatura CE, previste dalla normativa comunitaria, nonché quelle conseguenti alle procedure di riesame delle istanze presentate per le stesse finalità, sono a carico del fabbricante o del suo rappresentante stabilito nell'Unione europea.

2. Le spese relative alle procedure finalizzate all'autorizzazione degli organismi ad effettuare le procedure di cui al comma 1 sono a carico dei richiedenti. Le spese relative ai successivi controlli sugli organismi autorizzati sono a carico di tutti gli organismi autorizzati per la medesima tipologia dei prodotti. I controlli possono avvenire anche mediante l'esame a campione dei prodotti certificati.

3. I proventi derivanti dalle attività di cui al comma 1, se effettuate da organi dell'amministrazione centrale o periferica dello Stato, e dall'attività di cui al comma 2, sono versati all'entrata del bilancio dello Stato per essere successivamente riassegnati, con decreto del Ministro del tesoro, agli stati di previsione dei Ministeri interessati sui capitoli destinati al funzionamento dei servizi preposti, per lo svolgimento delle attività di cui ai citati commi e per l'effettuazione dei controlli successivi sul mercato che possono essere effettuati dalle autorità competenti mediante l'acquisizione temporanea a titolo gratuito dei prodotti presso i produttori, i distributori ed i rivenditori.

4. Con uno o più decreti dei Ministri competenti per materia, di concerto con il Ministro del tesoro, sono determinate ed aggiornate, almeno ogni due anni, le tariffe per le attività autorizzative di cui al comma 2 e per le attività di cui al comma 1 se effettuate da organi dell'amministrazione centrale o periferica dello Stato, sulla base dei costi effettivi dei servizi resi, nonché le modalità di riscossione delle tariffe stesse e dei proventi a copertura delle spese relative ai controlli di cui al comma 2. Con gli stessi decreti sono altresì determinate le modalità di erogazione dei compensi dovuti, in base alla vigente normativa, al personale dell'amministrazione centrale o periferica dello Stato addetto alle attività di cui ai medesimi commi 1 e 2, nonché le modalità per l'acquisizione a titolo gratuito e la successiva eventuale restituzione dei prodotti ai fini dei controlli sul mercato effettuati dalle amministrazioni vigilanti nell'ambito dei poteri attribuiti dalla normativa vigente. L'effettuazione dei controlli dei prodotti sul mercato, come disciplinati dal presente comma, non deve comportare ulteriori oneri a carico del bilancio dello Stato.

5. Con l'entrata in vigore dei decreti applicativi del presente articolo, sono abrogate le disposizioni incompatibili emanate in attuazione di direttive comunitarie in materia di certificazione CE.

6. I decreti di cui al comma 4 sono emanati entro sessanta giorni dalla data di entrata in vigore dei provvedimenti di recepimento delle direttive che prevedono l'apposizione della marcatura CE; trascorso tale termine, si provvede con decreto del Presidente del Consiglio dei ministri, di concerto con il Ministro del tesoro, del bilancio e della programmazione economica; le amministrazioni inadempienti sono tenute a fornire i dati di rispettiva competenza.»

Note all'art. 21:

Per i rifermenti della direttiva 2009/48/CE si vedano le note alle premesse.

Note all'art. 29:

Il testo dell'art. 20 del decreto legislativo 31 marzo 1998, n.112, (Conferimento di funzioni e compiti amministrativi dello Stato alle regioni ed agli enti locali, in attuazione del capo I della legge n. 15 marzo 1997, n. 59), pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* 21 aprile 1998, n. 92, S.O., così recita:

«Art. 20 *(Funzioni delle camere di commercio, industria artigianato e agricoltura).* — 1. Sono attribuite alle camere di commercio, industria, artigianato e agricoltura le funzioni esercitate dagli uffici metrici provinciali e dagli uffici provinciali per l'industria, il commercio e l'artigianato, ivi comprese quelle relative ai brevetti e alla tutela della proprietà industriale.

2. Presso le camere di commercio, industria, artigianato e agricoltura è individuato un responsabile delle attività finalizzate alla tutela del consumatore e della fede pubblica, con particolare riferimento ai compiti in materia di controllo di conformità dei prodotti e strumenti di misura già svolti dagli uffici di cui al comma 1.»

Il testo dell'art. 2 della legge 29 dicembre 1993, n.580, (Riordinamento delle camere di commercio, industria, artigianato e agricoltura), pubblicata nella *Gazzetta Ufficiale* 11 gennaio 1994, n. 7, S.O., così recita:

«Art. 2 *(Compiti e funzioni).* — 1. Le camere di commercio svolgono, nell'ambito della circoscrizione territoriale di competenza, funzioni di supporto e di promozione degli interessi generali delle imprese e delle economie locali, nonché, fatte salve le competenze attribuite dalla Costituzione e dalle leggi dello Stato alle amministrazioni statali, alle regioni, e agli enti locali, funzioni nelle materie amministrative ed economiche relative al sistema delle imprese. Le camere di commercio, singolarmente o in forma associata, esercitano, inoltre, le funzioni ad esse delegate dallo Stato e dalle regioni, nonché i compiti derivanti da accordi o convenzioni internazionali, informando la loro azione al principio di sussidiarietà.

2. Le camere di commercio, singolarmente o in forma associata, svolgono in particolare le funzioni e i compiti relativi a:

a) tenuta del registro delle imprese, del Repertorio economico amministrativo, ai sensi dell'art. 8 della presente legge, e degli altri registri ed albi attribuiti alle camere di commercio dalla legge;

b) promozione della semplificazione delle procedure per l'avvio e lo svolgimento di attività economiche;

c) promozione del territorio e delle economie locali al fine di accrescerne la competitività, favorendo l'accesso al credito per le PMI anche attraverso il supporto ai consorzi fidi;

d) realizzazione di osservatori dell'economia locale e diffusione di informazione economica;

e) supporto all'internazionalizzazione per la promozione del sistema italiano delle imprese all'estero, raccordandosi, tra l'altro, con i programmi del Ministero dello sviluppo economico;

f) promozione dell'innovazione e del trasferimento tecnologico per le imprese, anche attraverso la realizzazione di servizi e infrastrutture informatiche e telematiche;

g) costituzione di commissioni arbitrali e conciliative per la risoluzione delle controversie tra imprese e tra imprese e consumatori e utenti;

h) predisposizione di contratti-tipo tra imprese, loro associazioni e associazioni di tutela degli interessi dei consumatori e degli utenti;

i) promozione di forme di controllo sulla presenza di clausole inique inserite nei contratti;

l) vigilanza e controllo sui prodotti e per la metrologia legale e rilascio dei certificati d'origine delle merci;

m) raccolta degli usi e delle consuetudini;

n) cooperazione con le istituzioni scolastiche e universitarie, in materia di alternanza scuola-lavoro e per l'orientamento al lavoro e alle professioni.

3. Le camere di commercio, nei cui registri delle imprese siano iscritte o annotate meno di 40.000 imprese, esercitano le funzioni di cui alle lettera *g), h), i)* e *l)* obbligatoriamente in forma associata.

4. Per il raggiungimento dei propri scopi, le camere di commercio promuovono, realizzano e gestiscono strutture ed infrastrutture di interesse economico generale a livello locale, regionale e nazionale, direttamente o mediante la partecipazione, secondo le norme del codice civile, con altri soggetti pubblici e privati, ad organismi anche associativi, ad enti, a consorzi e a società.

5. Le camere di commercio, nel rispetto di criteri di equilibrio economico e finanziario, possono costituire, in forma singola o associata, e secondo le disposizioni del codice civile, aziende speciali operanti secondo le norme del diritto privato. Le aziende speciali delle camere di commercio sono organismi strumentali dotati di soggettività tributaria. Le camere di commercio possono attribuire alle aziende speciali il compito di realizzare le iniziative funzionali al perseguimento delle proprie finalità istituzionali e del proprio programma di attività, assegnando alle stesse le risorse finanziarie e strumentali necessarie.

6. Per la realizzazione di interventi a favore del sistema delle imprese e dell'economia, le camere di commercio e le loro unioni possono partecipare agli accordi di programma ai sensi dell'art. 34 del citato decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267.

7. La programmazione degli interventi a favore del sistema delle imprese e dell'economia, nell'ambito del programma pluriennale di attività di cui all'art. 11, comma 1, lettera *c)*, formulata in coerenza con la programmazione dell'Unione europea, dello Stato e delle regioni.

8. Le camere di commercio possono costituirsi parte civile nei giudizi relativi ai delitti contro l'economia pubblica, l'industria e il commercio. Possono, altresì, promuovere l'azione per la repressione della concorrenza sleale ai sensi dell'art. 2601 del codice civile.

9. Le camere di commercio e le loro unioni possono formulare pareri e proposte alle amministrazioni dello Stato, alle regioni e agli enti locali sulle questioni che comunque interessano le imprese della circoscrizione territoriale di competenza.»

Il testo dell'art. 2, comma 2, lettera *m)* e dell'art. 3, comma1, del decreto legislativo 19 marzo 2001, n.68, (Adeguamento dei compiti del Corpo della Guardia di finanza, a norma dell'art. 4 della legge n. 31 marzo 2000, n. 78), pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* 26 marzo 2001, n. 71, S.O.così recita:

«Art. 2 *(Tutela del bilancio)*. (*Omissis*).

2. A tal fine, al Corpo della Guardia di finanza sono demandati compiti di prevenzione, ricerca e repressione delle violazioni in materia di:

a) – l) (*Omissis*);

m) ogni altro interesse economico-finanziario nazionale o dell'Unione europea.»

«Art. 3 *(Collaborazione con organi ed enti nazionali)*. — 1. Il Corpo della Guardia di finanza, in relazione alle proprie competenze in materia economica e finanziaria, collabora con gli organi costituzionali. La stessa collaborazione, previe intese con il Comando generale, può essere fornita agli organi istituzionali, alle Autorità indipendenti e agli enti di pubblico interesse che ne facciano richiesta.»

Per i riferimenti del regolamento (CE) n.765/2008 si vedano le note alle premesse.

Il testo dell'art. 17, comma 1, della legge 23 agosto 1988, n.400, (Disciplina dell'attività di Governo e ordinamento della Presidenza del Consiglio dei Ministri), pubblicata nella *Gazzetta Ufficiale* 12 settembre 1988, n. 214, S.O., così recita:

«Art. 17 *(Regolamenti)*. — 1. Con decreto del Presidente della Repubblica, previa deliberazione del Consiglio dei ministri, sentito il parere del Consiglio di Stato che deve pronunziarsi entro novanta giorni dalla richiesta, possono essere emanati regolamenti per disciplinare:

a) l'esecuzione delle leggi e dei decreti legislativi, nonché dei regolamenti comunitari;

b) l'attuazione e l'integrazione delle leggi e dei decreti legislativi recanti norme di principio, esclusi quelli relativi a materie riservate alla competenza regionale;

c) le materie in cui manchi la disciplina da parte di leggi o di atti aventi forza di legge, sempre che non si tratti di materie comunque riservate alla legge;

d) l'organizzazione ed il funzionamento delle amministrazioni pubbliche secondo le disposizioni dettate dalla legge;

e) (abrogata)».

Il testo dell'art. 14 del decreto legislativo 30 luglio 1999, n.300, (Riforma dell'organizzazione del Governo, a norma dell'art. 11 della legge n. 15 marzo 1997, n. 59), pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* 30 agosto 1999, n. 203, S.O., così recita:

«Art. 14 *(Attribuzioni)*. — 1. Al Ministero dell'interno sono attribuite le funzioni e i compiti spettanti allo Stato in materia di: garanzia della regolare costituzione e del funzionamento degli organi degli enti locali e funzioni statali esercitate dagli enti locali, tutela dell'ordine e della sicurezza pubblica, difesa civile, politiche di protezione civile e prevenzione incendi, salve le specifiche competenze in materia del Presidente del Consiglio dei Ministri, tutela dei diritti civili, cittadinanza, immigrazione, asilo e soccorso pubblico.

2. Il ministero svolge in particolare le funzioni e i compiti di spettanza statale nelle seguenti aree funzionali:

a) garanzia della regolare costituzione degli organi elettivi degli enti locali e del loro funzionamento, finanza locale, servizi elettorali, vigilanza sullo stato civile e sull'anagrafe e attività di collaborazione con gli enti locali;

b) tutela dell'ordine e della sicurezza pubblica e coordinamento delle forze di polizia;

c) amministrazione generale e supporto dei compiti di rappresentanza generale di governo sul territorio;

d) tutela dei diritti civili, ivi compresi quelli delle confessioni religiose, di cittadinanza, immigrazione e asilo;

d-*bis*) organizzazione e funzionamento delle strutture centrali e periferiche dell'amministrazione, con particolare riguardo alle politiche del personale dell'amministrazione civile e alla promozione e sviluppo delle relative attività formative nonché alla gestione delle risorse strumentali e finanziarie del ministero.

3. Il ministero svolge attraverso il corpo nazionale dei vigili del fuoco anche gli altri compiti ad esso assegnati dalla normativa vigente.

4. Restano ferme le disposizioni della legge 1° aprile 1981, n. 121.»

Note all'art. 30:

Per i riferimenti del regolamento (CE) n.765/2008 si vedano le note alle premesse.

Note all'art. 32:

Per i riferimenti della direttiva 2009/48/CE si vedano le note alle premesse.

Il testo dell'art. 11, comma 5, della legge 4 febbraio 2005, n.11, (Norme generali sulla partecipazione dell'Italia al processo normativo dell'Unione europea e sulle procedure di esecuzione degli obblighi comunitari), pubblicata nella *Gazzetta Ufficiale* 15 febbraio 2005, n. 37, così recita:

«Art. 11 *(Attuazione in via regolamentare e amministrativa)*. — (*Omissis*).

5. Nelle materie di cui all'art. 117, secondo comma, della Costituzione, non disciplinate dalla legge o da regolamento emanato ai sensi dell'art. 17, commi 1 e 2, della legge 23 agosto 1988, n. 400, e successive modificazioni, e non coperte da riserva di legge, le direttive possono essere attuate con regolamento ministeriale o interministeriale, ai sensi dell'art. 17, comma 3, della legge 23 agosto 1988, n. 400, o con atto amministrativo generale da parte del Ministro con competenza prevalente per la materia, di concerto con gli altri Ministri interessati. Con le medesime modalità sono attuate le successive modifiche e integrazioni delle direttive.»

Note all'art. 33:

Per i riferimenti del decreto legislativo 27 settembre 1991, n.313 si vedano le note alle premesse.

Note all'art. 34:

Per i riferimenti al decreto legislativo 27 settembre 1991, n.313 si vedano le note alle premesse.

11G0097

DECRETI PRESIDENZIALI

DECRETO DEL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA 18 aprile 2011.

Nomina a Sottosegretario di Stato al lavoro e alle politiche sociali del sig. Sebastiano Musumeci, detto Nello.

IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA

Visto l'articolo 1, commi 376 e 377, della legge 24 dicembre 2007, n. 244, e successive modificazioni, recante disposizioni per la formazione del bilancio annuale e pluriennale dello Stato;

Visto l'articolo 10 della legge 23 agosto 1988, n. 400, e successive modificazioni, recante disciplina dell'attività di Governo e ordinamento della Presidenza del Consiglio dei Ministri;

Vista la legge 26 marzo 2001, n. 81, recante norme in materia di disciplina dell'attività di Governo;

Visto il decreto del Presidente della Repubblica in data 12 maggio 2008, recante nomina dei Sottosegretari di Stato;

Sulla proposta del Presidente del Consiglio dei Ministri, di concerto con il Ministro del lavoro e delle politiche sociali;

Sentito il Consiglio dei Ministri;

Decreta:

Il sig. Sebastiano Musumeci, detto Nello, è nominato Sottosegretario di Stato al lavoro e alle politiche sociali.

Il presente decreto sarà comunicato alla Corte dei conti per la registrazione.

Dato a Roma, addì 18 aprile 2011

NAPOLITANO

BERLUSCONI, *Presidente del Consiglio dei Ministri*

SACCONI, *Ministro del lavoro e delle politiche sociali*

Registrato alla Corte dei conti il 21 aprile 2011
Ministeri istituzionali, Presidenza del Consiglio dei Ministri, registro n. 9, foglio n. 219

11A05320

DECRETI, DELIBERE E ORDINANZE MINISTERIALI

MINISTERO DELL'ECONOMIA E DELLE FINANZE

DECRETO 4 aprile 2011.

Indicazione del prezzo medio dei buoni ordinari del Tesoro a 183 giorni relativi all'emissione del 31 marzo 2011.

IL DIRETTORE GENERALE DEL TESORO

Visto il decreto n. 24097 del 23 marzo 2011, che ha disposto per il 31 marzo 2011 l'emissione dei buoni ordinari del Tesoro a 183 giorni;

Visto l'art. 4 del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165;

Ravvisata l'esigenza di svolgere le aste dei buoni ordinari del Tesoro con richieste degli operatori espresse in termini di rendimento, anziché di prezzo, secondo la prassi prevalente sui mercati monetari dell'area euro;

Ritenuto che in applicazione dell'art.4 del menzionato decreto n. 24097 del 23 marzo 2011 occorre indicare con apposito decreto i rendimenti ed i prezzi di cui al citato articolo, risultanti dall'asta relativa all'emissione dei buoni ordinari del Tesoro del 31 marzo 2011;

Decreta:

Per l'emissione dei buoni ordinari del Tesoro del 31 marzo 2011, il rendimento medio ponderato dei B.O.T. a 183 giorni è risultato pari a 1,396. Il corrispondente prezzo medio ponderato è risultato pari a 99,295.

Il rendimento minimo accoglibile ed il rendimento massimo accoglibile sono risultati pari, rispettivamente, a 1,152 ed a 2,390.

Il presente decreto verrà inviato all'Ufficio centrale del bilancio del Ministero dell'economia e delle finanze e sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, 4 aprile 2011

p. Il direttore generale del Tesoro: CANNATA

11A05488

MINISTERO DELL'INTERNO

DECRETO 22 febbraio 2011.

Rettifica ed integrazione al decreto 30 luglio 1986 riguardante l'estinzione della mensa vescovile e dei benefici capitolari, parrocchiali, vicariali curati o comunque denominati, esistenti nella Diocesi di Camerino.

IL MINISTRO DELL'INTERNO

Visto il decreto ministeriale in data 30 luglio 1986 relativo all'elenco dei benefici capitolari, parrocchiali, vicariali curati o comunque denominati, estintisi unitamente alla mensa vescovile nella Diocesi di Camerino;

Visti i decreti ministeriali in data 23 febbraio 1988 e 22 agosto 1989 con i quali il suddetto elenco è stato rettificato ed integrato;

Visto il provvedimento in data 12 marzo 2010 con il quale l'Ordinario diocesano di Camerino - San Severino Marche ha rettificato ed integrato ulteriormente l'elenco dei benefici sopracitato;

Visto l'art. 28 della legge 20 maggio 1985, n. 222;

Decreta:

Nel decreto ministeriale 30 luglio 1986 richiamato in premessa:

L'elenco dei benefici capitolari, parrocchiali, vicariali curati o comunque denominati, estintisi nella Diocesi di Camerino contestualmente alla nascita dell'Istituto per il sostentamento del Clero, è ulteriormente integrato come segue:

Provincia di Macerata:

«202 - Comune di Castelsantangelo sul Nera (Macerata), prebenda parrocchiale di S. Maria di Nocelleto;

203 - Comune di Castelsantangelo sul Nera (Macerata), beneficio di S. Maria di Castellara di Castelsantangelo;

204 - Comune di Visso (Macerata), prebenda parrocchiale in Fiuminata»;

Le descrizioni dei benefici di cui ai numeri d'ordine 1 e 178 sono integrate come segue:

«1 - Camerino, Mensa Arcivescovile dell'Archidiocesi di Camerino, nota anche quale mensa vescovile di Apiro nel comune di San Ginesio, o Abbazia di Sant'Elena in Serra San Quirico nel comune di Castelplanio (Ancona), o Cassa Ecclesiastica per l'Abbazia di Sant'Elena nel comune di Cupramontana (Ancona), o Abbazia di Sant'Elena di Serra San Quirico nel comune di Cupramontana (Ancona), o Abbazia di Sant'Elena nel comune di Rosora (Ancona), o Abbazia di Sant'Elena di Serra San Quirico nel comune di Rosora (Ancona), o comunque denominata, con sede in: 62032, Camerino, Piazza Cavour, 12;

178 - Comune di Ussita, Prebenda Parrocchiale di S. Stefano in Calcara, nota anche quale Prebenda Parrocchiale di S. Andrea in Calcara, Cappella di S. Maria delle Grazie in Calcara e Prebenda Parrocchiale di Maria Santissima in Calcara (Macerata), o comunque denominata, con sede in: 62039 Ussita, frazione Calcara.».

Roma, 22 febbraio 2011

Il Ministro: MARONI

11A04629

MINISTERO DELLA SALUTE

DECRETO 9 marzo 2011.

Riconoscimento, alla sig.ra Ferreira da Silva Rejane, di titolo di studio estero abilitante all'esercizio in Italia della professione di medico-chirurgo.

IL DIRETTORE GENERALE
DELLE RISORSE UMANE E DELLE PROFESSIONI SANITARIE

Vista l'istanza, in data 9 maggio 2008, con la quale la sig.ra Ferreira da Silva Rejane, nata a Rio de Janeiro (Brasile) il 22 ottobre 1975, cittadina brasiliana, ha chiesto il riconoscimento del titolo denominato «Título de médico», conseguito in data 12 giugno 2000 presso la «Universidade Federal do Estado do Rio de Janeiro (UNIRIO)», con sede a Rio de Janeiro (Brasile), ai fini dell'esercizio, in Italia, della professione di medico-chirurgo;

Visto il decreto legislativo 25 luglio 1998, n. 286 - recante: «Testo unico delle disposizioni concernenti la disciplina dell'immigrazione e norme sulla condizione dello straniero» - e successive modifiche ed integrazioni, in ultimo la legge 30 luglio 2002, n. 189;

Visto il decreto del Presidente della Repubblica 31 agosto 1999, n. 394: «Regolamento recante norme di attuazione del testo unico delle disposizioni concernenti la disciplina dell'immigrazione e norme sulla condizione dello straniero, a norma dell'art. 1, comma 6, del decreto legislativo 25 luglio 1998, n. 286» e successive modifiche ed integrazioni, in ultimo il decreto del Presidente della Repubblica 18 ottobre 2004, n. 334;

Visto, in particolare, l'art. 49 del predetto decreto n. 394/1999, che disciplina il riconoscimento dei titoli abilitanti all'esercizio di una professione sanitaria, conseguiti in un Paese non appartenente all'Unione europea da cittadini non comunitari;

Visto l'art. 60 del decreto legislativo 9 novembre 2007, n. 206;

Tenuto conto che nella riunione del 30 settembre 2008 della conferenza dei servizi, di cui di cui all'art. 16 del decreto legislativo 9 novembre 2007, n. 206, si è ritenuto di subordinare il riconoscimento del titolo in questione al superamento, da parte dell'istante, di una prova attitudinale;

Visto l'esito di detta prova attitudinale, effettuata in data 20 gennaio 2011 e in data 10 febbraio 2011, a seguito della quale la sig.ra Ferreira da Silva Rejane è risultata idonea;

Accertata la completezza e la regolarità della documentazione esibita dall'interessata;

Rilevata la sussistenza dei requisiti di legge per il riconoscimento del titolo denominato «Título de Médico», in possesso dell'interessata;

Visto il decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165;

Decreta:

Art. 1.

1. A partire dalla data del presente decreto, il titolo denominato «Título de Médico», conseguito in data 12 giugno 2000 presso la «Universidade Federal do Estado do

Rio de Janeiro (UNIRIO)», con sede a Rio de Janeiro (Brasile), dalla sig.ra Ferreira da Silva Rejane, nata a Rio de Janeiro (Brasile) il 22 ottobre 1975, cittadina brasiliana, è riconosciuto quale titolo abilitante all'esercizio, in Italia, della professione di medico-chirurgo.

2. La dott.ssa Ferreira da Silva Rejane è autorizzata ad esercitare, in Italia, la professione di medico-chirurgo, previa iscrizione, nell'ambito delle quote stabilite ai sensi dell'art. 3, comma 4, del decreto legislativo 25 luglio 1998, n. 286 e successive modifiche, all'ordine dei medici-chirurghi e degli odontoiatri - Albo dei medici-chirurghi - che accerta la conoscenza, da parte dell'interessata, della lingua italiana e delle speciali disposizioni che regolano l'esercizio professionale in Italia.

3. Il presente decreto, ai sensi dell'art. 50, comma 8-*bis*, del decreto del Presidente della Repubblica 31 agosto 1999, n. 394, qualora il sanitario non si iscriva al relativo albo professionale, perde efficacia trascorsi due anni dal suo rilascio.

4. Il presente decreto è pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, 9 marzo 2011

Il direttore generale: LEONARDI

11A04642

DECRETO 21 marzo 2011.

Riconoscimento, al sig. Klaus Mahlknecht, di titolo di studio estero abilitante all'esercizio in Italia della professione di medico specialista in medicina interna.

IL DIRETTORE GENERALE
DELLE RISORSE UMANE E DELLE PROFESSIONI SANITARIE

Vista la direttiva 2005/36/CE del Parlamento europeo e del consiglio del 7 settembre 2005, relativa al riconoscimento delle qualifiche professionali così come modificata dalla direttiva 2006/100 CE del consiglio del 20 novembre 2006;

Visto il decreto legislativo 9 novembre 2007, n. 206 di attuazione della direttiva 2005/36/CE;

Visto l'art. 16, comma 5, del citato decreto legislativo n. 206 del 9 novembre 2007, che prevede che le disposizioni di cui al comma 3 del medesimo articolo non si applicano se la domanda di riconoscimento ha per oggetto titoli identici a quelli su cui è stato provveduto con precedente decreto e nei casi di cui al capo IV sezioni I, II, III, IV, V, VI e VII del citato decreto legislativo;

Visti in particolare gli articoli 31, 32, 35, 43 e 45 del capo IV del menzionato decreto legislativo concernente «Riconoscimento sulla base del coordinamento delle condizioni minime di formazione»;

Vista l'istanza del 16 febbraio 2011, corredata da relativa documentazione, con la quale il sig. Klaus Mahlknecht nato a Bolzano (Italia) il giorno 17 giugno 1975, di cittadinanza italiana, ha chiesto a questo Ministero il riconoscimento del titolo di «Fachärzt für Innere Medizin» rilasciato in data 13 ottobre 2010 dalla Österreichische Ärztekammer - Austria - al fine di avvalersi, in Italia, del titolo di medico specialista di medicina interna;

Accertata la completezza e la regolarità della documentazione prodotta dall'interessato;

Accertata la sussistenza dei requisiti di legge per il riconoscimento automatico del titolo in questione sulla base del coordinamento delle condizioni minime di formazione di cui al decreto legislativo n. 206 del 9 novembre 2007;

Visto il decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165 e successive modificazioni;

Decreta:

Art. 1.

A partire dalla data del presente decreto, il titolo di «Fachärzt für Innere Medizin» rilasciato dalla Österreichische Ärztekammer - Austria - in data 13 ottobre 2010 al sig. Klaus Mahlknecht, nato a Bolzano (Italia) il giorno 17 giugno 1975, di cittadinanza italiana, è riconosciuto quale titolo di medico specialista in medicina interna.

Art. 2.

Il sig. Klaus Mahlknecht già iscritto all'ordine professionale dei medici chirurghi e degli odontoiatri di Bolzano è pertanto autorizzato ad avvalersi in Italia del titolo di medico specialista in medicina interna previa esibizione del presente provvedimento al predetto ordine, che provvede a quanto di specifica competenza e comunica a questa amministrazione l'avvenuta annotazione.

Il presente decreto sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, 21 marzo 2011

Il direttore generale: LEONARDI

11A04643

DECRETO 21 marzo 2011.

Riconoscimento, al sig. Ondrej Svoboda, di titolo di studio estero abilitante all'esercizio in Italia della professione di odontoiatra.

IL DIRETTORE GENERALE
DELLE RISORSE UMANE E DELLE PROFESSIONI SANITARIE

Vista la direttiva 2005/36/CE del Parlamento europeo e del consiglio del 7 settembre 2005, relativa al riconoscimento delle qualifiche professionali così come modificata dalla direttiva 2006/100 CE del consiglio del 20 novembre 2006;

Visto il decreto legislativo 9 novembre 2007, n. 206 di attuazione della direttiva 2005/36/CE;

Visto l'art. 16, comma 5, del citato decreto legislativo n. 206 del 9 novembre 2007, che prevede che le disposizioni di cui al comma 3 del medesimo articolo non si applicano se la domanda di riconoscimento ha per oggetto titoli identici a quelli su cui è stato provveduto con precedente decreto e nei casi di cui al capo IV sezioni I, II, III, IV, V, VI e VII del citato decreto legislativo;

Visti in particolare gli articoli 31, 32, 35, 43 e 45 del capo IV del menzionato decreto legislativo concernente «Riconoscimento sulla base del coordinamento delle condizioni minime di formazione»;

Vista l'istanza del 12 gennaio 2011, corredata da relativa documentazione, con la quale il sig. Ondrej Svoboda nato a Kyjov (Repubblica Ceca) il giorno 26 febbraio 1984, di cittadinanza ceca, ha chiesto a questo Ministero il riconoscimento del titolo di «Doktor mediciny MUDr - Stomatologie» rilasciato in data 15 maggio 2009 con il n. 1411/2009/0166 dalla Masarykova Univerzita - Repubblica Ceca - al fine dell'esercizio, in Italia, della professione di odontoiatra;

Accertata la completezza e la regolarità della documentazione prodotta dall'interessato;

Accertata la sussistenza dei requisiti di legge per il riconoscimento automatico del titolo in questione sulla base del coordinamento delle condizioni minime di formazione di cui al decreto legislativo n. 206 del 9 novembre 2007;

Visto il decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165 e successive modificazioni;

Decreta:

Art. 1.

A partire dalla data del presente decreto, il titolo di «Doktor mediciny MUDr - Stomatologie» rilasciato dalla Masarykova Univerzita - Repubblica Ceca - in data 15 maggio 2009 con il n. 1411/2009/0166 al sig. Ondrej Svoboda, nato a Kyjov (Repubblica Ceca) il giorno 26 febbraio 1984, di cittadinanza ceca, è riconosciuto quale titolo abilitante all'esercizio in Italia della professione di odontoiatra.

Art. 2.

Il sig. Ondrej Svoboda è autorizzato ad esercitare in Italia la professione di odontoiatra previa iscrizione all'ordine professionale dei medici chirurghi e degli odontoiatri territorialmente competente, che provvede ad accertare il possesso, da parte dell'interessato, delle conoscenze linguistiche necessarie per lo svolgimento della professione ed informa questo dicastero della avvenuta iscrizione.

Il presente decreto sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, 21 marzo 2011

Il direttore generale: LEONARDI

11A04644

DECRETO 21 marzo 2011.

Riconoscimento, al sig. Francesco Luigi Caronni, di titolo di studio estero abilitante all'esercizio in Italia della professione di medico specialista in medicina interna.

IL DIRETTORE GENERALE
DELLE RISORSE UMANE E DELLE PROFESSIONE SANITARIE

Vista la direttiva 2005/36/CE del Parlamento europeo e del consiglio del 7 settembre 2005, relativa al riconoscimento delle qualifiche professionali così come modificata dalla direttiva 2006/100 CE del consiglio del 20 novembre 2006;

Visto il decreto legislativo 9 novembre 2007, n. 206 di attuazione della direttiva 2005/36/CE;

Visto l'art. 16, comma 5, del citato decreto legislativo n. 206 del 9 novembre 2007, che prevede che le disposizioni di cui al comma 3 del medesimo articolo non si applicano se la domanda di riconoscimento ha per oggetto titoli identici a quelli su cui è stato provveduto con precedente decreto e nei casi di cui al capo IV sezioni I, II, III, IV, V, VI e VII del citato decreto legislativo;

Visti in particolare gli articoli 31, 32, 35, 43 e 45 del capo IV del menzionato decreto legislativo concernente «Riconoscimento sulla base del coordinamento delle condizioni minime di formazione»;

Vista l'istanza del 28 febbraio 2011, corredata da relativa documentazione, con la quale il sig. Francesco Luigi Caronni nato a Tradate (Varese) (Italia) il giorno 16 settembre 1975, di cittadinanza italiana, ha chiesto a questo Ministero il riconoscimento del titolo di «specialista in medicina interna» rilasciato in data 17 giugno 2010 dalla Confederazione Svizzera - Svizzera - al fine di avvalersi, in Italia, del titolo di medico specialista di medicina interna;

Accertata la completezza e la regolarità della documentazione prodotta dall'interessato;

Accertata la sussistenza dei requisiti di legge per il riconoscimento automatico del titolo in questione sulla base del coordinamento delle condizioni minime di formazione di cui al decreto legislativo n. 206 del 9 novembre 2007;

Visto il decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165 e successive modificazioni;

Decreta:

Art. 1.

A partire dalla data del presente decreto, il titolo di «specialista in medicina interna» rilasciato dalla Confederazione Svizzera - Svizzera – in data 17 giugno 2010 al sig. Francesco Luigi Caronni, nato a Tradate (Varese) (Italia) il giorno 16 settembre 1975, di cittadinanza italiana, è riconosciuto quale titolo di medico specialista in medicina interna.

Art. 2.

Il sig. Francesco Luigi Caronni già iscritto all'ordine professionale dei medici chirurghi e degli odontoiatri di Varese è pertanto autorizzato ad avvalersi in Italia del titolo di medico specialista in medicina interna previa esibizione del presente provvedimento al predetto ordine, che provvede a quanto di specifica competenza e comunica a questa amministrazione l'avvenuta annotazione.

Il presente decreto sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, 21 marzo 2011

Il direttore generale: LEONARDI

11A04645

DECRETO 21 marzo 2011.

Riconoscimento, al sig. Lincă-Claudiu Cîrciumaru, di titolo di studio estero abilitante all'esercizio in Italia della professione di odontoiatra.

IL DIRETTORE GENERALE
DELLE RISORSE UMANE E DELLE PROFESSIONI SANITARIE

Vista la direttiva 2005/36/CE del Parlamento europeo e del Consiglio del 7 settembre 2005, relativa al riconoscimento delle qualifiche professionali così come modificata dalla direttiva 2006/100 CE del Consiglio del 20 novembre 2006;

Visto il decreto legislativo 9 novembre 2007, n. 206 di attuazione della direttiva 2005/36/CE;

Visto l'art. 16, comma 5, del citato decreto legislativo n. 206 del 9 novembre 2007, che prevede che le disposizioni di cui al comma 3 del medesimo articolo non si applicano se la domanda di riconoscimento ha per oggetto titoli identici a quelli su cui è stato provveduto con precedente decreto e nei casi di cui al Capo IV sezioni I, II, III, IV, V, VI, e VII del citato decreto legislativo;

Visti in particolare gli articoli 31, 32, 35, 43 e 45 del Capo IV del menzionato decreto legislativo concernente «Riconoscimento sulla base del coordinamento delle condizioni minime di formazione»;

Vista l'istanza del 3 marzo 2011, corredata da relativa documentazione, con la quale il sig. Lincă-Claudiu Cîrciumaru nato a Corabia Olt (Romania) il giorno 24 agosto 1978, di cittadinanza romena, ha chiesto a questo Ministero il riconoscimento del titolo di «Diploma de Licență de Doctor-medic in profilul Medicină specializarea stomatologie» rilasciato in data 17 maggio 2004 con il n. 1114 dal Ministerul Educației şi Cercetării - Romania - al fine dell'esercizio, in Italia, della professione di odontoiatra;

Accertata la completezza e la regolarità della documentazione prodotta dall'interessato;

Accertata la sussistenza dei requisiti di legge per il riconoscimento automatico del titolo in questione sulla base del coordinamento delle condizioni minime di formazione di cui al decreto legislativo n. 206 del 9 novembre 2007;

Visto il decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165 e successive modificazioni;

Decreta:

Art. 1.

A partire dalla data del presente decreto, il titolo di «Diploma de Licență de Doctor-medic in profilul Medicină specializarea stomatologie» rilasciato dal Ministerul Educației şi Cercetării - Romania - in data 17 maggio 2004 con il n. 1114 al sig. Lincă-Claudiu Cîrciumaru, nato a Corabia Olt (Romania) il giorno 24 agosto 1978, di cittadinanza romena, è riconosciuto quale titolo abilitante all'esercizio in Italia della professione di odontoiatra.

Art. 2.

Il sig. Lincă-Claudiu Cîrciumaru è autorizzato ad esercitare in Italia la professione di odontoiatra previa iscrizione all'Ordine professionale dei medici chirurghi e degli odontoiatri territorialmente competente, che provvede ad accertare il possesso, da parte dell'interessato, delle conoscenze linguistiche necessarie per lo svolgimento della professione ed informa questo Dicastero della avvenuta iscrizione.

Il presente decreto sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, 21 marzo 2011

Il direttore generale: LEONARDI

11A04646

DECRETO 21 marzo 2011.

Riconoscimento, al Sig. Mihaita Stefan Boncea, di titolo di studio estero abilitante all'esercizio in Italia della professione di medico specialista in medicina di emergenza e urgenza.

IL DIRETTORE GENERALE
DELLE RISORSE UMANE E DELLE PROFESSIONI SANITARIE

Vista la direttiva 2005/36/CE del Parlamento europeo e del Consiglio del 7 settembre 2005, relativa al riconoscimento delle qualifiche professionali così come modificata dalla direttiva 2006/100 CE del Consiglio del 20 novembre 2006;

Visto il decreto legislativo 9 novembre 2007, n. 206 di attuazione della direttiva 2005/36/CE;

Visto l'art. 16, comma 5, del citato decreto legislativo n. 206 del 9 novembre 2007, che prevede che le disposizioni di cui al comma 3 del medesimo articolo non si applicano se la domanda di riconoscimento ha per oggetto titoli identici a quelli su cui è stato provveduto con precedente decreto e nei casi di cui al Capo IV sezioni I, II, III,IV, V, VI, e VII del citato decreto legislativo;

Visti in particolare gli articoli 31, 32, 35, 43 e 45 del Capo IV del menzionato decreto legislativo concernente «Riconoscimento sulla base del coordinamento delle condizioni minime di formazione»;

Vista l'istanza del 15 dicembre 2010, corredata da relativa documentazione, con la quale il sig. Mihaita Stefan Boncea nato a Segarcea (Romania) il giorno 8 novembre 1972, di cittadinanza rumena, ha chiesto a questo Ministero il riconoscimento del titolo di «Specialist în specialitatea Medicină de urgență» rilasciato in data 14 maggio 2010 con il n. 5225 dal Ministerul sănătății - Romania - al fine di avvalersi, in Italia, del titolo di medico specialista di medicina di emergenza e urgenza;

Visto che il sig. Mihaita Stefan Boncea è stato autorizzato all'esercizio della professione di medico con decreto di questo Ministero in data 14 febbraio 2011 pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* - serie generale - n. 52 del 4 marzo 2011;

Preso atto che il sig. Mihaita Stefan Boncea non risulta iscritto presso un Ordine dei medici chirurghi e degli odontoiatri;

Accertata la completezza e la regolarità della documentazione prodotta dall'interessato;

Accertata la sussistenza dei requisiti di legge per il riconoscimento automatico del titolo in questione sulla base del coordinamento delle condizioni minime di formazione di cui al decreto legislativo n. 206 del 9 novembre 2007;

Visto il decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165 e successive modificazioni;

Decreta:

Art. 1.

A partire dalla data del presente decreto, il titolo di «Specialist în specialitatea Medicină de urgență» rilasciato dal Ministerul sănătății - Romania - in data 14 maggio 2010 con il n. 5225 al sig. Mihaita Stefan Boncea, nato a Segarcea (Romania) il giorno 8 novembre 1972, di cittadinanza rumena, è riconosciuto quale titolo di medico specialista in medicina di emergenza e urgenza.

Art. 2.

Il sig. Mihaita Stefan Boncea in virtù dell'autorizzazione all'esercizio della professione di medico citata in premessa, solo ad avvenuta iscrizione presso l'Ordine dei medici chirurghi e degli odontoiatri territorialmente competente è autorizzato ad avvalersi in Italia del titolo di medico specialista in medicina di emergenza e urgenza previa esibizione del presente provvedimento al predetto Ordine, che provvede a quanto di specifica competenza e comunica a questa Amministrazione l'avvenuta annotazione.

Il presente decreto sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, 21 marzo 2011

Il direttore generale: LEONARDI

11A04647

DECRETO 21 marzo 2011.

Riconoscimento, al sig. Tibor Orosz Csordás, di titolo di studio estero abilitante all'esercizio in Italia della professione di odontoiatra.

IL DIRETTORE GENERALE
DELLE RISORSE UMANE E DELLE PROFESSIONI SANITARIE

Vista la direttiva 2005/36/CE del Parlamento europeo e del Consiglio del 7 settembre 2005, relativa al riconoscimento delle qualifiche professionali così come modificata dalla direttiva 2006/100 CE del Consiglio del 20 novembre 2006;

Visto il decreto legislativo 9 novembre 2007, n. 206 di attuazione della direttiva 2005/36/CE;

Visto l'art. 16, comma 5, del citato decreto legislativo n. 206 del 9 novembre 2007, che prevede che le disposizioni di cui al comma 3 del medesimo articolo non si applicano se la domanda di riconoscimento ha per oggetto titoli identici a quelli su cui è stato provveduto con precedente decreto e nei casi di cui al Capo IV sezioni I, II, III, IV, V, VI, e VII del citato decreto legislativo;

Visti in particolare gli articoli 31, 32, 35, 43 e 45 del Capo IV del menzionato decreto legislativo concernente «Riconoscimento sulla base del coordinamento delle condizioni minime di formazione»;

Vista l'istanza del 18 febbraio 2011, corredata da relativa documentazione, con la quale il sig. Tibor Orosz Csordás nato a Budapest (Ungheria) il giorno 13 settembre 1962, di cittadinanza ungherese, ha chiesto a questo Ministero il riconoscimento del titolo di «Doctorem medicinae dentariae» rilasciato in data 17 giugno 1988 dalla Università «Semmelweis» - Ungheria - al fine dell'esercizio, in Italia, della professione di odontoiatra;

Accertata la completezza e la regolarità della documentazione prodotta dall'interessato;

Accertata la sussistenza dei requisiti di legge per il riconoscimento automatico del titolo in questione sulla base del coordinamento delle condizioni minime di formazione di cui al decreto legislativo n. 206 del 9 novembre 2007;

Visto il decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165 e successive modificazioni;

Decreta:

Art. 1.

A partire dalla data del presente decreto, il titolo di «Doctorem medicinae dentariae» rilasciato dalla Università «Semmelweis» - Ungheria - in data 17 giugno 1988 al sig. Tibor Orosz Csordás, nato a Budapest (Ungheria) il giorno 13 settembre 1962, di cittadinanza ungherese, è riconosciuto quale titolo abilitante all'esercizio in Italia della professione di odontoiatra.

Art. 2.

Il sig. Tibor Orosz Csordás è autorizzato ad esercitare in Italia la professione di odontoiatra previa iscrizione all'Ordine professionale dei medici chirurghi e degli odontoiatri territorialmente competente, che provvede ad accertare il possesso, da parte dell'interessato, delle conoscenze linguistiche necessarie per lo svolgimento della professione ed informa questo Dicastero della avvenuta iscrizione.

Il presente decreto sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, 21 marzo 2011

Il direttore generale: LEONARDI

11A04648

MINISTERO DEL LAVORO E DELLE POLITICHE SOCIALI

DECRETO 1° marzo 2011.

Riconoscimento, alla sig.ra Halic Constantin Roxana, di titolo di studio estero abilitante all'esercizio in Italia della professione di estetista.

IL DIRETTORE GENERALE
PER LE POLITICHE PER L'ORIENTAMENTO E LA FORMAZIONE

Vista la legge n. 845/78 «Legge-Quadro in materia di Formazione Professionale»;

Vista la legge 4 gennaio 1990, n. 1, recante «Disciplina dell'attività di estetista»;

Vista la legge 7 agosto 1990, n. 241 recante «Nuove norme in materia di procedimento amministrativo e di diritto di accesso ai documenti amministrativi»;

Visto il decreto legislativo 30 luglio 1999, n. 300 «Riforma dell'organizzazione del Governo, a norma dell'art. 11 della legge 15 marzo 1997, n. 59»;

Visto decreto del Presidente della Repubblica 28 dicembre 2000, n. 445, recante «Testo unico delle disposizioni legislative e regolamentari in materia di documentazione amministrativa»;

Visto il decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165, recante «Norme generali sull'ordinamento del lavoro alle dipendenze delle amministrazioni pubbliche»;

Visto il decreto del Presidente della Repubblica 29 luglio 2004, n. 244 recante il regolamento di organizzazione del Ministero del lavoro e delle politiche sociali;

Visto l'art. 1 del decreto legislativo del 9 novembre 2007, n. 206, che disciplina il riconoscimento per l'accesso alle professioni regolamentate e il loro esercizio, delle qualifiche professionali acquisite in uno o più Stati membri dell'Unione europea, che permettono al titolare di tali qualifiche di esercitare, nello Stato membro di origine la professione corrispondente;

Vista la legge 13 novembre 2009, n. 172 ed in particolare l'art. 1, comma 2, recante l'istituzione del Ministero del lavoro e delle politiche sociali;

Visto il decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri del 16 dicembre 2010, registrato alla Corte dei conti il 17 gennaio 2011, registro n. 1, foglio n. 142, con il quale è stato conferito l'incarico ad interim di direttore generale della direzione generale per le politiche per l'orientamento e la formazione;

Visto l'art. 5, comma 1, lett. *l)* dello stesso decreto legislativo n. 206/07, che attribuisce al Ministero del lavoro e delle politiche sociali la competenza per il riconoscimento nei casi di attività professionali per il cui accesso o esercizio è richiesto il possesso di attestati o qualifiche professionali di cui all'art. 19, comma 1, lettere *a)*, *b)* e *c)*;

Vista l'istanza con la quale la signora Halic Constantin Roxana, cittadina rumena, ha chiesto il riconoscimento del titolo professionale di «Cosmetician» conseguito in Romania, ai fini dell'esercizio in Italia della professione di estetista;

Considerato che il predetto titolo possa essere riconosciuto ai sensi dell'art. 19, comma 1, lett. *b)*, del richiamato decreto legislativo n. 206/07;

Udito il parere favorevole dei rappresentanti della Conferenza di servizi, indetta ai sensi della legge 7 agosto 1990, n. 241 e art. 16, comma 3 del decreto legislativo n. 206/07, espresso nella seduta del 3 febbraio 2011;

Ritenuto che il titolo professionale in possesso della richiedente, dal quale si evince una congrua formazione professionale, corrisponde per durata e contenuti alla formazione prevista dalla normativa italiana nel settore dell'estetica;

Decreta:

Articolo unico

Il titolo professionale di «Cosmetician», rilasciato in data 14 gennaio 2010, dal Consiglio Nazionale di Formazione Professionale degli Adulti di Bucarest (Romania), alla signora Halic Constantin Roxana, nata a Bucarest (Romania) il 17 novembre 1970, è riconosciuto quale titolo abilitante per l'esercizio in Italia dell'attività professionale di «Estetista», in qualità di lavoratore dipendente o autonomo.

Il presente decreto sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, 1° marzo 2011

Il direttore generale: PADUANO

11A04633

DECRETO 1° marzo 2011.

Riconoscimento, alla sig.ra Rahn Alessandro Croce, di titolo di studio estero abilitante all'esercizio in Italia della professione di estetista.

IL DIRETTORE GENERALE
PER LE POLITICHE PER L'ORIENTAMENTO E LA FORMAZIONE

Vista la legge n. 845/78 «Legge-Quadro in materia di Formazione Professionale»;

Vista la legge 4 gennaio 1990, n. 1, recante «Disciplina dell'attività di estetista»;

Vista la legge 7 agosto 1990, n. 241 recante «Nuove norme in materia di procedimento amministrativo e di diritto di accesso ai documenti amministrativi»;

Visto il decreto legislativo 30 luglio 1999, n. 300 «Riforma dell'organizzazione del Governo, a norma dell'articolo 11 della legge 15 marzo 1997, n. 59»;

Visto decreto del Presidente della Repubblica 28 dicembre 2000, n. 445 recante «Testo unico delle disposizioni legislative e regolamentari in materia di documentazione amministrativa»;

Visto il decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165 recante «Norme generali sull'ordinamento del lavoro alle dipendenze delle amministrazioni pubbliche»;

Visto il decreto del Presidente della Repubblica 29 luglio 2004, n. 244, recante il regolamento di organizzazione del Ministero del lavoro e delle politiche sociali;

Visto l'art. 1 del decreto legislativo del 9 novembre 2007, n. 206, che disciplina il riconoscimento per l'accesso alle professioni regolamentate e il loro esercizio, delle qualifiche professionali acquisite in uno o più Stati membri dell'Unione europea, che permettono al titolare di tali qualifiche di esercitare, nello Stato membro di origine la professione corrispondente;

Vista la legge 13 novembre 2009, n. 172 ed in particolare l'art. 1, comma 2, recante l'istituzione del Ministero del lavoro e delle politiche sociali;

Visto il decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri del 16 dicembre 2010, registrato alla Corte dei conti il 17 gennaio 2011, registro n. 1, foglio n. 142, con il quale è stato conferito l'incarico ad interim di direttore generale della direzione generale per le politiche per l'orientamento e la formazione;

Visto l'art. 5, comma 1, lett. *l)* dello stesso decreto legislativo n. 206/07, che attribuisce al Ministero del lavoro e delle politiche sociali la competenza per il riconoscimento nei casi di attività professionali per il cui accesso o esercizio è richiesto il possesso di attestati o qualifiche professionali di cui all'art. 19, comma 1, lettere *a)*, *b)* e *c)*;

Vista l'istanza con la quale la signora Rahn Alessandro Croce, cittadina tedesca, ha chiesto il riconoscimento del titolo professionale di «Kosmetikerin» conseguito in Germania, ai fini dell'esercizio in Italia della professione di estetista;

Considerato che il predetto titolo possa essere riconosciuto ai sensi dell'art. 19, comma 1, lett. *b)*, del richiamato decreto legislativo n. 206/07;

Udito il parere favorevole dei rappresentanti della Conferenza di Servizi, indetta ai sensi della legge 7 agosto 1990, n. 241 e art. 16, comma 3 del decreto legislativo n. 206/07, espresso nella seduta del 15 dicembre 2010;

Ritenuto che il titolo professionale in possesso della richiedente e la congrua esperienza professionale svolta in qualità di dipendente, soddisfano i requisiti previsti dalla normativa vigente;

Decreta:

Articolo unico

Il titolo professionale di «Kosmetikerin», rilasciato in data 12 marzo 1985, dall'Istituto Professionale privato di estetica: Mechthild Gerlich-BrÖker (Germania), alla signora Rahn Alessandro Croce, nata a Caltanisetta (Sicilia) il 25 marzo 1952, é riconosciuto quale titolo abilitante per l'esercizio in Italia dell'attività professionale di «Estetista», in qualità di lavoratore dipendente o autonomo.

Il presente decreto sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, 1° marzo 2011

Il direttore generale: PADUANO

11A04634

DECRETO 30 marzo 2011.

Nomina delle consigliere di parità effettiva e supplente della provincia di Rimini.

IL MINISTRO DEL LAVORO
E DELLE POLITICHE SOCIALI

DI CONCERTO CON

IL MINISTRO
PER LE PARI OPPORTUNITÀ

Vista la legge 10 aprile 1991, n. 125;

Visto l'art. 12, comma 3, del decreto legislativo 11 aprile 2006, n. 198 che prevede la nomina dei consiglieri di parità; su designazione delle regioni e delle province, sentite rispettivamente le commissioni regionali e provinciali tripartite di cui agli articoli 4 e 6 del decreto legislativo 23 dicembre 1991, n. 469;

Visto l'art. 13, comma 1, del succitato decreto che prevede che i consiglieri di parità devono possedere i requisiti di specifica competenza ed esperienza pluriennale in materia di lavoro femminile, di normativa sulle parità e pari opportunità, nonché di mercato del lavoro comprovati da idonea documentazione;

Visto il provvedimento n. 202/27 settembre 2010 con il quale si designano la sig. Loredana Urbini quale consigliera provinciale effettiva e la dott.ssa Carmelina Angela Fierro quale consigliera supplenti della provincia di Rimini;

Visti i *curricula vitae* della sig. Loredana Urbini e della dott.ssa Carmelina Angela Fierro allegati al presente decreto di cui costituiscono parte integrante;

Considerato che la predetta designazione risulta conforme ai requisiti stabiliti dal succitato decreto legislativo n. 198/2006 e che risulta acquisito il parete della commissione tripartita;

Ritenuta l'opportunità di procedere alla nomina della consigliera di parità effettiva e supplente della provincia di Rimini;

Decreta:

La sig. Loredana Urbini e la dott.ssa Carmelina Angela Fierro sono nominate rispettivamente consigliera di parità effettiva e supplente della provincia di Rimini.

Il presente decreto sarà pubblicato nella Gazzella Ufficiale delta Repubblica italiana.

Roma, 30 marzo 2011

Il Ministro del lavoro
e delle politiche sociali
SACCONI

Il Ministro
delle pari opportunità
CARFAGNA

CURRICULUM VITAE

DATI ANAGRAFICI:

LOREDANA URBINI

TIOLI DI STUDIO E FORMAZIONE:

- Diploma di ANALISTA CONTABILE conseguito con votazione 52/60 nell'anno scolastico '86-'87.
- Diploma di qualifica di II livello di "TECNICO AMMINISTRATIVO CON COMPETENZE IN INFORMATICA" conseguito nel 1988 presso il CESCOT - Rimini, a seguito della frequenza al corso di 1000 ore.
- Corso di aggiornamento "Formazione Formatori" organizzato dalla Provincia di Rimini Ass.to Formazione Professionale nel '94-'95 rivolto ai coordinatori degli enti di formazione professionale, durata complessiva 150 ore.
- Diploma Regionale di Specializzazione "MANAGEMENT DEI SERVIZI DI ORIENTAMENTO" conseguito nell'ambito del Progetto L. 492/88 durata 300 ore organizzato da S.F.E.R.A. Bologna in collaborazione con Studio Meta Associati.
- Abilitazione C.O.R.A. per l'autorizzazione all'utilizzo e alla gestione del metodo di orientamento Retravailler.
- "Formazione Comunicatori" corso per "TUTOR DI PROCESSI DI AUTOAPPRENDIMENTO" approfondimento sulla metodologia FAD, della durata di 100 ore svolte a Forlì c/o CSA nel periodo aprile – luglio, credito formativo conseguito: Certificato di competenze.
- Attualmente iscritta al terzo anno del corso di Laurea "Educatore sociale" della Facoltà di Scienze della formazione di Bologna con sede a Rimini.

ESPERIENZE PROFESSIONALI:

Attività di progettazione, coordinamento nell'ambito della formazione, dei servizi per il lavoro e per le imprese

- Collaborazione con ECIPAR Rimini per la progettazione, il coordinamento, tutoraggio ed organizzazione di stage aziendali dei corsi di formazione professionale per la qualifica di giovani in cerca di occupazione dal '92 al '05
- Progettazione e Coordinamento di corsi di formazione professionale, orientamento, qualificazione e aggiornamento per Imprenditori artigiani (Impiantisti Elettrici, Metalmeccanici, Lavanderie, Autotrasportatori, Autoriparatori, Scenotecnici, Antennisti TV ecc.) dal '92 al '04.
- Progettazione dei servizi dei Centri per l'impiego della Provincia di Rimini per il biennio 2001 – 2002 con riferimento ai seguenti servizi: accoglienza, consulenza orientativa, consulenza alla neoimpresa, tecniche di ricerca occupazionale, lavoro all'estero, tirocini, servizio di mediazione culturale e pari opportunità.
- Progettazione di dettaglio e monitoraggio dei corsi di Orientamento per studenti del primo anno di SMS, gestiti dal Polo della Formazione nell'ambito del progetto NOS (nuovo obbligo scolastico) della Provincia di Rimini.

- **Progettazione e coordinamento del corso "Progettazione e costruzione del servizio Sportello Donna" nell'ambito del progetto di riforma dei nuovi servizi integrati per l'impiego della provincia di Rimini, nel '98.**
- Progettazione e coordinamento del progetto provinciale "Centri giovani A.G.I.L.E" per la formazione di Tecnici della gestione di Centri giovanili e luoghi di aggregazione- 2003.
- Progettazione e coordinamento del progetto regionale "Famiglia Scuola Impresa: il laboratorio artigiano" per il Comitato Giovani Imprenditori CNA Emilia Romagna, n. 875/02 realizzato nel 2003.
- Progettazione e coordinamento nei corsi di aggiornamento per operatori di strutture per anziani e per volontari aderenti ad associazioni a favore degli anziani, sulla comunicazione e sulle tecniche di animazione, gestiti da Ecipar negli anni '95 e '96.
- **Coordinatore e docente nelle tre edizioni del corso di orientamento rivolto a studentesse dell'I.T.C. Rino Molari di Santarcangelo intitolato: "A scuola di impresa" N. 310 FSE 97 ob.3 a titolarità del Comitato Impresa Donna di Bologna.**
- **Tutoring nel corso di aggiornamento "Sviluppo manageriale per imprenditrici in Emilia Romagna" FSE '96 Ob. 4 n. 581 fase B, con l'applicazione della tecnica del Mentoring, gestito dal Comitato Impresa Donna della CNA.**
- **Coordinamento e Tutoraggio nel progetto NOW NEW BUSINESS del Comitato Impresa Donna di Bologna, rivolto a donne intenzionate ad aprire un'attività imprenditoriale nel settore della salvaguardia del patrimonio storico culturale.**
- **Tutoring nel corso NOW IREE "*Costituzione di una rete nazionale di servizio e sostegno allo sviluppo dell'imprenditoria Femminile nell'artigianato e P.M.I.*", svolto a Rimini nel '96 -'97 gestito da Ecipa Nazionale.**
- Progettazione e Coordinamento dei corsi rivolti a donne disoccupate "Operatore tecnico addetto all'assistenza degli anziani" edizioni FSE '98 e'99 Ob. 3 asse 4, della Provincia di Pesaro e Urbino e gestiti dal Comune di Monte Cerignone.
- **Progettazione e Coordinamento dei corsi di Orientamento professionale per donne adulte con metodo Retravailler Finanziati dalla Provincia di Rimini e gestiti da Ecipar dal 1992 al 2004.**
- **Progettazione e Coordinamento dei corsi di Orientamento all'imprenditorialità femminile finanziati dalla Provincia di Rimini e gestiti da Ecipar dal '95 al '04.**
- Progettazione, coordinamento ed organizzazione stage aziendali, dei corsi integrati (ex progetti 92) con l'Ist. Prof. St. Comm. "L. Einaudi di Rimini per gli anni scolastici 92-94; 96-97 e con l'I.P.S.I.A. "De Gasperi " di Morciano, per gli anni scolastici 96-97
- Progettazione e Coordinamento del corso di aggiornamento per dipendenti di Cooperative Sociali che operano in ambito socio - educativo, sulle tecniche e strumenti educativi per operatori ed educatori di strutture di accoglienza dei minori, finanziato dalla Provincia di Rimini e gestito da Ecipar srl nel '97.
- **Collaborazione nella progettazione formativa per IRFA Rimini dal '94 al 1999 per bandi FSE e Legge 215 "Azioni positive per l'imprenditoria femminile"**, tra cui consulenza per la stesura del progetto MODANET "Creazione della rete di sportelli di consulenza per le aziende del settore Tessile e Abbigliamento e settore Moda" della Confartigianato di Rimini.

Attività di progettazione per le associazioni di volontariato

- Responsabile area progettazione sociale del Centro di Servizio per il Volontariato Volontarimini dal 2006 a tutt'oggi.
- **Presentazione attraverso un percorso di progettazione partecipata del progetto sociale "Unite contro la violenza" con le associazioni di volontariato e la Provincia di Rimini.**

Attività di consulenza

- **Consulenza e assistenza tecnica nell'implementazione e promozione di nuovi servizi per il lavoro nell'ambito dei Centri per l'impiego della Provincia di Rimini dal 2001 al 2005**
- Management dei servizi di orientamento ed inserimento lavorativo per il sistema CNA dal '92 al '01.
- **Responsabile di area: Pari opportunità, Orientamento e Creazione d'impresa presso Ecipar srl di Rimini dal 1996 al 2004.**
- Responsabile tecnico della progettazione formativa per Ecipar srl Rimini dal '99 al '02
- Consulenza informativa e accoglienza per Giovane Impresa del Comune di Rimini, incarico professionale nel periodo settembre-dicembre 2000
- Responsabile dell'area Scuola presso Ecipar srl dal '95 al '97.
- Impostazione e gestione di indagini sul fabbisogno formativo nelle aziende del Riminese dal '94.
- **Attivazione e gestione del servizio Sportello Donna per conto di Ecipar, convenzionato con i comuni di: Rimini, dal '94 al 2000 con servizi per il counselling, consulenza sui diritti e sull'avvio di impresa al femminile; Bellaria Igea Marina, dal '96 al 2001; Riccione 2000-2001; Santarcangelo (insieme a Verucchio e Poggio Berni) '97 – '98.**
- **Progettazione e coordinamento della "Rete degli Sportelli Donna" finanziata dalla Regione Emilia Romagna FSE 2000 con la realizzazione di opuscoli informativi sulle tecniche di ricerca attiva di lavoro, le parole delle pari opportunità e il diritto di famiglia e del sito internet www.sportellodonna-rn.it**
- **Progettazione e coordinamento della Banca del tempo multietnica e del servizio di Kinderheim interculturale, finanziata dalla RER nell'ambito del FSE 2000 misura E1, inserito nel repertorio di buone pratiche di servizi territoriali per la conciliazione dei tempi di vita e di lavoro della Commissione Nazionale di Pari Opportunità nel 2002.**
- **Impostazione e Coordinamento delle trasmissioni televisive "La Città delle donne" per lo Sportello Donna del Comune di Rimini, edizioni '96 '97 '98, sulle tematiche inerenti al lavoro femminile.**
- Collaborazione e consulenza informatica per Soc. Coop. NAUTILUS Rimini dal '90 al '95
- Collaborazione presso lo STUDIO ELABORA, studio commerciale, nel periodo '89 - '90

Attività di Ricerca

- **Collaborazione per l'organizzazione dei focus group della Provincia di Rimini, nell'ambito della ricerca sul lavoro e differenze di genere del progetto Equal "Percorso Donna" con Artemis di Cesena e Talete di Ferrara.**
- Coordinamento ricerca sulla mappatura delle opportunità imprenditoriali nella provincia di Rimini, realizzata nell'ambito del Progetto provinciale New Business 2003.
- Ricerca, attraverso interviste ed elaborazione di report, per la mappatura della funzione orientativa e dell'orientamento nelle Scuole Medie di 1° grado della provincia di Rimini nell'ambito del progetto provinciale "Ripensare l'orientamento" n. 2003/465/Rn.
- **Realizzazione della ricerca sulle scelte delle ragazze 14-18 enni nell'ambito del progetto regionale gestito da Enaip Rimini denominato "Azioni di sostegno alle giovani donne in obbligo formativo" RIF. PA 2004-1109/RER**
- **Collaborazione alla definizione e presentazione dell'Osservatorio di genere della Provincia di Rimini negli anni 2003, 2004, 2006, 2008 e 2009**

Pubblicazioni

- **Ideazione e stesura della pubblicazione "Appunti per il futuro -Guida al lavoro per le ragazze utile anche ai ragazzi", nell'ambito del progetto regionale gestito da Enaip Rimini denominato "Azioni di sostegno alle giovani donne in obbligo formativo" RIF PA 2004-1109/RER**

- **Collaborazione alla redazione e pubblicazione, nell'ambito della collana "i quaderni dei gruppi di lavoro" a cura dell'ufficio della consigliera di parità nazionale "Azioni positive" nelle edizioni 2004 e 2006**
- **Collaborazione alla realizzazione delle schede: pari opportunità storia e normativa, mercato del lavoro e imprenditoria femminile nell'ambito del progetto "Marty & Giano" commissionato da CNA Buon Lavoro nell'anno 2005**
- **Collaborazione all'ideazione e redazione della collana "Quaderni Pari Opportunità" numero 1) le parole delle pari opportunità, numero 2) , numero 3) Cercare lavoro, prodotti nell'ambito del progetto regionale "Rete di sportelli donna" rif. 154/00 delib. G.R. n. 1417 del 31.07.2000**
- **Collaborazione alla redazione delle schede informative dell'ufficio Consigliera di parità:**
  - **Scheda 1 "padri e madri alla pari" sulla Legge 53/00**
  - **Scheda 2 "diritto di famiglia"**
  - **Scheda 3 "Assegni per il nucleo famigliare – diritti, misura e adempimenti connessi all'erogazione del trattamento"**
  - **Scheda 4 "le discriminazioni – dalle discriminazioni di genere alle multidiscriminazioni"**
  - **Scheda 5 "Mobbing conoscerlo e riconoscerlo"**
  - **Scheda 6 "tumore al seno – come conciliare lavoro e cure. Diritti"**
  - **Scheda 7 "La maternità – informativa per madri lavoratrici"**
  - **Opuscolo "Guida per le pari opportunità - strumenti e leggi dalla parte delle donne"**

<u>Attività di docenza</u>

- **Interventi di docenza sulle normative di Pari Opportunità e mercato del lavoro in numerosi corsi di formazione professionale organizzati da Osfin, Irecoop, Ecipar, Irfa dal 1996 a tutt'oggi.**
- Comunicazione orientata al cliente, per apprendisti nell'ambito dei corsi organizzati dal Cescot di Pesaro e Urbino 2005.
- Moduli di Socializzazione e Comunicazione, con metodologia interattiva, nei corsi di formazione professionale per giovani e per adulti presso Ecipar srl Rimini dal '95
- Moduli di comunicazione e gestione delle risorse umane per imprenditori artigiani e tutor aziendali dal '98
- Socializzazione al lavoro, con simulazioni, e gestione stage nei corsi di formazione professionale rivolti a giovani presso Ecipar Rimini dal 1992 al 2004.
- **Orientamento professionale per donne adulte nei corsi con metodo "Retravailler" per il reinserimento nel mercato del lavoro.**
- Orientamento all'imprenditoria per studenti delle classi terminali delle scuole medie superiori
- Orientamento nell'ambito del Progetto "Studente Imprenditore" svolto in collaborazione con Giovane Impresa del Comune di Rimini e gli enti di formazione ECIPAR ed IRFA, presso le Scuole Medie Superiori.
- Socializzazione e comunicazione nel corso "operatore lavorazione artistica del legno" approvato dalla Provincia di Pesaro e Urbino delib. G.P. n. 1265 del 17/12/96, e nel corso "operatore nel restauro di mobili", gestiti da Pennabilli Chiama Srl Promozione risorse Montefeltro
- Interventi nelle Scuole Medie Inferiori di informazione orientativa in ambito scolastico e professionale per conto della Provincia di Rimini Assessorato alla Formazione Professionale, negli anni '97 '98 '99
- Informatica di base e gestionale nei corsi, gestiti da Ecipar e da Irfa, Cescot dal '93 al '98.
- Dattilografia e Stenografia presso l'istituto Guido D'Arezzo di Rimini nel '90-'91.

- Impostazione e gestione della selezione dei ragazzi per il Progetto '98 "Adotta un successore" della Provincia di Rimini.

<u>Consigliera di parità effettiva</u>

- **Consigliera di parità effettiva per la provincia di Rimini, nominata per il mandato quadriennale 2001-2005**
- **Consigliera di parità effettiva per la provincia di Rimini, rinnovata per il mandato quadriennale 2005-2009**
- **Membro di diritto e partecipazione ai lavori della Commissione provinciale di concertazione per il lavoro negli anni 2001-2009**
- **Membro di diritto e partecipante ai lavori della Commissione pari opportunità della Provincia di Rimini negli anni 2002-2009**
- **Partecipazione ai lavori del Comitato pari opportunità della Provincia di Rimini negli anni 2004 – 2005**
- **Partecipazione al tavolo provinciale per la "Buona occupazione femminile" dal 2008 al 2009**
- **Partecipazione alla rete provinciale delle pari opportunità istituita nel 2006**
- **Partecipazione alla rete provinciale antiviolenza istituita nel 2007**
- **Partecipazione alla rete nazionale delle consigliere di parità dal 2002 a febbraio 2010**
- **Partecipazione alla rete regionale delle consigliere di parità dal 2001 a febbraio 2010**
- **Partecipazione al gruppo di lavoro "Azioni positive" nell'ambito della rete nazionale delle pari opportunità negli anni 2004- 2006**

ALTRE ESPERIENZE FORMATIVE:

- **Partecipazione al corso di aggiornamento "Modelli manageriali femminili Armonizzare qualità della vita e successo professionale" organizzato dalla Provincia di Rimini tenuto dal gruppo Galgano.**
- **Corso di formazione "Percorso di crescita per lavoratrici" della durata di 90 ore, progetto cofinanziato dal Fondo sociale europeo della Regione Emilia Romagna con atto n. 1417 del 31/07/200**
- Frequenza ai seminari di aggiornamento sui fabbisogni formativi nelle aziende organizzati dall'ERVET Regione Emilia Romagna nel '93 e '94, in collaborazione con ECIPAR e FORMART.
- Corso di abilitazione svoltosi a Roma a cura dell'associazione CORA per orientatrici con metodo francese "Retravailler" della durata di 300 ore.
- Corso di aggiornamento per coordinatori sull'impostazione strutturale, metodologica e procedurale delle prove di esame di qualifica, organizzato dalla Regione Emilia Romagna Ass.to Formazione Professionale, Lavoro, Scuola e Università, nel 93-94.
- Corsi di formazione per formatori sull'applicazione della tecnica del Mentoring nei corsi per lo sviluppo manageriale delle imprenditrici dell'Emilia Romagna FSE 96 Ob. 4 n. 581 gestito dal Comitato Impresa Donna di Bologna della CNA, durata complessiva 120 ore; e per l'aggiornamento dei Giovani Imprenditori della durata di 12 ore, periodo luglio -settembre '99
- **Seminario di formazione per formatori per il progetto NOW - IREE "Costituzione di una rete nazionale di centri di servizio e sostegno allo sviluppo dell'imprenditoria femminile e nell'artigianato e PMI", tenutosi a Rimini nel 96.**
- Corso di aggiornamento "tecniche di conduzione dei gruppi" organizzato dalla provincia di Rimini nell'anno 1998, rivolto ai formatori e operatori del gruppo orientamento della Provincia di Rimini.

Attività di relatrice:

- **Intervento sui servizi dedicati alle donne nei centri per l'impiego: l'esperienza di Rimini, al convegno "Donne al lavoro Pratiche e Strumenti informativi nei Servizi Pubblici per l'Impiego" organizzato dalla Provincia di Reggio Emilia il 18/09/02**
- **Coordinamento lavori "Giornata di studio sulla L. 53/00- conciliazione dei tempi" organizzata dalla Provincia di Rimini, 03/09/02**
- **Intervento al convegno svoltosi a Roma "Conciliazione per un nuovo equilibrio tra lavoro e vita. Una rete tra progetti" organizzato dalla Commissione pari opportunità nazionale il 06/06/02 sul progetto Banca del Tempo interetnica e servizio di Kinderheim interculturale.**
- **Relatrice al convegno "Progettare la conciliazione tra tempi di vita e tempi di lavoro" organizzato dalla Regione Emilia Romagna il 22/03/02.**
- Relazione sul tema " la valutazione dell'esperienza tra le partecipanti strutturazione di nuove, future modalità di contatto" nell'ambito del convegno "Alyissa – Networking ciclo di incontri con donne imprenditrici" organizzato dalla Fondazione En.A.I.P. Sergio Zavatta Rimini il 24 Maggio 2007
- **Intervento al convegno "Le banche del tempo fra socialità e condivisione" sul tema "Conciliazione dei tempi di vita e di lavoro , la risposta delle banche del tempo" organizzato dalla Provincia di Rimini il 13 dicembre 2008.**
- **Intervento dell'11 marzo 2009 al ciclo di incontri "scuola di Cittadinanza" rivolto a cittadini stranieri, sul tema "Diritti e tutele sul lavoro nella lotta alla discriminazione di genere" organizzato da Provincia di Rimini e associazione Arcobaleno.**
- **Intervento al convegno "Tempi di vita tra lavoro e organizzazione cittadina" Provincia di Rimini 21/03/03, sul tema "Importanza delle azioni positive nel rapporto tra politiche del lavoro e politiche di conciliazione"**
- **Intervento sul tema "Piani triennali - Azioni positive" al convegno "Pari e dispari, dispari e pari" organizzato dalla Provincia di Rimini il 21 marzo 2009 a Riccione.**
- **Relazione alla tavola rotonda sul diritto antidiscriminatorio realizzato presso la Provincia di Rimini il 24 aprile 2009.**
- **Intervento al seminario "conciliamo – Azioni a favore delle politiche di conciliazione per e con il territorio della provincia di Rimini", organizzato il 29 maggio 2009 da Cesvip Rimini.**
- **Relazione al seminario "Lavora con: innovazione organizzativa e conciliazione" tenuto a Santarcangelo il 5/11/2009 sul tema " azioni positive e servizi esistenti sul territorio della provincia di Rimini che promuovono e sostengono la conciliazione tra tempi di vita e di lavoro", organizzato dal Comitato Impresa Donna di CNA.**
- **Numerosi altri interventi in convegni e conferenze organizzati sul territorio provinciale da associazioni di categoria, Ordine dei consulenti del lavoro, Provincia di Rimini, Comune di Rimini, Organizzazioni Sindacali, Auls, Comitati pari opportunità, negli anni 2001- 2009.**

Attività di selezione

- Progettazione, impostazione e gestione della selezione degli allievi nei corsi di formazione gestiti da Ecipar srl di Rimini dal '95, sia per giovani sia per adulti.
- Impostazione e gestione della selezione del personale relativamente ai formatori da inserire nelle attività corsuali
- Partecipazione ai lavori della commissione di selezione di gruppo e individuale degli allievi per il progetto IF:TS "Tecnico di gestione delle organizzazioni non profit" n. 2235/99.
- Impostazione e gestione della selezione delle allieve del corso "Operatore Tecnico addetto all'assistenza degli anziani" FSE Ob. 3 asse 4 nelle edizioni '98 e '99, per il Comune di Monte Cerignone.
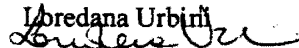
- Corsi di aggiornamento "Attivazione di un sistema qualità conforme alle norme ISO 9001 nel sistema ECIPAR" per 30 e 16 ore svolte nel periodo maggio – novembre '98
- Corso di aggiornamento per Formatori nell'ambito del programma comunitario NOW "WHY NOT – IL TIROCINIO COME STRATEGIA OCCUPAZIONALE" durata complessiva 40 ore di cui 20 con materiali FAD, svolto a Bologna c/o AGEFORM nel periodo Maggio – Giugno '99
- Partecipazione al seminario transnazionale sulle metodologie formative, tenuto al Barnsley College (Inghilterra) nel luglio '99 nell'ambito del progetto Now New Business.
- Attestazione di partecipazione al seminario "Kit del consulente" nel quadro dell'Azione 4: Ricerca e sperimentazione metodologie, punto 4: "Consulenza individuale e di gruppo", progetto L. 492/88 – Orientamento Professionale. "Costruzione di una rete di servizi territoriali e dei servizi di supporto", tenutosi nei giorni 22-23-24 settembre'99 c/o il Centro per le Transizioni al Lavoro e nel Lavoro di Cesena.
- Partecipazione al seminario di studio "Mediazione e Apprendimento nelle Organizzazioni" con il Prof. D. Sasson, organizzato dal Centro Educativo Italo - svizzero di Rimini, tenutosi presso Uni.tu.rim. nei giorni 28e 29/02/2000.
- Frequenza al corso di formazione formatori "Metodo Autobiografico" tenuto da Annamaria Petretti nell'ambito del Progetto regionale Young toYoung: orientarsi con l'aiuto dei coetanei

ALTRE ESPERIENZE:

- Presidente di ALA (Associazione Lavoratori Atipici) della CNA di Rimini, 2001-2004
- Attività educativa di volontariato presso l'AGESCI (Ass.ne guide e scout cattolici italiani), animazione metodologica per adulti presso la stessa associazione dal '86 al '02, incaricata responsabile di zona dell'AGESCI Zona di Rimini per il triennio '95 - '98.

Rimini, 25/03/2010

In fede
Loredana Urbini

Dichiaro di essere informata, ai sensi e per gli effetti di cui all'art. 13 del D. Lgs. 196/03 "codice in materia di protezione e dei dati personali" e autorizzo al trattamento dei dati nell'ambito del procedimento per il quale il presente curriculum vitae è reso.

FORMATO EUROPEO PER IL CURRICULUM VITAE

Informazioni personali

Nome **FIERRO CARMELINA ANGELA**

domicilio

Telefono

E-mail

Nazionalità

Data e Luogo di nascita

Codice Fiscale

P.Iva

ESPERIENZA LAVORATIVA

1994-a tutt'oggi

Fondatrice e responsabile Associazione di Volontariato LA Zattera – Regione Campania

Comunità di accoglienza per minori

Progettazione sociale –ambito famiglia e pari opportunità

1997-2003

Sociologo dipendente

Cooperativa sociale arl "La Zattera in onda" –

via Chiaire snc – 83050 Parolise (Av)

Promotrice – Fondatrice - Vicepresidente

Area Lavoro e politiche sociali

Presidente Coordinamento Regionale Campania comunità di tipo familiare

Referente Regionale del Coordinamento Nazionale Comunità di Accoglienza CNM

Refererente Tecnico area famiglia Ufficio di Piano Ariano Irpino e Avellino

Coordinatrice Progetti Piano di Zona Legge 285/97 e 328/00

Supervisore progetti di accoglienza

Responsabile servizi alla persona

Responsabile comunità di accoglienza di giovani donne e madri

Responsabile del personale (selezione, applicazione contratti, gestione)

Promotrice dell'occupazione femminile nel terzo settore

Area Progettazione

Progettazione, coordinamento e responsabilità di progetti di avviamento al lavoro

Progettazione e gestione corsi per operatori sociali (FSE, Legge 285/97, 328/00 e leggi regionali) presso la cooperativa e presso altri enti di formazione

Progettazione e gestione corsi per donne a promozione dell'affido, responsabilità genitoriale e sviluppo del Terzo Settore

Tutor progetti formativi universitari e inserimento lavorativo giovani

Pagina 1 - Curriculum vitae di [FIERRO CARMELINA ANGELA]

Area Discriminazione
Responsabile progetti di recupero, emancipazione ed avviamento al lavoro di giovani donne vittime di abuso e maltrattamento sottoposte ad autorità giudiziaria (Tribunale di Napoli)

Tutore ed affidataria di giovani donne su nomina del Tribunale

2003 ad oggi
Libero professionista
abilitazione professionale e iscrizione albo psicologi del lavoro

Sociologa e dott.ssa in scienze psicologiche – progettazione e consulenza
RSPP Responsabile Sicurezza Dlgs 81/08

Alcune specifiche :

Area Lavoro e Lavoro Femminile
società di servizi "Sestante snc" - operante in prov di Lecco dal 1985
Socia e Referente area Risorse Umane- contrattazione e conciliazione
Tutor d'impresa – orientamento e consulenza con specifica preparazione in pari opportunità
RSPP – Responsabile alla Sicurezza Dlgs 81/08 e successive

Area Progettazione
Enti privati e pubblici
Consulente per progettazione ambito Legge 125/91 e 53/00

Società di servizi "Sestante snc"
Responsabile progettazione finanziata con **esiti di ammissibilità e erogazione** ambito Legge 215/91 - LR Lombardia 33/96- LR. 1/99 – LR 35/96 -LR34/ 96 misura 1 e 2 - Misura D3 P.O.R. Ob 3 – Legge 125/91 – Legge 53/00

Consorzio Scholè - Regione Lombardia-
Tutor di Impresa in attuazione della Sovvenzione Globale Misura C2 "Piccoli Sussidi Fondo Sociale Europeo – Obiettivo 3 – POR 200-2006

Membro e progettista Commissione Pari Opportunità Comune di Riccione sulla Legge 125/91 progettazione e redazione rapporti biennali – elaborazione codice di pari opportunità – regolamento antimobbing ed accordi di programma

Area Discriminazione
Ufficio Consigliera di Parità prov di lecco
Consulente
Attuatore dell'accordo di progetto tra la Direzione Provinciale del Lavoro di Lecco e l'Ufficio Ricerche e studi – analisi situazioni di discriminazione sul lavoro – TU 151/01
Sestante snc :
analisi situazioni di disagio, discriminazione e mobbing art 2087 C.C. – Legge 626/94 e discriminazioni Dlgs 215/03 ss.

Consulente nella relazione di aiuto, valutazione clima organizzativo

Area Formazione
Enaip di Morbegno - prov di Sondrio
Docente nel modulo "dimensione di genere"
Enti privati
Valutazione rischio stress correlato ambiente di lavoro
Focus group di sviluppo delle risorse

Pagina 2 - Curriculum vitae di
[FIERRO CARMELINA ANGELA]

FORMAZIONE

Università degli Studi di Urbino 1991 e 2007

- Laurea in sociologia con voto 110/110 e lode con tesi in sociologia del lavoro anno 1991
- Corso di Valutazione del Mobbing con il Prof Ege il .– per la diagnosi delle discriminazioni nei contesti di lavoro con situazione di stress psicosociale
- Corso quadriennale in sessuologia (consulenza e analisi del disagio-CIS Bologna) 2000-2004
- Seminari di orientamento professionale con il dott. Leonardo Evangelista

Master Universitario di I livello in Consulenza del Lavoro Università Cattolica di Milano

Laurea in psicologia del lavoro Università degli studi di Urbino 2007
Abilitazione Professionale

QUALIFICA CONSEGUITA Sociologa - drssa in Scienze psicologiche del lavoro

Livello Lauree

PARTECIPAZIONE A GRUPPI PROMUOVENTI PARI OPPORTUNITA' ED AZIONI POSITIVE

dal 1995 al 2002
Associazione di Volontariato LA Zattera
iscritta al Registro del Volontariato della Regione Campania

Fondatrice, presidente

promozione e la realizzazione di servizi a favore della famiglia e di giovani donne (vedasi attestato allegato)

Presidente Coordinamento Regionale (Campania) Comunità Familiari
Referente Regionale CNCM (coordinamento nazionale comunità)
Membro della Consulta Diocesana (Diocesi di Av)

Dal 2003 al 2009
Segretaria della Associazione di Volontariato La Zattera- Registro Vol. Regione Campania
Ambito: Famiglia e Giovani

Socia attiva del "Club Soroptimist di Lecco "- Registro Ass. Femminili Regione Lombardia
Ambito: Promozione ed emancipazione della condizione femminile

Membro della Consulta Femminile di Lecco
Ambito: Donne e pari opportunità – referente area progettazione

Ambito: Cultura e Promozione di servizi alla persona

Membro consigliera Commissione Pari Opportunità Comune di Riccione

Ad Oggi:
Socia Associazione di Volontariato La Zattera
Socia attiva dell' UDI

PARTECIPAZIONE A SEMINARI E CONVEGNI COME UDITRICE

Partecipazione dal 1995 a diversi seminari e convegni e corsi di formazione ambito famiglia, condizione femminile, lavoro e sviluppo, gestione e progettazione servizi

Pagina 3 - Curriculum vitae di [FIERRO CARMELINA ANGELA]

Seminari formativi promossi dal Collegio Consulenti del Lavoro di Lecco
Seminari formativi sulle pari opportunità ed imprenditoria femminile promossi dalla C.C.I.A.A. di Lecco, dalla Regione Lombardia, dal Ministero del Lavoro
Seminario tecnico sulla Legge 53/00 - Milano
Seminari formativi per le consigliere di parità (PARINET) Milano

PARTECIPAZIONE A CONVEGNI COME RELATRICE

Dal 1995 seminari e convegni sulla legge 285/97, 184/93, 328/00
2003 Convegno e presentazione della Ricerca in Lecco su "Donne ed Ambiente di Lavoro"

PUBBLICAZIONI E RICERCHE

Dal 1995 programmazione e realizzazione di iniziative varie su tematiche quali responsabilità familiari, condizioni giovanili, avviamento al lavoro e sviluppo di pari opportunità con il patrocinio di enti pubblici e privati (vedasi allegato)

Ricerca (ideazione, somministrazione,elaborazione e pubblicazione) su
Donne ed Ambiente di Lavoro-
Ufficio Consigliera di Parità e Provincia di Lecco

Ricerca (ideazione, somministrazione, elaborazione e pubblicazione in stampa) su
Maternità e Lavoro: donne al bivio –
Provincia di Lecco

Partecipazione alla programmazione ed alla realizzazione delle forme divulgative e promozionali di tutte le iniziative della Commissione di Pari Opportunità di Riccione

CAPACITA' E COMPETENZE PERSONALI

Ascolto facilitante

PRIMA LINGUA — **Italiano**

ALTRE LINGUE

FRANCESE

Apprendimento	SOGGIORNO IN SVIZZERA (FRIBURGO PARTE FRANCESE)
• Capacità di lettura	SUFFICIENTE
• Capacità di scrittura	SUFFICIENTE
• Capacità di espressione orale	SUFFICIENTE

INGLESE

Apprendimento	
Capacità di Lettura	scolastico
Capacità di scrittura	sufficiente
Capacità di espressione orale	sufficiente

CAPACITA' E COMPETENZE RELAZIONALI

- Colloqui di consulenza: ascolto del disagio e rilevazione di bisogni –orientamento e progettazione di interventi di recupero
- Lavoro in equipe e gruppi interdisciplinari;
- Capacità di comunicazione assertiva, chiarezza nella trasmissione di informazione, nella definizione degli obiettivi , delle valenze relazionali, delle competenze
- Capacità di focalizzazione di aspettative, chiarificazione di bisogni, rilevazione di potenzialità, per elaborazione di pei e di condizioni di benessere attraverso una obiettiva analisi dei punti di forza e di debolezza di un progetto, di competenze e potenzialità nonché opportunità a promozione e sviluppo di autonomia e condizioni di maggior agio

CAPACITA' E COMPETENZE ORGANIZZATIVE

- Progettazione e lavoro di equipe
  Senso dell'organizzazione; Analisi della domanda, focalizzazione degli obiettivi
  Rilevazione e Potenziamento delle risorse

Pagina 4 - Curriculum vitae di [FIERRO CARMELINA ANGELA]

CONOSCENZE INFORMATICHE	• Sistemi operativi: Windows Xp Professional 2007, Vista, Internet Ex.,
CAPACITA' E COMPETENZE ARTISTICHE	Foto – Chitarra (accompagnamento)
HOBBIES e SPORT	Hata Yoga - Danze Popolari - Nuoto
ALTRE CAPACITA' E COMPETENZE	Ascolto – Analisi del bisogno – Progettazione – Comunicazione assertiva
PATENTE	Patente di categoria B per guida autoveicoli
Allegati:	Copia documento e dichiarazione DPR 445/2000

La sottoscritta Fierro Carmelina Angela, nata a Lynn, Mass (USA) il 08/05/1966 autorizza il trattamento dei dati personali, ivi compresi quelli sensibili, ai sensi e per gli effetti del D. Lgs. 196/2003 unicamente per le finalità di cui al presente avviso di adesione.

Ai sensi del DPR 445/2000 dichiara che quanto sopra esposto corrisponde a verità e puo' essere certificato, qualora richiesto, da attestati e titoli.

Data 03 marzo 2010

Firma

11A05262

MINISTERO DELLE POLITICHE AGRICOLE ALIMENTARI E FORESTALI

DECRETO 31 marzo 2011.

Autorizzazione al laboratorio «Bioqualità di Icardi Laura» al rilascio dei certificati di analisi nel settore vitivinicolo.

IL DIRIGENTE
DELLA DIREZIONE GENERALE DELLO SVILUPPO AGROALIMENTARE E DELLA QUALITÀ

Visto il decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165, recante norme generali sull'ordinamento del lavoro alle dipendenze delle Amministrazioni pubbliche, ed in particolare l'art. 16, lettera *d)*;

Visto il Regolamento (CE) n. 491/2009 del Consiglio del 25 maggio 2009 che modifica il regolamento (CE) n. 1234/2007 recante organizzazione comune dei mercati agricoli e disposizioni specifiche per taluni prodotti agricoli (regolamento unico *OCM)* e che all'art. 185-*quinquies* prevede la designazione, da parte degli Stati membri, dei laboratori autorizzati ad eseguire analisi ufficiali nel settore vitivinicolo;

Visto il regolamento (CE) n. 606/2009 della Commissione del 10 luglio 2009 recante alcune modalità di applicazione del regolamento (CE) n. 479/2008 del Consiglio per quanto riguarda le categorie di prodotti vitivinicoli, le pratiche enologiche e le relative restrizioni;

Visto il decreto 10 novembre 2010 con il quale è stata delegata al dott. Roberto Varese, la firma dei decreti di autorizzazione ai laboratori accreditati in conformità alle prescrizioni della norma UNI CEI EN ISO/IEC 17025, da parte di un organismo conforme alla norma UNI CEI EN ISO/IEC 17011 ed accreditato in ambito EA - European Cooperation for Accreditation, al rilascio dei certificati di analisi nel settore vitivinicolo, a decorrere dal 15 novembre 2010;

Vista la richiesta presentata in data 25 marzo 2011 dal laboratorio Bioqualità di Icardi Laura, ubicato in Guarene (CN), Corso Asti n. 27, volta ad ottenere l'autorizzazione, per l'intero territorio nazionale, al rilascio dei certificati di analisi nel settore vitivinicolo, aventi valore ufficiale, anche ai fini della esportazione, limitatamente alle prove elencate in allegato al presente decreto;

Considerato che il laboratorio sopra indicato ha ottemperato alle prescrizioni indicate al punto *c)* della predetta circolare e in particolare ha dimostrato di avere ottenuto in data 22 febbraio 2010 l'accreditamento relativamente alle prove indicate nell'allegato al presente decreto e del suo sistema qualità, in conformità alle prescrizioni della norma UNI CEI EN ISO/IEC 17025, da parte di un organismo conforme alla norma UNI CEI EN ISO/IEC 17011 ed accreditato in ambito EA - European Cooperation for Accreditation;

Ritenuti sussistenti le condizioni e i requisiti concernenti il rilascio dell'autorizzazione in argomento;

Autorizza

il laboratorio Bioqualità di Icardi Laura, ubicato in Guarene (CN), Corso Asti n. 27, per l'intero territorio nazionale, al rilascio dei certificati di analisi nel settore vitivinicolo, aventi valore ufficiale, anche ai fini della esportazione.

La prove di analisi, per le quali il laboratorio è autorizzato, sono indicate nell'allegato elenco che costituisce parte integrante del presente decreto.

La Responsabile del laboratorio è Icardi Laura.

L'autorizzazione ha validità fino al 14 luglio 2013 data di scadenza dell'accreditamento a condizione che questo rimanga valido per tutto il detto periodo.

Il responsabile del laboratorio sopra citato ha l'onere di comunicare all'Amministrazione autorizzante eventuali cambiamenti sopravvenuti interessanti la struttura societaria, l'ubicazione del laboratorio, la dotazione strumentale, l'impiego del personale e lo svolgimento delle prove.

L'omessa comunicazione comporta la sospensione dell'autorizzazione.

Sui certificati di analisi rilasciati e su ogni tipo di comunicazione pubblicitaria o promozionale diffusa, è necessario indicare che il provvedimento ministeriale riguarda solo le prove di analisi autorizzate.

L'Amministrazione si riserva la facoltà di verificare la sussistenza delle condizioni e dei requisiti su cui si fonda il provvedimento autorizzatorio, in mancanza di essi, l'autorizzazione sarà revocata in qualsiasi momento.

Il presente decreto è pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, 31 marzo 2011

Il dirigente: VARESE

ALLEGATO

Denominazione della prova	Norma/metodo
Acidità totale	OIV MA-AS313-01 ACITOT 2009, par. 5.3
pH	OIV MA-F-AS313-15-PH 2009

11A05143

DECRETO 4 aprile 2011.

Modifica della denominazione di origine controllata e garantita «Dogliani» e approvazione del relativo disciplinare di produzione dei vini.

IL DIRETTORE GENERALE
DELLO SVILUPPO AGROALIMENTARE E DELLA QUALITÀ

Visto il regolamento (CE) n. 1234/2007 del Consiglio, così come modificato con il regolamento (CE) n. 491/2009 del Consiglio, recante organizzazione comune dei mercati agricoli e disposizioni specifiche per taluni prodotti agricoli, nel cui ambito è stato inserito il regolamento (CE) n. 479/2008 del Consiglio, relativo all'organizzazione comune del mercato vitivinicolo (OCM vino), che contempla, a decorrere dal 1° agosto 2009, il nuovo sistema comunitario per la protezione delle denominazioni di origine, delle indicazioni geografiche e delle menzioni tradizionali di taluni prodotti vitivinicoli, in particolare gli articoli 38 e 49 relativi alla nuova procedura per il conferimento della protezione comunitaria e per la modifica dei disciplinari delle denominazioni di origine e delle indicazioni geografiche dei prodotti in questione;

Visto il regolamento (CE) n. 607/2009 della commissione, recante modalità di applicazione del regolamento (CE) n. 479/2008 del Consiglio per quanto riguarda le denominazioni di origine protette e le indicazioni geografiche protette, le menzioni tradizionali, l'etichettatura e la presentazione di determinati prodotti vitivinicoli, ed in particolare l'art. 73, ai sensi del quale, in via transitoria e con scadenza al 31 dicembre 2011, per l'esame delle domande, relative al conferimento della protezione ed alla modifica dei disciplinari dei vini a denominazione di origine e ad indicazione geografica, presentate allo Stato membro entro il 1° agosto 2009, si applica la procedura prevista dalla preesistente normativa nazionale e comunitaria in materia;

Vista la legge 10 febbraio 1992, n. 164, recante nuova disciplina delle denominazioni di origine dei vini;

Visto il decreto del Presidente della Repubblica 20 aprile 1994, n. 348, con il quale è stato emanato il regolamento recante la disciplina del procedimento di riconoscimento di denominazione di origine dei vini;

Visto il decreto legislativo 8 aprile 2010, n. 61 di tutela delle denominazioni di origine e delle indicazioni geografiche dei vini,in attuazione dell'art. 15 della legge 7 luglio 2009, n. 88;

Visti i decreti applicativi, finora emanati, del predetto decreto legislativo 8 aprile 2010, n. 61;

Visto il decreto ministeriale 6 luglio 2005 con il quale è stata riconosciuta la denominazione di origine controllata e garantita dei vini «Dolcetto di Dogliani superiore» o «Dogliani»;

Visto il decreto del Presidente della Repubblica 26 giugno 1974 e successive modifiche con il quale è stata riconosciuta la denominazione di origine controllata dei vini «Dolcetto di Dogliani»;

Visto il decreto del Presidente della Repubblica 6 luglio 1974 e successive modifiche con il quale è stata riconosciuta la denominazione di origine controllata dei vini «Dolcetto delle Langhe Monregalesi»;

Vista la domanda presentata dal consorzio tutela Barolo, Barbaresco, Alba, Langhe e Roero per il tramite della regione Piemonte, intesa ad ottenere la modifica della denominazione di origine controllata e garantita «Dolcetto di Dogliani superiore» o «Dogliani» in «Dogliani» e l'inserimento nella stessa della denominazione «Dolcetto delle Langhe Monregalesi» nonché l'approvazione del relativo disciplinare di produzione dei vini;

Visto il parere formulato dalla regione Piemonte in merito alla predetta istanza di modifica;

Viste le risultanze dell'esame organolettico svolto il 9 novembre 2010 dalla commissione all'uopo designata per l'accertamento del «particolare pregio» dei vini «Dogliani»;

Viste le risultanze della pubblica audizione, concernente la predetta istanza, tenutasi a Dogliani in data 11 novembre 2010, con la partecipazione di rappresentanti di enti, organizzazioni ed aziende vitivinicole;

Visto il parere favorevole del comitato nazionale per la tutela e la valorizzazione delle denominazioni di origine e delle indicazioni geografiche tipiche dei vini sulla citata domanda di modifica della denominazione di origine controllata «Dogliani» e del relativo disciplinare di produzione, pubblicati nella *Gazzetta ufficiale* - serie generale - n. 296 del 20 dicembre 2010;

Considerato che non sono pervenute, nei termini e nei modi previsti, istanze o controdeduzioni da parte degli interessati avverso il parere e la proposta di disciplinare sopra citati;

Ritenuto pertanto necessario doversi procedere alla modifica della denominazione di origine controllata e garantita dei vini «Dogliani» e all'approvazione del relativo disciplinare di produzione, in conformità al parere espressi dal sopra citato comitato;

Decreta:

Art. 1.

1. La denominazione di origine controllata e garantita dei vini «Dolcetto di Dogliani superiore» o «Dogliani» riconosciuta con decreto ministeriale 6 luglio 2005 è modificata in denominazione di origine controllata e garantita «Dogliani» ed è approvato, nel testo annesso al presente decreto, il relativo disciplinare di produzione le cui disposizioni entrano in vigore a decorrere dalla campagna vendemmiale 2011/2012.

2. La denominazione di origine controllata dei vini «Dolcetto di Dogliani», riconosciuta con decreto del Presidente della Repubblica 26 giugno 1974 e successive modifiche, e la denominazione di origine controllata dei vini «Dolcetto delle Langhe Monregalesi», riconosciuta con decreto del Presidente della Repubblica 6 luglio 1974 e successive modifiche, che a seguito della modifica della DOCG di cui al precedente comma 1 sono state inserite nella medesima, devono intendersi revocate a decorrere

dalla entrata in vigore del presente decreto, fatti salvi tutti gli effetti determinatisi.

Art. 2.

1. I soggetti che intendono porre in commercio, a partire dalla campagna vendemmiale 2011/2012, i vini a denominazione di origine controllata e garantita «Dogliani» provenienti da vigneti non ancora iscritti, ma aventi base ampelografica conforme alle disposizioni dell'annesso disciplinare di produzione, sono tenuti ad effettuare ai competenti organismi territoriali, la denuncia dei rispettivi terreni vitati ai fini dell'iscrizione dei medesimi all'apposito schedario di cui dell'art. 12 del decreto legislativo n. 61/2010.

Art. 3.

1. I quantitativi di vino a denominazione di origine controllata e/o atti a divenire a denominazione di origine controllata «Dolcetto di Dogliani», a denominazione di origine controllata «Dolcetto delle Langhe Monregalesi» e a denominazione di origine controllata e garantita «Dolcetto di Dogliani superiore» o «Dogliani» ottenuti in conformità alle disposizioni contenute nei relativi disciplinari di produzione, approvati rispettivamente con decreto del Presidente della Repubblica 26 giugno 1974, con decreto del Presidente della Repubblica 6 luglio 1974 e con decreto ministeriale 6 luglio 2005, e successive modifiche, provenienti dalla vendemmia 2010 e precedenti, che alla data di entrata in vigore del disciplinare di produzione, annesso al presente decreto, trovansi già confezionati, in corso di confezionamento o in fase di elaborazione, possono essere commercializzati fino ad esaurimento delle scorte con le rispettive denominazioni, previa comunicazione alla relativa struttura di controllo.

2. I quantitativi di vino a denominazione di origine controllata e garantita «Dolcetto di Dogliani superiore» o «Dogliani», provenienti dalla vendemmia 2010 e precedenti, aventi i requisiti previsti dal disciplinare di produzione annesso al presente decreto, che alla data di entrata in vigore di detto disciplinare di produzione, trovansi già confezionati, in corso di confezionamento o in fase di elaborazione, possono essere commercializzati con la DOCG «Dogliani» conformemente alle disposizioni previste dall'annesso disciplinare per le relative tipologie, previa comunicazione alla relativa struttura di controllo.

3. Chiunque produce, vende, pone in vendita o comunque distribuisce per il consumo vini con la denominazione di origine controllata e garantita «Dogliani» è tenuto, a norma di legge, all'osservanza delle condizioni e dei requisiti stabiliti nell'annesso disciplinare di produzione.

Art. 4.

1. Per tutto quanto non espressamente previsto dal presente decreto valgono le norme comunitarie e nazionali in materia di produzione, designazione, presentazione e commercializzazione dei vini a denominazione di origine.

Art. 5.

1. All'allegato «A» sono riportati i codici, di cui all'art. 7 del decreto ministeriale 28 dicembre 2006, delle tipologie dei vini a denominazione di origine controllata e garantita «Dogliani».

Il presente decreto sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, 4 aprile 2011

Il direttore generale ad interim: VACCARI

Posizioni Codici	**1 - 4**	**5**	**6 - 8**	**9**	**10**	**11**	**12**	**13**	**14**
DOGLIANI	A032	X	073	2	X	X	A	0	X
DOGLIANI VIGNA	A032	X	073	2	V	X	A	0	X
DOGLIANI SUPERIORE	A032	X	073	2	B	X	A	0	X
DOGLIANI SUPERIORE VIGNA	A032	X	073	2	B	V	A	0	X
Codici tipologie vini previste dal preesistente disciplinare da utilizzare per la vendemmia 2010 e precedenti									
DOLCETTO DI DOGLIANI	B150	X	073	2	X	X	A	0	X
DOLCETTO DI DOGLIANI SUPERIORE	B150	X	073	2	B	X	A	1	X
DOLCETTO DELLE LANGHE MONREGALESI	B146	X	073	2	X	X	A	0	X
DOLCETTO DELLE LANGHE MONREGALESI SUPERIORE	B146	X	073	2	B	X	A	1	X
DOLCETTO DELLE LANGHE MONREGALESI VIGNA	B146	X	073	2	V	X	A	0	X
DOLCETTO DELLE LANGHE MONREGALESI SUPERIORE VIGNA	B146	X	073	2	B	V	A	1	X

ANNESSO

DISCIPLINARE DI PRODUZIONE DEI VINI A DENOMINAZIONE DI ORIGINE CONTROLLATA E GARANTITA "DOGLIANI"

Art. 1. Denominazione e vini

1. La denominazione d'origine controllata e garantita "Dogliani" è riservata ai vini rossi che rispondono alle condizioni ed ai requisiti prescritti dal presente disciplinare di produzione, per le seguenti tipologie:
«Dogliani»
«Dogliani»superiore.

Art. 2. Base ampelografica

I vini a denominazione di origine controllata e garantita "Dogliani" e "Dogliani" superiore, devono essere ottenuti da uve provenienti da vigneti composti dal vitigno Dolcetto;

Art. 3. Zona di produzione delle uve

1. Le uve destinate alla produzione del vino designato con la denominazione di origine controllata e garantita «Dogliani» devono essere prodotte nella zona di origine costituita dall'intero territorio dei comuni di: Bastia Mondovì, Belvedere Langhe, Briaglia, Castellino Tanaro, Ciglie', Clavesana, Dogliani, Farigliano, Igliano, Marsaglia, Monchiero, Niella Tanaro, Piozzo, Rocca Ciglie' ed in parte dal territorio dei comuni di Carrù, Mondovì, Murazzano, Roddino, S. Michele Mondovì, Somano e Vicoforte.
Tale zona e' cosi' delimitata: da una linea che partendo dalla confluenza del rio Rataldo con il fiume Tanaro segue il confine comunale tra Monchiero e Novello fino a incontrare il confine comunale tra Monchiero e Monforte d'Alba. Segue detto confine fino a raggiunge il confine comunale di Dogliani in prossimita' di cascina Michelotti. Segue quindi il confine comunale tra Dogliani e Monforte d'Alba fino ad incontrare il torrente Riavolo che segue controcorrente fino al punto d'incontro con il confine comunale di Cissone indi segue il confine comunale tra Cissone e Roddino fino a incontrare nuovamente il confine comunale di Dogliani. Prosegue lungo il confine comunale tra Dogliani e Bossolasco indi, da cascina Ravera, segue la strada campestre che porta a cascina Altavilla e quindi a cascina Bicocca. Da cascina Bicocca seguendo una linea immaginaria nord-sud, raggiunge il concentrico di Somano, si inserisce sulla provinciale Somano-Dogliani che segue in direzione di Dogliani fino ad incontrare il confine comunale di Dogliani.
Indi la linea di delimitazione segue il confine tra Dogliani e Somano, tra Dogliani e Bonvicino, tra Belvedere Langhe e Bonvicino, tra Murazzano e Bonvicino. Indi segue la carrareccia che passa per case Toscana e raggiunge, nei pressi di Santa Eurosia, il cimitero e la circonvallazione est dell'abitato di Murazzano che si immette nella statale "Pedaggera". Segue predetta statale fino a località S. Bernardo indi devia per la strada di Forneletto che segue fino al termine (quota 632). Quindi la linea di delimitazione si identifica con il rio adiacente e raggiunge il confine del comune di Marsaglia (presso quota 601). Segue quindi il fossato corrente il lato ovest della Cascine Robella, Feia e Bucciard per ridiscendere il corso del rio Bocchiardo fino al punto di incontro con il confine del comune di Igliano. Segue detto confine e prosegue sul confine tra Igliano e Murazzano, tra Igliano e Torresina, tra Iglianoe Roascio, tra Roascio e Castellino Tanaro, tra Castellino tanaro e Ceva, tra Castellino Tanaro e Lesegno, tra Niella Tanaro e Lesegno, tra Lesegno e San Michele di Mondovì sino ad imboccare la strada statale n. 28. Segue la strada statale n. 28 in direzione S. Michele Mondovì percorrendo la variante che passa fuori del centro abitato di S. Michele Mondovì. Prosegue sempre lungo la statale n. 28 fino all'ingresso sud dell'abitato di Mondovì ove incontra il torrente Ellero. Da questo punto la linea di delimitazione segue il corso del torrente Ellero fino ad incontrare l'autostrada Torino-Savona in direzione Torino fino all'incontro del confine comunale tra Magliano Alpi e Mondovì prosegue poi sul confine comunale tra Magliano Alpi e Carrù fino ad incontrare nuovamente l'autostrada Torino-Savona che percorre fino al cavalcavia della strada comunale di Trinità. Prosegue su detta strada fino alla confluenza con la strada per Madonna dei Ronchi che segue per breve tratto indi devia sulla carreggiabile che confluisce sulla strada che tocca Case Zucchetta. Prosegue su detta strada fino al quadrivio, indi devia sulla carreggiabile per Tetti Nuovi che segue sino all'incrocio con la comunale di Benevagienna, segue per circa 50 metri detta strada indi devia sulla vicinale della Cascina Nuova che segue per raggiungere il confine del territorio comunale tra Piozzo e Benevagienna per proseguire sul confine comunale tra Piozzo e Lequio Tanaro, tra Farigliano e Lequio tanaro, tra Dogliani e Lequio Tanaro, Monchiero e Lequio Tanaro, fino a giungere alla confluenza del rio Rataldo con il fiume Tanaro.

Art. 4. Norme per la viticoltura

1. Le condizioni ambientali e di coltura dei vigneti destinati alla produzione dei vini a denominazione di origine controllata e garantita «Dogliani» e «Dogliani» superiore devono essere quelle tradizionali della zona e, comunque, atte a conferire alle uve e ai vini derivati le specifiche caratteristiche di qualità.
2. In particolare le condizioni di coltura dei vigneti devono rispondere ai requisiti esposti ai punti che seguono:
- terreni: argillosi, calcarei, silicei e loro eventuali combinazioni;
- giacitura: esclusivamente collinare. Sono da escludere i terreni di fondovalle, umidi, pianeggianti e non sufficientemente soleggiati;
- altitudine: non superiore a metri 800 m s.l.m.;
- esposizione: adatta ad assicurare un'idonea maturazione ed a conferire alle uve ed al vino derivato le specifiche caratteristiche di qualità, ma con l'esclusione per i nuovi impianti, del versante nord da -22,5° a +22,5° sessagesimali. Sono ammessi i rinnovi dei vigneti nelle attuali condizioni di esposizione.
- densità d'impianto: quelle generalmente usate in funzione delle caratteristiche peculiari dell'uva e del vino. I vigneti oggetto di nuova iscrizione o di reimpianto dovranno essere composti da un numero di ceppi ad ettaro, calcolati sul sesto d'impianto, non inferiore a 4.000.
- forme di allevamento e sistemi di potatura: I vigneti oggetto di nuova iscrizione o di reimpianto dovranno utilizzare quelli tradizionali (forma di allevamento: controspalliera con vegetazione assurgente e guyot)) e/o comunque atti modificare in negativo le caratteristiche di qualità delle uve e dei vini; è vietata ogni pratica di forzatura.

3. La resa massima di uva ad ettaro di vigneto in coltura specializzata per la produzione dei vini «Dogliani» e «Dogliani» superiore ed il titolo alcolometrico volumico minimo naturale delle relative uve destinate alla vinificazione devono essere rispettivamente le seguenti:

vini	resa uva t/ha	titolo alcolometrico volumico min. naturale
"Dogliani"	8,0	11,50% vol
"Dogliani" superiore	7,0	13,00% vol

La quantità massima di uva ammessa per la produzione del vino a denominazione di origine controllata e garantita Dogliani con menzione aggiuntiva "vigna" seguita dal relativo toponimo deve essere di t 7,2.
La resa massima di uva ammessa per la produzione del vino a denominazione di origine "Dogliani" superiore con menzione aggiuntiva "vigna" seguita dal relativo toponimo deve essere di t 6,3.
Le uve destinate alla produzione del vino DOCG «Dogliani» che intendano fregiarsi della menzione aggiuntiva «vigna» debbono presentare un titolo alcolometrico volumico minimo naturale di 13,00% vol.
Le uve destinate alla produzione del vino DOCG "Dogliani" superiore che intendano fregiarsi della menzione aggiuntiva "vigna" debbono presentare un titolo alcolometrico volumico minimo naturale di 13,00% vol .
La denominazione di origine controllata e garantita «Dogliani» e "Dogliani" superiore può essere accompagnata dalla menzione «vigna» purché tale vigneto abbia un'età d'impianto di almeno 7 anni. Se l'età del vigneto è inferiore, la produzione di uve per ettaro ammessa è pari:

al terzo anno

vini	resa uva t/ha	titolo alcolometrico volumico min. naturale
"Dogliani"	4,3	12,00 % vol
"Dogliani" superiore	3,8	13,00 % vol

al quarto anno

vini	resa uva t/ha	titolo alcolometrico volumico min. naturale
"Dogliani"	5,0	12,00 % vol
"Dogliani" superiore	4,4	13,00 % vol

al quinto anno

vini	resa uva t/ha	titolo alcolometrico volumico min. naturale
"Dogliani"	5,8	12,00 % vol
"Dogliani" superiore	5,0	13,00 % vol

al sesto anno

vini	resa uva t/ha	titolo alcolometrico volumico min. naturale
"Dogliani"	6,5	12,00 % vol
"Dogliani" superiore	5,7	13,00 % vol

Nelle annate favorevoli i quantitativi di uve ottenuti e da destinare alla produzione dei vini a denominazione di origine controllata e garantita "Dogliani" e "Dogliani" superiore devono essere riportati nei limiti di cui sopra purché la produzione globale non superi del 20% i limiti medesimi, fermo restando i limiti resa uva/vino per i quantitativi di cui trattasi.
4. I vigneti oggetto di coltivazione dovranno essere iscritti separatamente a Schedari viticoli distinti per "Dogliani" e "Dogliani" superiore nel rispetto delle norme vigenti.
5. In caso di annata sfavorevole, che lo renda necessario, la regione Piemonte fissa una resa inferiore a quella prevista dal presente disciplinare anche differenziata nell'ambito della zona di produzione di cui all'art. 3.
6. I conduttori interessati che prevedano di ottenere una resa maggiore rispetto a quella fissata dalla regione Piemonte ma non superiore a quella fissata dal precedente punto 3, dovranno tempestivamente, e comunque almeno 5 giorni prima della data d'inizio della propria vendemmia, segnalare, indicando tale data, la stima della maggiore resa, mediante lettera raccomandata agli organi competenti per territorio preposti al controllo, per consentire gli opportuni accertamenti da parte degli stessi.
7. Nell'ambito della resa massima fissata in questo articolo, la regione Piemonte su proposta del Consorzio di tutela può fissare i limiti massimi di vino per ettaro inferiori a quello previsto dal presente disciplinare in rapporto alla necessità di conseguire un miglior equilibrio di mercato. In questo caso non si applicano le disposizioni di cui al comma 5.
8 La Regione Piemonte, su richiesta del Consorzio di tutela e sentite le rappresentanze di filiera, vista la situazione del mercato, può stabilire la sospensione e/o la regolamentazione, temporanea, delle iscrizioni allo Schedario viticolo per i vigneti di nuovo impianto che aumentano il potenziale produttivo della denominazione.

Art. 5. Norme per la vinificazione

1. Le operazioni di vinificazione dei vini a denominazione di origine controllata e garantita «Dogliani» e «Dogliani» superiore devono essere effettuate all'interno della provincia di Cuneo. Tuttavia, tenuto conto dei diritti acquisiti, potranno continuare a svolgere le suddette operazioni di vinificazione le aziende ricadenti in provincia di Savona che già dispongono della relativa autorizzazione ad effettuare tali operazioni prima dell'entrata in vigore del presente disciplinare.
2. La resa massima dell'uva in vino finito non dovrà essere superiore a:

Vini	Resa uva/vino	produzione max di vino
"Dogliani"	70%	5600 l/ha
“Dogliani” superiore	68%	4760 l/ha

Per l'impiego della menzione “vigna”, fermo restando la resa percentuale massima uva-vino di cui al paragrafo sopra, la produzione massima di vino l/ha ottenibile e' determinata in base alle rese uva t/ha di cui all'art. 4, punto 3.
Per il vino "Dogliani", qualora tale resa superi la percentuale sopraindicata, ma non oltre il 75%, l'eccedenza non ha diritto alla denominazione di origine controllata e garantita; oltre detto limite percentuale decade il diritto alla denominazione di origine controllata e garantita per tutto il prodotto.
Per il vino “Dogliani” superiore, qualora tale resa superi la percentuale sopraindicata, ma non oltre il 73%, l’eccedenza non ha diritto alla denominazione di origine controllata e garantita; oltre detto limite percentuale decade il diritto alla denominazione di origine controllata e garantita per tutto il prodotto.
3. Nella vinificazione devono essere seguiti i criteri tecnici più razionali ed effettuate le pratiche enologiche atte a conferire al vino le migliori caratteristiche di qualità, ivi compreso l'arricchimento secondo i metodi riconosciuti dalla legislazione vigente. Per vino a denominazione di origine controllata e garantita “Dogliani” superiore non è consentito l’arricchimento.

4. Il vino a denominazione di origine controllata e garantita “Dogliani” superiore deve essere sottoposto a un periodo minimo di invecchiamento:

vini	durata mesi	decorrenza
“Dogliani” superiore	12	15 ottobre dell’anno di raccolta delle uve

Per il seguente vino l'immissione al consumo è consentita soltanto a partire dalla data di seguito indicata:

vini	data
“Dogliani” superiore	1° novembre dell'anno successivo alla vendemmia

Nel periodo tra il termine del periodo di invecchiamento obbligatorio e la data di immissione al consumo, le aziende potranno procedere alla certificazione del prodotto alla DOCG.

Art. 6. Caratteristiche al consumo

1. Il vino a denominazione di origine controllata e garantita «Dogliani», all'atto dell'immissione al consumo, deve rispondere alle seguenti caratteristiche:

colore: rosso rubino;
odore: fruttato e caratteristico;
sapore: asciutto, ammandorlato, armonico;
titolo alcolometrico volumico totale minimo: 12,00 % vol;
«Dogliani» con menzione «vigna: 12,00%vol;
acidità totale minima: 4,5 g/l;
estratto non riduttore minimo: 21 g/l.

Il vino a denominazione di origine controllata e garantita “Dogliani” superiore, all’atto dell’immissione al consumo, deve rispondere alle seguenti caratteristiche:

colore: rosso rubino;
odore: fruttato e caratteristico;
sapore: asciutto, ammandorlato, armonico;
titolo alcolometrico volumico totale minimo: 13,00 % vol;
“Dogliani” superiore con menzione “vigna”: 13,00 % vol;
acidità totale minima: 4,5 g/l;
estratto non riduttore minimo: 24 g/l.

2. E' facoltà del Ministero delle politiche agricole alimentari e forestali modificare i limiti dell'acidità totale e l'estratto non riduttore minimo con proprio decreto.

Art. 7. Etichettatura designazione e presentazione

1. Nella designazione e presentazione dei vini a denominazione di origine controllata e garantita «Dogliani» e «Dogliani» superiore è vietata l'aggiunta di qualsiasi qualificazione diversa da quelle previste dal presente disciplinare di produzione, ivi compresi gli aggettivi extra, fine, naturale, scelto, selezionato, vecchio e similari.
2. Nella designazione e presentazione dei vini a denominazione di origine controllata e garantita «Dogliani» e «Dogliani» superiore, è consentito l'uso di indicazioni che facciano riferimento a nomi, ragioni sociali, marchi privati, riferimenti toponomastici, purché veritiere, non abbiano significato laudativo e non traggano in inganno il consumatore.
3. Nella designazione e presentazione dei vini a denominazione di origine controllata e garantita «Dogliani» e «Dogliani» superiore, la denominazione di origine può essere accompagnata dalla menzione «vigna» purché:

- le uve provengano totalmente dal medesimo vigneto;
- i relativi toponimi o nomi tradizionali figurino in un apposito elenco regionale ai sensi dell’articolo 6, comma 8, del decreto legislativo n.61/2010;
- coloro che, nella designazione e presentazione dei vini «Dogliani» e «Dogliani» superiore, intendono accompagnare la denominazione di origine con la menzione “vigna” , abbiano effettuato la vinificazione delle uve e l'imbottigliamento del vino;
- la vinificazione delle uve e l'invecchiamento del vino siano stati svolti in recipienti separati e la menzione «vigna» seguita dal relativo toponimo sia stata riportata nella denuncia delle uve, nei registri e nei documenti di accompagnamento;
- la menzione «vigna» seguita dal relativo toponimo sia riportata in caratteri di dimensione inferiore o uguale al 50% del carattere usato per la denominazione di origine.

l’indicazione “superiore” deve essere riportata con gli stessi caratteri per dimensione, colore, tipo a quelli utilizzati per indicare la denominazione «Dogliani».
L’indicazione “superiore” dovrà essere riportata sulla stessa riga o immediatamente sotto la denominazione «Dogliani»
4. Nella designazione e presentazione dei vini a denominazione di origine controllata e garantita «Dogliani» e «Dogliani» superiore, è obbligatoria l'indicazione dell'annata di produzione delle uve.

Art. 8. Confezionamento.

1. Le bottiglie in cui viene confezionato il vino DOCG "Dogliani" e "Dogliani" superiore per la commercializzazione devono essere di vetro scuro di capacità fino a 6 litri, ma comunque non inferiori a 18,7 cl e con l'esclusione del contenitore da 200 cl. Possono essere utilizzate anche bottiglie di vetro scuro di capacità pari a 9, 12 e 15 litri.

E' vietato il confezionamento e la presentazione nelle bottiglie, che possano trarre in inganno il consumatore o che siano comunque tali da offendere il prestigio del vino.

11A05140

DECRETO 4 aprile 2011.

Rettifica al decreto 10 marzo 2011 relativa alla conferma dell'incarico al Consorzio Mortadella Bologna IGP a svolgere le funzioni di cui all'art. 14, comma 15, della legge 21 dicembre 1999, n. 526 per la IGP Mortadella Bologna.

IL DIRETTORE GENERALE
DELLA DIREZIONE GENERALE
DELLO SVILUPPO AGROALIMENTARE E DELLA QUALITÀ

Visto il decreto 30 marzo 2001, n. 165, recante norme generali sull'ordinamento del lavoro alle dipendenze delle amministrazioni pubbliche, ed in particolare l'art. 16, lettera *d)*;

Visto il decreto ministeriale 10 marzo 2011, pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana - serie generale - n. 71 del 28 marzo 2011 con il quale è stato confermato per un triennio al Consorzio Mortadella Bologna IGP l'incarico a svolgere le funzioni di cui all'art. 14, comma 15, della legge 21 dicembre 1999, n. 526, per la IGP «Mortadella Bologna»;

Considerato che nel citato decreto 10 marzo 2011 le date relative al decreto di riconoscimento del Consorzio sono stato riportato in modo errato;

Ritenuto pertanto necessario apportare le dovute correzioni al citato decreto 10 marzo 2011;

Decreta:

Art. 1.

Nel decreto 10 marzo 2011, pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana - serie generale - n. 71 del 28 marzo 2011 relativo alla conferma dell'incarico a svolgere le funzioni di cui all'art. 14, comma 15, della legge 21 dicembre 1999, n. 526, per la IGP «Mortadella Bologna» al Consorzio Mortadella Bologna, dove è scritto nell'articolo unico: «decreto 13 gennaio 2005» leggasi: «22 dicembre 2004» e dove è scritto: «22 dicembre 20045» leggasi: «22 dicembre 2004».

Il presente decreto sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, 4 aprile 2011

Il direttore generale ad interim: VACCARI

11A05142

MINISTERO DELLO SVILUPPO ECONOMICO

DECRETO 24 marzo 2011.

Scioglimento senza nomina del commissario liquidatore di alcune società cooperative.

IL DIRIGENTE DELLA DIVISIONE IV
DELLA DIREZIONE GENERALE DELLE PMI E GLI ENTI COOPERATIVI

Visto l'art. 2545-*septiesdecies* del codice civile;

Visto l'art. 223-*septiesdecies* disp. att. al codice civile;

Visto il parere della Commissione centrale per le cooperative del 15 maggio 2003;

Visto il decreto del Ministero dello sviluppo economico in data 17 gennaio 2007 concernente la determinazione dell'importo minimo di bilancio ai fini dello scioglimento d'ufficio ex art. 2545-*septiesdecies* del codice civile senza che si proceda alla nomina del liquidatore;

Visto il decreto del direttore generale per le piccole e medie imprese e gli enti cooperativi del 12 ottobre 2009 prot. n. 0113447 di delega di firma al dirigente della Divisione IV;

Considerato che dagli accertamenti effettuati, le cooperative di cui all'allegato elenco, si trovano nelle condizioni previste dal citato art. 2545-*septiesdecies* del codice civile;

Considerato altresì che il provvedimento non comporta una fase liquidatoria;

Preso atto che non sono pervenute richieste e/o osservazioni da parte dei soggetti legittimati di cui all'art. 7 della legge n. 241/90, a seguito dell'avviso pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana n. 9 del 13 gennaio 2011;

Decreta:

Art. 1.

Ai sensi dell'art. 2545-*septiesdecies* c.c. sono sciolte, senza dar luogo alla nomina del commissario liquidatore, le cooperative di cui all'allegato elenco che costituisce parte integrante del presente decreto.

Art. 2.

La Camera di commercio competente, vorrà provvedere alla cancellazione delle cooperative dal Registro delle Imprese, dandone comunicazione alla scrivente.

Art. 3.

Il presente decreto sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Avverso il presente provvedimento è proponibile ricorso al tribunale amministrativo regionale ovvero ricorso straordinario al Presidente della Repubblica, nei termini e presupposti di legge.

Roma, 24 marzo 2011

Il dirigente: DI NAPOLI

ELENCO N. 17/2010 DI COOPERATIVE IN SCIOGLIMENTO

	COOPERATIVA	SEDE	PR	REGIONE	COD.FISC.	COSTIT.	ADESIONE
1	SAGISA PICCOLA SOCIETÀ COOPERATIVA	MATERA	MT	BASILICATA	00602430779	11/10/1995	
2	COOPERATIVA ARTIGIANA DI GARANZIA SAN GIUSEPPE	FERRANDINA	MT	BASILICATA	80006030771	02/03/1979	
3	LA FENICE	CALCIANO	MT	BASILICATA	01045190772	19/06/2001	AGCI
4	BIBLIONET SOCIETÀ COOPERATIVA	RIONERO IN VULTURE	PZ	BASILICATA	01616180764	06/05/2005	
5	MASSERIA DELLE SORGENTI - SOCIETÀ AGRICOLA COOP.	RIONERO IN VULTURE	PZ	BASILICATA	01579560762	09/04/2004	UNCI
6	AUTOTRASPORTI S.ELIA SOCIETA' COOPERATIVA	MARSICO NUOVO	PZ	BASILICATA	01472510765	12/05/2001	
7	FATIMA SOCIETA' COOPERATIVA SOCIALE	LAURENZANA	PZ	BASILICATA	01689240768	15/11/2007	
8	COOPERATIVA AGRICOLA LA ROSA	VENOSA	PZ	BASILICATA	01807950652	13/01/1983	
9	DOLCE CASA - SOCIETÀ COOPERATIVA EDILIZIA	POTENZA	PZ	BASILICATA	01720650769	28/11/2008	
10	LA TRIS 81 PICCOLA SOCIETÀ COOPERATIVA	VIGGIANO	PZ	BASILICATA	03583190636	19/11/1981	
11	SOLIDARIETA' VAL D'AGRI 2000 SOC.COOP. SOCIALE	MARSICO NUOVO	PZ	BASILICATA	01257270767	14/12/1996	CCI
12	RUSSILLO LOGISTICA	TITO	PZ	BASILICATA	01581640768	29/04/2004	
13	COOPERATIVA ARTIGIANALE 8 MARZO	ROCCANOVA	PZ	BASILICATA	00911410769	25/06/1985	
14	OTTO MARZO SOCIETA' COOPERATIVA	TRAMUTOLA	PZ	BASILICATA	00888600764	26/10/1986	
15	C.I.L.S. COOPERATIVA PER L' INSERIMENTO LAVORATIVO E SOCIALE	SENISE	PZ	BASILICATA	00920490760	07/12/1979	UNCI
16	VITALBA SERVIZI SOCIETA' COOPERATIVA SOCIALE	ATELLA	PZ	BASILICATA	01622870762	02/08/2005	
17	AZZURRA COOPERATIVA PULIZIE	LAURIA	PZ	BASILICATA	00879820769	28/10/1985	CCI
18	C.O.A.B. CONSORZIO OPERATORI AGRITURISTICI DELLA BASILICATA	POTENZA	PZ	BASILICATA	01190130763	22/03/1995	UNCI
19	SOC. COOP. LUCANIA PASTA	TRECCHINA	PZ	BASILICATA	01044520763	23/10/1989	
20	SOCIETA' COOPERATIVA MEPHITIS SERVICE	VAGLIO BASILICATA	PZ	BASILICATA	01382840765	09/12/1999	
21	TANAGRO	GINESTRA	PZ	BASILICATA	01310050768	18/03/1998	
22	UNI - SOCIETA' COOPERATIVA SOCIALE ONLUS	ABRIOLA	PZ	BASILICATA	01657360762	23/10/2006	
23	TRISTANO SERVICE	LAVELLO	PZ	BASILICATA	01589960762	24/08/2004	
24	SOCIETA' COOPERATIVA LA NUOVA PIETRAFESANA	SATRIANO	PZ	BASILICATA	01690850761	22/11/2007	
25	SOCIETA' COOPERATIVA EDILTEK	VIGGIANO	PZ	BASILICATA	01612170769	06/04/2005	
26	GOS GRUPPO OPERATIVO SOCIALE	SAN SEVERINO LUCANO	PZ	BASILICATA	01331740769	06/11/1998	CCI
27	INFO & DIDATTICA SOCIETA' COOPERATIVA SOCIALE	FORENZA	PZ	BASILICATA	01554940765	10/07/2003	
28	PIETRA DEL TASSO	ABRIOLA	PZ	BASILICATA	01144370762	21/09/1993	
29	A.S. SERVICE SOC. COOP. SOCIALE	ABRIOLA	PZ	BASILICATA	01570670768	21/04/2004	
30	NEW JOB SOC.COOP. SOCIALE	MELFI	PZ	BASILICATA	01461470765	27/06/2000	
31	R & C PITTURAZIONI	VIETRI DI POTENZA	PZ	BASILICATA	01653380764	04/09/2006	
32	LUCANIA 2000	POTENZA	PZ	BASILICATA	01446500769	21/02/2000	
33	SPERANZA TUNISINA	LAVELLO	PZ	BASILICATA	01585280769	14/06/2004	
34	CAMPING DELLA SILA & FAUNISTICA	SAN GIOVANNI IN FIORE	CS	CALABRIA	01841290784	23/07/1992	
35	EUROPAN	APRIGLIANO	CS	CALABRIA	02247450782	19/02/1999	
36	AGRI-SYBARI	CASSANO ALLO JONIO	CS	CALABRIA	02062910787	11/04/1996	
37	FARFALLA	ROSSANO	CS	CALABRIA	02956400788	14/10/2008	
38	MEDITERRANEA MULTIMEDIA	ROSSANO	CS	CALABRIA	01966360784	30/06/1994	
39	COOPERATIVA DI SERVIZI AZ	CORIGLIANO CALABRO	CS	CALABRIA	02916690783	13/03/2008	
40	LE CAMPAGNOLE	CORIGLIANO CALABRO	CS	CALABRIA	02913930786	04/03/2008	
41	NUOVA PALLACANESTRO RENDE COOPERATIVA DILETTANTISTICA	RENDE	CS	CALABRIA	02937830780	23/06/2008	
42	AGRIROSS	ROSSANO	CS	CALABRIA	02763480783	03/03/2006	
43	NEA DOMUS	RENDE	CS	CALABRIA	02661470787	24/09/2004	CCI

44	NUOVA PANEBIANCO SOC COOP SOCIALE	COSENZA	CS	CALABRIA	02500890781	13/05/2002	
45	LA PLANETARIA	CASTROVILLARI	CS	CALABRIA	02476430786	24/01/2002	
46	SOCIETA COOPERATIVA SOCIALE FAREAMBIENTE	COSENZA	CS	CALABRIA	02871580789	09/08/2007	
47	IL CERRO	CORIGLIANO CALABRO	CS	CALABRIA	01959180785	12/09/1994	
48	COOPERATIVA AGRICOLA SYBARIS FRUIT	CASSANO ALLO JONIO	CS	CALABRIA	02363160785	18/09/2000	
49	TURISTSILAPARK	SAN GIOVANNI IN FIORE	CS	CALABRIA	02914410788	03/03/2008	
50	PICCOLA SOCIETA' COOPERATIVA AGRISERRA	ACRI	CS	CALABRIA	02445430784	04/09/2001	
51	S.M.A.C. - SPETTACOLO- MUSICA-ARTE- CULTURA	CATANZARO	CZ	CALABRIA	0249417794	06/03/2002	CCI
52	TURISMO ITALIA	SETTINGIANO	CZ	CALABRIA	02648060792	26/04/2004	
53	PARCO DEI PRINCIPI	CATANZARO	CZ	CALABRIA	01201520796	14/12/1979	CCI
54	MAREMONTI	ZAGARISE	CZ	CALABRIA	02375280795	16/11/2000	
55	IRIDE - COOPERATIVA SOCIALE	PALIZZI	RC	CALABRIA	02529100808	28/05/2008	UNCI
56	TECA - SOCIETA' COOPERATIVA SOCIALE	REGGIO DI CALABRIA	RC	CALABRIA	02271790806	18/03/2004	UNCI
57	LA SFIDA PICCOLA SOCIETA COOPERATIVA SOCIALE	CARAFFA DEL BIANCO	RC	CALABRIA	02084070800	09/11/2000	UNCI
58	COOPERATIVA ZEUS	GIOIA TAURO	RC	CALABRIA	03312770237	15/04/2003	UNCI
59	NEW PROJECT	REGGIO DI CALABRIA	RC	CALABRIA	01232590800	13/01/1992	UNCI
60	AGROMED	ROSARNO	RC	CALABRIA	02223290806	02/05/2003	
61	C.E.I. - CENTRO ECOLOGICO ITALIANO	BOVALINO	RC	CALABRIA	01158440808	21/03/1990	CCI
62	SOCIETA COOPERATIVA SOCIALE SVILUPPO	STEFANACONI	VV	CALABRIA	02284980790	28/09/1999	CCI

11A05136

DECRETI E DELIBERE DI ALTRE AUTORITÀ

AGENZIA DEL TERRITORIO

DETERMINAZIONE 12 aprile 2011.

Accertamento del periodo di mancato funzionamento dell'Ufficio provinciale di Arezzo.

IL DIRETTORE REGIONALE
DELLA TOSCANA

In base alle attribuzioni conferitegli dalle disposizioni e dalle norme di seguito riportate;

Accerta

il periodo di mancato funzionamento di tutti i servizi dell'Ufficio provinciale del territorio di Arezzo per il giorno 25 marzo 2011.

Motivazioni

L'Ufficio provinciale di Arezzo con nota prot. n. 3491 del 28 marzo 2011, ha comunicato che, a causa di interventi hardware sulla rete da parte di Sogei, si è determinata la chiusura di tutti i servizi del medesimo ufficio per l'intera giornata 25 marzo 2011.

L'Ufficio del garante del contribuente per la regione Toscana, all'uopo interpellato, con nota protocollo n. 206 del 6 aprile 2011 ha espresso parere favorevole riguardo al presente provvedimento, ritenendo il motivo del mancato funzionamento, ovvero i citati interventi sui sistemi informatici, un evento di carattere eccezionale non riconducibile a disfunzioni organizzative dell'Amministrazione.

Il presente atto sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Riferimenti normativi dell'atto:

decreto legislativo n. 300/1999;

decreto del Ministro delle finanze n. 1390 del 28 dicembre 2000;

regolamento di amministrazione del Dipartimento del Territorio, approvato il 5 dicembre 2000;

decreto-legge 21 giugno 1961, n. 498, convertito, con modificazioni, nella legge 28 luglio 1961, n. 770;

art. 10 del decreto legislativo 26 gennaio 2001, n. 32, che ha modificato gli articoli 1 e 3 del citato decreto-legge n. 498/1961;

legge 25 ottobre 1985, n. 592;

decreto legislativo 3 febbraio 1993, n. 29;

art. 33 della legge 18 febbraio 1999, n. 28;

decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165.

Arezzo, 12 aprile 2011

Il direttore regionale: OCERA

11A05395

AGENZIA ITALIANA DEL FARMACO

DETERMINAZIONE 29 marzo 2011.

Regime di rimborsabilità e prezzo di vendita del medicinale «Silodyx (silodosina)». (Determinazione/C 2159/2011).

Regime di rimborsabilità e prezzo di vendita della specialità medicinale SILODYX (silodosina) – autorizzata con procedura centralizzata europea dalla Commissione Europea con la decisione del 29/01/2010 ed inserita nel registro comunitario dei medicinali con i numeri:

EU/1/09/607/001«4 mg - capsula rigida - uso orale - blister (PVC/PVDC/ALU)» 5 capsule;

EU/1/09/607/002 «4 mg - capsula rigida - uso orale - blister (PVC/PVDC/ALU)» 10 capsule;

EU/1/09/607/003 «4 mg - capsula rigida - uso orale - blister (PVC/PVDC/ALU)» 20 capsule;

EU/1/09/607/004 «4 mg - capsula rigida - uso orale - blister (PVC/PVDC/ALU)» 30 capsule;

EU/1/09/607/005 «4 mg - capsula rigida - uso orale - blister (PVC/PVDC/ALU)» 50 capsule;

EU/1/09/607/006 «4 mg - capsula rigida - uso orale - blister (PVC/PVDC/ALU)» 90 capsule;

EU/1/09/607/007 «4 mg - capsula rigida - uso orale - blister (PVC/PVDC/ALU)» 100 capsule;

EU/1/09/607/008 «8 mg - capsula rigida - uso orale - blister (PVC/PVDC/ALU)» 5 capsule;

EU/1/09/607/009 «8 mg - capsula rigida - uso orale - blister (PVC/PVDC/ALU)» 10 capsule;

EU/1/09/607/010 «8 mg - capsula rigida - uso orale -blister (PVC/PVDC/ALU)» 20 capsule;

EU/1/09/607/011 «8 mg - capsula rigida - uso orale - blister (PVC/PVDC/ALU)» 30 capsule;

EU/1/09/607/012 «8 mg - capsula rigida - uso orale - blister (PVC/PVDC/ALU)» 50 capsule;

EU/1/09/607/013 «8 mg -capsula rigida - uso orale - blister (PVC/PVDC/ALU)» 90 capsule;

EU/1/09/607/014 «8 mg - capsula rigida - uso orale - blister (PVC/PVDC/ALU)» 100 capsule;

Titolare A.I.C.: Recordati Ireland LTD - Raheens East - Ringaskiddy Co. Cork - Irlanda.

IL DIRETTORE GENERALE

Visti gli articoli 8 e 9 del decreto legislativo 30 luglio 1999, n. 300;

Visto l'art. 48 del decreto-legge 30 settembre 2003 n.269, convertito nella legge 24 novembre 2003, n. 326, che istituisce l'Agenzia Italiana del Farmaco;

Visto il decreto del Ministro della salute di concerto con i Ministri della funzione pubblica e dell'economia e finanze in data 20 settembre 2004, n. 245 recante norme sull'organizzazione ed il funzionamento dell'Agenzia Italiana del Farmaco, a norma del comma 13 dell'art. 48 sopra citato;

Visto il decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165;

Vista la legge 15 luglio 2002, n. 145;

Visto il decreto del Ministro del lavoro, della salute e delle politiche sociali del 16 agosto 2008, registrato dall'Ufficio centrale del Bilancio al Registro Visti Semplici, foglio n. 803 in data 16 luglio 2008, con cui il prof.

Guido Rasi è stato nominato direttore generale dell'Agenzia Italiana del Farmaco;

Vista la legge 24 dicembre 1993, n. 537, concernente «Interventi correttivi di finanza pubblica» con particolare riferimento all'art. 8;

Visto l'art. 85, comma 20 della legge 23 dicembre 2000, n. 388;

Visto l'art. 1, comma 41, della legge 23 dicembre 1996, n. 662;

Vista la legge 14 dicembre 2000, n. 376, recante «Disciplina della tutela sanitaria delle attività sportive e della lotta contro il doping»;

Visto l'art. 48, comma 33, legge 24 novembre 2003, n. 326, che dispone la negoziazione del prezzo per i prodotti rimborsati dal S.S.N. tra Agenzia e titolari di autorizzazioni;

Visto il decreto legislativo 8 aprile 2003, n. 95, concernente l'attuazione della direttiva 2000/38/CE e l'introduzione di un elenco di farmaci da sottoporre a monitoraggio intensivo;

Visto il decreto legislativo 24 aprile 2006, n. 219, pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana n. 142 del 21 giugno 2006, concernente l'attuazione della Direttiva 2001/83/CE (e successive direttive di modifica) relativa ad un codice comunitario concernenti i medicinali per uso umano nonché della direttiva 2003/94/CE;

Vista la delibera CIPE del 1° febbraio 2001;

Visto il Regolamento n. 726/2004/CE;

Vista la determinazione 29 ottobre 2004 «Note AIFA 2004 (Revisione delle note *CUF)*», pubblicata nel supplemento ordinario alla *Gazzetta Ufficiale* n. 259 del 4 novembre 2004 e successive modificazioni;

Vista la determinazione AIFA del 3 luglio 2006 pubblicata nella *Gazzetta Ufficiale*, serie generale n. 156 del 7 luglio 2006;

Vista la determinazione AIFA del 27 settembre 2006 pubblicata nella *Gazzetta Ufficiale*, serie generale n. 227, del 29 settembre 2006 concernente «Manovra per il governo della spesa farmaceutica convenzionata e non convenzionata»;

Vista la domanda con la quale la ditta ha chiesto la classificazione, ai fini della rimborsabilità;

Visto il parere della Commissione consultiva tecnico - scientifica nella seduta del 1° febbraio 2011;

Vista la deliberazione n. 7 del 10 marzo 2011 del Consiglio di amministrazione dell'AIFA adottata su proposta del direttore generale;

Considerato che per la corretta gestione delle varie fasi della distribuzione, alla specialità medicinale debba venir attribuito un numero di identificazione nazionale;

Determina:

Art. 1.

Descrizione del medicinale e attribuzione n. AIC

Alla specialità medicinale SILODYX (silodosina) nelle confezioni indicate vengono attribuiti i seguenti numeri di identificazione nazionale:

Confezioni:

«4 mg - capsula rigida - uso orale - blister (PVC/PVDC/ALU)» 5 capsule - AIC n. 039775010/E (in base 10), 15XUT2 (in base 32);

«4 mg – capsula rigida - uso orale - blister (PVC/PVDC/ALU)» 10 capsule - AIC n. 039775022/E (in base 10), 15XUTG (in base 32);

«4 mg – capsula rigida - uso orale - blister (PVC/PVDC/ALU)» 20 capsule - AIC n. 039775034/E (in base 10), 15XUTU (in base 32);

«4 mg – capsula rigida - uso orale - blister (PVC/PVDC/ALU)» 30 capsule - AIC n. 039775046/E (in base 10), 15XUU6 (in base 32);

«4 mg – capsula rigida - uso orale - blister (PVC/PVDC/ALU)» 50 capsule - AIC n. 039775059/E (in base 10), 15XUUM (in base 32);

«4 mg - capsula rigida - uso orale - blister (PVC/PVDC/ALU)» 90 capsule - AIC n. 039775061/E (in base 10), 15XUUP (in base 32);

«4 mg - capsula rigida - uso orale - blister (PVC/PVDC/ALU)» 100 capsule - AIC n. 039775073/E (in base 10), 15XUV1 (in base 32);

«8 mg - capsula rigida - uso orale - blister (PVC/PVDC/ALU)» 5 capsule - AIC n. 039775085/E (in base 10), 15XUVF (in base 32);

«8 mg - capsula rigida - uso orale - blister (PVC/PVDC/ALU)» 10 capsule - AIC n. 039775097/E (in base 10), 15XUVT (in base 32);

«8 mg - capsula rigida - uso orale - blister (PVC/PVDC/ALU)» 20 capsule - AIC n. 039775109/E (in base 10), 15XUW5 (in base 32);

«8 mg - capsula rigida - uso orale - blister (PVC/PVDC/ALU)» 30 capsule - AIC n. 039775111/E (in base 10), 15XUW7 (in base 32);

«8 mg - capsula rigida - uso orale - blister (PVC/PVDC/ALU)» 50 capsule - AIC n. 039775123/E (in base 10), 15XUWM (in base 32);

«8 mg - capsula rigida - uso orale - blister (PVC/PVDC/ALU)» 90 capsule - AIC n. 039775135/E (in base 10), 15XUWZ (in base 32);

«8 mg - capsula rigida - uso orale - blister (PVC/PVDC/ALU)» 100 capsule - AIC n. 039775147/E (in base 10), 15XUXC (in base 32) .

Indicazioni terapeutiche: Trattamento dei segni e sintomi dell'iperplasia prostatica benigna (IPB).

Art. 2.

Classificazione ai fini della rimborsabilità

La specialità medicinale SILODYX (silodosina) è classificata come segue:

Confezione: «4 mg – capsula rigida – uso orale – blister (PVC/PVDC/ALU)» 30 capsule - AIC n. 039775046/E (in base 10), 15XUU6 (in base 32).

Classe di rimborsabilità: «A».

Prezzo ex factory (IVA esclusa): € 4,91.

Prezzo al pubblico (IVA inclusa): € 8,10.

Confezione: «8 mg – capsula rigida – uso orale – blister (PVC/PVDC/ALU)» 30 capsule - AIC n. 039775111/E (in base 10), 15XUW7 (in base 32).

Classe di rimborsabilità: «A».

Prezzo ex factory (IVA esclusa): € 9,82.

Prezzo al pubblico (IVA inclusa): € 16,21.

Validità del contratto: 24 mesi.

Art. 3.

Classificazione ai fini della fornitura

La classificazione ai fini della fornitura del medicinale SILODYX (silodosina) è la seguente:

medicinale soggetto a prescrizione medica (RR).

Art. 4.

Farmacovigilanza

Il presente medicinale è inserito nell'elenco dei farmaci sottoposti a monitoraggio intensivo delle sospette reazioni avverse di cui al decreto del 21 novembre 2003 (*Gazzetta Ufficiale* 1° dicembre 2003) e successivi aggiornamenti; al termine della fase di monitoraggio intensivo vi sarà la rimozione del medicinale dal suddetto elenco.

Art. 5.

Disposizioni finali

La presente determinazione ha effetto dal giorno successivo alla sua pubblicazione nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana, e sarà notificata alla società titolare dell'autorizzazione all'immissione in commercio

Roma, 29 marzo 2011

Il direttore generale: RASI

11A05134

DETERMINAZIONE 29 marzo 2011.

Regime di rimborsabilità e prezzo di vendita del medicinale «Urorec (silodosina)». (Determinazione/C 2160/2011).

Regime di rimborsabilità e prezzo di vendita della specialità medicinale UROREC (silodosina) - autorizzata con procedura centralizzata europea dalla Commissione Europea con la decisione del 29 gennaio 2010 ed inserita nel registro comunitario dei medicinali con i numeri:

EU/1/09/608/001 «4 mg - capsula rigida - uso orale - blister (PVC/PVDC/ALU)» 5 capsule;

EU/1/09/608/002 «4 mg - capsula rigida - uso orale - blister (PVC/PVDC/ALU)» 10 capsule;

EU/1/09/608/003 «4 mg - capsula rigida - uso orale - blister (PVC/PVDC/ALU)» 20 capsule;

EU/1/09/608/004 «4 mg - capsula rigida - uso orale - blister (PVC/PVDC/ALU)» 30 capsule;

EU/1/09/608/005 «4 mg - capsula rigida - uso orale - blister (PVC/PVDC/ALU)» 50 capsule;

EU/1/09/608/006 «4 mg - capsula rigida - uso orale - blister (PVC/PVDC/ALU)» 90 capsule;

EU/1/09/608/007 «4 mg - capsula rigida - uso orale - blister (PVC/PVDC/ALU)» 100 capsule;

EU/1/09/608/008 «8 mg - capsula rigida - uso orale - blister (PVC/PVDC/ALU)» 5 capsule;

EU/1/09/608/009 «8 mg - capsula rigida - uso orale - blister (PVC/PVDC/ALU)» 10 capsule;

EU/1/09/608/010 «8 mg - capsula rigida - uso orale - blister (PVC/PVDC/ALU)» 20 capsule;

EU/1/09/608/011 «8 mg - capsula rigida - uso orale - blister (PVC/PVDC/ALU)» 30 capsule;

EU/1/09/608/012 «8 mg - capsula rigida - uso orale - blister (PVC/PVDC/ALU)» 50 capsule;

EU/1/09/608/013 «8 mg - capsula rigida - uso orale - blister (PVC/PVDC/ALU)» 90 capsule;

EU/1/09/608/014 «8 mg - capsula rigida - uso orale - blister (PVC/PVDC/ALU)» 100 capsule.

Titolare A.I.C.: Recordati Ireland LTD - Raheens East - Ringaskiddy Co. Cork - Irlanda.

IL DIRETTORE GENERALE

Visti gli articoli 8 e 9 del decreto legislativo 30 luglio 1999, n. 300;

Visto l'art. 48 del decreto legge 30 settembre 2003 n.269, convertito nella legge 24 novembre 2003, n.326 , che istituisce l'Agenzia Italiana del Farmaco;

Visto il decreto del Ministro della salute di concerto con i Ministri della funzione pubblica e dell'economia e finanze in data 20 settembre 2004, n.245 recante norme sull'organizzazione ed il funzionamento dell'Agenzia Italiana del Farmaco, a norma del comma 13 dell'art. 48 sopra citato;

Visto il decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165;

Vista la legge 15 luglio 2002, n.145

Visto il decreto del Ministro del lavoro, della salute e delle politiche sociali del 16 agosto 2008, registrato dall'Ufficio centrale del Bilancio al Registro Visti Semplici, foglio n. 803 in data 16 luglio 2008, con cui il prof. Guido Rasi è stato nominato direttore generale dell'Agenzia Italiana del Farmaco;

Vista la legge 24 dicembre 1993, n. 537, concernente «Interventi correttivi di finanza pubblica» con particolare riferimento all'art. 8;

Visto l'art. 85, comma 20 della legge 23 dicembre 2000, n. 388;

Visto l'art. 1, comma 41, della legge 23 dicembre 1996, n. 662;

Vista la legge 14 dicembre 2000, n.376, recante «Disciplina della tutela sanitaria delle attività sportive e della lotta contro il doping»;

Visto l'art. 48, comma 33, legge 24 novembre 2003, n. 326, che dispone la negoziazione del prezzo per i prodotti rimborsati dal S.S.N. tra Agenzia e titolari di autorizzazioni;

Visto il decreto legislativo 8 aprile 2003, n. 95, concernente l'attuazione della direttiva 2000/38/CE e l'introduzione di un elenco di farmaci da sottoporre a monitoraggio intensivo;

Visto il decreto legislativo 24 aprile 2006, n. 219, pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana

n. 142 del 21 giugno 2006, concernente l'attuazione della Direttiva 2001/83/CE (e successive direttive di modifica) relativa ad un codice comunitario concernenti i medicinali per uso umano nonché della direttiva 2003/94/CE;

Vista la delibera CIPE del 1° febbraio 2001;

Visto il Regolamento n. 726/2004/CE;

Vista la determinazione 29 ottobre 2004 «Note AIFA 2004 (Revisione delle note *CUF)*», pubblicata nel supplemento ordinario alla *Gazzetta Ufficiale* n. 259 del 4 novembre 2004 e successive modificazioni;

Vista la determinazione AIFA del 3 luglio 2006 pubblicata nella *Gazzetta Ufficiale*, Serie Generale n. 156 del 7 luglio 2006;

Vista la determinazione AIFA del 27 settembre 2006 pubblicata nella *Gazzetta Ufficiale*, Serie Generale n. 227, del 29 settembre 2006 concernente «Manovra per il governo della spesa farmaceutica convenzionata e non convenzionata»;

Vista la domanda con la quale la ditta ha chiesto la classificazione, ai fini della rimborsabilità;

Visto il parere della Commissione consultiva tecnico - scientifica nella seduta del 1° febbraio 2011;

Vista la deliberazione n 7 del 10 marzo 2011 del Consiglio di amministrazione dell'AIFA adottata su proposta del direttore generale;

Considerato che per la corretta gestione delle varie fasi della distribuzione, alla specialità medicinale debba venir attribuito un numero di identificazione nazionale;

Determina:

Art. 1.

Descrizione del medicinale e attribuzione n. AIC

Alla specialità medicinale UROREC (silodosina) nelle confezioni indicate vengono attribuiti i seguenti numeri di identificazione nazionale.

Confezioni:

«4 mg – capsula rigida – uso orale – blister (PVC/PVDC/ALU)» 5 capsule - AIC n. 039789019/E (in base 10), 15Y8GV (in base 32);

«4 mg – capsula rigida – uso orale – blister (PVC/PVDC/ALU)» 10 capsule - AIC n. 039789021/E (in base 10), 15Y8GX (in base 32);

«4 mg – capsula rigida – uso orale – blister (PVC/PVDC/ALU)» 20 capsule - AIC n. 039789033/E (in base 10), 15Y8H9 (in base 32);

«4 mg – capsula rigida – uso orale – blister (PVC/PVDC/ALU)» 30 capsule - AIC n. 039789045/E (in base 10), 15Y8HP (in base 32);

«4 mg – capsula rigida – uso orale – blister (PVC/PVDC/ALU)» 50 capsule - AIC n. 039789058/E (in base 10), 15Y8J2 (in base 32);

«4 mg – capsula rigida – uso orale – blister (PVC/PVDC/ALU)» 90 capsule - AIC n. 039789060/E (in base 10), 15Y8J4 (in base 32);

«4 mg – capsula rigida – uso orale – blister (PVC/PVDC/ALU)» 100 capsule - AIC n. 039789072/E (in base 10), 15Y8JJ (in base 32);

«8 mg – capsula rigida – uso orale – blister (PVC/PVDC/ALU)» 5 capsule - AIC n. 039789084/E (in base 10), 15Y8JW (in base 32);

«8 mg – capsula rigida – uso orale – blister (PVC/PVDC/ALU)» 10 capsule - AIC n. 039789096/E (in base 10), 15Y8K8 (in base 32);

«8 mg – capsula rigida – uso orale – blister (PVC/PVDC/ALU)» 20 capsule - AIC n. 039789108/E (in base 10), 15Y8KN (in base 32);

«8 mg – capsula rigida – uso orale – blister (PVC/PVDC/ALU)» 30 capsule - AIC n. 039789110/E (in base 10), 15Y8KQ (in base 32);

«8 mg – capsula rigida – uso orale – blister (PVC/PVDC/ALU)» 50 capsule - AIC n. 039789122/E (in base 10), 15Y8L2 (in base 32);

«8 mg – capsula rigida – uso orale – blister (PVC/PVDC/ALU)» 90 capsule - AIC n. 039789134/E (in base 10), 15Y8LG (in base 32);

«8 mg – capsula rigida – uso orale – blister (PVC/PVDC/ALU)» 100 capsule - AIC n. 039789146/E (in base 10), 15Y8LU (in base 32).

Indicazioni terapeutiche: Trattamento dei segni e sintomi dell'iperplasia prostatica benigna (IPB).

Art. 2.

Classificazione ai fini della rimborsabilità

La specialità medicinale UROREC (silodosina) è classificata come segue:

Confezione: «4 mg – capsula rigida – uso orale – blister (PVC/PVDC/ALU)» 30 capsule - AIC n. 039789045/E (in base 10), 15Y8HP (in base 32).

Classe di rimborsabilità: «A»

Prezzo ex factory (IVA esclusa): € 4,91.

Prezzo al pubblico (IVA inclusa): € 8,10.

Confezione: «8 mg – capsula rigida – uso orale – blister (PVC/PVDC/ALU)» 30 capsule - AIC n. 039789110/E (in base 10), 15Y8KQ (in base 32) .

Classe di rimborsabilità: «A»

Prezzo ex factory (IVA esclusa): € 9,82.

Prezzo al pubblico (IVA inclusa): € 16,21.

Validità del contratto: 24 mesi.

Art. 3.

Classificazione ai fini della fornitura

La classificazione ai fini della fornitura del medicinale UROREC (silodosina) è la seguente: medicinale soggetto a prescrizione medica (RR).

Art. 4.

Farmacovigilanza

Il presente medicinale è inserito nell'elenco dei farmaci sottoposti a monitoraggio intensivo delle sospette reazioni avverse di cui al decreto del 21 novembre 2003 (*Gazzetta Ufficiale* 1° dicembre 2003) e successivi aggiornamenti; al termine della fase di monitoraggio intensivo vi sarà la rimozione del medicinale dal suddetto elenco.

Art. 5.

Disposizioni finali

La presente determinazione ha effetto dal giorno successivo alla sua pubblicazione nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana, e sarà notificata alla società titolare dell'autorizzazione all'immissione in commercio

Roma, 29 marzo 2011

Il direttore generale: RASI

11A05135

DETERMINAZIONE 19 aprile 2011.

Eliminazione dall'elenco dei medicinali la cui autorizzazione all'immissione in commercio risulta decaduta del medicinale «Simpottantacinque». (Determinazione n. 647/2011).

IL DIRIGENTE
DELL'UFFICIO VALUTAZIONE E AUTORIZZAZIONE

Visto l'art. 48 del decreto-legge 30 settembre 2003 n. 269 convertito nella legge 24 novembre 2003 n. 326, che istituisce l'Agenzia Italiana del Farmaco;

Visto il decreto del Ministro della salute di concerto con i Ministri della funzione pubblica e dell'economia e finanze 20 settembre 2004 n. 245 recante norme sull'organizzazione ed il funzionamento dell'Agenzia Italiana del Farmaco, a norma del comma 13 dell'art. 48 sopra citato;

Visto il Regolamento di organizzazione, di amministrazione e dell'ordinamento del personale dell'Agenzia Italiana del Farmaco pubblicato sulla *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana - Serie generale n. 254 del 31 ottobre 2009;

Visto il decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165, recante «Norme generali sull'ordinamento del lavoro alle dipendenze delle amministrazioni pubbliche» e s.m.i.;

Vista la legge 15 luglio 2002, n. 145, recante «Disposizioni per il riordino della dirigenza statale e per favorire lo scambio di esperienze e l'interazione tra pubblico e privato»;

Vista la determinazione n. 15 del 1º marzo 2010, con cui il Direttore generale dell'Agenzia Italiana del Farmaco ha conferito alla dott.ssa Anna Rosa Marra l'incarico di coordinatore dell'Area registrazione e l'incarico di Dirigente dell'ufficio valutazione e autorizzazione;

Visto l'art. 38 del decreto legislativo 24 aprile 2009, n. 219 e s.m.i., recante «Attuazione della direttiva 2001/83/CE (e successive direttive di modifica) relativa ad un codice comunitario concernente i medicinali per uso umano, nonché della direttiva 2003/94/CE», e s.m.i.;

Visto il comma 5 dell'art. 38 succitato, il quale prevede che i dati relativi alle autorizzazioni alla immissione in commercio (AIC) decadute sono pubblicati nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana a cura dell'Agenzia Italiana del Farmaco (AIFA);

VISTE le «Linee Guida "Sunset Clause"» pubblicate nel portale internet dell'AIFA sezione Front.end/Sunset Clause in data 2 aprile 2009;

Visto il «Comunicato AIFA» pubblicato nel portale internet dell'AIFA sezione Front.end/Sunset Clause in data 2 luglio 2009;

Considerato che il medicinale SIMPOTTANTACINQUE AIC n. 033057 è stato esentato dalla decadenza per mancata commercializzazione dal 6 luglio 2009 al 6 luglio 2010;

Visto il pre-avviso di decadenza del 20 gennaio 2011, pubblicato nel sito internet dell'AIFA, sezione front-end/sunset clause il 21 gennaio 2011;

Vista la determinazione n. 305/2011 del 14 febbraio 2011, pubblicata nella *Gazzetta Ufficiale* n. 44 del 23 febbraio 2011;

Considerato che il medicinale SIMPOTTANTACINQUE AIC n. 033057 è stato effettivamente posto in commercio prima della scadenza dell'anno di esenzione dalla decadenza e cioè prima del 6 luglio 2010, come dimostrato dalla documentazione pervenuta agli atti dell'Ufficio Valutazione e Autorizzazione in data 5 aprile 2011 prot. AIFA n. 36730 del 6 aprile 2011;

Ritenuto, pertanto, non applicabile al medicinale SIMPOTTANTACINQUE AIC n. 033057, l'art. 38, commi 5 e 7 del decreto legislativo n. 219/06 e s.m.i.;

Ritenuto necessario, quindi, ai sensi e per gli effetti di cui all'art. 21-*nonies* legge n. 241/1990 e ss.mm., eliminare il medicinale SIMPOTTANTACINQUE AIC n. 033057 dall'elenco dei decaduti per mancata commercializzazione (Allegato alla determinazione n. 305/2011 del 14 febbraio 2011);

Determina:

Art. 1.

È parzialmente annullata, ad ogni effetto di legge, la determinazione n. 305/2011 del 14 febbraio 2011, pubblicata nella *Gazzetta Ufficiale* n. 44 del 23 febbraio 2011 nella parte in cui, nell'Allegato relativo, risulta inserito il medicinale SIMPOTTANTACINQUE AIC n. 033057;

Art. 2.

Il presente provvedimento entra in vigore il giorno successivo a quello della sua pubblicazione nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, 19 aprile 2011

Il direttore: MARRA

11A05491

ESTRATTI, SUNTI E COMUNICATI

AGENZIA DEL TERRITORIO

Pubblicazione sul sito internet del provvedimento 19 aprile 2011 concernente l'attribuzione della rendita presunta

Si rende noto che in data 19 aprile 2011 è stato pubblicato sul sito internet dell'Agenzia del Territorio, ai sensi dell'art. 1, comma 361, della legge 24 dicembre 2007, n. 244, il provvedimento direttoriale 19 aprile 2011, concernente l'attribuzione della rendita presunta ai sensi dell'art 19, comma 10, del decreto legge 31 maggio 2010, n. 78, convertito, con modificazioni, dalla legge 30 luglio 2010, n. 122, e la determinazione degli oneri da porre a carico dei soggetti interessati.

11A05492

AGENZIA ITALIANA DEL FARMACO

Autorizzazione all'immissione in commercio del medicinale per uso umano «Sinebriv»

Estratto determinazione n. 2158/2011

MEDICINALE
SINEBRIV

TITOLARE AIC:
Actavis Group PTC ehf – Reykjavikurvegur 76-78 – 220 Hafnarfordur (Islanda)

Confezione
"250 mg compresse orodispersibili" 10 compresse in blister PVC/PVDC
AIC n. 039944018/M (in base 10) 162ZUL (in base 32)

Confezione
"250 mg compresse orodispersibili" 12 compresse in blister PVC/PVDC
AIC n. 039944020/M (in base 10) 162ZUN (in base 32)

Confezione
"250 mg compresse orodispersibili" 16 compresse in blister PVC/PVDC
AIC n. 039944032/M (in base 10) 162ZV0 (in base 32)

Confezione
"250 mg compresse orodispersibili" 20 compresse in blister PVC/PVDC
AIC n. 039944044/M (in base 10) 162ZVD (in base 32)

Confezione
"250 mg compresse orodispersibili" 30 compresse in blister PVC/PVDC
AIC n. 039944057/M (in base 10) 162ZVT (in base 32)

Confezione
"250 mg compresse orodispersibili" 50 compresse in blister PVC/PVDC
AIC n. 039944069/M (in base 10) 162ZW5 (in base 32)

Confezione
"250 mg compresse orodispersibili" 100 compresse in blister PVC/PVDC
AIC n. 039944071/M (in base 10) 162ZW7 (in base 32)

Confezione
“250 mg compresse orodispersibili” 10 compresse in blister ACLAR/PVC
AIC n. 039944083/M (in base 10) 162ZWM (in base 32)

Confezione
“250 mg compresse orodispersibili” 12 compresse in blister ACLAR/PVC
AIC n. 039944095/M (in base 10) 162ZWZ (in base 32)

Confezione
“250 mg compresse orodispersibili” 16 compresse in blister ACLAR/PVC
AIC n. 039944107/M (in base 10) 162ZXC (in base 32)

Confezione
“250 mg compresse orodispersibili” 20 compresse in blister ACLAR/PVC
AIC n. 039944119/M (in base 10) 162ZXR (in base 32)

Confezione
“250 mg compresse orodispersibili” 30 compresse in blister ACLAR/PVC
AIC n. 039944121/M (in base 10) 162ZXT (in base 32)

Confezione
“250 mg compresse orodispersibili” 50 compresse in blister ACLAR/PVC
AIC n. 039944133/M (in base 10) 162ZY5 (in base 32)

Confezione
“250 mg compresse orodispersibili” 100 compresse in blister ACLAR/PVC
AIC n. 039944145/M (in base 10) 162ZYK (in base 32)

Confezione
“500 mg compresse orodispersibili” 10 compresse in blister PVC/PVDC
AIC n. 039944158/M (in base 10) 162ZYY (in base 32)

Confezione
“500 mg compresse orodispersibili” 12 compresse in blister PVC/PVDC
AIC n. 039944160/M (in base 10) 162ZZ0 (in base 32)

Confezione
“500 mg compresse orodispersibili” 16 compresse in blister PVC/PVDC
AIC n. 039944172/M (in base 10) 162ZZD (in base 32)

Confezione
“500 mg compresse orodispersibili” 20 compresse in blister PVC/PVDC
AIC n. 039944184/M (in base 10) 162ZZS (in base 32)

Confezione
“500 mg compresse orodispersibili” 30 compresse in blister PVC/PVDC
AIC n. 039944196/M (in base 10) 163004 (in base 32)

Confezione
“500 mg compresse orodispersibili” 50 compresse in blister PVC/PVDC
AIC n. 039944208/M (in base 10) 16300J (in base 32)

Confezione
"500 mg compresse orodispersibili" 100 compresse in blister PVC/PVDC
AIC n. 039944210/M (in base 10) 16300L (in base 32)

Confezione
"500 mg compresse orodispersibili" 10 compresse in blister ACLAR/PVC
AIC n. 039944222/M (in base 10) 16300Y (in base 32)

Confezione
"500 mg compresse orodispersibili" 12 compresse in blister ACLAR/PVC
AIC n. 039944234/M (in base 10) 16301B (in base 32)

Confezione
"500 mg compresse orodispersibili" 16 compresse in blister ACLAR/PVC
AIC n. 039944246/M (in base 10) 16301Q (in base 32)

Confezione
"500 mg compresse orodispersibili" 20 compresse in blister ACLAR/PVC
AIC n. 039944259/M (in base 10) 163023 (in base 32)

Confezione
"500 mg compresse orodispersibili" 30 compresse in blister ACLAR/PVC
AIC n. 039944261/M (in base 10) 163025 (in base 32)

Confezione
"500 mg compresse orodispersibili" 50 compresse in blister ACLAR/PVC
AIC n. 039944273/M (in base 10) 16302K (in base 32)

Confezione
"500 mg compresse orodispersibili" 100 compresse in blister ACLAR/PVC
AIC n. 039944285/M (in base 10) 16302X (in base 32)

FORMA FARMACEUTICA:
Compressa orodispersibili

COMPOSIZIONE:
Ogni compressa orodispersibile contiene:

Principio attivo:
250 mg, 500 mg di paracetamolo

Eccipienti:
Etilcellulosa
Mannitolo (E421)
Cellulosa microcristallina (E460)
Crospovidone
Aspartame (E951)
Magnesio stearato (E572)
Aroma di fragola [contiene anche malto destrina, gomma arabica (E414)]

CONTROLLO, RILASCIO:
Actavis UK Limited – Whiddon Valley – Barnstaple, North Devon – EX32 8NS (Regno Unito)

RILASCIO:
Actavis Nordic A/S – Ørnegårdsvej 16, DK-2820 Gentofte (Danimarca)

CONFEZIONAMENTO, CONTROLLO, RILASCIO:
Dragenopharm Apotheker Püschl GmbH – Wallenroder Strasse 8-10, 13435 Berlino (Germania)

Dragenopharm Apotheker Püschl GmbH – Goellstrasse 1, 84529 Tittmoning (Germania)

PRODUZIONE:
Eurand Inc. -845 Center Drive, Vandalia –Ohio, 45377-0000 (USA)

CONFEZIONAMENTO:
Aflofarm Fabryka Leków Sp. Z o.o. – 95-054 Ksawerów 31 – Szkolna Street (Polonia)

TjoaPack Boskoop B.V. – Frankrijklaan 3 – Hazerswoude-Dorp (Olanda)

TjoaPack B.V. – Columbusstraat, 4 – 7801 CE Emmen (Olanda)

Pharma-Pack Pharmaceutical Manufacturing and Servicing Ltd. – Vasùt u. 13-2040 Budaörs (Ungheria)

Catalent Pharma Solutions – Sedge Close, Headway, Great Oakley, corby, NN18 8HS (UK)

Swiss Caps GmbH – grassingestr. 9, 83043 bad Aibling (Germania)

INDICAZIONI TERAPEUTICHE:
Trattamento sintomatico del dolore da lieve a moderato e/o della febbre

(classificazione ai fini della rimborsabilità)

Confezione
"250 mg compresse orodispersibili" 12 compresse in blister PVC/PVDC
AIC n. 039944020/M (in base 10) 162ZUN (in base 32)
Classe di rimborsabilità
C

Confezione
"500 mg compresse orodispersibili" 16 compresse in blister PVC/PVDC
AIC n. 039944172/M (in base 10) 162ZZD (in base 32)
Classe di rimborsabilità
C

Confezione
"500 mg compresse orodispersibili" 20 compresse in blister PVC/PVDC
AIC n. 039944184/M (in base 10) 162ZZS (in base 32)
Classe di rimborsabilità
C

(classificazione ai fini della fornitura)

La classificazione ai fini della fornitura del medicinale SINEBRIV è la seguente**:**
Medicinali non soggetti a prescrizione medica ma non da banco (SOP)

(stampati)

Le confezioni della specialità medicinale devono essere poste in commercio con etichette e fogli illustrativi conformi al testo allegato alla presente determinazione.
E' approvato il Riassunto delle Caratteristiche del Prodotto allegato alla presente determinazione.

DECORRENZA DI EFFICACIA DELLA DETERMINAZIONE: dal giorno successivo alla sua pubblicazione sulla Gazzetta Ufficiale della Repubblica Italiana**.**

11A05139

Autorizzazione all'immissione in commercio del medicinale per uso umano «Remifentanil Teva»

Estratto determinazione n. 2157/2011

Medicinale: REMIFENTANIL TEVA.

Titolare A.I.C.: Teva Italia S.r.l - Via Messina, 38 - 20154 Milano.

Confezione:

«1 mg polvere per concentrato per soluzione iniettabile o per infusione»;

1 flaconcino in vetro;

A.I.C. n. 040266013/M (in base 10) 16DU8X (in base 32).

Confezione:

«1 mg polvere per concentrato per soluzione iniettabile o per infusione»;

5 flaconcini in vetro;

A.I.C. n. 040266025/M (in base 10) 16DU99 (in base 32).

Confezione:

«2 mg polvere per concentrato per soluzione iniettabile o per infusione»;

5 flaconcini in vetro;

A.I.C. n. 040266037/M (in base 10) 16DU9P (in base 32).

Confezione:

«2 mg polvere per concentrato per soluzione iniettabile o per infusione»;

1 flaconcino in vetro;

A.I.C. n. 040266049/M (in base 10) 16DUB1 (in base 32).

Confezione:

«5 mg polvere per concentrato per soluzione iniettabile o per infusione»;

1 flaconcino in vetro;

A.I.C. n. 040266052/M (in base 10) 16DUB4 (in base 32).

Confezione:

«5 mg polvere per concentrato per soluzione iniettabile o per infusione»;

5 flaconcini in vetro;

A.I.C. n. 040266064/M (in base 10) 16DUBJ (in base 32).

Forma farmaceutica: Polvere per concentrato per soluzione iniettabile o per infusione.

Composizione.

Un flaconcino contiene:

Principio attivo: 1 mg, 2 mg, 5 mg di remifentanil.

Dopo ricostituzione secondo le istruzioni, ogni ml di Remifentanil Teva 1 mg, 2 mg, 5 mg, polvere per concentrato per soluzione iniettabile o per infusione contiene 1 mg di remifentanil.

Eccipienti:

Glicina (E640);

Acido cloridrico (E507) per la regolazione del pH;

Sodio idrossido (E524) per la regolazione del pH.

Produzione, confezionamento, controllo, rilascio dei lotti: Teva Pharmaceutical Works Private Limited Company - Tàncsics Mihàly st. 82 - H-2100 Gödöllő (Ungheria).

Produzione principio attivo:

Macfarlan Smith Limited;

Johnson Matthey PLC Business, Wheatfield Road, EH11 2QA Scotland (Regno Unito).

Indicazioni terapeutiche:

Remifentanil Teva è indicato, come agente analgesico, per l'uso durante l'induzione e/o il mantenimento dell'anestesia generale;

Remifentanil Teva è indicato per indurre analgesia in pazienti di età pari o superiore a 18 anni, in terapia intensiva, sottoposti a ventilazione meccanica.

(Classificazione ai fini della rimborsabilità).

Confezione:

«1 mg polvere per concentrato per soluzione iniettabile o per infusione»;

5 flaconcini in vetro;

A.I.C. n. 040266025/M (in base 10) 16DU99 (in base 32);

Classe di rimborsabilità: «C».

Confezione:

«2 mg polvere per concentrato per soluzione iniettabile o per infusione»;

5 flaconcini in vetro;

A.I.C. n. 040266037/M (in base 10) 16DU9P (in base 32);

Classe di rimborsabilità: «C».

Confezione:

«5 mg polvere per concentrato per soluzione iniettabile o per infusione»;

5 flaconcini in vetro;

A.I.C. n. 040266064/M (in base 10) 16DUBJ (in base 32);

Classe di rimborsabilità: «C».

(Classificazione ai fini della fornitura).

La classificazione ai fini della fornitura del medicinale REMIFENTANIL TEVA è la seguente:

Medicinale soggetto a prescrizione medica limitativa, utilizzabile esclusivamente in ambiente ospedaliero o in struttura ad esso assimilabile (OSP).

(Tutela brevettuale).

Il titolare dell'AIC del farmaco generico è esclusivo responsabile del pieno rispetto dei diritti di proprietà industriale relativi al medicinale di riferimento e delle vigenti disposizioni normative in materia brevettuale.

Il titolare dell'AIC del farmaco generico è altresì responsabile del pieno rispetto di quanto disposto dall'art. 14, comma 2 del decreto legislativo n. 219/2006 che impone di non includere negli stampati quelle parti del riassunto delle caratteristiche del prodotto del medicinale di riferimento che si riferiscono a indicazioni o a dosaggi ancora coperti da brevetto al momento dell'immissione in commercio del medicinale.

(Stampati).

Le confezioni della specialità medicinale devono essere poste in commercio con etichette e fogli illustrativi conformi al testo allegato alla presente determinazione.

È approvato il Riassunto delle Caratteristiche del Prodotto allegato alla presente determinazione.

Decorrenza di efficacia della determinazione: dal giorno successivo alla sua pubblicazione nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

11A05144

Autorizzazione all'importazione parallela del medicinale «Buscopan»

Estratto determinazione V&A PC IP n. 535 del 28 marzo 2011

È autorizzata l'importazione parallela del medicinale BUSCOPAN coated Tablet 10 mg TAB dalla Grecia con numero di autorizzazione 3784/21-01-05, con le specificazioni di seguito indicate e a condizione che siano valide ed efficaci alla data di entrata in vigore della presente determinazione:

Importatore: San Giorgio Pharma s.r.l. con sede legale e domicilio fiscale in Corso Perrone, 47 G - 16152 Genova.

Confezione: BUSCOPAN «10 mg compresse rivestite» 30 compresse rivestite.

Codice AIC: 040727012 (in base 10) 16UWH4 (in base 32).

Forma Farmaceutica : compresse rivestite.

Composizione : ogni compressa contiene.

Principio attivo: N-butilbromuro di joscina 10 mg.

Eccipienti: nucleo: calcio idrogenofosfato. amido di mais. amido solubile, silice colloidale anidra, acido tartarico, acido stearico/palmitico: rivestimento; povidone. saccarosio, talco, gomma arabica, titanio diossido (E171),macrogol 6000, cera carnauba, cera bianca.

Indicazioni terapeutiche: Buscopan si usa nel trattamento sintomatico delle manifestazioni spastico-dolorose del tratto gastroenterico e genito-urinario.

Confezionamento secondario: È autorizzato riconfezionamento secondario presso le officine Emotec S.r.l., Via Statale Sud, 60 - 41036 Medolla (MO); Pharma Partners S.r.l., Via Vittorio Locchi, 112 - 50100 FIRENZE.

Classificazione ai fini della rimborsabilità:

Confezione: BUSCOPAN «10 mg compresse rivestite» 30 compresse rivestite;

Codice AIC: 040727012 - Classe di rimborsabilità: «C bis».

Classificazione ai fini della fornitura:

Confezione: BUSCOPAN «10 mg compresse rivestite» 30 compresse rivestite;

Codice AIC: 040727012 - - OTC medicinale non soggetto a prescrizione medica da banco.

Decorrenza di efficacia della determinazione: dal giorno successivo alla sua pubblicazione nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

11A05259

Autorizzazione all'importazione parallela del medicinale «Pevaryl»

Estratto determinazione V&A PC IP n. 537 del 28 marzo 2011

È autorizzata l'importazione parallela del medicinale PEVARYL cream 1% WW, dalla GRECIA, con numero di autorizzazione 19821/16-06-1993, con le specificazioni di seguito indicate e a condizione che siano valide ed efficaci alla data di entrata in vigore della presente determinazione:

Importatore: San Giorgio Pharma s.r.l. con sede legale e domicilio fiscale in Corso Perrone, 47 G - 16152 Genova.

Confezione: PEVARYL «1% crema» Tubo da 30 g.

Codice AIC: 040728014 (in base 10) 16UXGG (in base 32).

Forma Farmaceutica : crema.

Composizione: 100 g di crema contengono:

principio attivo: econazolo nitrato g 1,0;

eccipienti: miscela di esteri dell'acido stearico con glicoli; miscela di acidi grassi con glicole polietilenico; olio di vaselina; butilidrossianisolo; profumo n.4074; acido benzoico; acqua depurata.

Indicazioni terapeutiche: Il prodotto è indicato nella terapia di:

micosi cutanee causate da dermatofiti, lieviti o muffe ed infezioni sostenute da batteri Gram-positivi;

micosi del condotto uditivo (limitatamente alla forma emulsione) e delle unghie;

Pityriasis Versicolor.

Confezionamento secondario: È autorizzato riconfezionamento secondario presso le officine Emotec S.r.l., Via Statale Sud, 60 - 41036 Medolla (MO); Pharma Partners S.r.l., Via Vittorio Locchi, 112 - 50100 Firenze.

Classificazione ai fini della rimborsabilità:

Confezione: PEVARYL «1% crema» Tubo da 30 g;

Codice AIC: 040728014 - Classe di rimborsabilità: «C».

Classificazione ai fini della fornitura:

Confezione: PEVARYL «1% crema» Tubo da 30 g;

Codice AIC: 040728014 - SOP: medicinali non soggetti a prescrizione medica, ma non da banco.

Decorrenza di efficacia della determinazione: dal giorno successivo alla sua pubblicazione nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

11A05260

Autorizzazione all'importazione parallela del medicinale «Aspirin»

Estratto determinazione V&A PC IP n. 531 del 28 marzo 2011

È autorizzata l'importazione parallela del medicinale ASPIRIN tablet 500 mg/tab 20 tab. dalla Grecia con numero di autorizzazione 13738/10-5-1989, con le specificazioni di seguito indicate e a condizione che siano valide ed efficaci alla data di entrata in vigore della presente determinazione:

Importatore: San Giorgio Pharma s.r.l. con sede legale e domicilio fiscale in Corso Perrone, 47 G - 16152 Genova.

Confezione: ASPIRINA «500 mg compresse» 20 compresse.

Codice AIC: 040730018 (in base 10) 16U7F2 (in base 32).

Forma farmaceutica: compressa.

Composizione: una compressa contiene:

principio attivo: acido acetilsalicilico 0.5 g;

eccipienti: amido di mais, cellulosa polvere.

Indicazioni terapeutiche: Aspirina si usa per la terapia sintomatica degli stati febbrili e delle sindromi influenzali e da raffreddamento per il trattamento sintomatico di mal di testa e di denti, nevralgie, dolori mestruali, dolori reumatici e muscolari.

Confezionamento secondario: È autorizzato riconfezionamento secondario presso le officine Emotec S.r.l., Via Statale Sud, 60 - 41036 Medolla (MO); Pharma Partners S.r.l., Via Vittorio Locchi, 112 - 50100 Firenze.

Classificazione ai fini della rimborsabilità:

Confezione: ASPIRINA «500 mg compresse» 20 compresse;

Codice AIC: 040730018;

Classe di rimborsabilità: «C bis».

Classificazione ai fini della fornitura:

Confezione: ASPIRINA «500 mg compresse» 20 compresse;

Codice AIC: 040730018;

OTC - medicinali non soggetti a prescrizione medica da banco.

Decorrenza di efficacia della determinazione: dal giorno successivo alla sua pubblicazione nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

11A05261

CAMERA DI COMMERCIO, INDUSTRIA, ARTIGIANATO E AGRICOLTURA DI TRENTO

Provvedimento concernente i marchi di identificazione dei metalli preziosi

Ai sensi dell'art. 29 del Regolamento recante norme per l'applicazione del Decreto Legislativo 22 maggio 1999 n. 251 (Disciplina dei titoli e dei marchi di identificazione dei metalli preziosi) approvato con Decreto del Presidente della Repubblica 30 maggio 2002 n. 150, si rende noto che, con Determinazione n. 20/3 di data 22 marzo 2011 assunta dal Dirigente dell'Area 3 Anagrafe Economica della Camera di Commercio I.A.A. di Trento, le sottoindicate ditte, già assegnatarie dei marchi di identificazione dei metalli preziosi a fianco di ciascuna indicati, sono state cancellate dal Registro degli assegnatari dei marchi di identificazione dei metalli preziosi di cui all'art. 14 del decreto legislativo 22 maggio 1999 n. 251, per cessazione dell'attività:

Zieger Alberto - Trento, via Fabio Filzi n. 1 Marchio n. 26TN

Magister Bottega Orafa di Torresani Samuele Cles (Tn), via Martini n. 2

Marchio n. 112TN.

I punzoni in dotazione alle predette ditte sono stati ritirati e deformati a cura del Servizio Metrico camerale.

11A05138

MINISTERO DELL'ECONOMIA E DELLE FINANZE

Cambi di riferimento rilevati a titolo indicativo del 15 aprile 2011

Tassi giornalieri di riferimento rilevati a titolo indicativo secondo le procedure stabilite nell'ambito del Sistema europeo delle Banche centrali e comunicati dalla Banca d'Italia, adottabili, fra l'altro, dalle Amministrazioni statali ai sensi del decreto del Presidente della Repubblica 15 dicembre 2001, n. 482.

Valuta	Cambio
Dollaro USA	1,4450
Yen	120,37
Lev bulgaro	1,9558
Corona ceca	24,213
Corona danese	7,4581
Lira Sterlina	0,88380
Fiorino ungherese	267,18
Litas lituano	3,4528
Lat lettone	0,7092
Zloty polacco	3,9467
Nuovo leu romeno	4,0958
Corona svedese	8,9660
Franco svizzero	1,2897
Corona islandese	*
Corona norvegese	7,8080
Kuna croata	7,3555
Rublo russo	40,6500
Lira turca	2,1932
Dollaro australiano	1,3730
Real brasiliano	2,2798
Dollaro canadese	1,3934
Yuan cinese	9,4389
Dollaro di Hong Kong	11,2342
Rupia indonesiana	12520,27

Shekel israeliano	4,9416
Rupia indiana	64,0610
Won sudcoreano	1573,42
Peso messicano	16,9542
Ringgit malese	4,3687
Dollaro neozelandese	1,8152
Peso filippino	62,493
Dollaro di Singapore	1,7980
Baht tailandese	43,538
Rand sudafricano	9,9400

N.B. — Tutte le quotazioni sono determinate in unità di valuta estera contro 1 euro (valuta base).

* dal 2 novembre 2009 la Banca d'Italia pubblica sul proprio sito web il cambio indicativo della corona islandese.

11A05489

Cambi di riferimento rilevati a titolo indicativo del 18 aprile 2011

Tassi giornalieri di riferimento rilevati a titolo indicativo secondo le procedure stabilite nell'ambito del Sistema europeo delle Banche centrali e comunicati dalla Banca d'Italia, adottabili, fra l'altro, dalle Amministrazioni statali ai sensi del decreto del Presidente della Repubblica 15 dicembre 2001, n. 482.

Dollaro USA	1,4275
Yen	118,25
Lev bulgaro	1,9558
Corona ceca	24,188
Corona danese	7,4583
Lira Sterlina	0,87750
Fiorino ungherese	267,34
Litas lituano	3,4528
Lat lettone	0,7092
Zloty polacco	3,9683
Nuovo leu romeno	4,0900
Corona svedese	8,9352
Franco svizzero	1,2821
Corona islandese	*
Corona norvegese	7,7880
Kuna croata	7,3593
Rublo russo	40,3950
Lira turca	2,1788
Dollaro australiano	1,3575
Real brasiliano	2,2632
Dollaro canadese	1,3771
Yuan cinese	9,3199
Dollaro di Hong Kong	11,1026
Rupia indonesiana	12383,47
Shekel israeliano	4,9054
Rupia indiana	63,4520
Won sudcoreano	1559,03
Peso messicano	16,7160
Ringgit malese	4,3160
Dollaro neozelandese	1,8130
Peso filippino	61,758
Dollaro di Singapore	1,7827
Baht tailandese	42,968
Rand sudafricano	9,8048

N.B. — Tutte le quotazioni sono determinate in unità di valuta estera contro 1 euro (valuta base).

* dal 2 novembre 2009 la Banca d'Italia pubblica sul proprio sito web il cambio indicativo della corona islandese.

11A05490

MINISTERO DELL'INTERNO

Assunzione della nuova denominazione della Provincia Italiana delle Suore Carmelitane Missionarie, in Roma

Con decreto del Ministro dell'interno in data 7 marzo 2011, la Provincia Italiana delle Suore Carmelitane Missionarie, con sede in Roma ha assunto la denominazione di Provincia Mater Carmeli - Italia, con sede in Roma.

11A04628

Riconoscimento e classificazione di alcuni prodotti esplosivi

Con decreto ministeriale **n. 557/P.A.S.5125-XV.J(5330)** del 16.03.2011 i manufatti esplosivi denominati:

- ALESSI 2602 D.O. AV 2602 (massa attiva g 1025,50);
- ALESSI 2603 D.O. AV 2603 (massa attiva g 1025,50);
- ALESSI 2604 D.O. AV 2604 (massa attiva g 1025,50);
- ALESSI 2605 D.O. AV 2605 (massa attiva g 1025,50);
- ALESSI 2606 D.O. AV 2606 (massa attiva g 1025,50);
- ALESSI 2607 D.O. AV 2607 (massa attiva g 1025,50);
- ALESSI 2608 D.O. AV 2608 (massa attiva g 1025,50);
- ALESSI 2609 D.O. AV 2609 (massa attiva g 1025,50);
- ALESSI 2610 D.O. AV 2610 (massa attiva g 1025,50);
- ALESSI 2611 D.O. AV 2611 (massa attiva g 1025,50);

sono riconosciuti, su istanza del Sig. Alessi Nazzareno titolare di licenza di deposito e di vendita di esplosivi di IV e V categoria in Appignano del Tronto (Ap) – loc. Valle Orta. In nome e per conto della "Alessi Fireworks S.r.l.", ai sensi del combinato disposto dell'art. 18, comma 6, del decreto legislativo 4 aprile 2010, n. 58 e dell'art. 53 del Testo Unico delle Leggi di Pubblica Sicurezza e classificati nella V categoria gruppo "C" dell'Allegato "A" al Regolamento di esecuzione del citato Testo Unico.

La produzione, l'importazione, il deposito e l'immissione in commercio dei predetti manufatti sono soggetti agli obblighi di etichettatura previsti, oltre che dal Testo Unico delle Leggi di Pubblica Sicurezza e dalle conseguenti disposizioni, anche dalla normativa generale in materia di sicurezza dei prodotti.

Avverso il presente provvedimento è ammesso ricorso giurisdizionale al T.A.R. o, in alternativa, il ricorso straordinario al Presidente della Repubblica, rispettivamente entro 60 o 120 giorni dalla notifica.

Con decreto ministeriale **n. 557/P.A.S.001070/XVJ/CE/C/2011** del 16 marzo 2011 i manufatti esplosivi di seguito elencati sono classificati, ai sensi dell'art. 19, comma 3 a), del decreto 19 settembre 2002, n. 272, nella categoria dell'allegato “A” al Regolamento di esecuzione del citato Testo Unico, con i relativi numeri ONU e con l’ulteriore denominazione che segue, come indicato dai relativi certificati Ce del tipo:

Denominazione Esplosivo “F BLU 24”
Numero Certificato 0589.EXP.0269/99 integrazione 1
Data Certificato 25.11.2010
Numero ONU 0161
Classe di rischio 1.3 C
Categoria P.S. I

Denominazione Esplosivo “F BLU 28”
Numero Certificato 0589.EXP.0270/99 integrazione 2
Data Certificato 25.11.2010
Numero ONU 0161
Classe di rischio 1.3 C
Categoria P.S. I

Denominazione Esplosivo “F BLU 32”
Numero Certificato 0589.EXP.0271/99 integrazione 2
Data Certificato 25.11.2010
Numero ONU 0161
Classe di rischio 1.3 C
Categoria P.S. I

Denominazione Esplosivo “F BLU 36”
Numero Certificato 0589.EXP.0272/99 integrazione 2
Data Certificato 25.11.2010
Numero ONU 0161
Classe di rischio 1.3 C
Categoria P.S. I

Sull'imballaggio di tali manufatti esplosivi deve essere apposta un'etichetta riportante, oltre a quanto previsto dalla direttiva 93/15 e dal decreto legislativo 14 marzo 2003, n. 65, (G.U. N. 87 del 14 aprile 2003 - serie generale attuativo della direttiva CE), anche i seguenti dati: denominazione del prodotto, numero ONU e classe di rischio, numero del certificato “CE del Tipo” con l’indicazione della relativa integrazione, categoria dell'esplosivo secondo il T.U.L.P.S., numero del presente provvedimento, nome del fabbricante, elementi identificativi dell’importatore titolare delle licenze di polizia, indicazione di eventuali pericoli nel maneggio e trasporto. Per i citati esplosivi il richiedente sig. Cicotti Nerio titolare, in qualità di Consigliere Delegato della “Baschieri & Pellagri” S.p.A., di licenza di fabbricazione e deposito di esplosivi di I e V categoria nello stabilimento di Marano di Castenaso (Bo), via del Frullo n. 26, ha prodotto gli attestati “CE del Tipo” rilasciati dall'Organismo Notificato “BAM - Germania” su richiesta della società “Baschieri & Pellagri” S.p.A., Marano di Castenaso, Bologna (Italia). Da tali certificati risulta che i citati esplosivi vengono prodotti presso gli stabilimenti della stessa società.

Avverso il presente provvedimento è ammesso ricorso giurisdizionale al T.A.R. o, in alternativa, il ricorso straordinario al Presidente della Repubblica, rispettivamente, entro 60 o 120 giorni dalla notifica.

Con decreto ministeriale **n. 557/P.A.S.XVJ/2/9/2010 CE (31)** del 16 marzo 2011 il manufatto esplosivo di seguito elencato è classificato, ai sensi dell'art. 19, comma 3 a) del decreto 19 Settembre 2002, n. 272, nella categoria dell'allegato "A" al Regolamento di esecuzione del citato Testo Unico, con il relativo numero ONU appresso indicato:

Numero Certificato	Denominazione Esplosivo	Data Certificato	Numero ONU	Classe di rischio	Categoria P.S.
LOM 99EXP4032 e Suppl.ti 1-2-3-4	RIONEL DD X	24.05.1999 11.01.2005 14.12.2005 05.06.2009 23.11.2010	0360	1.1 B	III

Sull'imballaggio del manufatto esplosivo deve essere apposta un'etichetta riportante, oltre a quanto previsto dalla direttiva 93/15 e dal decreto legislativo 14 Marzo 2003, n. 65 (G.U. n. 87 del 14 Aprile 2003 - serie generale attuativo della direttiva CE), anche i seguenti dati: denominazione del prodotto, numero ONU e classe di rischio, numero del certificato "CE del Tipo" con l'indicazione delle relative integrazioni, categoria dell'esplosivo secondo il T.U.L.P.S., numero del presente provvedimento, nome del fabbricante, nome dell'importatore titolare delle licenze di polizia, indicazione di eventuali pericoli nel maneggio e trasporto. Per il citato esplosivo il sig. Medici Giancarlo titolare di licenza in nome e per conto della società UEE ITALIA Srl con sede in Terrarossa (MS) via Canalescuro, 9 ha prodotto gli attestati "CE del Tipo" rilasciati dall'Organismo Notificato "LOM, MADRID – SPAGNA" su richiesta della "MAXAM Iniziation Sistem, S.L.", Madrid (Spagna). Da tali certificati risulta che il citato esplosivo viene prodotto presso gli stabilimenti della "MAXAM UEB, S.L.", Galdacano, Vizcaya (Spagna).

11A05137

MINISTERO DELLE INFRASTRUTTURE E DEI TRASPORTI

Estensione dell'abilitazione alla società TÜV Italia S.r.l., in Sesto San Giovanni, ai fini dell'attestazione di conformità dei prodotti da costruzione, limitatamente agli aspetti concernenti il requisito essenziale 1 «Resistenza meccanica stabilità».

Con decreto del Presidente del Consiglio superiore dei lavori pubblici, n. 3062 del 5 aprile 2011, la Società Tüv Italia S.r.l., con sede in Sesto San Giovanni (Milano), via Carducci, 125, edif. 23, è stata abilitata, limitatamente agli aspetti concernenti il requisito essenziale 1 "Resistenza meccanica e stabilità", all'espletamento dell'attestazione della conformità, ai sensi della Direttiva n. 89/106/CEE relativa ai prodotti da costruzione, del decreto del Presidente della Repubblica n. 246 del 21 aprile 1993 e del decreto ministeriale n. 156 del 9 maggio 2003, per i seguenti prodotti:

Organismo di certificazione ed ispezione: Prodotti strutturali metallici ed accessori (EN 15048-1:2007, EN 15088:2005, EN 10088-4:2009, EN 10088-5:2009).

L'abilitazione decorre dalla data del suddetto decreto ed ha validità di sette anni.

11A05396

Estensione dell'abilitazione alla società TÜV Italia S.r.l., in Sesto San Giovanni, ai fini dell'attestazione di conformità dei prodotti da costruzione, limitatamente agli aspetti concernenti il requisito essenziale 1 «Resistenza meccanica stabilità».

Con decreto del Presidente del Consiglio superiore dei lavori pubblici, n. 3061 del 5 aprile 2011, la Società Tüv Italia S.r.l., con sede in Sesto San Giovanni (Milano), via Carducci, 125, edif. 23, è stata abilitata, limitatamente agli aspetti concernenti il requisito essenziale 1 "Resistenza meccanica e stabilità", all'espletamento dell'attestazione della conformità, ai sensi della Direttiva n. 89/106/CEE relativa ai prodotti da costruzione, del decreto del Presidente della Repubblica n. 246 del 21 aprile 1993 e del decreto ministeriale n. 156 del 9 maggio 2003, per i seguenti prodotti:

Organismo di certificazione ed ispezione: Materiali stradali (EN 12591:2009).

L'abilitazione decorre dalla data del suddetto decreto ed ha validità di sette anni.

11A05397

Trasferimento dal pubblico demanio marittimo ai beni patrimoniali dello Stato di aree ubicate nel Comune di Salerno.

Con decreto del Ministero dei trasporti di concerto con la Agenzia del demanio in data 28 gennaio 2011, registrato alla Corte dei conti - Ufficio controllo atti Ministeri delle infrastrutture ed assetto del territorio - nel registro n. 2, foglio n. 145 in data 29 marzo 2011, sono state dismesse dal pubblico demanio marittimo e trasferite ai beni patrimoniali dello Stato le ulteriori aree per complessivi mq. 535, ubicate nel comune di Salerno, in località Santa Teresa, riportate nel N.C.T. del medesimo Comune, al foglio di mappa n. 64/B ed identificate con le particelle n. 2949 (di mq. 330), n. 2952 (di mq. 5) e n. 2954 (di mq. 200) ed indicate con apposita colorazione in risalto nelle planimetrie che sono parti integranti del decreto stesso.

11A05398

MINISTERO DELLE POLITICHE AGRICOLE ALIMENTARI E FORESTALI

Parere relativo alla richiesta di modifica del disciplinare di produzione dei vini a DOC «San Gimignano»

Il Comitato nazionale per la tutela e la valorizzazione delle denominazioni di origine e delle indicazioni tipiche dei vini, istituito a norma dell'art. 17 della legge 10 febbraio 1992, n. 164;

Esaminata la domanda presentata dal Consorzio della denominazione San Gimignano, intesa ad ottenere la modifica del disciplinare di produzione dei vini a DOC «San Gimignano»;

Ha espresso nel corso della riunione del 20 gennaio 2011, parere favorevole al suo accoglimento, proponendo, ai fini dell'emanazione del relativo decreto ministeriale, il disciplinare di produzione secondo il testo annesso alla presente.

Le eventuali istanze e controdeduzioni alla suddetta proposta di modifica, in conformità con le disposizioni contenute nel decreto del Presidente della Repubblica n. 642/1972 e successive modifiche ed integrazioni, dovranno pervenire al Ministero delle politiche agricole alimentari e forestali - Comitato nazionale per la tutela e la valorizzazione delle denominazioni di origine e delle indicazioni geografiche tipiche dei vini - via XX Settembre n. 20 - 00187 Roma, entro trenta giorni dalla data di pubblicazione nella *Gazzetta Ufficiale*.

ANNESSO

PROPOSTA DI DISCIPLINARE DI PRODUZIONE DEI VINI A DENOMINAZIONE DI ORIGINE CONTROLLATA «SAN GIMIGNANO»

Articolo 1 (Denominazione)

La denominazione di origine controllata "San Gimignano" e' riservata ai vini che rispondono alle condizioni ed ai requisiti prescritti dal presente disciplinare di produzione, per le seguenti tipologie:
"San Gimignano" rosso, anche con la menzione Riserva;
"San Gimignano" sangiovese, anche con la menzione Riserva;
"San Gimignano" cabernet sauvignon, anche con la menzione Riserva;
"San Gimignano" merlot, anche con la menzione Riserva;
"San Gimignano" syrah, anche con la menzione Riserva;
"San Gimignano" pinot nero, anche con la menzione Riserva,
"San Gimignano" rosato,
"San Gimignano" vinsanto,
"San Gimignano" vinsanto occhio di pernice.

Articolo 2–(base ampelografica)

I vini a denominazione di origine controllata "San Gimignano" devono essere ottenuti dalle uve prodotte dai vigneti aventi, nell'ambito aziendale, la seguente composizione ampelografica:

"San Gimignano" rosso e "San Gimignano" rosato:
sangiovese min: 50%;
possono concorrere le uve dei vitigni cabernet sauvignon, merlot, sirah, pinot nero da soli o congiuntamente: max 40%; possono concorrere alla produzione di detto vino, le uve di altri vitigni a bacca rossa, non aromatici, idonei alla coltivazione per la Regione Toscana per un massimo del 15%.

"San Gimignano" sangiovese:
sangiovese min: 85%;
possono concorrere alla produzione di detto vino altri vitigni a bacca rossa, non aromatici, idonei alla coltivazione per la Regione Toscana per un massimo del 15%.

"San Gimignano" cabernet sauvignon:
cabernet sauvignon min: 85%;
possono concorrere alla produzione di detto vino altri vitigni a bacca rossa, non aromatici, idonei alla coltivazione per la Regione Toscana per un massimo del 15%.

"San Gimignano" merlot:
merlot min: 85%;
possono concorrere alla produzione di detto vino altri vitigni a bacca rossa, non aromatici, idonei alla coltivazione per la Regione Toscana per un massimo del 15%.

"San Gimignano" syrah:
sirah min: 85%;
possono concorrere alla produzione di detto vino altri vitigni a bacca rossa, non aromatici, idonei alla coltivazione per la Regione Toscana per un massimo del 15%.

"San Gimignano" pinot nero:
pinot nero min: 85%;
possono concorrere alla produzione di detto vino altri vitigni a bacca rossa, non aromatici, idonei alla coltivazione per la Regione Toscana per un massimo del 15%.

"San Gimignano" vinsanto:
trebbiano toscano min: 30%;
può concorrere la malvasia del chianti per un massimo del 50%;
può concorrere la vernaccia di San Gimignano per un massimo del 20%;
possono concorrere alla produzione di detto vino altri vitigni a bacca bianca, idonei alla coltivazione per la Regione Toscana per un massimo del 10%.

"San Gimignano" vinsanto occhio di pernice:
sangiovese min: 50%;
possono concorrere alla produzione di detto vino altri vitigni idonei alla coltivazione per la Regione Toscana per un massimo del 50%.

Articolo 3–(Zona di produzione uve)

La zona di produzione delle uve atte alla produzione dei vini a denominazione di origine controllata "San Gimignano" ricade nella provincia di Siena e comprende i terreni vocati alla qualità' dell'intero territorio amministrativo del comune di San Gimignano

Articolo 4 – (Viticoltura)

[1] Le condizioni ambientali e di coltura dei vigneti destinati alla produzione dei vini a denominazione di origine controllata "San Gimignano" devono essere quelle normali della zona e, comunque, atte a conferire alle uve ed ai vini derivati le specifiche caratteristiche di qualità' previste dal presente disciplinare. I vigneti devono trovarsi su terreni collinari, di buona esposizione e situati ad una altitudine non superiore ai 500 metri s.l.m. Sono da escludere i terreni posti nei fondo valle scarsamente esposti alla luce solare o scarsamente arieggiati.

[2] Per i nuovi impianti ed i reimpianti la densità dei ceppi per ettaro non può essere inferiore a quattromila.

[3] I sesti di impianto, le forme di allevamento ed i sistemi di potatura devono essere quelli atti **a** conservare le specifiche caratteristiche dell'uva e del vino. E' vietata la forma di allevamento a "tendone".

[4] E' vietata ogni pratica di forzatura. E' consentita l'irrigazione di soccorso.

[5] La produzione massima di uva ad ettaro e il Titolo alcolometrico volumico. naturale. minimo sono le seguenti:

	Tonn. Uva/Ha	Titolo alcolometrico vol. nat. minimo
"San Gimignano" rosato	10	11,0%
"San Gimignano" rosso	8	11,5%
"San Gimignano" sangiovese	8	11,5%
"San Gimignano" cabernet sauvignon	8	11,5%
"San Gimignano" merlot	8	11,5%
"San Gimignano" syrah	8	11,5%
"San Gimignano" pinot nero	8	11,5%
"San Gimignano" vinsanto	10	10%
"San Gimignano" vinsanto occhio di pernice	10	10%

Nelle annate favorevoli, i quantitativi di uva ottenuti e da destinare alla produzione dei vini a denominazione di origine controllata "San Gimignano" devono essere riportati nei limiti di cui sopra purché la produzione globale non superi del 20% il limite medesimo, fermo restando il limite resa uva/vino per i quantitativi di cui trattasi. Per i vigneti in coltura promiscua la produzione massima di uva ad ettaro deve essere rapportata alla superficie effettivamente impegnata dalla vite.

[6] L'entrata in piena produzione dei nuovi impianti, è fissata a partire dal 4° anno vegetativo. Al 3° anno vegetativo è comunque consentita una produzione pari al 60% della produzione massima prevista.

Articolo 5 (Vinificazione)

[1] Le operazioni vinificazione, invecchiamento, imbottigliamento ivi compreso l'appassimento delle uve, devono essere effettuate nell'ambito del territorio amministrativo delle provincie di Siena e Firenze.

[2] Rispettando le percentuali previste per i vigneti all'articolo 2, le uve ed i vini "San Gimignano" sangiovese, "San Gimignano" cabernet sauvignon, "San Gimignano" merlot, "San Gimignano" syrah e "San Gimignano" pinot nero, ottenuti singolarmente, possono essere oggetto di assemblaggio o taglio tra loro per l'ottenimento della tipologia "San Gimignano" rosso. Tale facoltà, riconosciuta al solo produttore e/o vinificatore delle uve, è consentita alle seguenti condizioni:

a) l'assemblaggio deve essere realizzato prima della richiesta di campionamento per la certificazione analitica ed organolettica
b) l'assemblaggio deve essere realizzato prima dell'estrazione della partita ottenuta dalle cantine del produttore/vinificatore
c) l'operazione deve essere seguita dalle necessarie annotazioni sui registri di cantina e deve esserne data comunicazione agli organismi di controllo preposti

[3] I vini "San Gimignano" rosso, "San Gimignano" sangiovese, "San Gimignano" cabernet sauvignon, "San Gimignano" merlot, "San Gimignano" syrah e "San Gimignano" pinot nero possono aver diritto alla menzione riserva se sottoposti ad invecchiamento di almeno 24 mesi di cui almeno 7 in fusti di legno.
[4] L'imbottigliamento dei vini a denominazione di origine "San Gimignano" deve avvenire nell'ambito del territorio amministrativo delle provincie di Siena e Firenze.

[5] E' consentito l'arricchimento dei mosti alle condizioni previste dalle normative nazionali e comunitarie
[6] Le diverse tipologie previste all'art. 1 devono essere elaborate in conformità alle norme comunitarie e nazionali. Le tipologie "San Gimignano" vinsanto e "San Gimignano" vinsanto occhio di pernice devono essere ottenute da uve appositamente scelte e fatte appassire in locali idonei fino a raggiungere un contenuto zuccherino del 27%. E' permesso l'impiego della ventilazione forzata o convogliata con esclusione di impianti di essiccazione. L'ammostamento delle uve per le tipologie "San Gimignano" vinsanto e "San Gimignano" vinsanto occhio di pernice e' consentito dal 1° dicembre dell'anno di raccolta delle uve al 31 marzo dell'anno seguente. La fermentazione e la successiva elaborazione del prodotto dovranno essere effettuate esclusivamente in botti di legno della capacità massima di 250 litri.

[7]Rese uva/vino:

Per le tipologie "San Gimignano" rosato, "San Gimignano" rosso, "San Gimignano" sangiovese, "San Gimignano" cabernet sauvignon, San Gimignano" merlot, "San Gimignano" syrah e "San Gimignano" pinot nero la resa uva/vino consentita è del 70%. Qualora la resa superi tale limite, ma non il 75%, l'eccedenza non ha diritto alla doc. Oltre detto limite decade il diritto alla denominazione di origine per tutta la partita.

Per le tipologie "San Gimignano" vinsanto e "San Gimignano" vinsanto occhio di pernice la resa uva/vino consentita è del 35% riferita al vino giunto al terzo anno di invecchiamento. Qualora la resa superi tale limite ma non il 38%, l'eccedenza non ha diritto alla doc. Oltre detto limite decade il diritto alla denominazione di origine per tutta la partita.

[8] L'immissione al consumo della tipologia "San Gimignano" rosato è consentita a partire dal 1° gennaio dell’anno successivo alla vendemmia

L'immissione al consumo delle tipologie "San Gimignano" rosso, "San Gimignano" sangiovese, "San Gimignano" cabernet sauvignon, "San Gimignano" merlot, "San Gimignano" syrah, "San Gimignano" pinot nero, è consentita dal 1° aprile dell’anno successivo alla vendemmia.

L'immissione al consumo dei vini con la menzione riserva, è consentita dal 1° gennaio del terzo anno successivo alla raccolta delle uve e comunque non prima di un affinamento in bottiglia di almeno tre mesi.

L'immissione al consumo per i vini a denominazione di origine controllata "San Gimignano" vinsanto e "San Gimignano" vinsanto occhio di pernice, non può avvenire prima del 1° novembre del terzo anno successivo a quello di produzione delle uve.

[9] I vini "San Gimignano" rosso, "San Gimignano" sangiovese, "San Gimignano" cabernet sauvignon, "San Gimignano" merlot, "San Gimignano" syrah e "San Gimignano" pinot nero prodotti prima dell’entrata in vigore del presente disciplinare, se sottoposti ad invecchiamento di almeno due anni a decorrere dal 1°gennaio successivo alla vendemmia, con almeno 7 mesi di invecchiamento in legno e 3 mesi di affinamento in bottiglia possono aver diritto alla menzione riserva.

Articolo 6 (Caratteristiche dei vini alconsumo)

[1] I vini di cui all'art.1 devono rispondere, all'atto dell'immissione al consumo, alle seguenti caratteristiche:

"San Gimignano" rosato:
colore: rosato più o meno carico, brillante;
odore: delicato, fresco, fruttato;
sapore: asciutto, fresco, armonico, fruttato;
titolo alcolometrico volumico totale minimo: 11,50% vol;
acidita' totale minima: 4,5 g/l;
estratto non riduttore minimo: 16,0 g/l;
residuo zuccherino massimo: 6,0 g/l.

"San Gimignano" rosso:
colore: rosso rubino piu' o meno intenso con note violacee tendente al granato con l'invecchiamento;
odore: vinoso, delicato;
sapore: asciutto, armonico, di buon corpo, giustamente tannico;
titolo alcolometrico volumico totale minimo: 12,00% vol,
se riserva 12,50% vol;
acidita' totale minima: 4,5 g/l;
estratto non riduttore minimo: 21,0 g/l;
residuo zuccherino massimo: 4,0 g/l.

"San Gimignano" sangiovese:
colore: rosso rubino più o meno intenso, con riflessi granati dopo lungo invecchiamento;
odore: vinoso, intenso ed elegante;
sapore: secco ed armonico;
titolo alcolometrico volumico totale minimo: 12,00% vol,
se riserva 12,50% vol;
acidità totale minima: 4,5 g/l;
estratto non riduttore minimo: 22,0 g/l;
residuo zuccherino massimo: 4 g/l.

"San Gimignano" cabernet sauvignon:
colore: osso rubino intenso, con riflessi granati dopo l'invecchiamento;
odore: intenso, caratteristico, speziato;
sapore: pieno ed armonico, asciutto;
titolo alcolometrico volumico totale minimo: 12,00% vol,
se riserva 12,50% vol;
acidità totale minima: 4,5 g/l;
estratto non riduttore minimo: 23,0 g/l;
residuo zuccherino massimo: 4,0 g/l.

"San Gimignano" merlot:
colore: rosso rubino intenso, tendente al granato con l'invecchiamento;
odore: vinoso con sentore di piccoli frutti;
sapore: secco, armonico e pieno;
titolo alcolometrico volumico totale minimo: 12,00% vol,
se riserva 12,50% vol;
acidità totale minima: 4,5 g/l;
estratto non riduttore minimo: 23,0 g/l;
residuo zuccherino massimo: 4,0 g/l.

"San Gimignano" pinot nero:
colore: rosso rubino;
odore: intenso, vinoso con possibili note di agrumi;
sapore: secco, pieno, caratteristico;
titolo alcolometrico volumico totale minimo: 12,00% vol,
se riserva 12,50% vol;
acidità totale minima: 4,5 g/l;
estratto non riduttore minimo: 21,0 g/l;
residuo zuccherino massimo: 4,0 g/l.
"San Gimignano" syrah:
colore: rosso vermiglio;
odore: caratteristico, elegante, con note di frutti di bosco;
sapore: secco ed armonico;
titolo alcolometrico volumico totale minimo: 12,00% vol,
se riserva 12,50% vol;
acidità totale minima: 4,5 g/l;
estratto non riduttore minimo: 22,0 g/l;
residuo zuccherino massimo: 4,0 g/l.

"San Gimignano" vinsanto:
colore: dal giallo carico al dorato;
odore: etereo, intenso, caratteristico;
sapore: dal secco all'amabile, armonico, vellutato, persistente;
titolo alcolometrico volumico totale minimo: 16,50% vol di cui almeno il 14,50% vol svolti;
acidità totale minima: 4 g/l;
estratto non riduttore minimo: 21,0 g/l;
acidità volatile massima: 1,6 g/l;

"San Gimignano" vinsanto occhio di
pernice:
colore: dal rosa intenso al rosa pallido;
odore: delicato, caldo, caratteristico;
sapore: morbido, rotondo, vellutato;
titolo alcolometrico volumico totale minimo: 16,50% vol di cui almeno il 14,50% vol
svolti;
acidità totale minima: 4 g/l;
estratto non riduttore minimo: 25,0 g/l;
acidità volatile massima: 1,6 g/l.

In relazione al passaggio in recipienti di legno il sapore dei vini può rilevare lieve sentore di legno.

Articolo 7 (Etichettatura)

[1] Nell'etichettatura, designazione e presentazione dei vini di cui all'art. 1 e' vietata l'aggiunta di qualsiasi qualificazione diversa da quelle previste dal presente disciplinare, ivi compresi gli aggettivi «fine», «scelto», «selezionato», e similari. E' tuttavia consentito l'uso di indicazioni che facciano riferimento a nomi, ragioni sociali, marchi privati non aventi significato laudativo e non idonei a trarre in inganno il consumatore.

[2] Sono consentite le menzioni facoltative previste dalle norme comunitarie, oltre alle menzioni tradizionali, come quelle del colore, della varietà di vite, del modo di elaborazione e altre, purché pertinenti ai vini di cui all'art. 1.

[3] La menzione «vigna» seguita dal relativo toponimo e' consentita alle condizioni previste dalle legge.

[4] Nell'etichettatura dei ini di cui all'art.1, l'indicazione dell'annata di produzione delle uve e' obbligatoria.

Articolo 8 (Recipienti)

[1] I vini di cui all'art.1 possono essere immessi al consumo soltanto in recipienti di vetro di volume nominale fino a cinque litri di orma borgognotta o bordolese e di colore scuro ad eccezione delle due tipologie di «Vin Santo» per le quali sono consentiti solo recipienti di capacità da 0,375 a 0,750 litri anche di colore chiaro.

[2] I sistemi di chiusura consentiti sono quelli previsti dalle norme di legge. Per le tipologie «Vin Santo» e per i vini che rivendicano la menzione riserva e' comunque obbligatorio il tappo raso bocca di sughero naturale. Limitatamente alle confezioni da litri 0,187 a litri 0,375 e con esclusione delle tipologie «Vin Santo» e dei vini con menzione riserva, e' ammessa la chiusura con tappo a vite.

11A04487

Parere relativo alla richiesta di modifica ed approvazione del disciplinare di produzione dei vini a denominazione di origine controllata «Montecarlo».

Il Comitato nazionale per la tutela e la valorizzazione delle denominazioni di origine e delle indicazioni geografiche tipiche dei vini, istituito a norma dell'art. 17 della legge 10 febbraio 1992, n. 164;

Esaminata la domanda presentata dal Consorzio vini DOC «Montecarlo» per il tramite della Regione Toscana, intesa ad ottenere la modifica della Denominazione di Origine Controllata dei vini «Montecarlo»;

Visto il parere favorevole della Regione Toscana sull'istanza di cui sopra;

Ha espresso, nella riunione del 16 dicembre 2010, parere favorevole al suo accoglimento, proponendo, ai fini dell'emanazione del relativo decreto ministeriale, il disciplinare di produzione secondo il testo annesso al presente parere.

Le eventuali istanze e controdeduzioni alla suddetta proposta di disciplinare di produzione, in regola con le disposizione contenute nel decreto del Presidente della Repubblica 26 ottobre 1972, n. 642 «Disciplina dell'imposta di bollo» e successive modifiche ed integrazioni, dovranno essere inviate dagli interessati al Ministero delle politiche agricole alimentari e forestali - Comitato nazionale per la tutela e la valorizzazione delle denominazioni di origine e delle indicazioni geografiche tipiche dei vini, via XX Settembre n. 20 - 00187 Roma, entro trenta giorni dalla data di pubblicazione nella *Gazzetta Ufficiale* della citata proposta di disciplinare di produzione.

ANNESSO

Proposta di disciplinare di produzione del vino a Denominazione di Origine Controllata «Montecarlo»

Art. 1.

Denominazioni e vini

La Denominazione di Origine Controllata «Montecarlo» è riservata ai vini bianco, rosso, rosso riserva, Vermentino, Sauvignon, Syrah, Cabernet sauvignon, Merlot, Vin santo, Vin santo occhio di pernice che corrispondono alle condizioni ed ai requisiti stabiliti nel presente disciplinare di produzione.

Art. 2.

Base ampelografica

Il vino a Denominazione di Origine Controllata «Montecarlo» bianco e Vin santo deve essere ottenuto da uve provenienti dai seguenti vitigni presenti nell'ambito aziendale nella proporzione appresso indicata:

Trebbiano toscano: 30-60%;

Semillon, Pinot grigio e bianco, Vermentino, Sauvignon e Roussanne presenti in numero di almeno tre vitigni in ragione del 40-70%,

possono concorrere da soli o congiuntamente le uve provenienti dai vitigni a bacca bianca presenti nell'elenco delle varietà di vite ammesse alla produzione di uve da vino nella Regione Toscana, fino ad un massimo del 20% con esclusione dei vitigni aromatici: Moscato bianco, Traminer aromatico.

Il vino a Denominazione di Origine Controllata «Montecarlo» rosso anche con la menzione riserva e vinsanto occhio di pernice deve essere ottenuto dalle uve provenienti dai seguenti vitigni presenti nell'ambito aziendale nella proporzione appresso indicata:

Sangiovese 50-75%;

Canaiolo nero, Merlot, Syrah: da soli o congiuntamente nella misura minima del 15% e massima del 40%;

Ciliegiolo, Colorino, Malvasia nera di Lecce e/o di Brindisi, Cabernet sauvignon, Cabernet franc, da soli o congiuntamente nella misura dal 10 al 30%,

possono concorrere da soli o congiuntamente le uve provenienti dai vitigni a bacca bianca e/o rossa presenti nell'elenco delle varietà di vite ammesse alla produzione di uve da vino nella Regione Toscana, fino ad un massimo del 20% con esclusione dei vitigni aromatici: Aleatico, Moscato bianco, Traminer aromatico.

La Denominazione di Origine Controllata Montecarlo seguita dalle seguenti specificazioni «Vermentino», «Sauvignon», «Syrah», «Cabernet sauvignon», «Merlot» è riservata ai vini ottenuti da uve provenienti da questi singoli vitigni per almeno l'85%,

possono concorrere alla produzione di detti vini le uve dei vitigni a bacca di colore analogo, idonei alla coltivazione nella Regione Toscana fino ad un massimo del 15%.

I vitigni idonei alla coltivazione nella Regione Toscana, come sopra richiamati, sono quelli iscritti nel registro nazionale delle varietà di vite per uve da vino approvato con decreto ministeriale 7 maggio 2004, pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* n. 242 del 14 ottobre 2004, e da ultimo aggiornato con decreto ministeriale 28 maggio 2010, pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* n. 189 del 14 agosto 2010.

Art. 3.

Zona di produzione delle uve

La zona di produzione delle uve destinate alla produzione dei vini a Denominazione di Origine Controllata «Montecarlo» bianco e rosso comprende, in provincia di Lucca, parte dei territori amministrativi dei comuni di: Montecarlo, Altopascio, Capannoni e Porcari.

Tale zona è così delimitata:

da ponte Canneto in prossimità di San Salvatore, il limite di confine segue, in direzione sud per circa 200 metri, la strada che conduce a Marginone fino ad incrociare il confine comunale e proseguire poi lungo questi verso est fino alla linea ferroviaria. Prosegue quindi lungo la ferrovia, dapprima verso sud e poi verso est, sino all'incrocio con il Rio San Gallo, in località Badia Pozzeveri, risale verso nord il corso d'acqua raggiungendo la strada Altopascio-Porcari per proseguire poi lungo questa verso ovest fino a C. La pineta da dove sale verso nord per la strada che, costeggiando le colline giunge a C. Di Galante;

da C. Di Galante segue, in direzione nord, la strada vicinale che costeggia il corso d'acqua, affluente di sinistra del rio Leccio, passando perle quote 63, 75 e 92. Da quota 92 prosegue verso nord fino a raggiungere Cantina Carrara (quota 38) per proseguire in direzione nord-est lungo la strada vicinale che costeggia C. Del Dotto e raggiunge quota 102 sul confine provinciale di Pistoia, lungo il quale procede verso sud-est fino ad raggiungere la quota 54, superato di poco il C. Della Gherardesca. Da quota 54 prosegue verso sud-est per la strada che passa per C. Seghieri fino ad incrociare la strada per Montecarlo lungo la quale prosegue verso il centro abitato per circa 500 metri, piegando poi verso sud-est per la strada che, superato C. Mazzini, va ad incrociare la linea ferroviaria, che segue verso sud fino a ponte Canneto da dove è iniziata la delimitazione.

Art. 4.

Norme per la viticoltura

Le condizioni ambientali e di coltura dei vigneti destinati alla produzione dei vini a Denominazione di Origine Controllata «Montecarlo» devono essere quelle tradizionali della zona e, comunque, atte a conferire alle uve ed ai vini derivati le specifiche caratteristiche.

I sesti di impianto, le forme di allevamento ed i sistemi di potatura devono essere quelli generalmente usati e comunque atti a non modificare le caratteristiche delle uve e dei vini. Gli impianti realizzati successivamente al 17 ottobre 1994 devono avere un numero minimo di ceppi per ettaro di 3.500.

Le uve provenienti da vigneti iscritti allo schedario viticolo della Denominazione di Origine Controllata «Montecarlo» possono essere destinati alla produzione della tipologia «Vin Santo» e «Vin santo occhio di pernice» qualora i conduttori interessati optino per tale rivendicazione in sede di dichiarazione annuale delle uve.

È vietata ogni pratica di forzatura. È consentita l'irrigazione di soccorso.

La produzione massima di uva ad ettaro dei vigneti in coltura specializzata e la gradazione minima naturale per la produzione dei vini di cui all'art. 1, sono le seguenti:

	Produzione massima (t/ha)	Titolo alcolometrico vol. naturale minimo
«Montecarlo» bianco	10	10,50% vol.
Montecarlo» rosso	10	11,00% vol.
«Montecarlo» rosso riserva	10	11,50% vol.
«Montecarlo» Vin santo	10	10,50% vol.
«Montecarlo» Vin santo occhio di pernice	10	11,00% vol.
«Montecarlo» Vermentino	9	11,50% vol.
«Montecarlo» Sauvignon	9	11,50% vol.
«Montecarlo» Cabernet sauvignon	7,5	12,00% vol.
«Montecarlo» Syrah	7,5	12,00% vol.
«Montecarlo» Merlot	7,5	12,00% vol.

Nei vigneti in coltura promiscua le produzioni massime di uva per ettaro devono essere rapportate alle superfici effettivamente coperte dalla vite. A detti limiti, anche in annate eccezionalmente favorevoli, le produzioni dovranno essere riportate attraverso una accurata cernita delle uve, purché la produzione per ettaro non superi del 20% i limiti medesimi.

Art. 5.

Le operazioni di vinificazione devono essere effettuate all'interno della zona di produzione delimitata nell'art. 3.

Nella vinificazione del vino a Denominazione di Origine Controllata «Montecarlo» Vin santo e Vin santo occhio di pernice sono ammesse soltanto le pratiche enologiche atte a conferire al vino la sua peculiare caratteristica; in particolare il tradizionale metodo di vinificazione prevede quanto segue:

l'uva dopo aver subito un'accurata cernita, deve essere sottoposta ad un appassimento naturale e può essere ammostata non prima del 1° dicembre dell'anno di raccolta e non oltre il 31 marzo dell'anno successivo;

l'appassimento delle uve deve avvenire nei locali idonei ed è ammessa una parziale disidratazione con aria ventilata e deve raggiungere un contenuto zuccherino non inferiore al 26,6%;

la conservazione e l'invecchiamento deve avvenire in recipienti di legno (caratelli) di capacità non superiori a 5 ettolitri;

l'immissione al consumo non può avvenire prima del 1° novembre del terzo anno successivo a quello di produzione delle uve;

al termine del periodo di invecchiamento il prodotto deve vere un titolo alcolometrico volumico complessivo minimo del 16%.

Il vino a Denominazione di Origine Controllata «Montecarlo» rosso riserva deve essere sottoposto ad un periodo di invecchiamento obbligatorio non inferiore a due anni, di cui almeno sei mesi di affinamento in bottiglia. Il periodo di invecchiamento decorre dal 1° gennaio dell'anno successivo di produzione delle uve.

La resa massima delle uve in vino non deve essere superiore al 70% per tutte le tipologie dei vini Montecarlo. Per le tipologie «Montecarlo» Vin santo e Vin santo occhio di pernice la resa in vino delle uve fresche non deve essere superiore al 35%.

Qualora la resa uva/vino superi i limiti di cui sopra, ma non oltre rispettivamente il 75% ed il 55%, anche se la produzione ad ettaro resta al di sotto del massimo consentito, l'eccedenza non ha diritto alla denominazione d'origine. Oltre detto limite decade il diritto alla denominazione d'origine controllata per tutto il prodotto.

Art. 6.

Caratteristiche al consumo

I vini a Denominazione di Origine Controllata «Montecarlo» all'atto dell'immissione al consumo debbono corrispondere alle seguenti caratteristiche:

Montecarlo bianco:

colore: giallo paglierino più o meno intenso;

odore: delicato, caratteristico;

sapore: secco, delicato, armonioso;

titolo alcolometrico volumico totale minimo: 11,5% vol.;

acidità totale minima: 4,5 g/l;

estratto non riduttore minimo: 15 g/l.

Montecarlo rosso:

colore: rosso rubino vivace;

odore: vinoso intenso;

sapore: asciutto, sapido;

titolo alcolometrico volumico totale minimo: 11,50% vol.;

acidità totale minima: 4,5 g/l;

estratto non riduttore minimo: 20 g/l.

Montecarlo rosso riserva:

colore: rosso rubino tendente al granato;

odore: vinoso intenso caratteristico;

sapore: asciutto, sapido vellutato;

titolo alcolometrico volumico totale minimo: 12% vol.;

acidità totale minima: 4,5 g/l;

estratto non riduttore minimo: 22 g/l.

Montecarlo Vermentino:

colore: giallo paglierino più o meno intenso;

odore: delicato, caratteristico;

sapore: secco, delicato, armonioso;

titolo alcolometrico volumico totale minimo: 12% vol.;

acidità totale minima: 4,5 g/l;

estratto non riduttore minimo:15 g/l.

Montecarlo Sauvignon:

colore: giallo paglierino più o meno intenso;

odore: delicato, caratteristico;

sapore: asciutto, delicato, armonioso;

titolo alcolometrico volumico totale minimo: 12% vol.;

acidità totale minima: 4,5 g/l;

estratto non riduttore minimo:15 g/l.

Montecarlo Cabernet Sauvignon:

colore: rosso rubino vivace;

odore: vinoso intenso, caratteristico;

sapore: asciutto, sapido, armonico;

titolo alcolometrico volumico totale minimo: 12,50% vol.;

acidità totale minima: 4,5 g/l;

estratto non riduttore minimo: 25 g/l.

Montecarlo Merlot:

colore: rosso rubino vivace;

odore: vinoso intenso, caratteristico;

sapore: asciutto, sapido, armonico;

titolo alcolometrico volumico totale minimo: 12,50% vol.;

acidità totale minima: 4,5 g/l;

estratto non riduttore minimo: 25 g/l.

Montecarlo Syrah:

colore: rosso rubino vivace;

odore: vinoso intenso caratteristico;

sapore: asciutto, sapido, armonico;

titolo alcolometrico volumico totale minimo: 12,50% vol.;

acidità totale minima: 4,5 g/l;

estratto non riduttore minimo: 25 g/l.

Montecarlo Vin santo:

colore: dal giallo paglierino al dorato, all'ambrato intenso;

odore: etereo, intenso caratteristico;

sapore: armonioso, vellutato, con più pronunciata rotondità per il tipo amabile;

titolo alcolometrico volumico totale minimo: 16% vol. di cui: per il tipo secco almeno il 14% svolto ed un massimo del 2% da svolgere; per il tipo amabile almeno il 13% svolto ed un minimo del 3% da svolgere;

acidità totale minima: 4,5 g/l nel tipo secco e 5 g/l nel tipo amabile;

acidità totale massima: 1,6 g/l;

estratto non riduttore minimo: 21 g/l.

Montecarlo Vin santo occhio di pernice:

colore: dal rosa intenso al rosa pallido;

odore: caldo intenso;

sapore: dolce morbido vellutato e rotondo;

titolo alcolometrico volumico totale minimo: 16% vol. di cui 14% vol. svolto;

acidità totale minima: 4 g/l;

acidità totale massima: 1,6 g/l;

estratto non riduttore minimo: 26 g/l.

Art. 7.

Etichettatura e presentazione

In sede di etichettatura e presentazione dei vini a Denominazione di Origine Controllata «Montecarlo» Vermentino, Sauvignon, Merlot, Cabernet Sauvignon, Syrah, Vin santo e Vin santo occhio di pernice, tali indicazioni di tipologia possono precedere la denominazione «Montecarlo», ovvero figurare seguite dalla specificazione «di Montecarlo».

Nella etichettatura e presentazione dei vini a Denominazione di Origine Controllata «Montecarlo» è vietata l'aggiunta di qualsiasi qualificazione diversa da quelle previste dal presente disciplinare di produzione, ivi compresi gli aggettivi extra, fine, scelto, superiore, selezionato e similari. È tuttavia consentito l'uso di indicazioni che facciano riferimento a nomi, ragioni sociali e marchi privati non aventi significato laudativo e non idonei a trarre in inganno il consumatore. Le indicazioni tendenti a specificare l'attività agricola dell'imbottigliatore quali viticoltore, fattoria, tenuta, podere, cascina, ed altri termini similari sono consentite in osservanza delle disposizioni comunitarie e nazionali in materia.

Per tutte le tipologie della Denominazione di Origine Controllata «Montecarlo» è obbligatorio indicare in etichetta l'annata di produzione delle uve.

Art. 8.

Confezionamento

I vini di cui all'art. 1 devono essere confezionati in recipienti di vetro di capacità non superiore a 54 litri.

I predetti vini debbono obbligatoriamente essere immessi al consumo in recipienti sigillati ed è vietato l'uso di sistemi di chiusura del tipo tappo a corona.

I mosti, i vini atti, o vini commercializzati allo stato sfuso perdono, in via definitiva, il diritto alla Denominazione di Origine Controllata con tutte le conseguenti annotazioni e segnalazioni previste per legge, in caso di declassamento ai vini da tavola venduti al consumo diretto.

11A04625

Parere relativo alla richiesta di modifica del disciplinare di produzione dei vini a DOC «Capriano del Colle»

Il Comitato nazionale per la tutela e la valorizzazione delle denominazioni di origine e delle indicazioni tipiche dei vini, istituito a norma dell'art. 17 della legge 10 febbraio 1992, n. 164;

Esaminata la domanda presentata dal Consorzio tutela vini DOC Capriano del Colle, intesa ad ottenere la modifica del disciplinare di produzione dei vini a DOC "Capriano del Colle";

Ha espresso nel corso della riunione del 20 gennaio 2011, parere favorevole al suo accoglimento, proponendo, ai fini dell'emanazione del relativo decreto ministeriale, il disciplinare di produzione secondo il testo annesso alla presente.

Le eventuali istanze e controdeduzioni alla suddetta proposta di modifica, in conformità con le disposizioni contenute nel decreto del Presidente della Repubblica n. 642/1972 e successive modifiche ed integrazioni, dovranno pervenire al Ministero delle Politiche Agricole Alimentari e Forestali - Comitato Nazionale per la Tutela e la Valorizzazione delle Denominazioni di Origine e delle Indicazioni Geografiche Tipiche dei Vini - Via XX Settembre, 20 - 00187 Roma, entro trenta giorni dalla data di pubblicazione nella *Gazzetta Ufficiale*.

ANNESSO

PROPOSTA DI DISCIPLINARE DI PRODUZIONE DEI VINI A DENOMINAZIONE DI ORIGINE CONTROLLATA «CAPRIANO DEL COLLE»

Art. 1.
Denominazione dei vini

La denominazione di origine controllata "Capriano del Colle" è riservata ai vini, di seguito elencati, che rispondono alle condizioni ed ai requisiti stabiliti nel presente disciplinare di produzione:

"Capriano del Colle" bianco,

"Capriano del Colle" bianco superiore,

"Capriano del Colle" Trebbiano;

"Capriano del Colle" rosso;

"Capriano del Colle" frizzante, limitatamente alla tipologia bianco e trebbiano;

"Capriano del Colle" novello, limitatamente alla tipologia rosso,

"Capriano del Colle" Marzemino

"Capriano del Colle" rosso riserva.

Art. 2.
Base ampelografica

I vini a denominazione di origine controllata "Capriano del Colle" rosso, "Capriano del Colle" novello e "Capriano del Colle" rosso riserva devono essere ottenuti dalle uve provenienti dai vigneti aventi, nell' ambito aziendale, la seguente composizione ampelografica:

Marzemino (localmente denominato Berzemino) minimo 40%; Merlot minimo 20%; Sangiovese minimo 10%.

Possono concorrere, da sole o congiuntamente, anche le uve a bacca rossa provenienti da vigneti idonei alla coltivazione nella provincia di Brescia fino ad un massimo del 10% del totale.

Il vino a denominazione di origine controllata "Capriano del Colle" Marzemino deve essere ottenuto dalle uve provenienti dai vigneti di Marzemino al 100%.

Il vino a denominazione di origine controllata "Capriano del Colle" bianco e bianco superiore devono essere ottenuti dalle uve provenienti dai vigneti aventi, nell' ambito aziendale, la seguente composizione ampelografica:

Trebbiano di Soave o Trebbiano di Lugana e/o Trebbiano Toscano per almeno il 60%.

Possono concorrere, da sole o congiuntamente, per un massimo del 40% del totale, anche le uve provenienti da altri vitigni a bacca bianca, non aromatici, raccomandati e/o autorizzati per la provincia di Brescia.

Il vino a denominazione di origine controllata "Capriano del Colle" trebbiano deve essere ottenuto dalle uve provenienti dai vigneti aventi, nell' ambito aziendale, la seguente composizione ampelografica Trebbiano di Soave o Trebbiano di Lugana e/o Trebbiano Toscano per almeno l' 85%.

Possono concorrere, da sole o congiuntamente, per un massimo del 15% del totale, anche le uve provenienti da altri vitigni a bacca bianca, non aromatici, raccomandati e/o autorizzati per la provincia di Brescia.

Art. 3.
Zona di produzione

La zona di produzione dei vini a denominazione di origine controllata "Capriano del Colle" comprende l'area collinare idonea alla coltura della vite dei comuni di Capriano del Colle e Poncarale in provincia di Brescia.

Tale zona è così delimitata: partendo dalla strada Brescia-Quinzano in località Fenili Belasi, il limite segue la strada, in direzione sud-ovest fino a quota 98 (km10,1 circa) dove devia verso sud lungo la strada provinciale per Capriano del Colle; costeggiando Cascina Braga, Cascina Santus, attraversa il centro abitato di Capriano del Colle e in direzione sud-est prosegue lungo la strada per Ferramonde a quota 87. Da Ferramonde segue verso nord la strada per Poncarale, attraversa tale centro abitato per incrociare a quota 95 il confine comunale di Poncarale-Flero.

Lungo questi in direzione nord-est, raggiunge, superata Cascina Monte Santo, la carrareccia pedecollinare e lungo questa prosegue nella stessa direzione lambendo cascina Ortigara e attraverso le quote 103 e 102 fino a raggiungere Cascina Gilli. Da Cascina Gilli prosegue verso nord-ovest lungo la strada che attraversa la località La Santissima fino a raggiungere quota 100 la strada statale Brescia-Quinzano da dove è iniziata la delimitazione.

Art. 4.
Norme per la Viticoltura

Le condizioni ambientali e di coltura dei vigneti destinati alla produzione dei vini a denominazione di origine controllata "Capriano del Colle"di cui all'art. 1 devono essere quelle tradizionali della zona di produzione e, comunque, atte a conferire alle uve ed ai vini derivati le specifiche caratteristiche

I sesti d'impianto, le forme di allevamento ed i sistemi di potatura (corti, medi o lunghi) devono essere quelli generalmente usati e comunque atti a non modificare le caratteristiche delle uve e del vino.

Fermi restando i vigneti esistenti, i nuovi impianti e i reimpianti devono essere composti da un numero di ceppi ad ettaro non inferiore a 4500 calcolati sul sesto d'impianto.

E' vietata ogni pratica di forzatura; è consentita l'irrigazione di soccorso effettuata non oltre il periodo dell'invaiatura per un massimo di due interventi all'anno.

La produzione massima di uva per ettaro di coltura specializzata delle varietà di viti destinate alla produzione dei vini a denominazione di origine controllata "Capriano del Colle" di cui all'art. 2, ed i rispettivi titoli alcolometrico volumici naturali minimi devono essere i seguenti:

Vino	Resa uva/ha (tonn.te)	Titolo alcolometrico naturale minimo% vol.
Bianco	12,5	10,00
Superiore	11	11,00
Trebbiano	12,5	10,50
rosso	12,5	10,50
marzemino	10	11,00
riserva	10	11,50

Le rese massime di uva per i nuovi impianti e per i sovrainnesti devono essere le seguenti:

1° anno di impianto meglio identificato con la prima foglia: produzione zero;

2° anno di impianto meglio identificato con la seconda foglia: 50% della produzione per ettaro;

3° anno di impianto meglio identificato con la terza foglia: 100% della produzione per ettaro;

1° anno dal sovrainnesto: produzione zero;

2° anno dal sovrainnesto: 100% della produzione per ettaro.

Nelle annate favorevoli i quantitativi di uva ottenuti e da destinare alla produzione dei vini a denominazione di origine controllata "Capriano del Colle" devono essere riportati nei limiti di cui sopra, purché la produzione globale non superi del 20% i limiti medesimi, fermi restando i limiti resa uva/vino per i quantitativi di cui trattasi.

Le eccedenze delle uve, nel limite massimo del 20%, non hanno diritto alla denominazione di origine controllata

Oltre detto limite percentuale decade il diritto alla denominazione di origine controllata per tutto il prodotto.

Fermi restando i limiti sopra indicati, la produzione massima per ettaro di vigneto in coltura promiscua deve essere calcolata, rispetto a quella specializzata, in rapporto alla effettiva superficie coperta dalla vite.

La regione Lombardia, annualmente, prima della vendemmia, sentite le organizzazioni professionali di categoria, tenuto conto delle condizioni ambientali e di coltura che nell'anno si sono verificate, può stabilire con decreto un limite massimo di produzione inferiore a quello fissato dal presente disciplinare di produzione in rapporto agli ettolitri di vino ottenibile, dandone immediata comunicazione al Ministero per le Politiche agricole – Comitato Nazionale per la Tutela e la Valorizzazione delle denominazioni di origine e delle indicazioni geografiche tipiche dei vini ed alla Camera di Commercio I.A.A. Di Brescia.

Art. 5.
Norme per la vinificazione

Le operazioni di vinificazione devono essere effettuate nell'ambito dell'intero territorio amministrativo dei comuni di Capriano del Colle, Poncarale e Flero, in provincia di Brescia.

La resa massima dell'uva in vino finito non deve essere superiore al 70% per tutte le tipologie.

Qualora superi detto limite, ma non il 75%, l'eccedenza non ha diritto alla denominazione di origine controllata.

Oltre il 75% decade il diritto alla denominazione di origine controllata per tutto il prodotto.

Il vino a denominazione di origine controllata "Capriano del Colle" può essere designato con la qualificazione "novello" a condizione che la vinificazione venga fatta mediante macerazione carbonica ad acini interi per una percentuale non inferiore al 60% e che nella produzione e commercializzazione siano rispettate le altre disposizioni previste dalla normativa vigente per questa tipologia di vino.

Il vino a denominazione di origine controllata "Capriano del Colle" con la menzione superiore deve essere sottoposto un periodo d'invecchiamento obbligatorio di almeno dodici mesi, anche in botti di legno.

Detto periodo decorre dal 1° ottobre dell'anno di produzione delle uve.

Il vino a denominazione di origine controllata "Capriano del Colle" con la menzione riserva deve essere sottoposto un periodo d'invecchiamento obbligatorio di almeno ventiquattro mesi, possibile anche in botti di legno.

Detto periodo decorre dal 1° novembre dell'anno di produzione delle uve.

Per i vini a denominazione di origine controllata "Capriano del Colle" rosso, "Capriano del Colle" novello, "Capriano del Colle" riserva è ammessa la vinificazione congiunta o disgiunta delle uve che concorrono alla denominazione di origine. Nel caso della vinificazione disgiunta, il coacervo dei vini deve avvenire nella cantina del vinificatore e comunque prima della richiesta di certificazione al consumo.

Art. 6.
Caratteristiche al consumo

I vini a denominazione di origine controllata "Capriano del Colle" all'atto dell'immissione al consumo deve dell'immissione al consumo deve rispondere alle seguenti caratteristiche:

"Capriano del Colle" bianco anche frizzante:

colore: giallo paglierino anche con tenui riflessi verdognoli,

odore: delicato, gradevole, caratteristico;

sapore: secco, fresco, armonico, con eventuale percezione di legno;

titolo alcolometrico volumico totale minimo: 11%;

acidità totale minima: 4,5 g/l;

estratto non riduttore minimo: 16 g/l.

"Capriano del Colle" superiore:

colore: giallo paglierino con tendenza al giallo dorato con l'ivecchiamento,

odore: delicato, gradevole, caratteristico;

sapore: sapido, armonico, corposo con eventuale percezione di legno;

titolo alcolometrico volumico totale minimo: 12%;

acidità totale minima: 4,5 g/l;

estratto non riduttore minimo: 18 g/l.

"Capriano del Colle" trebbiano anche frizzante

colore: giallo paglierino anche con riflessi verdognoli,

odore: delicato, gradevole;

sapore: secco, fresco, armonico, con eventuale percezione di legno;

titolo alcolometrico volumico totale minimo: 11%;

acidità totale minima: 4,5 g/l;

estratto non riduttore minimo: 16 g/l.

"Capriano del Colle" rosso:

colore: rosso rubino;

odore: vinoso, gradevole, caratteristico;

sapore: sapido, asciutto, armonico con eventuale leggera percezione di legno;

titolo alcolometrico volumico totale minimo: 11%;

acidità totale minima: 4,5 g/l;

estratto non riduttore minimo: 20 g/l.

"Capriano del Colle" novello

colore: rosso con riflessi violacei;

odore: fruttato e in particolare di piccoli frutti di bosco;

sapore: fresco, rotondo,equilibrato;

titolo alcolometrico volumico totale minimo: 11%;

acidità totale minima: 4,5 g/l;

estratto non riduttore minimo: 18 g/l.

"Capriano del Colle" marzemino

colore: rosso rubino tendente al granato con l'invecchiamento;

odore: delicato, gradevole, caratteristico;

sapore: secco, fresco, armonico, con eventuale percezione di legno;

titolo alcolometrico volumico totale minimo: 11,50%;

acidità totale minima: 4,5 g/l;

estratto non riduttore minimo: 20 g/l.

"Capriano del Colle" riserva

colore: rosso rubino intenso tendente al granato con l'invecchiamento;

odore: etereo leggermente vinoso, ampio e caratteristico;

sapore: fine, asciutto, vellutato

eventualmente con percezione di legno derivante dall'affinamento in botte;

titolo alcolometrico volumico totale minimo: 12%;

acidità totale minima: 4,5 g/l;

estratto non riduttore minimo: 22 g/l.

È in facoltà del Ministero per le politiche agricole – Comitato nazionale per la tutela e la valorizzazione delle denominazioni di origine e delle indicazioni geografiche tipiche dei vini modificare, con proprio decreto, i limiti sopra indicati per l'acidità totale e l'estratto secco netto.

Art. 7.
Designazione e presentazione

Nella designazione e presentazione dei vini a denominazione di origine controllata "Capriano del Colle" è vietata l'aggiunta di qualsiasi qualificazione diversa da quelle previste dal presente disciplinare, ivi compresi gli aggettivi extra, fine, scelto e similari.

È consentita l'uso di indicazioni che facciano riferimento a nomi, ragioni sociali, marchi privati, perché non siano tali da trarre in inganno il consumatore.

È consentito altresì l'uso dell'indicazione aggiuntiva "vigna" secondo la normativa vigente.

In sede di designazione del vino a denominazione di origine controllata "Capriano del Colle" l'indicazione bianco e rosso è facoltativa.

I vini a denominazione di origine controllata "Capriano del Colle" superiore, frizzante, novello e riserva devono indicare in etichetta le suddette tipologie al di sotto della dicitura "denominazione di origine controllata" e pertanto esse non possono essere intercalate tra quest'ultima dicitura e il nome "Capriano del Colle". In ogni caso tale specificazione di tipologia deve figurare in caratteri di dimensioni non superiori a quelle dei caratteri utilizzati per la denominazione di origine controllata CAPRIANO DEL COLLE ma non inferiori alla metà della stessa.

Sulle bottiglie o altri recipienti contenenti vini a denominazione di origine controllata "Capriano del Colle" deve figurare l'indicazione dell'annata di produzione delle uve.

Art. 8.
Confezionamento

Per i vini a denominazione di origine controllata "Capriano del Colle" è vietato l'uso del tappo a corona.

Il vino a denominazione di origine controllata "Capriano del Colle" superiore e riserva deve essere immesso al consumo solo in recipienti di vetro con tappo di sughero, di capacità compresa tra 0.375 e 3.0 litri.

Le bottiglie con capacità inferiore a 0.375 litri, per specifiche esigenze commerciali, possono avere la chiusura a vite.

11A04626

Parere relativo alla richiesta di riconoscimento della denominazione di origine controllata «Tintilia del Molise»

Il Comitato Nazionale per la Tutela e la Valorizzazione delle Denominazioni di Origine e delle Indicazioni Geografiche Tipiche dei Vini, istituito a norma dell'art. 17 della legge 10 febbraio 1992, n. 164;

Esaminata la domanda presentata dalla Federazione Regionale Coltivatori Diretti del Molise e dalla Regione Molise, intesa ad ottenere il riconoscimento della Denominazione di Origine Controllata del vino «Tintilia del Molise»;

Visto il parere favorevole della Regione Molise sull'istanza di cui sopra;

Ha espresso, nella riunione del 21 e 22 marzo 2011, presente il rappresentante della Regione Molise, parere favorevole al suo accoglimento, proponendo, ai fini dell'emanazione del relativo decreto ministeriale, il disciplinare di produzione secondo il testo annesso al presente parere.

Le eventuali istanze e controdeduzioni alla suddetta proposta di disciplinare di produzione, in regola con le disposizione contenute nel decreto del Presidente della Repubblica 26 ottobre 1972, n. 642 «Disciplina dell'imposta di bollo» e successive modifiche ed integrazioni, dovranno essere inviate dagli interessati al Ministero delle politiche agricole, alimentari e forestali - Comitato Nazionale per la Tutela e la Valorizzazione delle Denominazioni di Origine e delle Indicazioni Geografiche Tipiche dei Vini -, via XX Settembre n. 20 - 00187 Roma - entro trenta giorni dalla data di pubblicazione nella *Gazzetta Ufficiale* della citata proposta di disciplinare di produzione.

ANNESSO

PROPOSTA DI DISCIPLINARE DI PRODUZIONE DEI VINI A DENOMINAZIONE DI ORIGINE CONTROLLATA «TINTILIA DEL MOLISE»

Art. 1.
Denominazione

1. La Denominazione di Origine Controllata "Tintilia del Molise" è riservata ai vini che rispondono alle condizioni ed ai requisiti stabiliti dal presente disciplinare di produzione per le seguenti tipologie:

Rosso;

Rosso riserva;

Rosato.

Art. 2.
Base ampelografica

1. I vini a Denominazione di Origine Controllata "Tintilia del Molise" devono essere ottenuti da uve provenienti da vigneti costituiti, nell'ambito aziendale, per almeno il 95% dal vitigno Tintilia.

Possono concorrere alla produzione di detti vini anche le uve di altri vitigni non aromatici idonei alla coltivazione nelle province di Campobasso ed Isernia, presenti nei vigneti in ambito aziendale, da soli o congiuntamente, fino a un massimo del 5%.

Art. 3.
Zona di produzione

1. La zona di produzione delle uve atte alla produzione dei vini a Denominazione di Origine Controllata "Tintilia del Molise", comprende i terreni vocati alla qualità ed idonei alla coltura della vite nei territori dei Comuni sotto elencati.

In provincia di Campobasso:

Acquaviva collecroce, Baranello, Boiano, Bonefro, Busso, Campobasso, Campodipietra, Campolieto, Casacalenda, Casalciprano, Castelmauro, Castelbottaccio, Castellino del Biferno, Castropignano, Colletorto, Colle d'Anchise, Ferrazzano, Fossalto, Gambatesa, Guardialfiera, Guglionesi, Larino, Limosano, Lucito, Lupara, Macchia Valfortore, Mafalda, Mirabello Sannitico, Montagano, Montecilfone, Montefalcone del Sannio, Montelongo, Montemitro, Montenero di Bisaccia, Montorio nei Frentani, Oratino, Palata, Petacciato, Petrella Tifernina, Pietracatella, Portocannone, Rotello, Salcito, Sant'Angelo Limosano, San Biase, Santa Croce di Magliano, San Felice del Molise, San Giacomo degli Schiavoni, San Giovanni in Galdo, San Giuliano di Puglia, San Martino in Pensilis, Tavenna, Toro, Tufara, Trivento, Ururi.

Provincia di Isernia:

Agnone, Belmonte del Sannio, Castelverrino, Colli al Volturno, Fornelli, Isernia, Longano, Macchia d'Isernia, Miranda, Montaquila, Monteroduni, Pesche, Pietrabbondante, Poggio Sannita, Pozzilli e Venafro.

Art. 4.
Norme per la viticoltura

1. Le condizioni ambientali e di coltura dei vigneti destinati alla produzione dei vini a Denominazione di Origine Controllata "Tintilia del Molise", devono essere quelle tradizionali della zona di produzione e, comunque, atte a conferire alle uve e ai vini derivati le loro specifiche caratteristiche di qualità. Sono pertanto da ritenersi idonei ai fini dell'iscrizione allo Schedario Viticolo unicamente i vigneti che insistono su terreni collinari e situati ad una altitudine non inferiore ai 200 metri s.l.m.

2. I sesti d'impianto, le forme di allevamento ed i sistemi di potatura, debbono essere quelli generalmente usati o comunque atti a non modificare le caratteristiche delle uve e dei vini.

È vietata ogni pratica di forzatura.

È consentita l'irrigazione di soccorso.

3. La produzione massima di uva per ettaro in coltura specializzata delle varietà di vite destinate alla produzione dei vini di cui all'art 1 e i rispettivi titoli alcolometrici volumici naturali minimi, sono i seguenti:

Tipologia	Produzione massima uva t/ha	Titolo alcolometrico vol. nat. minimo % vol.
Rosso	8	11.50
Rosso riserva	8	12.50
Rosato	8	11.50

A detto limite, anche in annate eccezionalmente favorevoli, la produzione dovrà essere riportata, purché la produzione totale per ettaro non superi il 10% il limite medesimo.

Art. 5.
Norme per la vinificazione

1. Le operazioni di vinificazione, compreso l'invecchiamento delle tipologie di vino di cui all'art. 1, devono essere effettuate all'interno della zona di produzione di cui all'art. 3.

2. Nella vinificazione sono ammesse solo le pratiche enologiche locali, leali e costanti atte a conferire ai vini le loro peculiari caratteristiche.

3. La resa massima dell'uva in vino deve essere la seguente:

Tipologia	Resa massima uva/vino %
Rosso	70
Rosso riserva	55
Rosato	70

Qualora la resa uva/vino superi i limiti di cui sopra, ma non il 75 % per le tipologie Rosso e Rosato e il 60 % per la tipologia Rosso riserva, l'eccedenza non ha diritto alla Denominazione. Oltre detto limite invece decade il diritto alla Denominazione di Origine Controllata per tutta la partita.

4. Il vino a Denominazione di Origine Controllata "Tintilia del Molise" Rosso riserva, deve essere sottoposto ad un periodo d'invecchiamento obbligatorio di 2 anni. Il periodo d'invecchiamento decorre dal 1° novembre dell'anno di produzione delle uve.

Art. 6.
Caratteristiche al consumo

1. I vini a Denominazione di Origine Controllata "Tintilia del Molise", all'atto dell'immissione al consumo, devono rispondere alle seguenti caratteristiche:

"Tintilia del Molise" rosso:

colore: rosso rubino intenso, con riflessi violacei;

odore: vinoso, intenso, gradevole, caratteristico;

sapore: secco, armonico, morbido, caratteristico;

titolo alcolometrico totale minimo: 11,50% vol.;

acidità totale minima: 4,50 g/l;

estratto non riduttore minimo: 21,00 g/l.

"Tintilia del Molise" rosato:

colore: rosato più o meno intenso;

odore: fruttato delicato;

sapore: asciutto, fresco, armonico, fruttato;

titolo alcolometrico totale minimo: 11,50% vol.;

acidità totale minima: 4,50 g/l;

estratto non riduttore minimo: 18,00 g/l;

zuccheri residui: massimo 10 g/l.

"Tintilia del Molise"rosso riserva:

colore: rosso granato con riflessi aranciati;

odore: speziato, intenso, caratteristico;

sapore: secco, armonico, morbido, caratteristico;

titolo alcolometrico totale minimo: 13,00% vol.;

acidità totale minima: 4,50 g/l.;

estratto non riduttore minimo: 23,00 g/l.

2. È facoltà del Ministero delle politiche agricole alimentari e forestali - Comitato Nazionale per la Tutela e la Valorizzazione delle Denominazioni di Origine e delle Indicazioni Geografiche Tipiche dei vini, modificare, con proprio Decreto, per i vini di cui sopra, i limiti minimi per l'acidità totale e l'estratto non riduttore.

Art. 7.
Etichettatura designazione e presentazione

1. Nella etichettatura, designazione e presentazione dei vini di cui all'art. 1 è vietata l'aggiunta di qualsiasi qualificazione diversa da quelle previste dal presente disciplinare, ivi compresi gli aggettivi "fini", "scelto", "selezionato", "extra", "superiore", "vecchio" e similari.

2. È tuttavia consentito l'uso di indicazioni che facciano riferimento a nomi, ragioni sociali, marchi privati, non aventi significato laudativo e non idonei a trarre in inganno il consumatore.

3. Per tutte le tipologie dei vini a Denominazione di Origine Controllata "Tintilia del Molise" è obbligatoria l'indicazione dell'annata di produzione delle uve.

Art. 8.
Confezionamento

1. I vini a Denominazione di Origine Controllata "Tintilia del Molise" devono essere immessi al consumo in bottiglie e altri recipienti aventi una capacità massima di 5,00 litri.

2. La tipologia D.O.C. "Tintilia del Molise" riserva deve essere immessa al consumo esclusivamente in recipienti di vetro chiusi con tappo di sughero raso bocca.

3. Per i vini a Denominazione di Origine Controllata "Tintilia del Molise", ad esclusione della tipologia riserva, è consentito l'uso di contenitori alternativi al vetro costituiti da un otre di materiale plastico pluristrato di polietilene e poliestere racchiuso in un involucro di cartone o di altro materiale rigido di capacità non inferiore a 2 litri.

4. È altresì consentito effettuare la messa in commercio in recipienti di formato speciale in vetro di capacità superiore a 5,00 litri, chiusi con tappi di sughero raso bocca.

11A04627

Parere inerente la richiesta di modifica della indicazione geografica tipica dei vini "Calabria" ed approvazione del relativo disciplinare di produzione.

Il Comitato Nazionale per la Tutela e la Valorizzazione delle Denominazioni di Origine e delle Indicazioni Geografiche Tipiche dei Vini, istituito a norma dell'art. 17 della legge 10 febbraio 1992, n. 164;

Esaminata la domanda presentata dalla Regione Calabria, intesa ad ottenere la modifica della Indicazione Geografica Tipica dei vini «Calabria»;

Visto il parere favorevole della Regione Calabria sull'istanza di cui sopra;

Ha espresso, nella riunione del 22 marzo 2011, parere favorevole al suo accoglimento, proponendo, ai fini dell'emanazione del relativo Decreto ministeriale, il disciplinare di produzione secondo il testo annesso al presente parere.

Le eventuali istanze e controdeduzioni alla suddetta proposta di disciplinare di produzione, in regola con le disposizione contenute nel decreto del Presidente della Repubblica 26 ottobre 1972, n. 642 «Disciplina dell'imposta di bollo» e successive modifiche ed integrazioni, dovranno essere inviate dagli interessati al Ministero delle politiche agricole alimentari e forestali - Comitato Nazionale per la Tutela e la Valorizzazione delle Denominazioni di Origine e delle Indicazioni Geografiche Tipiche dei Vini - Via XX Settembre n. 20 - 00187 Roma, entro trenta giorni dalla data di pubblicazione nella *Gazzetta Ufficiale* della citata proposta di disciplinare di produzione.

ANNESSO

Proposta di Disciplinare di Produzione dei vini ad Indicazione Geografica Tipica «Calabria»

Art. 1.

Denominazione

L'indicazione geografica tipica «Calabria» è riservata ai mosti ed ai vini che rispondono alle condizioni ed ai requisiti stabiliti nel presente disciplinare per le seguenti tipologie:

a) bianco (anche nella tipologia frizzante, passito, vivace e spumante);

b) rosso (anche nella tipologia frizzante, passito, novello, vivace e spumante);

c) rosato (anche nella tipologia frizzante, vivace e spumante);

d) con specificazione di uno dei seguenti vitigni a bacca rossa, idonei alla coltivazione nella Regione Calabria: Aglianico, Barbera, Cabernet (da Cabernet franc e/o Cabernet sauvignon), Cabernet franc, Cabernet sauvignon, Calabrese, Castiglione, Gaglioppo, Greco nero, Magliocco canino, Malvasia (Malvasia nera di Brindisi), Marsigliana nera, Merlot, Nerello cappuccio, Nerello mascalese, Nocera, Prunesta, Sangiovese. Tali vini possono essere prodotti nei tipi:

rosso, anche nelle tipologie frizzante, passito, novello, vivace e spumante,

rosato, anche nelle tipologie vivace e spumante;

e) con specificazione di uno dei seguenti vitigni a bacca bianca, idonei alla coltivazione nella Regione Calabria: Ansonica, Chardonnay, Greco, Guardavalle, Guarnaccia, Malvasia (da Malvasia bianca), Manzoni bianco, Montonico bianco, Moscato bianco, Pecorello, Pinot bianco, Riesling italico, Sauvignon, Semillon, Traminer aromatico, Trebbiano (da Trebbiano toscano). Tali vini possono essere prodotti anche nelle tipologie frizzante, passito, vivace e spumante.

Art. 2.

Base ampelografica

I vini ad indicazione geografica tipica «Calabria» bianchi, rossi e rosati devono essere ottenuti da uve provenienti da vigneti composti, nell'ambito aziendale, da uno o più vitigni idonei alla coltivazione nella Regione Calabria, a bacca di colore analogo.

L'indicazione geografica tipica «Calabria» con la specificazione di uno dei vitigni indicati all'art. 1, è riservata ai vini ottenuti da uve provenienti da vigneti composti, nell'ambito aziendale, per almeno l'85% dal corrispondente vitigno. Possono concorrere, da sole o congiuntamente, altre uve dei vitigni di colore analogo, idonei alla coltivazione nella Regione Calabria, fino ad un massimo del 15%.

Art. 3.

Zona di produzione

La zona di produzione delle uve per l'ottenimento dei mosti e dei vini atti ad essere designati con l'indicazione geografica tipica «Calabria» comprende l'intero territorio amministrativo delle province di: Catanzaro, Cosenza, Crotone, Reggio Calabria, Vibo Valentia nella regione Calabria.

Art. 4.

Norme per la viticoltura

Le condizioni ambientali e di coltivazione dei vigneti destinati alla produzione dei vini di cui all'art. 1 devono essere quelle tradizionali della zona.

Per i vini a indicazione geografica tipica «Calabria» la produzione massima di uva per ettaro di vigneto, in coltura specializzata, non deve essere superiore a:

tonnellate 19 per la tipologia bianco anche con la specificazione del vitigno;

tonnellate 18 per le tipologie rosso e rosato anche con la specificazione del vitigno.

Le uve destinate alla produzione dei vini ad IGT «Calabria», seguita o meno dal nome del vitigno, devono assicurare ai vini un titolo alcolometrico volumico naturale minimo di:

Calabria bianco 10,00% vol;

Calabria rosso 10,50% vol;

Calabria rosato 10,50% vol;

Calabria passito 11,00% vol;

Calabria spumante 9,50% vol.

Le uve destinate alla produzione dei vini ad IGT «Calabria» tipologia «frizzante» e «vivace» possono, in deroga, assicurare un titolo alcolometrico volumico naturale minimo inferiore dello 0,50% vol. Nel caso di annate particolarmente sfavorevoli, detti valori possono essere ridotti dello 0,50% vol.

Art. 5.

Norme per la vinificazione

Le operazioni di vinificazione devono essere effettuate all'interno del territorio amministrativo della regione Calabria.

Nella vinificazione sono ammesse soltanto le pratiche enologiche atte a conferire ai vini le proprie peculiari caratteristiche.

Per la produzione della tipologia «passito», le uve devono essere sottoposte all'appassimento in pianta o dopo la raccolta (appassimento su graticci e\o ad aria forzata), fino ad assicurare al vino ottenuto un titolo alcolometrico volumico naturale minimo di 14,00% vol.

Per la produzione della tipologia spumante il metodo utilizzato è la rifermentazione in autoclave.

La resa massima dell'uva in vino finito, pronto per il consumo, non deve essere superiore all'80% per tutti i tipi di vino, ad eccezione della tipologia «passito» per la quale non può superare il 50%.

Art. 6.

Caratteristiche al consumo

I vini ad indicazione geografica tipica «Calabria», seguita o meno dalla specificazione del vitigno, all'atto dell'immissione al consumo devono avere un titolo alcolometrico volumico totale minimo di:

Calabria bianco 10,50% vol;

Calabria rosso 11,00% vol;

Calabria rosato 10,50% vol;

Calabria novello 11,00% vol;

Calabria bianco frizzante 10,00% vol;

Calabria rosso frizzante 10,50% vol;

Calabria rosato frizzante 10,50% vol;

Calabria bianco, rosso e rosato vivace 10,50% vol;

Calabria passito 15,00% vol;

Calabria spumante 11,00% vol.

ART. 7.

Etichettatura e presentazione

All'indicazione geografica tipica «Calabria» è vietata l'aggiunta di qualsiasi qualificazione diversa da quelle previste nel presente disciplinare di produzione, ivi compresi gli aggettivi: extra, fine, scelto, superiore, riserva, selezionato e similari.

È tuttavia consentito l'uso di indicazioni che facciano riferimento a nomi, ragioni sociali e marchi privati purché non abbiano significato laudativo e non siano tali da trarre in inganno l'acquirente.

11A05141

MINISTERO DELLO SVILUPPO ECONOMICO

Autorizzazione al rilascio di certificazione CE sulle macchine secondo la direttiva 2006/42/CE all'Organismo Cermet Soc. Cons. a r.l. , in Cadriano di Granarolo.

Con decreto del direttore generale per il mercato, la concorrenza, il consumatore, la vigilanza e la normativa tecnica del Ministero dello sviluppo economico e del direttore generale della tutela delle condizioni di lavoro del Ministero del lavoro e delle politiche sociali del 16 marzo 2011;

Visto il decreto legislativo 27 gennaio 2010, n. 17, di attuazione della direttiva 2006/42/CE relativa alle macchine;

Vista altresì la direttiva del Ministro delle attività produttive del 19 dicembre 2002, pubblicata nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana n. 77 del 2 aprile 2003;

Esaminata l'istanza presentata dall'organismo CERMET Soc. Cons. a r.l., con sede legale in via Cadriano, 23 - Cadriano di Granarolo (BO), acquisita in data 12 gennaio 2011, prot. n. 3818, nonché la documentazione allegata;

L'organismo CERMET Soc. Cons. a r.l., con sede legale in via Cadriano, 23 - Cadriano di Granarolo (BO), è autorizzato ad esercitare attività di certificazioni relative alla procedura di esame per la certificazione CE del tipo di cui all'allegato IX ed alla procedura di garanzia qualità totale di cui all'Allegato X per le seguenti categorie di macchine e componenti di sicurezza di cui all'allegato IV alla direttiva 2006/42/CE:

1. Seghe circolari (monolama e multilama) per la lavorazione del legno e di materie con caratteristiche simili o per la lavorazione della carne e di materie con caratteristiche fisiche simili, dei tipi seguenti:

1.1 seghe a lama(e) in posizione fissa nel corso del taglio, con tavola o supporto del pezzo fissi, con avanzamento manuale del pezzo o con dispositivo di trascinamento amovibile;

1.2 seghe a lama(e) in posizione fissa nel corso del taglio, a tavola cavalletto o carrello a movimento alternato, a spostamento manuale;

1.3 seghe a lama(e) in posizione fissa nel corso del taglio, dotate di un dispositivo ad avanzamento integrato dei pezzi da segare a carico e/o scarico manuale;

1.4 seghe a lama(e) mobile(i) durante il taglio, a dispositivo di avanzamento integrato, a carico e/o scarico manuale.

2. Spianatrici ad avanzamento manuale per la lavorazione del legno.

3. Piallatrici su una faccia, ad avanzamento integrato, a carico e/o scarico manuale per la lavorazione del legno.

4. Seghe a nastro, a carico e/o scarico manuale, per la lavorazione del legno e di materie con caratteristiche fisiche simili o per la lavorazione della carne e di materie con caratteristiche fisiche simili, dei tipi seguenti:

4.1 seghe a lama(e) in posizione fissa nel corso del taglio, con tavola o supporto del pezzo fissi o a movimento alternato;

4.2 seghe a lama(e) montata(e) su un carrello a movimento alternato.

5. Macchine combinate dei tipi di cui ai punti da 1 a 4 e al punto 7 per la lavorazione del legno e di materie con caratteristiche fisiche simili.

6. Tenonatrici a mandrini multipli ad avanzamento manuale per la lavorazione del legno.

7. Fresatrici ad asse verticale, «toupies» ad avanzamento manuale per la lavorazione del legno e di materie con caratteristiche fisiche simili.

8. Seghe a catena portatili da legno.

9. Presse, comprese le piegatrici, per la lavorazione a freddo dei metalli, a carico e/o scarico manuale, i cui elementi mobili di lavoro possono avere una corsa superiore a 6 mm e una velocità superiore a 30 mm/s.

10. Formatrici delle materie plastiche per iniezione e compressione a carico o scarico manuale.

11. Formatrici della gomma a iniezione o compressione, a carico o scarico manuale.

12. Macchine per lavori sotterranei dei seguenti tipi:

12.1 locomotive e benne di frenatura;

12.2 armatura semovente idraulica.

13. Benne di raccolta di rifiuti domestici a carico manuale dotate di un meccanismo di compressione.

14. Dispositivi amovibili di trasmissione meccanica, compresi i loro ripari.

15. Ripari per dispositivi amovibili di trasmissione meccanica.

16. Ponti elevatori per veicoli.

17. Apparecchi per il sollevamento di persone o di persone e cose, con pericolo di caduta verticale superiore a 3 metri.

18. Apparecchi portatili a carica esplosiva per il fissaggio o altre macchine ad impatto.

19. Dispositivi di protezione progettati per il rilevamento delle persone.

20. Ripari mobili automatici interbloccati progettati per essere utilizzati come mezzi di protezione nelle macchine di cui ai punti 9, 10 e 11.

21. Blocchi logici per funzioni di sicurezza.

22. Strutture di protezione in caso di ribaltamento (ROPS).

23. Strutture di protezione contro la caduta di oggetti (FOPS).

L'autorizzazione ha la durata di tre anni e sarà notificata alla Commissione dell'Unione Europea.

11A04630

Autorizzazione al rilascio di certificazione CE sulle macchine secondo la direttiva 2006/42/CE all'Organismo TUV Italia S.r.l. , in Milano.

Con decreto del direttore generale per il mercato, la concorrenza, il consumatore, la vigilanza e la normativa tecnica del Ministero dello sviluppo economico e del direttore generale della tutela delle condizioni di lavoro del Ministero del lavoro e delle politiche sociali del 16 marzo 2011;

Visto il decreto legislativo 27 gennaio 2010, n. 17, di attuazione della direttiva 2006/42/CE relativa alle macchine;

Vista altresì la direttiva del Ministro delle attività produttive del 19 dicembre 2002, pubblicata nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana n. 77 del 2 aprile 2003;

Esaminata l'istanza presentata dall'organismo TUV Italia S.r.l., con sede legale in via Mauro Macchi, 27 - Milano, acquisita in data 15 dicembre 2010, prot. n. 190450, nonché la documentazione allegata;

L'organismo TUV Italia S.r.l., con sede legale in via Mauro Macchi, 27 - Milano, è autorizzato ad esercitare attività di certificazioni relative alla procedura di esame per la certificazione CE del tipo di cui all'allegato IX per le seguenti categorie di macchine e componenti di sicurezza di cui all'allegato IV alla direttiva 2006/42/CE:

9. Presse, comprese le piegatrici, per la lavorazione a freddo dei metalli, a carico e/o scarico manuale, i cui elementi mobili di lavoro possono avere una corsa superiore a 6 mm e una velocità superiore a 30 mm/s.

10. Formatrici delle materie plastiche per iniezione e compressione a carico o scarico manuale.

16. Ponti elevatori per veicoli.

17. Apparecchi per il sollevamento di persone o di persone e cose, con pericolo di caduta verticale superiore a 3 metri.

19. Dispositivi di protezione progettati per il rilevamento delle persone.

21. Blocchi logici per funzioni di sicurezza.

L'autorizzazione ha la durata di tre anni e sarà notificata alla Commissione dell'Unione Europea.

11A04631

Autorizzazione al rilascio di certificazione CE sulle macchine secondo la direttiva 2006/42/CE all'Organismo Triveneto S.r.l. , in Covolo di Pederobba.

Con decreto del direttore generale per il mercato, la concorrenza, il consumatore, la vigilanza e la normativa tecnica del Ministero dello sviluppo economico e del direttore generale della tutela delle condizioni di lavoro del Ministero del lavoro e delle politiche sociali del 6 marzo 2011;

Visto il decreto legislativo 27 gennaio 2010, n. 17, di attuazione della direttiva 2006/42/CE relativa alle macchine;

Vista altresì la direttiva del Ministro delle attività produttive del 19 dicembre 2002, pubblicata nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana n. 77 del 2 aprile 2003;

Esaminata l'istanza presentata dall'Organismo Triveneto S.r.l., con sede legale in via Erizzo, 56 - Covolo di Pederobba (Treviso), acquisita in data 13 settembre 2010, prot. n. 119266, nonché la documentazione allegata;

l'Organismo Triveneto S.r.l., con sede legale in via Erizzo, 56 - Covolo di Pederobba (Treviso), è autorizzato ad esercitare attività di certificazioni relative alla procedura di esame per la certificazione CE del tipo di cui all'allegato IX per le seguenti categorie di macchine e componenti di sicurezza di cui all'allegato IV alla direttiva 2006/42/CE:

17. Apparecchi per il sollevamento di persone o di persone e cose, con pericolo di caduta verticale superiore a 3 metri.

L'autorizzazione ha la durata di tre anni, a decorrere dal giorno successivo alla data di pubblicazione nella *Gazzetta Ufficiale*, e sarà notificata alla Commissione dell'Unione europea.

11A04632

Modifica della composizione del Consiglio nazionale dei consumatori e degli utenti, relativamente ai membri effettivi e supplenti dell'Associazione consumatori ADUSBEF e della CONFERENZA UNIFICATA.

Con decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri del 28 febbraio 2011, recante modifiche al decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri del 17 settembre 2010 di rinnovo del Consiglio Nazionale dei Consumatori e degli Utenti (CNCU) per il biennio 2010-2012, ai sensi degli articoli 136 e 137 del decreto legislativo 6 settembre 2005, n. 206, sono state apportate modifiche alla composizione del CNCU relativamente ai rappresentanti effettivi e supplenti dell'Associazione Consumatori ADUSBEF e della CONFERENZA UNIFICATA.

Il citato decreto è integralmente reperibile nel sito di questo Ministero all'indirizzo www.sviluppoeconomico.gov.it

11A05376

ALFONSO ANDRIANI, *redattore*
DELIA CHIARA, *vice redattore*

(GU-2011-GU1-096) Roma, 2011 - Istituto Poligrafico e Zecca dello Stato S.p.A. - S.

GAZZETTA UFFICIALE DELLA REPUBBLICA ITALIANA

CANONI DI ABBONAMENTO ANNO 2011 (salvo conguaglio)

GAZZETTA UFFICIALE - PARTE I (legislativa)

			CANONE DI ABBONAMENTO
Tipo A	Abbonamento ai fascicoli della serie generale, inclusi tutti i supplementi ordinari:		
	*(di cui spese di spedizione € 257,04)**	- annuale	€ **438,00**
	*(di cui spese di spedizione € 128,52)**	- semestrale	€ **239,00**
Tipo A1	Abbonamento ai fascicoli della serie generale, inclusi i soli supplementi ordinari contenenti i provvedimenti legislativi:		
	*(di cui spese di spedizione € 132,57)**	- annuale	€ **309,00**
	*(di cui spese di spedizione € 66,28)**	- semestrale	€ **167,00**
Tipo B	Abbonamento ai fascicoli della serie speciale destinata agli atti dei giudizi davanti alla Corte Costituzionale:		
	*(di cui spese di spedizione € 19,29)**	- annuale	€ **68,00**
	*(di cui spese di spedizione € 9,64)**	- semestrale	€ **43,00**
Tipo C	Abbonamento ai fascicoli della serie speciale destinata agli atti della CE:		
	*(di cui spese di spedizione € 41,27)**	- annuale	€ **168,00**
	*(di cui spese di spedizione € 20,63)**	- semestrale	€ **91,00**
Tipo D	Abbonamento ai fascicoli della serie destinata alle leggi e regolamenti regionali:		
	*(di cui spese di spedizione € 15,31)**	- annuale	€ **65,00**
	*(di cui spese di spedizione € 7,65)**	- semestrale	€ **40,00**
Tipo E	Abbonamento ai fascicoli della serie speciale destinata ai concorsi indetti dallo Stato e dalle altre pubbliche amministrazioni:		
	*(di cui spese di spedizione € 50,02)**	- annuale	€ **167,00**
	(di cui spese di spedizione € 25,01)	- semestrale	€ **90,00**
Tipo F	Abbonamento ai fascicoli della serie generale, inclusi tutti i supplementi ordinari, e dai fascicoli delle quattro serie speciali:		
	(di cui spese di spedizione € 383,93)*	- annuale	€ **819,00**
	*(di cui spese di spedizione € 191,46)**	- semestrale	€ **431,00**
Tipo F1	Abbonamento ai fascicoli della serie generale inclusi i supplementi ordinari con i provvedimenti legislativi e ai fascicoli delle quattro serie speciali:		
	*(di cui spese di spedizione € 264,45)**	- annuale	€ **682,00**
	*(di cui spese di spedizione € 132,22)**	- semestrale	€ **357,00**

N.B.: L'abbonamento alla GURI tipo A, A1, F, F1 comprende gli indici mensili
Integrando con la somma di € 80,00 il versamento relativo al tipo di abbonamento alla ***Gazzetta Ufficiale*** - parte prima - prescelto, si riceverà anche l'**Indice Repertorio Annuale Cronologico per materie anno 2011.**

CONTO RIASSUNTIVO DEL TESORO

Abbonamento annuo (incluse spese di spedizione) € **56,00**

PREZZI DI VENDITA A FASCICOLI
(Oltre le spese di spedizione)

Prezzi di vendita:		
	serie generale	€ 1,00
	serie speciali (escluso concorsi), ogni 16 pagine o frazione	€ 1,00
	fascicolo serie speciale, *concorsi*, prezzo unico	€ 1,50
	supplementi (ordinari e straordinari), ogni 16 pagine o frazione	€ 1,00
	fascicolo Conto Riassuntivo del Tesoro, prezzo unico	€ 6,00

I.V.A. 4% a carico dell'Editore

PARTE I - 5ª SERIE SPECIALE - CONTRATTI ED APPALTI

*(di cui spese di spedizione € 127,00)**	- annuale	€ **295,00**
*(di cui spese di spedizione € 73,20)**	- semestrale	€ **162,00**

GAZZETTA UFFICIALE - PARTE II

*(di cui spese di spedizione € 39,40)**	- annuale	€ **85,00**
*(di cui spese di spedizione € 20,60)**	- semestrale	€ **53,00**

Prezzo di vendita di un fascicolo, ogni 16 pagine o frazione (oltre le spese di spedizione) € 1,00
I.V.A. 20% inclusa

RACCOLTA UFFICIALE DEGLI ATTI NORMATIVI

Abbonamento annuo € **190,00**
Abbonamento annuo per regioni, province e comuni - SCONTO 5% € **180,50**
Volume separato (oltre le spese di spedizione) € 18,00
I.V.A. 4% a carico dell'Editore

Per l'estero i prezzi di vendita, in abbonamento ed a fascicoli separati, anche per le annate arretrate, compresi i fascicoli dei supplementi ordinari e straordinari, devono intendersi raddoppiati. Per il territorio nazionale i prezzi di vendita dei fascicoli separati, compresi i supplementi ordinari e straordinari, relativi ad anni precedenti, devono intendersi raddoppiati. Per intere annate è raddoppiato il prezzo dell'abbonamento in corso. Le spese di spedizione relative alle richieste di invio per corrispondenza di singoli fascicoli, vengono stabilite, di volta in volta, in base alle copie richieste.

N.B. - Gli abbonamenti annui decorrono dal 1° gennaio al 31 dicembre, i semestrali dal 1° gennaio al 30 giugno e dal 1° luglio al 31 dicembre.

RESTANO CONFERMATI GLI SCONTI IN USO APPLICATI AI SOLI COSTI DI ABBONAMENTO

ABBONAMENTI UFFICI STATALI
Resta confermata la riduzione del 52% applicata sul solo costo di abbonamento

* tariffe postali di cui al Decreto 13 novembre 2002 (G.U. n. 289/2002) e D.P.C.M. 27 novembre 2002 n. 294 (G.U. 1/2003) per soggetti iscritti al R.O.C.

€ 1,00